MEF - RGS - Prot. 168332 del 13/08/2020 - U

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Roma, 13 AGO. 2020

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

All.: 4

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

È stato esaminato lo schema di decreto legge in oggetto, unitamente alle relazioni tecnica ed illustrativa.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare in ordine al provvedimento in esame, si restituisce lo stesso bollinato, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per il Sud e la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge:

CAPO I
Disposizioni in materia di lavoro

ART. 1.
(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)

1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.
2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1°eil 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle risorse di cui agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti i periodi corrispondenti alle prime nove settimane di cui al comma 1 del presente articolo.
13. All'onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la restante quota ai sensi dell'articolo 114.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 *quater*, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'articolo 98del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è abrogato.

ART. 3.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di

integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.
4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114

ART. 4.

(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021";
b) dopo la parola: "impresa" sono inserite le seguenti: "ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.".
2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL)

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 6.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato)

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei

premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

ART. 7.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.
2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

ART. 8.
(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.";
b) il comma 1-bis è abrogato.

ART. 9.
(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
7. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di

spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 10.
(Indennità lavoratori marittimi)

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 11.
(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell'Arsenale militare marittimo, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:
a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;
b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.
3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

ART. 12.
(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

1. Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 98, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, già nella disponibilità di Sport e salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114.

ART. 13.
(Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza)

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al secondo periodo devono essere presentate

entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziata dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 14.
(Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)

1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole "di età pari o superiore a sessanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "di età superiore a diciotto anni".
2. L'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 16.
(Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "1.100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.600 milioni di euro" e al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1del predetto decreto-legge n. 18 del 2020.

ART. 17.
(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)

1. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790,00 nell'anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020.
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 18.
(Disposizioni in materia di patronati)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 19.
(Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse)

1. I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale "COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare". Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
2. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.
3. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
4. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
5. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità.

ART. 20.
Disposizioni per il settore aereo

1. All'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "190,2 milioni di euro";
b) al comma 2, le parole "200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni per l'anno 2021" e le parole "previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo di cui al presente comma. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo le modalità indicate nell'accordo previsto dal presente comma";
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 2 viene corrisposto direttamente

dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo stesso non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 2».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 14,3 milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 21.
(Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici)

1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, le parole "67,6 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "236,6 milioni di euro".
2. All'onere di cui al comma 1 pari a 169 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 22.
(Fondo per la formazione personale delle casalinghe)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle casalinghe", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 23.
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

1. Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-*bis* e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

ART. 24.
(Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, può autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari Area 3, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere conferiti per un ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per l'anno 2020.
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi dirigenziali non generali di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, già in servizio a tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che ne stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma 9. La quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è comunque previamente autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede comunque a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato nella misura di 300 mila euro nell'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 e ridenominato "Fondo giovani per la cultura". Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive.
5. Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita

convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.
6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.
7. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.
8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso la Scuola dei beni e delle attività culturali, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
9. Il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione d'intesa con la Scuola dei beni e delle attività culturali e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.
10. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso è pari nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Il Ministero può procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
11. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a 4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
b) quanto 25.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
13. All'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

ART. 25.
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro»;
b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse;
c) All'articolo 250, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.".

ART. 26.
(Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena)

1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "e degli Istituti previdenziali sono sostituite dalle seguenti: "e dell'INPS";
b) al secondo periodo, le parole "Gli enti previdenziali provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "L'INPS provvede";
c) al terzo periodo, le parole "gli stessi enti previdenziali non prendono" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS non prende".

CAPO II
Disposizioni in materia di coesione territoriale

ART. 27.
(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)

1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
2. Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e l'amministrazione concedente è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 914,3 milioni di per l'anno 2020, 573,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 28.
(Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)

1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

CAPO III
Disposizioni in materia di salute

ART. 29.
(Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19", n. 7865 del 25 marzo 2020 recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19" e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19" e nel rispetto dei princípi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le

disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale è consentito, nel limite degli importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
c) incrementare, in parziale alternativa a quanto indicato alle lettere a) e b) del presente comma, rispetto a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di quanto riportato per ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di 10 milioni di euro.
4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni è indicato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nell'allegato B del presente decreto.
5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.
6. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
7. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 6 è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.

8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito nel programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

ART. 30.
(Incentivi in favore del personale sanitario)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al terzo periodo, le parole: "Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi".

ART. 31.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito Agenas e, in particolare, in relazione a quanto disposto dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e 4, relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, n.1 statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali, n. 3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione.
2. Il Presidente e il direttore generale dell'Agenas, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni, sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l'incarico conferito al Commissario, ai sensi dell'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui

all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenas.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAPO IV
Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

ART. 32.
(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.
2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:
a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;
b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.
4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge si determinano le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate.
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 33.
(Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 101:

1) al comma 2, le parole "Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19" sono soppresse;

2) al comma 4, le parole "*Nel periodo di sospensione di cui al comma 1*" sono soppresse.

2. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020.".

ART. 34.
(Rifinanziamento del Commissario Straordinario)

1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle attività di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché per le attività di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una quota delle predette risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di quote di capitale di cui al precedente periodo. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 35.
(Disposizioni concernenti l'operazione "Strade sicure")

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 36.
(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 145 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso i reparti Genio campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato in un ruolo ad esaurimento, nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni .

ART. 37.
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle medesime Forze, nonché di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 7.800.000.
3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020.
4. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.541.200 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020 ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 38.
(Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

CAPO V
Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

ART. 39.
(Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)

1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato -città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto- legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto -legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2.
5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.

ART. 40.
(Incremento ristoro imposta di soggiorno)

1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 41.
(Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)

1. All'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano" e il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole ", destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione" sono soppresse;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-*bis*. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

REGIONI	**Ristoro perdita di gettito 2020**	**Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020**	**Trasferimenti 2020**
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000

Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
Totale	**2.600.000.000**	2.403.967.722	196.032.278

2-*ter*. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*quater*. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

2-*quinquies*. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	**Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario**	**Riparto seconda quota del fondo di cui a comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario**	**Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario**
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11
Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
Totale	**500.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.700.000.000,00**

2-*sexies*. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.

2-*septies*. Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.

2-*octies*. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalità:

a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza è versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione.

2-*novies*. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario:

a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies;

b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro.

2-*decies*. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-*octies* al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).";

d) al comma 3, dopo le parole "può attivare" sono aggiunte le seguenti: ", previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 42.
(Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versate dalle Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime autonomie mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e, per la Regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020.

3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale è rideterminato dalla seguente tabella:

REGIONI	Concorso alla finanza pubblica anno 2020 a legislazione vigente	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere del Fondo di cui all'art. 111, comma 1	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere delle quote capitale 2020 sospese già pagate	Concorso alla finanza pubblica anno 2020 rideterminato
Valle d'Aosta	102.807.000	84.000.000		18.807.000
Sardegna	383.000.000	383.000.000		0
Trento	418.186.556	300.634.762		117.551.794
Bolzano	501.728.143	318.332.960	651.135	182.744.048
Friuli Venezia Giulia	726.000.000	538.000.000	840.479	187.159.521
Sicilia	1.001.000.000	780.000.000	13.369.920	207.630.080
Totale	**3.132.721.699**	2.403.967.722	14.861.534	713.892.443

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 43.
(Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale)

1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso, il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di primo grado, contenenti accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura massima del 90 per cento del capitale dovuto, suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro il 31 ottobre 2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il 30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali e con rinunzia dello Stato all'impugnazione della sentenza di primo grado, anche se già proposta.
2. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 44.
(Incremento sostegno Trasporto pubblico locale)

1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al predetto articolo 200.
2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo di cui al comma 1 dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 45.
(Incremento risorse per progettazione enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 51, la parola "2034" è sostituita dalla seguente: "2031";
   b) dopo il comma 51, è aggiunto il seguente: "51-*bis*. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.";
   c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.";
   d) al comma 58, le parole "al comma 51" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 51 e 51-bis".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 46.
(Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 139, la parola "2026," è sostituita dalle seguenti: "2026 e" la parola "2031" è sostituita dalla seguente: "2030." e le parole ", di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034." sono soppresse;
   b) dopo il comma 139 è inserito il seguente: "139-*bis*. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.";
   c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole "La richiesta deve contenere" sono inserite le seguenti: "il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché";
   d) al comma 147 le parole "al comma 139" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 139 e 139-*bis*";
   e) il comma 148 è sostituito dal seguente: "148. Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in

sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.";

f) dopo il comma 148-*bis* è aggiunto il seguente: "148-*ter*. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 47.
(Incremento risorse per piccole opere)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 29 è inserito il seguente: "29-*bis*. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.";
   b) al comma 33, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo periodo.".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 48.
(Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 è sostituito dal seguente: "63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane , **nonché degli enti di decentramento regionale** è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.".
2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 49.
(Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 50.
(Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana)

1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole "entro la data del 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,";
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri."

ART. 51.
(Piccole opere e interventi contro l'inquinamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14-*bis* è sostituito dal seguente: "14-*bis*. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di

inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.";
b) il comma 14-*ter* è sostituito dal seguente: "14-*ter*. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).
c) il comma 14-*quater* è sostituito dal seguente: "14-*quater*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché con le risorse di cui all'articolo 24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-*bis* del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "trasferite" sono aggiunte le seguenti: "o assegnate" e dopo le parole "l'emergenza" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti".

ART. 52.
(Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.
2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente "4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.".

ART. 53.
(Sostegno agli enti in deficit strutturale)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo è destinato al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate. L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa". Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati.

ART. 54.
(Termine per gli equilibri degli enti locali)

1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020".

ART. 55.
(Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA)

1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.
2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-*bis* a 7-*novies*, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

ART. 56.
(Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea)

1. All'articolo 57, comma 2-*duodecies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo, è infine aggiunto il seguente: "Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-*decies*, i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

ART. 57.
(Disposizioni in materia di eventi sismici)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.
4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito dal seguente.
"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministero Giustizia del 20 luglio 2012 n° 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.".
5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole «*entro il 31 dicembre 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*entro il 31 dicembre 2021*»; b) al comma 4, le parole «*e per i tre anni successivi*» sono sostituite dalle seguenti: «*e per i cinque anni successivi*» e le parole «*per il 2019 e il 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022*»; c) al comma 6 le parole «*e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019*» sono sostituite dalle seguenti: « *di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022* » e le parole «*dal 2019 al 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*dal 2019 al 2022*». Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7. Al fine di una migliore valutazione e previsione dei flussi finanziari relativi alle attività di ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari incaricati delle attività di ricostruzione post eventi sismici in relazione alle relative contabilità speciale di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del

trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

10. Il termine di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-*ter*, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi del citato articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, si applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «*al 31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*al 31 dicembre 2021*»;

b) le parole «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021.*». A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

al primo periodo, le parole «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021*».

A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di euro complessivi per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012.
16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Gli oneri di cui al primo periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 1- ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "relative a immobili inagibili in seguito al sisma" sono soppresse e la parola "situati" è sostituita dalla seguente: "situate". Restano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino , ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.".

CAPO VI
Sostegno e rilancio dell'economia

ART. 58.
(Fondo per la filiera della ristorazione)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
3. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 10. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.
5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed è alternativo a quello concedibile ai sensi dell'articolo 59.
6. Per l'attuazione del presente articolo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura garantendo, altresì, elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, modalità e i limiti di importo definiti dal decreto di cui al comma 10, il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata "piattaforma della ristorazione", ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in formato digitale, il concessionario convenzionato provvede all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90 per cento del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2 è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo. Qualora l'attività di cui al presente comma necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del concessionario convenzionato procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede alle verifiche concernenti i contributi erogati.

8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione con crediti entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto emesso dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.
9. Qualora l'attività d'impresa di cui al comma 2 cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza ai sensi del comma 3 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
11. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. All'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 59.
(Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2 e 3, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 60.
(Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 64 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
3. *All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,, sono apportate le seguenti modificazioni:*
a) al comma 1 le parole "100 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2020";
b) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: ", ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva.";
d) al comma 5, le parole "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali".
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114..

ART. 61.
(Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio)

1. Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di

accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.
2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario. Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
3. Il comma 5-*quater* dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è abrogato.
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente: "3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate."
5. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580:
a) al comma 4, le parole: "previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico", sono sostituite dalle seguenti: "dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico";
b) al comma 5, le parole: "previa approvazione del Ministro", sono sostituite dalle seguenti: "dandone comunicazione al Ministero".
6. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.".
b) al comma 5, la lettera c), è sostituta dalla seguente: "c) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio.". 7. All'articolo 12, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole "e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante" sono soppresse.

ART. 62.
(Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)

All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.".

ART. 63.
(Semplificazione procedimenti assemblee condominiali)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-*bis*. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».

ART. 64.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore)

1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025 è assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "*interamente*" è soppressa;
b) dopo le parole "e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.".

3. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole "enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento" sono sostituite dalle seguenti: "enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti".
4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 65.

(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "*30 settembre 2020*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "*31 gennaio 2021*".
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.
3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.
4. All'articolo 37-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020 n. 40, al comma 1, le parole "*30 settembre 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 gennaio 2021*".
5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 66.
(Interventi di rafforzamento patrimoniale)

1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 67.
(Riassetto gruppo SACE)

1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE.
2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, è determinato il riassetto del gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si dà corso tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, nel limite massimo di 4.500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione del presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi per le attività previste dal presente articolo della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e ivi incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.".

ART. 68.
(P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "*Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre*

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 69.
(Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche)

1 Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, dopo il comma 2-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:
"2-*sexies*. Con riferimento ai contratti di locazione di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:
-a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma, che dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso;
-c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;
-d) le ulteriori condizioni contrattuali.
2-*septies*. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-*sexies* e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti dal comma 2-*ter*, è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di cui al presente comma si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. Nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-*sexsies*, che disciplineranno, tra l'altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.".
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. L'Agenzia del demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici dei predetti immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della proposta

complessivamente più conveniente, anche contemperando le molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistico, funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo periodo dell'Amministrazione interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalità istituzionali nell'ambito di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate. In esito all'attività svolta l'Agenzia del demanio rende specifico parere tecnico anche asseverando le specifiche esigenze dell'Amministrazione richiedente e tenendo conto della natura giuridica del soggetto offerente. Le attività di cui al presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono essere fornite anche a richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali.

ART. 70.
(Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato)

1. In considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID- 19 e delle misure adottate per contenerla, stante la necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso, in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, è effettuato con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31 dicembre 2021.

ART. 71.
(Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società)

1. Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le società di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.

ART. 72.
(Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.

ART. 73.
(Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 288 dopo le parole "hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni" sono aggiunte le seguenti: ", nei casi";
b) il comma 289 è sostituito dal seguente:
"289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-*bis* e 289-*ter*, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in

relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter."

c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti:

"289-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.

289-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.".

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 74.

(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui al comma 1-*bis*, lettera a), è sostituita dalla seguente:

Co2 g/Km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-90	1.750
91-110	1.500

b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), è sostituita dalla seguente:

Co2 g/Km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-90	1.000
91-110	750

c) al comma 1-*sexies* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.";

d) al comma 1-*septies*, le parole "hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile" sono sostituite dalle seguenti: "hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.";

e) Al comma 1-*octies* le parole: "quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-*bis* del presente articolo.".
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-*bis*, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) euro 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) euro 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 75.

(Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.
4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente:

a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%;

b) il controllo del gestore del mercato;

ne dà preventiva comunicazione alla Consob.

Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile."

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni indicate dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ove applicabili";

c) al comma 5:

1) dopo le parole "la Consob può opporsi", sono inserite le seguenti: "all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o";

2) le parole "tali cambiamenti mettono" sono sostituite dalle seguenti: "venga messa";

3) dopo le parole "gestione sana e prudente del mercato" sono inserite le seguenti: ", valutando tra l'altro la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabili";

d) al comma 7:

1) le parole "può essere esercitato" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato,";

2) le parole "6, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "4";

3) dopo le parole "in violazione dei commi 4 e 5" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato.".

ART. 76.
(Sospensione scadenza titoli di credito)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.".
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.".

ART. 77.
(Misure urgenti per il settore turistico)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola alberghiere è inserita la seguente: ", termali";
   b) all'articolo 28, comma 5, le parole "e maggio" sono sostituite dalle seguenti: ", maggio e giugno" e le parole: "e giugno", sono sostituite dalle seguenti: ", giugno e luglio";
   c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole "tour operator" sono inserite le seguenti ", nonché le guide e gli accompagnatori turistici" e le parole: "25 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "265 milioni",

2. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021.
3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 78.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
   a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
   c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
   d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
   e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19..
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).
4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 79.
(Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale)

1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n.83 del 2014.
2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

ART. 80.
(Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura)

1. All'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole: "171,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "231,5 milioni", e al secondo periodo, dopo le parole "dall'annullamento" sono inserite le seguenti: ", dal rinvio o dal ridimensionamento";
   b) al comma 3, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "165 milioni";
2. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "245 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "335 milioni", le parole: "145 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "185 milioni" e le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni";
   b) al comma 3, alinea, le parole: "130" sono sostituite dalle seguenti: "335".
3. All'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: «, di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziata, per l'attuazione degli interventi del piano strategico ivi previsto, nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al secondo periodo, dopo le parole "interesse culturale" sono aggiunte la seguente: "e paesaggistico" e dopo la parola "realizzare" sono aggiunte le seguenti: ", anche mediante acquisizione,".
5. Il Fondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. All'articolo 119, comma 15-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico".

7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 81.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono escluse dalla disposizione di cui al presente articolo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 82.
(Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021)

1. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, può richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto all'emergenza COVID-19. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.
2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti l'evento denominato "Mondiali di Sci Cortina 2021", una relazione sulle attività svolte dal comitato organizzatore denominato "Fondazione Cortina 2021", accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-*ter*, le parole "alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport";
b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357";
c) al comma 21, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021".
4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è soppresso.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della società Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 83.
(Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale)

1. Al fine di potenziare il servizio civile universale, quale strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunità nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022", sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 84.
(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione

forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del Regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

ART. 85.

(Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
5. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79, è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a euro 250 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta. Tale anticipazione comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato

articolo 79. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.
6. Per le motivazioni e le finalità di cui al comma 5, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di cui al medesimo articolo 198, è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a euro 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e che ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

ART. 86.
(Misure in materia di trasporto passeggeri su strada)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 113, le parole: *"per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020,"* sono sostituite dalle seguenti: *"per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,"*;
b) al comma 114, primo periodo, le parole *"nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri,"* sono soppresse, e le parole: *" 30 settembre 2020"* sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre 2020"* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Per le medesime finalità di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada".*
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. *87.*
(Misure urgenti per il trasporto aereo)

1. All'articolo 79 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole "L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea." sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea.";
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, è autorizzata, con le modalità di cui al comma 4, la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale è determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonché alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso. La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea.

ART. *88.*
(Decontribuzione cabotaggio crociere)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto- legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 89.
(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 90.
(Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 200-*bis* del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.*";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:*

a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato;

c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.*".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi 30 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 91.
(Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative)

1. È istituita un'apposita sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Le iniziative di cui al presente comma possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determina, nei limiti di cui al primo periodo, la quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione del fondo stesso di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

4. All'articolo 18-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea", sono sostituite dalle seguenti: "a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi del fondo di cui al comma 1 possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.";
c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
5. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dal comma 3, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2020, e della relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "2.673,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.573,2 milioni di euro"
7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'artico 114.

ART. 92.
(Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali)

1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020.
2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "nonché 3,5 milioni per l'anno 2022";
b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione.".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 11 milioni per l'anno 2020 e a 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 93.
(Disposizioni in materia di porti)

1. All'articolo 199, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, alinea, le parole "*30 milioni*" sono sostituite dalle seguenti: "***50** milioni*;"
b) al comma 7, lettera a) le parole "*6 milioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*26 milioni*" e dopo le parole "*, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini*" inserire le seguenti: "*,nonché a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1*";
2. All'articolo 46 del codice della navigazione il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.*".
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto - legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18, " le parole da "nella quale confluiscono " fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata n. 84 del 1994".
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per le mensilità comprese fino al 31 dicembre 2020.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 94.
(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)

1. All'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto – legge del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "*entro il 30 settembre 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 30 novembre 2020*".

ART. 95.
(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia)

1. È istituita l'Autorità per la laguna di Venezia, di seguito "Autorità", con sede in Venezia. L'Autorità è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati.
2. All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l'Autorità:
a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798, il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE;
b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;
d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale;
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso;
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche;
s) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna;
t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.
3. L'Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.
4. Sono organi dell'Autorità:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Autorità, è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Presidente è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo

statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorità. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo composto da sei componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e esperienza in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.
9. Lo statuto dell'Autorità, adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorità, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorità, reca i principi generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorità, istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalità previste dallo statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorità con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorità può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è assegnato all'Autorità un contingente di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale. L'Autorità adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il regolamento di amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorità nel limite massimo di 100 unità.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni dall'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di

provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

12. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorità è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unità di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree.

14. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione EPNE.

15. Nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

16. L'Autorità è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relative alla costituzione ed al primo avviamento della società di cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

17. Per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo.

19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi anche straordinari delle società di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa.

20. Il Commissario liquidatore ha il compito:

a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonché di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorità;

b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresì, alla verifica ed all'accertamento delle attività

svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., nonché all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Le attività del Commissario liquidatore sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorità. A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilità del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 1. È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia e dal Sindaco di Chioggia o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei comuni di Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato è il Presidente dell'Autorità per le acque lagunari, che assicura, altresì, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresì stabilite modalità e frequenza con le quali esso si riunisce, nonché le modalità di votazione dei suoi componenti.».
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, è vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio.

25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonché stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste.
26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: "motore endotermico" sono inserite le seguenti: "o elettrico o combinazione degli stessi.";
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica è soppressa la parola: "liquido";
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

ART. *96.*
(Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria)

1. All'articolo 57-bis, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "60 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "85 milioni";
b) al secondo periodo, le parole "40 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni" e le parole "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni";
c) al quarto periodo, le parole "40 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni" e le parole "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni";
d) all'ottavo periodo, le parole "32,5 milioni" sono sostitute dalle seguenti: "57,5 milioni".
2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento" e le parole: "24 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni";
b) al sesto periodo, le parole: "24 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni".
3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le percentuali minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono determinate rispettivamente nel 25 per cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali.
4. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017.
6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare.".
7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

CAPO VII
Misure fiscali

ART. 97.
(Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 98.
(Proroga secondo acconto ISA)

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 99.
(Proroga riscossione coattiva)

1. All'articolo 68, commi 1 e 2-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "*31 agosto*" sono sostituite dalle seguenti: "*15 ottobre*".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 100.
(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 , nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.
2. All'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) è sostituito dal seguente: "2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)". Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate – a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.
4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.
5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:

a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata

in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 101.
(Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)

1. A causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021.
2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata *una tantum* dell'offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.

ART. 102.
(Siti oscuramento)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.
2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore generale le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 50 a 50-*quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.

ART. 103.
(Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita società, di cui la predetta Agenzia è socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attività della società è assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed è disciplinato nell'ambito della convenzione triennale prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Ove la società del comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico e che la società medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.
3. La società di cui al comma 1 può essere costituita per lo svolgimento dei servizi di:
a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l'analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell'Agenzia;
b) uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.
4. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di stato, monopoli di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza.

ART. 104
(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)

1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis, dopo le parole *"le sue regole fondamentali"* sono inserite le seguenti: *"nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita."*;
b) il comma 7-ter è sostituito dal seguente: "*7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente"*;
c) al comma 7-*quater* dopo le parole *"per l'acquisizione di premi"* sono inserite le seguenti: *"di modico valore"*;
d) il comma 7-*quinquies* è abrogato.

ART. 105
(Lotteria degli scontrini cashless)

1. All'articolo 141, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini.
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.".

ART. 106
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

1. All'articolo 136-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.".

ART. 107
(Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-*bis*, le parole "nel primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "*nei primi nove mesi*" e le parole "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "*31 ottobre 2020*";
b) al comma 3-*quater*, le parole "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "*30 settembre 2020*".

ART. 108
(Maggiorazione ex-Tasi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole "da adottare ai sensi del comma 779," sono soppresse e le parole "dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento".

ART. 109
(Proroga esonero TOSAP e COSAP)

1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
b) al comma 2 le parole "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
c) al comma 3 le parole "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 110
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 111
(Riscossione diretta società in house)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 786, lettera c), le parole "numero 4)" sono sostituite dalle seguenti: "numero 3)". Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, le parole "numeri 1), 2) e 3)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1), 2) e 4).

ART. 112
(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

ART. 113
(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, le parole "di merito da parte della commissione tributaria competente" sono sostituite dalle seguenti: "passata in giudicato".

CAPO VIII
Disposizioni finali e copertura finanziaria

Art. 114
(Norma di copertura)

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dal Parlamento con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l'anno 2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, del margine disponibile risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione delle Relazioni al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «148.330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «215.000 milioni di euro».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024, 611 milioni di euro nel 2025, 646 milioni di euro nel 2026, 702 milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro nel 2028, 821 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e, in termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel 2020, 445 milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022, 569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro per l'anno 2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni di euro per l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:

a) quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per l'anno 2034, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 17,251 milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 annui a decorrere dall'anno 2042, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022, a 198,109 milioni di euro per l'anno 2023, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 293,109 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.293,109 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 793,109 milioni di euro per l'anno 2034, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86 milioni di euro per l'anno 2041 e a 18,109 annui a decorrere dall'anno 2042, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112;

b) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

6. Alle misure previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge, 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

8. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 è sostituito dal seguente:

"11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:

a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di presiti;

b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per

l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» quanto alle risorse versate a titolo di contributo.".

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

ART.115
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATI

Allegato A all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

ALLEGATO A - LIMITE DI SPESA PERSONALE DI CUI ALL'ART.29, COMMI 2 e 3 ANNO 2020			
Regione	**Anno 2020**		
	Recupero ricoveri ospedalieri (comma 2)	Recupero prestazioni di specialistica ambulatoriale (comma 3 lett. a) e b) nettizzati dei 10 mln della colonna 3	Incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna (comma 3 lett. c) in proporzione a dati di IV trim.2019
	(1)	*(2)*	*(3)*
Piemonte	10.824.697	28.219.185	706.338
Valle d'Aosta	330.975	876.766	8.960
Lombardia	18.950.578	72.752.900	614.860
PA di Bolzano	1.232.869	3.070.545	8.031
PA di Trento	1.051.423	2.955.094	64.844
Veneto	11.679.406	34.483.028	682.791
Friuli Venezia Giulia	3.636.675	8.402.347	67.828
Liguria	3.571.124	8.925.028	256.341
Emilia Romagna	12.388.480	34.792.246	662.671
Toscana	10.129.665	24.729.595	656.469
Umbria	2.213.223	6.043.933	147.430
Marche	3.834.217	8.106.880	178.265
Lazio	5.392.542	27.612.176	1.168.678
Abruzzo	2.417.357	7.060.022	173.201
Molise	235.407	2.878.377	60.244
Campania	6.963.530	25.674.793	2.172.286
Puglia	5.265.334	17.584.594	645.995
Basilicata	1.204.049	3.998.325	66.040
Calabria	2.225.211	7.423.738	508.964
Sicilia	6.255.376	21.085.255	725.177
Sardegna	2.604.843	9.136.965	424.587
Totale	**112.406.980**	**355.811.792**	**10.000.000**

ALLEGATO B

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	35.219.754
V D'AOSTA	0,21%	1.004.475
LOMBARDIA	16,64%	79.595.816
BOLZANO	0,86%	4.104.097
TRENTO	0,89%	4.257.256
VENETO	8,14%	38.935.696
FRIULI	2,06%	9.872.508
LIGURIA	2,68%	12.819.945
E ROMAGNA	7,46%	35.665.198
TOSCANA	6,30%	30.123.070
UMBRIA	1,49%	7.125.589
MARCHE	2,56%	12.258.402
LAZIO	9,68%	46.283.767
ABRUZZO	2,19%	10.472.048
MOLISE	0,51%	2.454.194
CAMPANIA	9,30%	44.483.036
PUGLIA	6,62%	31.666.469
BASILICATA	0,93%	4.468.358
CALABRIA	3,19%	15.257.629
SICILIA	8,16%	39.029.447
SARDEGNA	2,74%	13.122.020
TOTALE	**100,00%**	**478.218.772**

Allegato 1

(articolo 114, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2020*	*2021*	*2022*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-336.000	-89.950	-74.900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	594.840	344.816	338.750
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2020*	*2021*	*2022*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-384.000	-142.950	-124.900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	642.840	397.816	388.750

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Relazione Tecnica

I – Disposizioni in materia di lavoro

Articolo 1
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

La disposizione in esame prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori nove settimane riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.

Le ulteriori 18 settimane devono essere fruite all'interno del periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane.

I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle ulteriori nove settimane al termine della fruizione delle prime nove settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente semestre del 2019, con le seguenti modalità:

- 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato
- 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS al 20 luglio 2020, sintetizzati nella tabella seguente.

Numero beneficiari CIG pagamento diretto e conguaglio al 20 luglio 2020 per mese di competenza

		N. beneficiari conguaglio	Stima beneficiari uniemens mancanti	N. beneficiari pagamento diretto	SR41 giacenti	Totale
Marzo	Ordinaria	1.264.449		734.458		1.998.907
	Fondi di solidarietà	601.935		757.971		1.359.906
	Deroga	18.525		1.034.316		1.052.841
	Totale Marzo	**1.884.909**		**2.526.745**		**4.411.654**
Aprile	Ordinaria	1.499.223		836.614		2.335.837
	Fondi di solidarietà	729.665		856.215		1.585.880
	Deroga	11.472		1.233.577		1.245.049
	Totale Aprile	**2.240.360**		**2.926.406**		**5.166.766**
Maggio	Ordinaria	792.703	80.614	471.594	37.456	1.382.367
	Fondi di solidarietà	449.738	45.736	590.223	19.287	1.104.984
	Deroga	5.279	537	918.369	45.340	969.525
	Totale Maggio	**1.247.720**	126.887	**1.980.186**	**102.083**	**3.456.876**

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 20 luglio 2020.

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
	Ordinaria	74	5,9	11,1
Marzo	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,4
	Deroga	70	5,8	10,6
	Totale Marzo	**74**	**5,8**	**10,7**
	Ordinaria	132	5,8	11,4
Aprile	Fondi di solidarietà	112	5,7	11,1
	Deroga	104	5,8	11,1
	Totale Aprile	**114**	**5,8**	**11,2**
	Ordinaria	68	5,3	11,4
Maggio	Fondi di solidarietà	59	5,5	11,0
	Deroga	55	5,9	11,4
	Totale Maggio	**59**	**5,6**	**11,3**

Ai fini delle stime sono stati presi in considerazione i lavoratori beneficiari dei trattamenti in esame nel mese di maggio 2020 ipotizzando siano dipendenti da aziende che, nonostante la fine del lock-down e la ripresa delle attività, si trovino ancora in condizioni economiche precarie a seguito delle conseguenze economiche e sociali del Paese causate dall'emergenza epidemiologica. Tale ipotesi risulterebbe prudenziale tenuto conto dei dati delle ore di cassa integrazione richieste che registrano sensibili contrazioni. Di seguito si riportano i dati delle ore autorizzate alla data del 30 luglio 2020, per mese di competenza, ricostruito ipotizzando una uniforme distribuzione delle ore integrate nel periodo autorizzato.

	CIG ordinaria	CIG deroga	Fondi di solidarietà	**Totale**
gennaio	-	-	-	-
febbraio	420.779	520.838	2.997.193	3.938.811
marzo	192.880.125	98.576.120	160.721.137	452.177.382
aprile	465.725.022	180.854.199	286.128.826	932.708.048
maggio	366.130.914	129.660.778	224.862.515	720.654.207
giugno	170.678.652	40.638.213	83.007.604	294.324.469
luglio	59.010.553	9.517.773	14.570.115	83.098.440
agosto	3.847.392	2.078.215	960.884	6.886.491
settembre	39.355	-	4.916	44.271
ottobre	1.196	-	-	1.196
novembre	-	-	-	-
dicembre	-	-	-	-
Totale	**1.258.733.988**	**461.846.136**	**773.253.191**	**2.493.833.315**

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,4 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 109 (media ponderata delle ore mensili integrate di aprile e maggio); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;

- 1,1 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,1 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 90 (media ponderata delle ore mensili integrate di aprile e maggio); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 83 (media ponderata delle ore mensili integrate di aprile e maggio); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

Si tenga presente che dai primi dati risultanti sulle integrazioni a conguaglio risultano valori di integrazioni medie mensili più contenuti, pertanto risulta prudenziale utilizzare anche per i beneficiari a conguaglio il numero medio di ore integrate verificate per il pagamento diretto.
L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 18 settimane previste dalla norma.
Si tenga presente che allo stato attuale la normativa vigente prevede la possibilità di autorizzare 18 settimane fino al 31 ottobre, seppure con limiti rispetto ai periodi autorizzabili, ma alla data del 20 luglio 2020 risulta che solo il 36% delle aziende ha avuto autorizzazioni per periodi successivi alle prime 9 settimane.
Infine, dall'incrocio dei dati sulle aziende e ore autorizzate/utilizzate con i dati del fatturato dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono emerse le seguenti frequenze da applicare ai fini della quantificazione del contributo addizionale per le 9 settimane di cui al comma 2 dell'articolo in esame:

	CIGO	AO	CIGD
% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	32%	23%	29%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato tra 1% e 20%	18%	15%	16%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato oltre il 20%	50%	62%	55%

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere derivante dalla concessione di 50 giornate di CISOA nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020 sono stati considerati 0,2 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA con retribuzione media mensile ponderata, nell'anno 2020, pari a 1.540 euro. Si è supposto un ricorso a tutte le 50 giornate per il 30% di tali lavoratori.
Si è ipotizzato inoltre che delle platee sopra definite il 90% faccia ricorso alla fruizione delle ulteriori 18 settimane mentre per il 10% di tali lavoratori il datore di lavoro scelga l'opzione dello sgravio contributivo.
Nella tabella è riportata la stima complessiva del limite di spesa per le concessioni 2020 a seguito della disposizione in esame

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimane/ giornate	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale**
Ordinaria	373.200	18	109,0	5,8	3,8	-991,0	-649,2	-1.640,2
Fondi di solidarietà	994.500	18	90,0	5,7	3,7	-2.142,8	-1.391,0	-3.533,8
Deroga	872.600	18	83,0	5,8	3,7	-1.764,2	-1.125,4	-2.889,6
CISOA	47.000	50	90,0			-115,9	-40,8	-156,7
Totale	**2.240.300**					**-5.013,9**	**-3.206,4**	**-8.220,3**

A tali oneri, che costituiscono limite di spesa, occorre aggiungere il trasferimento aggiuntivo per l'anno 2020 di 1.600 mln di euro per i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Di seguito i prospetti degli effetti finanziari per gli anni 2020 e 2021 calcolati ipotizzando che un mese sui quattro dei trattamenti concessi, comporti un onere nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno 2020

Tipologia di intervento	**Onere per prestazioni e coperture figurative**			**Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)**	**Totale Oneri (milioni di euro) (C) = (A+B)**
	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale (A)**		
Ordinaria	-743,2	-486,9	-1.230,1	54,2	-1.175,9
Fondi di solidarietà	-1.607,1	-1.043,2	-2.650,3	84,7	-2.565,6
Deroga	-1.323,1	-844,0	-2.167,1	84,2	-2.082,9
CISOA	-115,9	-40,8	-156,7		-156,7
Prestazioni fondi alternativi	-1.000,0	-600,0	-1.600,0		-1.600,0
Totale	**-4.789,3**	**-3.014,9**	**-7.804,2**	**223,1**	**-7.581,1**

Anno 2021

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative			Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)	Totale Oneri (milioni di euro) (C) = (A+B)
	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale (A)**		
Ordinaria	-247,8	-162,3	-410,1	18,1	-392,0
Fondi di solidarietà	-535,7	-347,8	-883,5	28,2	-855,3
Deroga	-441,1	-281,4	-722,5	28,1	-694,4
CISOA					
Totale	**-1.224,6**	**-791,5**	**-2.016,1**	**74,4**	**-1.941,7**

Non sono stati considerati gli effetti fiscali negativi sulla contribuzione addizionale compensati dagli effetti fiscali positivi derivanti dall'esonero contributivo di cui al relativo articolo.
Per quanto attiene alla copertura finanziaria, all'onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la restante quota ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 2
Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti

La norma in esame modifica l'art. 22 del DL 18/2020 inserendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis con il quale si prevede la concessione, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con una retribuzione annua lorda non superiore ai 50.000 euro nel limite di spesa di 21,1 milioni di euro. La norma trova copertura finanziaria mediante la contestuale abrogazione del comma 7 dell'art. 98 del DL 34/2020, conseguente all'inserimento della relativa norma come modifica dell'art. 22 del DL 18/2020.

Articolo 3
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

La disposizione in esame prevede, per i datori di lavoro privati non agricolo che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni., ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile

Ai fini della stima dell'onere derivante dalla norma in esame sono state considerate le stesse basi tecniche già descritte nella relazione tecnica dell'articolo 1. In particolare, si è ipotizzato che lo sgravio in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate mentre il 90% faccia ricorso alla fruizione delle ulteriori 18 settimane previste dall'articolo 1. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31%.
Dalla disposizione in esame derivano oneri valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 4
Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa relativa al c.d. Fondo nuove competenze per 200 mln di euro per l'anno 2020 e per 300 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri pari a 200 mln di euro per l'anno 2020 e per 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114

Articolo 5
Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL

La disposizione in esame integra l'articolo 92 del DL 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, che prevede il riconoscimento delle prestazioni NASPI e DISCOLL per due mensilità aggiuntive ai soggetti per i quali tali prestazioni terminavano nei mesi di marzo ed aprile 2020 e che non risultavano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18: la disposizione in esame prevede il riconoscimento di due ulteriori mensilità aggiuntive a questi soggetti ed inoltre propone il riconoscimento di due mensilità aggiuntive anche a chi ha terminato la prestazione a maggio e a giugno 2020.
Con riferimento alla platea dei beneficiari tutelati dalla norma, sono stati estratti dagli archivi dell'Inps tutti i beneficiari di NASPI e DISCOLL per i quali risulta concluso il pagamento dell'indennità tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020.
Si tratta di complessivi 520.000 soggetti che terminano l'indennità Naspi nei due mesi indicati, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 767 euro, e di 4.200 soggetti che terminano l'indennità DISCOLL nei mesi indicati, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 798 euro.
Per quanto riguarda i beneficiari di Naspi, la retribuzione media mensile utile per il calcolo delle contribuzioni figurative per i soggetti indicati risulta pari a 1.348 euro, ed inoltre è stata considerata una misura media mensile degli assegni familiari pari a 50 euro.
Conseguentemente l'onere complessivo connesso alla disposizione in esame, comprensivo delle contribuzioni figurative e degli assegni famigliari previsti per l'indennità NASPI, è stato stimato pari a 1.318,5 milioni di euro come indicato nel prospetto che segue.

Tipo indennità	Numero beneficiari	ONERE (milioni di euro)			
		Indennità aggiuntive	Assegni famigliari	Contribuzione figurativa	ONERE COMPLESSIVO
NASPI	520.000	797,2	52,0	462,6	1.311,8
DISCOLL	4.200	6,7	-	-	6,7
TOTALE	**524.200**	**803,9**	**52,0**	**462,6**	**1.318,5**

All'onere derivante dal dalla disposizione in esame valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 6

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

La disposizione prevede la concessione dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato o trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020. Sono esclusi il settore agricolo e domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata su base mensile. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Dagli archivi INPS emerge che il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel periodo agosto-dicembre 2019 è stato pari a 746.400.

Supponendo una contrazione di tali assunzioni nello stesso periodo del 2020 a causa della contingente situazione economica e sociale dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e tenendo conto dei dati dell'Osservatorio del Precariato, dai quali si evince per il mese di aprile una contrazione delle assunzioni/trasformazioni di oltre il 65% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, si ipotizza per il 2020 un livello di assunzioni pari al 55% delle assunzioni registrate tra agosto e dicembre del 2019. L'ipotesi può ritenersi ragionevole tenendo conto della attuale situazione occupazionale. La relazione tecnica, pertanto, è stata predisposta su una platea di assunzioni pari a 410.500. Lo sgravio medio annuo desunto per le nuove assunzioni 2019 è stato pari a 6.800 euro (567 euro su base mensile). L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Coronavirus
Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni formalizzate nel periodo 1° agosto 2020 -31 dicembre 2020

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2020	-371,8	0,0	**-371,8**
2021	-1.024,7	145,4	**-879,3**
2022	0,0	340,8	**340,8**
2023	0,0	-165,0	**-165,0**
2024	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	**0,0**

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 371,8 milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 7
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

La disposizione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, che assumono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo determinato o stagionali entro il 31 dicembre 2020 nei settori turismo e stabilimenti termali. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata su base mensile. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il terzo comma dell'articolo 6 del medesimo decreto.
Dagli archivi INPS emerge che il numero di nuove assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti balneari nel periodo agosto-dicembre 2019 è stato pari a:

- Contratti di lavoro stagionale: 84.160 nuove assunzioni con una retribuzione media mensile ponderata pari a 1.056 euro;
- Contratti a tempo determinato: 223.150 con una retribuzione media mensile ponderata pari a 808 euro.

Dagli archivi INPS si evince che il numero di assunzioni nel periodo da gennaio a maggio 2020 nel settore turismo e stabilimenti termali si è ridotto dell'80% per quanto riguarda i contratti di lavoro stagionale e del 60% per le assunzioni con contratto a tempo determinato rispetto all'analogo periodo 2019. Tale drastico calo è la conseguenza sia del periodo di lock down sia delle restrizioni successive che hanno visto il settore turistico come una delle ultime attività autorizzate alla riapertura. Non da meno la crisi di tale settore risente anche delle restrizioni dovute alle disposizioni impartite per il distanziamento sociale ai fini del contenimento del virus che comporta un forte calo di presenze sia nazionali che internazionali nel nostro Paese per una minore propensione all'attività turistica seppur nel periodo estivo e di ferie.
Ciò induce a supporre, una contrazione delle assunzioni in tale settore anche nel periodo agosto-dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, come conseguenza di un calo di domanda da parte dei fruitori nazionali ed esteri. Si ipotizza, in via prudenziale, per tale periodo una percentuale di riduzione delle assunzioni pari al 70% rispetto a quanto registrato tra agosto e dicembre del 2019.
La relazione tecnica, pertanto, è stata predisposta su una platea di assunzioni pari a 215.100 (di cui 58.900 stagionali e 156.200 lavoratori con contratto a tempo determinato).
Lo sgravio è calcolato ipotizzando un'aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.
L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Gli effetti finanziari delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato o stagionali con contratti a tempo determinato sono già ricompresi delle stime degli oneri riportate nella relazione tecnica dell'articolo 6.
Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Minori entrate derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2020 con contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti balneari

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(valori in mln di euro)

	Minori entrate contributive (lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Minori entrate contributive (al netto effetti fiscali)
2020	-87,5	0,0	-87,5
2021	-87,8	34,2	-53,6
2022	0,0	20,2	20,2
2023	0,0	-14,1	-14,1
2024	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0

In ogni caso il beneficio contributivo in esame è riconosciuto nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2 pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 8
Disposizioni in materia in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

La disposizione prevede misure in materia di proroga o rinnovo di contratti a tempo determinato e dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9
Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi volti a fronteggiare l'emergenza economica causata dal Covid-19.
I vari interventi hanno previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio un indennizzo erogato dall'Inps a favore di lavoratori che, a causa della nota crisi, hanno subito un danno alla loro attività economica.
Tra i provvedimenti normativi che hanno disciplinato tale indennizzo, l'art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "Rilancio") ha riguardato in particolare alcune categorie di lavoratori più esposte, come gli stagionali e i lavoratori dello spettacolo ai quali è stato garantito, sotto certe condizioni, un indennizzo pari a 600 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio.
La disposizione in esame persegue lo scopo di corrispondere un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro a favore di:

- **(comma 1) lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali e dello spettacolo** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai **lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali**;
- **(comma 2) lavoratori delle seguenti categorie:**

a) **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

c) **autonomi, privi di partita IVA,** non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati **titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

- **(comma 4) lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18**; la medesima indennità viene erogata anche ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro**.
- **(comma 5) lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non concorrono alla formazione del reddito e sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, mentre non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Da un'analisi amministrativa effettuata sugli archivi dell'Inps, risulta che i potenziali beneficiari dell'indennizzo in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti risultano essere pari a:

- 180.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 1;
- 265.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 2;
- 65.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 4;
- 170.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 5.

Tenuto conto delle numerosità (680.000 lavoratori) e degli importi erogabili (1.000 euro), dalla proposta in esame deriva un onere finanziario pari a **680 milioni di euro.** Di seguito una tavola riepilogativa di dettaglio.

Riepilogo valutazione oneri

comma	Categoria lavoratori interessati	Stima platea	importo complessivo erogabile	Onere (mln di euro)
1	Stagionali turismo e stab. termali e somministrati in imprese del turismo e stab. Termali (art. 84 co. 5 e 6 dl 34/2020)	180.000	1000	180
2 a)	Stagionali diversi da turismo	100.000	1000	100
2 b)	intermittenti	145.000	1000	145
2 c)	autonomi occasionali	5.000	1000	5
2d)	venditori a domicilio	15.000	1000	15
4	lav spettacolo (art. 38 dl 18 e art 84 co 10 dl 34)	65.000	1000	65
5	lav a td turismo e stab. Termali	170.000	1000	170
	Totale	**680.000**		**680**

Pertanto, dalla disposizione risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020, che in ogni caso costituiscono limite di spesa.
Ai sopra indicati oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 10
Indennità lavoratori marittimi

La disposizione in esame prevede la concessione di un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'art. 17, comma 2 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856 e successive modifiche e integrazioni, che soddisfino le seguenti condizioni:

- abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- alla data di entrata in vigore della presente disposizione non sono titolari di pensione, né di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Valutazione

La valutazione è stata effettuata estraendo dagli archivi dell'Inps i lavoratori marittimi nelle condizioni previste dalla proposta normativa. Dall'elaborazione risulta che i soggetti interessati siano circa 22.000.
Pertanto, dalla disposizione risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020, che in ogni caso costituiscono limite di spesa.
Ai sopra indicati oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 11
Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto

La disposizione autorizza l'assunzione, nel triennio 2020-2022, nei limiti della dotazione organica, di un contingente massimo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico appartenente all'Area II, con posizione economica F2. Quanto precede per assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città e a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell'area tarantina. Le assunzioni di cui trattasi [315 unità ripartite nel triennio 2020-2022] sono in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (articolo 2259-*ter*) laddove prevede la riduzione a 20.000 unità dell'organico del personale civile del Ministero della difesa da conseguire alla data del 1° gennaio 2025. Ciò è confermato dai dati sulle cessazioni per limiti di età del personale di I, II, e III Area funzionale, dai quali emergono pensionamenti certi per 8.734 unità (di cui: n. 465 nel 2018; n. 670 nel 2019; n. 939 nel 2020; n. 1.188 nel 2021; n. 1.545 nel 2022; n. 1.836 nel 2023; n. 2.091 nel 2024), che portano, appunto, al 1° gennaio 2025 a una consistenza effettiva di 16.902 unità (compresi dirigenti, professori e ricercatori) al netto delle possibili assunzioni ordinarie. Si tratta di un dato al di sotto della dotazione organica a regime di 20.000 unità e, dunque perfettamente in linea con le assunzioni proposte.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo, per un importo complessivo a regime di euro 10.484.208 a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Trattasi, in particolare, del *budget* assunzionale 2019 (cessati 2018), pari a 48.250.589,19 euro. Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri per ciascuna annualità, la stessa tiene conto dell'assunzione alla data dell'1 ottobre di ciascun anno (2020, 2021 e 2022) di n. 105 unità.

Di seguito si riporta la tabella di quantificazione degli oneri ripartiti per ciascuna annualità:

ASSUNZIONI 2020 - 2022	COSTO UNITARIO	ONERI ANNO 2020			ONERI ANNO 2021			ONERI ANNO 2022			ONERI ANNO 2023
		RATEO CALCOLATO SULLA BASE DELL'ASSUNZIONE IN DATA 1 OTTOBRE 2020	ONERI A REGIME	TOTALE	RATEO CALCOLATO SULLA BASE DELL'ASSUNZIONE IN DATA 1 OTTOBRE 2021	ONERI A REGIME (assunzioni anno 2020)	TOTALE	RATEO CALCOLATO SULLA BASE DELL'ASSUNZIONE IN DATA 1 OTTOBRE 2022	ONERI A REGIME (assunzioni anno 2020 e 2021)	TOTALE	TOTALE A REGIME ONERI ASSUNZIONI ANNO 2020, 2021 E 2023
315	€ 33.283,2	€ 873.684	€ 0	€ 873.684	€ 873.684	€ 3.494.736	€ 4.368.420	€ 873.684	€ 6.989.472	€ 7.863.156	€ 10.484.208

Articolo 12
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

La disposizione prevede l'erogazione, anche per il mese di giugno 2020, da parte di Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per il predetto anno, di un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico

Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il comma 2 dispone che, per le finalità di cui al comma 1, le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per l'anno 2020, nella considerazione che l'importo pari a 23 milioni di euro per completare il limite di spesa di 90 milioni di euro, è già nella disponibilità della predetta società per effetto di quanto previsto dall'articolo 98, commi 2 e 5, del decreto legge n. 34 del 2020.
Il comma 3 prevede che le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020, oggetto della presente disposizione.
Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020.
Il comma 5 dispone, in relazione a quanto riportato al comma 2, che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai sensi dell'art. 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020 e dell'art. 98, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, già nella disponibilità di Sport e salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 13

Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza

La disposizione è diretta a prevedere il riconoscimento di un'indennità di 1.000 euro, rispetto ai 600 euro riconosciuti in relazione ai mesi di marzo e aprile 2020, relativa al mese di maggio 2020 per i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 secondo i criteri e modalità già applicati per il riconoscimento delle indennità relative ai mesi di marzo e aprile (da ultimo DM del 29 maggio 2020).

Sulla base delle risultanze delle erogazioni delle indennità per i mesi di marzo e aprile (in relazione ai quali residue attività amministrative sono ancora in corso anche per le modifiche legislative progressivamente intercorse) si ritiene congruo il dimensionamento in 530 milioni di euro per l'anno 2020 del limite di spesa per l'indennità di 1.000 euro per il mese di maggio.
Ai relativi oneri, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede per a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in quanto emersi come eccedenti rispetto al relativo stanziamento sulla base di monitoraggio come comunicato da INPS; per 405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziata dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 14
Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati

L'articolo 38, comma 4 della legge 448/2001 ha previsto che i benefici incrementativi di cui al comma 1 siano concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
La disposizione in esame, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 in materia di trattamenti di invalidità civile prevede la concessione dei benefici incrementativi per tutti i soggetti con età superiore a 18 anni a partire dal 20 luglio 2020.
Valutazione
Ai fini della valutazione è stata effettuata una rilevazione dagli archivi dell'Inps dei soggetti così come identificati dalla norma.
La platea complessiva è stata filtrata per tener conto dei soli invalidi con età inferiore a 60 anni giungendo a identificare complessivi 465 mila individui circa al 1° gennaio 2020.
La stessa maggiorazione è oggi riconosciuta ai soggetti con età maggiore di 60 anni. Prendendo come platea significativa i soggetti tra 60 e 66 anni, la percentuale di coloro che beneficiano della maggiore sociale di cui all'articolo 38, comma 1 della legge 448/2001 è di poco superiore al 4%. Poiché i redditi potrebbero essere dipendenti dalle età si è ritenuto di verificare il livello di dipendenza tramite l'analisi dei beneficiari della maggiorazione prevista dall'art. 70, comma 6 della legge 388/2000 (10,33 euro), le cui rilevanze reddituali sono simili a quelle previste per l'integrazione in oggetto (con una maggiore rilevanza per la maggiorazione sociale di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001 per le prestazioni assistenziali riconosciute dalle amministrazioni pubbliche).
A tal proposito si rileva che la percentuale di coloro che beneficiano di questa maggiorazione passa dal 98% all'età di 18 anni al 32% nella classe di età di 59 anni.
Ipotizzando una correlazione tra le percentuali dei beneficiari delle due maggiorazioni e tenuto conto dei diversi criteri reddituali di concessione del beneficio, è stata ricalcolata la percentuale per età di coloro che beneficerebbero della maggiorazione di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001, in ottemperanza alla sentenza. Tale percentuale per età è stata costruita in modo da raggiungere all'età di 59 anni una percentuale analoga a quella rilevata, in applicazione dell'articolo 38 della legge 448/2001, nelle età successive (circa il 4%). Di seguito si riportano le percentuali ricavate.

Età	Percentuale beneficiari maggiorazione art. 70, c. 6 L. 388/2000	Percentuale beneficiari maggiorazione articolo 38 legge n. 448/2001
18	98,3%	75,9%
19	97,7%	74,2%
20	96,7%	72,5%
21	95,8%	70,7%
22	95,0%	69,0%
23	93,3%	67,2%
24	92,0%	65,5%
25	90,8%	63,8%
26	89,4%	62,0%
27	87,9%	60,3%
28	86,7%	58,5%
29	84,7%	56,8%
30	84,6%	55,1%
31	81,2%	53,3%
32	78,6%	51,6%
33	77,5%	49,8%
34	75,7%	48,1%
35	74,5%	46,4%
36	73,2%	44,6%
37	70,7%	42,9%
38	67,2%	41,1%
39	67,1%	39,4%
40	64,6%	37,7%
41	63,4%	35,9%
42	61,2%	34,2%
43	59,6%	32,4%
44	58,2%	30,7%
45	55,1%	29,0%
46	53,5%	27,2%
47	52,1%	25,5%
48	50,0%	23,7%
49	47,9%	22,0%
50	45,5%	20,3%
51	43,5%	18,5%
52	41,7%	16,8%
53	40,4%	15,0%
54	38,5%	13,3%
55	37,3%	11,6%
56	35,9%	9,8%
57	34,0%	8,1%
58	32,8%	6,3%
59	31,9%	4,6%

Inoltre si è ipotizzato che la maggiorazione media cresca in maniera proporzionale al diminuire dell'età passando dai 310 euro mensili ai 350 mensili in corrispondenza dei 18 anni (soggetti praticamente privi di altri redditi).

Applicando le percentuali della tabella precedente alla platea estratta degli invalidi vigenti per età composta da circa 465 mila unità, sulla base della maggiorazione media individuata per età si è giunti ad una stima dell'onere annuo pari a 588 milioni di euro per tutte le categorie di invalidi.
Con riferimento ai titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 222/1984 sono stati estratti tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 59 anni percettori di integrazione al minimo. Dall'elaborazione sono stati identificati circa 3550 individui per i quali si dovrà tener conto di un incremento di importo per il 2020 pari a 136,44 euro mensili.
Per tener conto degli effetti di interazione con la prestazione per reddito di cittadinanza comunque rilevante per il riconoscimento delle prestazioni per maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001 si è provveduto ad incrociare i dati elementari dei potenziali beneficiari con i nuclei percettori del reddito di cittadinanza. Si stima, pertanto, una minore spesa rispetto a quella sopra indicata, di circa 194 mln di euro che interesserebbe 53 mila soggetti con un minore onere medio di 282 euro mensili.
Conseguentemente alla adozione della disposizione in esame è abrogato l'articolo 89-bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.
Nella tabella seguente vengono riportati gli effetti finanziari fino all'anno 2029:

(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri					**Soppressione articolo 89-bis del DL n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020**	**Totale oneri**
	Invalidi totali	Ciechi	Sordomuti	Titolari di pensione di inabilità L. 222/1984	**Maggiori oneri per maggiorazioni articolo 38 legge n. 448/2001**		
2020	163	4	9	2	**178**	**-46**	**132**
2021	366	10	20	4	**400**		**400**
2022	366	10	20	4	**400**		**400**
2023	366	10	20	4	**400**		**400**
2024	366	10	20	4	**400**		**400**
2025	366	10	20	4	**400**		**400**
2026	366	10	20	4	**400**		**400**
2027	366	10	20	4	**400**		**400**
2028	366	10	20	4	**400**		**400**
2029	366	10	20	4	**400**		**400**

Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 16
Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

La norma, incrementando le risorse per finanziare le misure di sostegno al reddito correlate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, mette a disposizione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148/15 ulteriori 500 milioni per l'anno 2020.
Al relativo onere, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 17
Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale

La disposizione è finalizzata a incrementare di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse previste per la remunerazione delle attività rese dai Centri di Assistenza Fiscale e dai "professionisti abilitati" ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nell'anno 2019. Il limite di spesa per tali attività è elevato per l'anno 2020 a euro 236.897.790,00.

L'articolo stabilisce, altresì, al fine del rispetto del suddetto limite di spesa, che, qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, lettera c, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte nell'anno 2019 saranno proporzionalmente ridotti. Per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020 resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 13 settembre 2016.

Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 18
Disposizioni in materia di patronati

La disposizione in deroga al relativo sistema di finanziamento incrementa le risorse destinate agli Istituti di patronato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 19
Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse

L'articolo in esame prevede la possibilità per i datori di lavoro operanti nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020, di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai sensi degli artt. 19 e 22 del DL 18/2020, per un periodo massimo di 4 settimane, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'ipotesi di base adottata è una durata media di ricorso alle prestazioni, ai sensi degli artt. 19 e 22 del DL 18/2020, **di 20 giorni.**

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale di cui alla norma proposta, dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee potenziali beneficiarie:

<u>Trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'art. 19 del DL 18/2020:</u>

- 6,6 milioni sono lavoratori non agricoli, tutelati da assicurazione per CIGO e Fondi di solidarietà categoriali, dipendenti da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.897,36 euro;
- 0,1 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti da aziende assicurate per CISOA, che non sono sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.376,9 euro.

<u>Trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020:</u>

- 1,1 milioni sono lavoratori non agricoli, non tutelati da assicurazione per CIGO e Fondi di solidarietà categoriali, dipendenti da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock

down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.552,40 euro;

- 0,5 milioni di lavoratori agricoli a tempo determinato dipendenti da aziende che non sono sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 837,70 euro.

I lavoratori appartenenti alle tre regioni interessate dalla disposizione in esame rappresentano circa 40% del totale dei lavoratori. Dall'analisi condotta sugli archivi dell'Istituto è emerso che i lavoratori che non lavorano nel comune di residenza sono pari al 34,5% del totale dei lavoratori. Tale percentuale è stata applicata alle platee sopra riportate per definire il campo di applicazione del presente articolo. Pertanto si arriva a determinare una platea potenziale di soggetti interessati.

È stata poi ipotizzata una percentuale pari al 5% delle platee così definite per individuare i lavoratori dipendenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio.

Pertanto, le nuove platee interessate dal provvedimento in esame riguardano:

- per i trattamenti ai sensi dell'art. 19 del Dl 18/2020: 45.500 lavoratori dipendenti non agricoli e 800 lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato;
- per i trattamenti ai sensi dell'art. 22 del Dl 18/2020: 7.400 lavoratori dipendenti non agricoli e 3.200 lavoratori dipendenti agricoli a tempo determinato.

Nella stima delle prestazioni oggetto della presente relazione tecnica, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato in data 24 aprile 2020.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

Di seguito si riportano gli oneri della disposizione per i 56.900 lavoratori ipotizzati.

Rinconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e integrazione salariale in deroga con causale "Covid - obbligo di permanenza domiciliare"

Anno 2020 - (importi in milioni di euro)

Tipo intervento	Prestazione + anf	Copertura figurativa	Totale
Trattamenti art. 19 Dl 18/2020	30,6	19,2	49,8
Trattamenti art. 22 Dl 18/2020	6,5	3,0	9,5
Totale	37,1	22,2	59,3

Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, che presenta le necessarie disponibilità. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20
Disposizioni per il settore aereo

La proposta emendativa apporta modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, estendendo il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondente a

determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali ed escludendo l'applicazione del contributo addizionale ex art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Si è proceduto a valutare l'effetto finanziario della concessione della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Air Italy considerando l'onere della prestazione, della contribuzione figurativa e del mancato gettito del contributo addizionale per i 1.470 dipendenti in CIG per 10 mesi.

Sulla base dei dati individuali dei dipendenti Air Italy a fine 2019 estratti dalle dichiarazioni Uniemens si è giunti a definire i seguenti oneri per la cassa integrazione straordinaria in deroga:

- 17 milioni di euro di per prestazione e assegni al nucleo familiare (anf);
- 12,3 milioni di euro per contribuzione figurativa;
- 3,4 milioni per contributo addizionale.

Ipotizzando che il provvedimento di cassa integrazione possa iniziare dal 1° settembre 2020 gli effetti ai fini della finanza pubblica sono i seguenti (importi in milioni di euro):

	2020	2021
Prestazioni e anf	5,1	11,9
Coperture figurative	3,7	8,6
Contributo addizionale	1,0	2,4

Agli oneri per l'anno 2020 pari a 9,8 milioni di euro si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente di cui al comma 1 dell'articolo 94 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui stanziamento viene corrispondentemente ridotto.

Alla copertura degli oneri quantificati in 22,9 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 14,3 milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 21.
Rideterminazione limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici

La disposizione ridetermina il limite di spesa da destinare a interventi a favore di Bonus baby sitter e lavoratori domestici di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2020, pari a 67,6 milioni di euro in 236,6 milioni di euro. All'onere pari a 169 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 22
Fondo per la formazione delle casalinghe

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo denominato "Fondo per la formazione delle casalinghe", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Le predette risorse sono finalizzate alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 23
Nuove misure in materia di reddito di emergenza

La disposizione proroga di un mese la misura del reddito di emergenza prevista all'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo il pagamento di una mensilità per i nuclei che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 e 11 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, ad eccezione della lettera b), 2-bis e 3, dell'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Dai monitoraggi dell'Inps si evince che la spesa impegnata per il pagamento delle mensilità previste dal decreto 34/2020 è pari a 298,2 milioni di euro a fronte di 268 mila nuclei beneficiari. Esistono ancora circa 42 mila domande in istruttoria che se considerassimo prudenzialmente accolte impegnerebbero ulteriori 46,7 milioni considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 556 euro.

Si stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 310 mila con una spesa complessiva di 172,5 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020 che presenta, per quanto sopra evidenziato le necessarie disponibilità.

Articolo 24.
Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo

Il comma 1 prevede un limite di spesa pari a 4 milioni di euro nell'anno 2020 e a 16 milioni di euro nell'anno 2021. Tale spesa risulta congrua per poter conferire un numero di incarichi di collaborazione a professionisti pari a un massimo di 500 unità, tenuto conto che l'importo massimo del compenso per singolo incarico è pari a 40.000 euro per quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Anno 2020 40.000/15*3*500 = 4.000.000

Anno 2021 40.000/15*12*500 = 16.000.000

Il comma 2, in conformità alla quantificazione degli oneri già prevista dall'articolo 1, comma 602 della legge n. 145 del 2018, di 75.000 euro annui, autorizza la spesa di 25.000 euro (necessari a coprire i quattro mesi restanti nell'anno 2020). Come previsto dal comma 12 alla relativa copertura si provvede mediante corrispondete riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (capitolo 6638 PG-2).

Il comma 3 - che prevede, alle condizioni ive descritte, la possibilità di elevare la misura massima di incarichi attribuibili ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 15% per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, finalizzati alla direzione di Soprintendenze nonché di strutture museali non dotate di autonomia speciale - non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede a valere sulle facoltà assunzionali da turn-over disponibili.

Quanto ai dirigenti in servizio, si rappresenta che i dirigenti di ruolo di seconda fascia del Mibact sono n. 95 (di cui n. 8 con incarico di I fascia) su una dotazione organica di n. 192 unità.

Il comma 4 rifinanzia, nella misura di 300 mila euro per l'anno 2020 e 1 un milione di euro annui a decorrere dal 2021, il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5 bis del decreto legge 76 del 2013,

destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età, con la nuova denominazione Fondo giovani per la cultura. Negli anni 2014 e 2015 in cui il Fondo è stato operativo è stato possibile attivare 130 tirocini l'anno, con profili di alta specializzazione nei settori degli archivi, biblioteche e altri ambiti di competenza Mibact (d.m. 9 luglio 2014 "Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»" e d.m. 9 giugno 2015 "Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015").

I commi da 5 a 11, disciplinano la possibilità che l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, avvenga, oltre che con le modalità ordinarie, anche per corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola dei beni e delle attività culturali Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) avvalendosi della Scuola dei beni e delle attività culturali. I commi presentano carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede al comma 14 che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedano alla allo loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Gli oneri della procedura sono a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali, che ha ampie disponibilità nel proprio bilancio. In base ai dati del bilancio dell'esercizio 2019 e alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, la consistenza patrimoniale della Fondazione, al 31/12/2019, presenta un Fondo per oneri differiti pari a € 5.294.439, oltre a Riserve per € 5.907.667 (al netto ovviamente del Capitale non disponibile di € 1.974.563). Questa disponibilità si è generata fin dalla chiusura dell'esercizio 2016 per effetto dell'assegnazione (ed effettiva erogazione) dei fondi ministeriali inizialmente assegnati alla precedente Fondazione per alti studi sul turismo, e dei successivi contributi alla gestione degli esercizi 2017, 2018, e 2019. Tali risorse disponibili a legislazione vigente offrono sufficiente copertura per i costi della procedura del corso-concorso previsto dalla disposizione, anche in considerazione del fatto che comunque, vista la dotazione dirigenziale complessiva del Ministero (pari a 192 unità), potrà verosimilmente prevedere non più di 10-20 posizioni disponibili per procedura e a cadenza possibilmente annuale o biennale

Il comma 12 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a 4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
b) quanto 25.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 13 prevede che all'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell'ambito delle risorse finanziare disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 25
Disposizioni in materia di procedure concorsuali

La disposizione, al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle

relative procedure, prevede di apportare modificazioni di natura ordinamentale agli artt. 247, 249 e 250 del d.l. n. 34/2020.
La disposizione procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26
Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena

La disposizione introduce modifiche procedurali di semplificazione e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

II - Disposizioni in materia di coesione territoriale

Articolo 27
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

La disposizione prevede concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei **datori di lavoro privati non agricoli** con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo **1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020**.
L'agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale ed concessa previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
Sono esclusi dalla agevolazione i contratti di lavoro domestico.
Dalle dichiarazioni mensili individuali retributive delle aziende (Uni-Emens) è stato desunto il monte retributivo mensile relativo ai lavoratori dipendenti non agricoli nel trimestre ottobre-dicembre 2019 nelle regioni interessate (Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) che rivalutato all'anno 2020 sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato il 24 aprile 2020, è pari a 4.896 milioni di euro ad ottobre, 4.935 milioni di euro a novembre e 4.933 milioni di euro a dicembre. Nel prospetto che segue si riporta il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo medio nel trimestre interessato all'esonero dei contributi per le regioni interessate.

Regione	media mensile dipendenti (in migliaia)	media mensile monte retributivo (in milioni di euro)
Umbria	181	323
Abruzzo	257	454
Basilicata	90	144
Calabria	195	289
Campania	850	1.337
Molise	44	71
Puglia	606	966
Sardegna	245	411
Sicilia	586	926
Totale	3.054	4.921

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.

Le minori entrate relative al comma 1 della norma in esame sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto del rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.
Le risultanze derivanti dall'applicazione della norma in esame riportate nella tabella seguente:

Minori entrate derivanti dall'esonero contributivo del 30% per i contributi a carico dei datori di lavoro privati di cui al comma 1
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(valori in mln di euro)

	Minori entrate contributive (lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Minori entrate contributive (al netto effetti fiscali)
2020	-914,3	0,0	-914,3
2021	-573,2	279,8	-293,4
2022	0,0	60,2	60,2
2023	0,0	-72,2	-72,2
2024	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 914,3 milioni di per l'anno 2020, 573,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 28
Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne

La disposizione prevede il rifinanziamento della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, di cui alle Delibere del CIPE 9/2015, 43/2016, 80/2017, 52/2018 e 72/2019, per un importo complessivo di 110 milioni di euro per il biennio 2020-2021, articolati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e in 100 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'onere trova copertura negli stanziamenti dei suddetti Fondo di rotazione e FSC-programmazione 2014-2020 previsti a legislazione vigente.

III – Disposizioni in materia di salute

Articolo 29.
Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

La stima di impatto economico è stata condotta considerando che, al fine di accelerare l'assorbimento delle richieste di screening, di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero, le regioni e le province autonome, per il periodo dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, possano ricorrere ad alcuni strumenti straordinari suddivisi per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale nonché di screening.

In particolare, per il recupero dei ricoveri ospedalieri (comma 2 dell'articolo 28 del presente decreto) è stata prevista la possibilità di:

a) incrementare la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale a 80 euro lordi omnicomprensivi e la tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Tali incrementi operano limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, hanno carattere temporaneo collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase. Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
b) reclutare, attraverso assunzioni a tempo determinato, personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Nello specifico, i calcoli sono stati effettuati secondo in seguenti criteri:

A. Ricoveri ospedalieri

Periodo di riferimento: gennaio - giugno 2019
Fonte dati di riferimento: Flusso SDO, anno 2019;
Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa – DGPROGS, 13/07/2020.

L'intervento relativo ai ricoveri ospedalieri ha l'obiettivo di recuperare le prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sulla base del "Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa" effettuato dalla Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute in data 13/07/2020, la riduzione tra 2019 e 2020 è stimata in circa il 40%, pari a 309.017 di ricoveri, di cui 230.428 ricoveri chirurgici e 78.589 ricoveri medici.
Partendo da questa dimensione ed ipotizzando che tutti i ricoveri non erogati nel pubblico nel primo semestre 2020 vengano recuperati entro il 31 dicembre 2020, è stato stimato un fabbisogno in ore di personale medico per il recupero delle prestazioni aggiuntive basato sui seguenti driver di valorizzazione:

- per DRG chirurgico: 2,5 ore/durata media intervento chirurgico;
- per DRG medico: 2 ore/durata media prestazione medica.

Accanto alla valutazione del fabbisogno orario per le prestazioni mediche, si è stimato altresì un uguale fabbisogno orario per prestazioni infermieristiche e di personale tecnico, in considerazione del fatto che le attività assistenziali al letto del paziente saranno garantite prevalentemente in orario di servizio.
La spesa complessiva, per un costo pari a 95.322.292 euro, è stata stimata come segue:

- numero dei ricoveri ospedalieri chirurgici non erogati * 2,5 ore (durata media intervento chirurgico) * 130 Euro (somma del costo orario di 80,00 euro per il personale dirigente medico e del costo orario di 50,00 euro per il personale del comparto);
- numero dei ricoveri ospedalieri medici non erogati * 2 ore (durata media prestazione medica) * 130 Euro (somma del costo orario di 80,00 euro per il personale dirigente medico e del costo orario di 50,00 euro per il personale del comparto).

Nell'ambito del limite di spesa massimo disponibile per ciascuna regione e provincia autonoma, come calcolato con riferimento alle prestazioni aggiuntive richieste al personale dirigente medico e sanitario nonché del comparto, è consentito alle regioni e province autonome di ricorrere ad ulteriori assunzioni a tempo determinato fino al 31.12.2020 di personale del comparto sanità e della dirigenza

medica e sanitaria per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero, nei limiti degli importi indicati nell'allegato A, colonna 1 e nel rispetto delle modalità di remunerazione dei profili professionali coinvolti, come previsti dai CCNL per il personale dipendente.
La tabella seguente riporta il dettaglio per singola regione.

Stima della distribuzione di dimissioni, giornate di ricovero e spesa teorica per regione e tipo DRG - Ricoveri programmati in Acuti Regime Ordinario in strutture pubbliche pari al 40% del volume del 1° semestre 2019.

Stima della distribuzione per le dimissioni non erogate nel 1° semestre 2020, pari al 40% del volume 2019.

Regione di ricovero	DRG chirurgici			DRG medici			Totale		
	Dimissioni	Giornate	Spesa teorica *(Driver 2,5 h * 80 €)*	Dimissioni	Giornate	Spesa teorica *(Driver 2 h * 80 €)*	Dimissioni	Giornate	Spesa teorica (€)
Piemonte	24.349	90.696	7.913.360	4.870	22.235	1.266.096	29.218	112.931	9.179.456
Valle d'Aosta	699	3.073	227.110	206	891	53.560	905	3.964	280.670
Lombardia	37.446	185.833	12.170.080	15.001	97.353	3.900.208	52.447	283.186	16.070.288
P. A. di Bolzano	2.523	13.754	819.910	868	5.690	225.576	3.390	19.444	1.045.486
P. A. di Trento	2.111	10.008	686.010	791	5.579	205.608	2.902	15.587	891.618
Veneto	25.482	110.751	8.281.650	6.241	35.199	1.622.608	31.723	145.950	9.904.258
Friuli Venezia Giulia	7.436	33.052	2.416.570	2.567	13.735	667.368	10.002	46.787	3.083.938
Liguria	7.156	32.299	2.325.830	2.702	16.764	702.520	9.858	49.063	3.028.350
Emilia Romagna	26.208	113.378	8.517.600	7.646	43.559	1.987.960	33.854	156.937	10.505.560
Toscana	21.395	86.411	6.953.310	6.295	32.982	1.636.752	27.690	119.393	8.590.062
Umbria	4.724	21.056	1.535.300	1.314	7.903	341.536	6.038	28.958	1.876.836
Marche	7.899	33.683	2.567.240	2.632	18.080	684.216	10.531	51.763	3.251.456
Lazio	11.430	56.183	3.714.620	3.301	19.061	858.312	14.731	75.244	4.572.932
Abruzzo	4.830	25.342	1.569.880	1.846	10.800	480.064	6.677	36.141	2.049.944
Molise	422	2.817	137.020	241	1.331	62.608	662	4.148	199.628
Campania	12.978	70.464	4.217.850	6.490	39.941	1.687.296	19.468	110.405	5.905.146
Puglia	10.314	49.030	3.352.050	4.281	28.257	1.113.008	14.595	77.287	4.465.058
Basilicata	2.145	10.204	697.190	1.246	7.105	323.856	3.391	17.309	1.021.046
Calabria	3.864	19.164	1.255.930	2.427	15.814	631.072	6.292	34.978	1.887.002
Sicilia	11.870	67.031	3.857.880	5.564	36.202	1.446.744	17.435	103.233	5.304.624
Sardegna	5.147	27.718	1.672.710	2.062	9.313	536.224	7.209	37.031	2.208.934
Italia	**230.428**	**1.061.945**	**74.889.100**	**78.589**	**467.794**	**20.433.192**	**309.017**	**1.529.739**	**95.322.292**

Per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e screening (comma 3 dell'articolo 28 del presente decreto) è stata prevista la possibilità di:

a) incrementare la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e la tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Per il personale del comparto sanità, in particolare, si stima che il compenso aggiuntivo di 50 euro/ora debba essere corrisposto per il recupero delle sole prestazioni di diagnostica strumentale e non per le visite ambulatoriali, dal momento che per lo svolgimento di queste ultime il maggior impegno è richiesto per i soli medici. Tali incrementi operano limitatamente al periodo dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, hanno carattere temporaneo collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase. Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
b) aumentare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel limite di quanto riportato per ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di 10 milioni di euro massimo, prevedendo lo svolgimento di attività aggiuntive, nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente.

Nello specifico, i calcoli sono stati effettuati secondo in seguenti criteri:

B. Prestazioni specialistiche ambulatoriali

Periodo di riferimento: gennaio - giugno 2019

Fonte dati di riferimento:

- Livelli di Assistenza (Modello LA), anno 2018;
- Dato Tessera Sanitaria, anno 2018;
- Conto Annuale, anno 2018;
- Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa – DGPROGS, 13/07/2020.

L'intervento relativo alla specialistica ambulatoriale ha l'obiettivo di recuperare le prestazioni non erogate nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sulla base del "Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa" effettuato dalla Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute in data 13/07/2020, la riduzione tra 2019 e 2020 è stimata in circa 13,3 milioni di prestazioni di accertamenti diagnostici e in circa 9,6 milioni di visite specialistiche, pari a circa il 36%.

Avendo rilevato che, sulla base dei dati di Tessera Sanitaria relativi all'anno 2018, il 59% delle prestazioni di accertamenti diagnostici e l'86% delle visite specialistiche vengono erogate da strutture pubbliche, si è ipotizzato che il recupero delle prestazioni avvenga per le strutture pubbliche secondo le medesime proporzioni, prevedendo quindi 7,9 milioni di prestazioni di accertamenti diagnostici e 8,2 mln di visite mediche.

Il tempo di esecuzione di ciascuna prestazione è stato stimato in 30 minuti.

Si è ipotizzato quanto segue:

- che una parte delle prestazioni di specialistica ambulatoriale non erogate nei primi sei mesi dell'anno 2020, a causa della pandemia COVID 19, si stima non vengano più richieste perché: i) allo stato ormai inappropriate/intempestive rispetto all'evoluzione della malattia ovvero già eseguite con altre modalità; ii) il recupero delle prestazioni non rese deve essere compatibile con l'impegno lavorativo ulteriore che può essere richiesto al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale fino a tutto il 31 dicembre 2020 e del limite massimo di ore aggiuntive che può essere effettuato dagli specialisti convenzionati interni per il recupero parziale delle prestazioni non rese nel periodo emergenziale, ai sensi del comma 3 lettera c); iii) si ritiene che parte delle prestazioni ambulatoriali perse venga erogata anche con il ricorso alle figure professionali previste in incremento, ai sensi dei predetti articoli 2-bis e 2-ter. Il rinvio alle predette disposizioni sembra peraltro garantire un ottimale e più efficiente utilizzo delle risorse già messe in campo essendo ancora vigente lo stato di emergenza;
- conseguentemente, in considerazione di quanto espresso al punto precedente, si stima che una restante quota di prestazioni ambulatoriali debba essere recuperata entro il 31 dicembre 2020, acquistando per le prestazioni di accertamenti diagnostici ore di prestazioni aggiuntive in misura pari a circa 1,379 milioni di ore distintamente per il personale medico e per il personale del comparto e circa 1,442 milione di ore/medico per le visite mediche; nell'ambito di tali ore aggiuntive si ipotizza che vengano erogate anche le prestazioni di screening oncologico di primo livello non rese nel primo semestre 2020.

Moltiplicando il monte ore aggiuntivo così ottenuto, corrispondente quindi alla trasformazione in ore del numero di prestazioni ambulatoriali non erogate nel pubblico nei primi 6 mesi dell'anno 2020, per il costo orario di Euro 80,00 per il personale medico e per il costo orario di Euro 50,00 per il personale di comparto si ottiene un maggior onere di 294.575.102 euro, come risulta dalla seguente tabella:

	NUMERO PRESTAZIONI PARAMETRATO A 6 MESI (Dati ricavati da SIAS 2019)		TOTALE NUMERO PRESTAZIONI PERSE		NUMERO PRESTAZIONI PERSE SETTORE PUBBLICO		ORE SCOPERTO PRESTAZ. PUBBLICO (Dati ricavati dai prospetti)		ORE AGGIUNTIVE NECESSARIE PER RECUPERARE UNA PARTE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI		SPESA ORE AGGIUNTIVE (Spesa complessiva per recupero prestazioni perse nel primo semestre 2020)		
	Diagnostica	Visite	Diagnostica (80%)	Visite (80%)	Diagnostica (70%)	Visite (80%)	Diagnostica	Visite	Diagnostica	Visite	Costo ore aggiuntive prestazioni Diagnostica	Costo ore aggiuntive Visite	TOTALE
PIEMONTE	2.724.400	2.670.176	580.806	901.292	378.670	629.087	289.338	413.343	101.268	144.670	13.164.962	11.373.613	24.738.477
VALLE D'AOSTA	75.697	77.706	27.251	27.972	16.078	24.013	8.009	12.017	2.814	4.213	365.774	337.026	702.800
LOMBARDIA	8.674.230	3.171.886	2.906.726	1.801.270	1.714.066	1.601.216	857.454	800.608	300.119	280.213	39.015.231	22.417.024	61.432.565
PA BOLZANO	200.803	261.401	104.689	94.123	61.767	80.042	30.883	42.473	10.809	14.865	1.405.191	1.133.235	2.538.427
PA TRENTO	318.700	213.185	114.753	77.439	67.206	66.398	33.852	33.299	11.848	11.655	1.540.278	932.371	2.472.650
VENETO	4.236.578	1.803.364	1.524.807	649.977	899.606	567.370	449.818	285.769	157.436	99.928	20.466.726	7.946.100	28.412.824
FRIULI VENEZIA GIULIA	933.463	642.700	336.767	231.372	198.652	198.005	99.346	99.436	34.771	34.824	4.520.231	2.788.956	7.308.187
LIGURIA	759.906	713.434	285.839	256.836	168.640	220.970	84.322	110.446	29.513	38.654	3.836.669	3.092.307	6.928.976
EMILIA ROMAGNA	3.306.241	2.919.406	1.208.247	1.050.986	712.865	903.448	356.433	451.924	124.751	158.173	16.217.610	12.653.875	28.871.485
TOSCANA	2.330.960	1.777.753	839.149	639.994	490.006	550.398	247.549	275.199	86.642	96.318	11.259.477	7.709.428	18.968.885
UMBRIA	613.636	475.324	220.910	171.117	130.337	147.160	65.168	73.580	22.809	25.753	2.965.162	2.060.243	5.025.405
MARCHE	761.870	540.100	274.273	194.436	161.521	167.217	80.911	83.608	28.319	29.263	3.681.433	2.341.037	6.022.470
LAZIO	2.710.732	2.416.432	983.671	869.916	580.012	748.127	290.006	374.064	101.502	130.922	13.196.299	10.473.763	23.669.062
ABRUZZO	650.690	502.333	234.248	181.440	138.206	156.210	69.103	82.400	24.186	28.842	3.144.194	2.307.343	5.451.535
MOLISE	330.341	127.008	120.723	45.730	71.226	39.356	35.613	19.668	12.465	6.884	1.620.402	550.701	2.171.102
CAMPANIA	3.036.943	1.496.092	1.094.018	538.571	645.471	463.171	322.735	231.586	112.957	81.055	14.694.461	6.494.401	21.188.862
PUGLIA	1.771.246	1.393.767	637.663	501.681	376.221	431.442	188.111	215.721	65.839	75.503	8.559.031	6.042.255	14.599.286
BASILICATA	300.868	240.909	129.013	86.612	76.649	74.498	38.324	37.243	13.413	13.035	1.743.706	1.042.811	2.786.984
CALABRIA	700.219	652.409	234.237	234.886	138.000	202.001	69.000	101.001	24.206	35.350	3.142.404	2.828.019	5.240.613
SICILIA	2.171.313	1.679.174	781.673	604.503	461.187	519.672	230.593	259.836	80.708	90.878	10.481.509	7.289.212	17.770.211
SARDEGNA	812.416	777.774	292.470	279.991	172.355	240.798	86.178	120.399	30.137	42.139	3.925.675	3.371.098	7.296.772
TOTALE	37.069.532	26.813.782	13.352.231	9.680.942	7.877.817	8.239.627	3.938.905	4.119.813	1.378.618	1.441.936	179.220.326	115.354.777	294.575.102

Tutti i predetti oneri relativi alla spesa per le ore aggiuntive necessarie a recuperare i ricoveri ospedalieri persi nel primo semestre 2020 e parte delle prestazioni di specialistica ambulatoriale perse sempre nel primo semestre 2020, non comprendono la spesa per gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

A tal fine si riportano qui di seguito i conteggi fatti per stimare i predetti oneri riflessi, così suddivisi:

- dirigenti medici e sanitari □ IRAP 8,5%, nel presupposto che la prestazione lavorativa venga svolta in regime di lavoro autonomo;
- comparto □ IRAP e oneri previdenziali per un totale del 33%

Applicando al numero delle ore aggiuntive necessarie per la dirigenza medica e sanitaria ed il comparto rispettivamente la tariffa oraria di 80 euro e 50 euro, la spesa per l'IRAP pari all'8,5% ammonta a complessivi 24,166 milioni di euro circa per la dirigenza, mentre la spesa degli oneri riflessi per il comparto, pari al 33% (inclusiva dell'IRAP) ammonta a 34,846 milioni di euro circa. La spesa complessiva per gli oneri riflessi ammonta quindi a 59,011 milioni di euro, che viene suddivisa sulla base delle ore aggiuntive stimate per il recupero dei ricoveri ospedalieri e specialistica ambulatoriale.

Si riporta la tabella con il dettaglio:

	ORE MEDICI E COMPARTO					
	ORE MEDICO	DI CUI PER RICOVERI	DI CUI PER SPECIALISTICA	ORE COMPARTO	DI CUI PER RICOVERI	DI CUI PER SPECIALISTICA
PIEMONTE	316.560	70.611	245.939	171.879	70.611	101.268
VALLE D'AOSTA	9.186	3.159	6.026	4.973	3.159	2.814
LOMBARDIA	708.960	123.018	585.333	425.737	123.018	302.719
PA BOLZANO	33.017	8.042	24.975	18.861	8.042	10.809
PA TRENTO	30.362	6.859	23.503	18.701	6.859	11.842
VENETO	332.949	76.187	256.763	233.623	76.187	157.436
FRIULI VENEZIA GIULIA	90.318	23.723	66.595	58.494	23.723	34.771
LIGURIA	91.462	33.295	58.167	52.808	33.295	19.513
EMILIA ROMAGNA	389.737	80.812	308.925	206.583	80.812	125.771
TOSCANA	246.087	66.077	180.010	152.720	66.077	86.643
UMBRIA	62.969	14.437	48.532	37.246	14.437	22.809
MARCHE	82.593	33.011	57.582	53.330	33.011	20.319
LAZIO	267.801	33.176	234.424	136.678	33.176	103.502
ABRUZZO	86.797	13.769	73.028	39.956	13.769	26.186
MOLISE	20.864	1.536	19.348	14.000	1.536	12.463
CAMPANIA	236.437	43.424	196.013	156.382	43.424	112.957
PUGLIA	176.688	34.347	141.342	100.186	34.347	65.839
BASILICATA	34.303	7.854	26.449	21.286	7.854	13.413
CALABRIA	78.118	14.313	64.000	40.786	14.313	26.250
SICILIA	212.490	40.905	171.585	121.512	40.905	80.708
SARDEGNA	86.223	16.993	73.326	47.189	16.993	30.197
TOTALE	3.553.801	733.240	2.820.333	2.111.598	733.240	1.378.618

	SPESA IRAP (8,5%) PER I MEDICI E IRAP E ONERI RIFLESSI (33%) PER INFERMIERI su ORE AGGIUNTIVE PER SPECIALISTICA E RICOVERI			DI CUI PER RICOVERI	DI CUI PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE
	DIRIGENZA	COMPARTO	TOTALE		
PIEMONTE	2.152.537	2.836.010	4.988.547	1.645.241	3.343.306
VALLE D'AOSTA	62.461	82.049	144.510	80.305	64.205
LOMBARDIA	4.756.856	6.961.662	11.718.521	3.020.290	8.698.231
PA BOLZANO	224.514	311.048	535.562	187.383	348.179
PA TRENTO	206.466	308.654	515.122	159.905	355.217
VENETO	2.264.054	3.854.779	6.118.833	1.773.148	4.345.685
FRIULI VENEZIA GIULIA	614.582	985.147	1.599.709	552.737	1.046.972
LIGURIA	821.939	671.329	1.493.269	542.774	950.495
EMILIA ROMAGNA	2.473.411	3.391.797	5.865.208	1.602.920	3.962.288
TOSCANA	1.893.452	2.519.572	4.213.025	1.539.503	2.673.721
UMBRIA	428.394	614.661	1.042.966	336.387	706.579
MARCHE	561.632	879.944	1.441.576	582.762	858.814
LAZIO	1.818.696	2.255.195	4.074.890	819.610	3.255.270
ABRUZZO	467.815	659.258	1.127.074	367.413	759.661
MOLISE	142.011	231.004	373.015	35.779	337.235
CAMPANIA	1.628.196	2.613.268	4.241.465	1.058.304	3.183.061
PUGLIA	1.194.680	1.653.057	2.847.738	800.276	2.047.462
BASILICATA	233.298	360.917	594.176	133.003	461.173
CALABRIA	517.596	672.628	1.190.214	338.209	852.005
SICILIA	1.444.933	2.004.956	3.449.889	950.752	2.499.137
SARDEGNA	607.431	778.623	1.386.054	390.909	995.145
TOTALE	24.166.847	34.945.784	59.011.641	17.084.666	41.926.975

Considerato, inoltre, che tale meccanismo incentivante temporaneo può essere efficace sia per l'abbattimento delle liste di attesa in questa fase, sia per smaltire le liste di attesa createsi nel periodo ante pandemia COVID 19, si procede ad aggiungere agli oneri fini qui stimati anche l'onere netto derivante dall'adeguamento degli attuali 60 euro/ora a 80 euro/ora per il periodo 15 agosto-31 dicembre 2020 (4,5 mesi) per l'attuale ammontare dei compensi aggiuntivi per la dirigenza del ruolo sanitario e per la dirigenza medica, escludendo dal calcolo i medici veterinari in quanto non coinvolti nelle attività. La stima dell'ammontare dell'adeguamento dei compensi aggiuntivi per i soli dirigenti medici e sanitari, al netto dei veterinari, è stata fatta decurtando dalla spesa dei compensi aggiuntivi risultanti dal conto annuale 2018, ora da adeguare ai sensi del presente decreto, l'incidenza percentuale dei medici veterinari risultante nella composizione del personale della "dirigenza medica e sanitaria" da Conto annuale anno 2018, pari al 4,5% oltre all'adeguamento del compenso aggiuntivo per il personale del comparto dipendente del SSN. Per quest'ultimo personale del comparto, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2 del CCNL 31.7.2009 che specifica che la tariffa oraria del compenso aggiuntivo è stabilita a livello regionale, è stato stimato un adeguamento dagli attuali 30 euro/ora medi a 50 euro/ora. La tariffa media di 30 euro si basa su una ricognizione dei valori applicati in alcune regioni.

Ora, dal momento che l'adeguamento dei compensi aggiuntivi (sia del personale dirigente medico e sanitario che del personale del comparto) previsto dal presente decreto è finalizzato al recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero e tenuto conto che i dati del Conto annuale 2018 non consentono di articolare la spesa dei compensi aggiuntivi, distintamente per i ricoveri ospedalieri e per l'ambito ambulatoriale, si è provveduto a fare un mero riproporzionamento per il periodo di 4,5 mesi (15 agosto – 31 dicembre 2020) dell'onere rilevato nel 2018 per i singoli profili di personale (fatta eccezione per il personale medico veterinario) parametrati al nuovo valore tariffario previsto dal previsto decreto, limitatamente alla parte eccedente il previgente valore tariffario. Ciò nel presupposto che non si modifichi la composizione delle attività per le quali è stato pagato il compenso aggiuntivo al personale dipendente del SSN nel 2018.

L'onere stimato a seguito di tale riproporzionamento ammonta a 29.309.737 euro, come risultante dalla seguente tabella:

	STIMA ADEGUAMENTO COMPENSI AGGIUNTIVI PARAMETRATO A 4,5 MESI (DAL 15/8/2020 AL 31/12/2020)		
	DIRIGENZA	COMPARTO	TOTALE
PIEMONTE	463.202	380.539	**843.741**
VALLE D'AOSTA	81.450	7.271	**88.720**
LOMBARDIA	2.394.929	642.046	**3.036.974**
PA BOLZANO	29.105	162.865	**191.971**
PA TRENTO	29.105	162.865	**191.971**
VENETO	2.064.777	344.532	**2.409.309**
FRIULI-VENEZIA GIULIA	114.434	2.582	**117.016**
LIGURIA	724.103	577.796	**1.301.899**
EMILIA-ROMAGNA	1.622.632	978.432	**2.601.064**
TOSCANA	2.047.616	1.695.842	**3.743.458**
UMBRIA	276.630	182.759	**459.389**
MARCHE	915.004	488.857	**1.403.861**
LAZIO	1.037.353	819.179	**1.856.532**
ABRUZZO	535.289	486.736	**1.022.025**
MOLISE	420.552	9.731	**430.283**
CAMPANIA	3.298.951	196.185	**3.495.136**
PUGLIA	758.491	825.370	**1.583.861**
BASILICATA	606.953	269.673	**876.626**
CALABRIA	586.683	253.500	**840.182**
SICILIA	991.692	549.392	**1.541.083**
SARDEGNA	590.791	683.843	**1.274.634**
TOTALE	**19.589.744**	**9.719.993**	**29.309.737**

I predetti oneri di 29.309.737 euro includono anche gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, dal momento che l'adeguamento della tariffa oraria ha preso come base di calcolo il valore dei compensi aggiuntivi vigenti da Conto annuale, come risulta dalle definizioni delle voci inserite nelle tabelle 13 e 14 del medesimo Conto Annuale.

Nel limite di quanto riportato per ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A, per un totale di 10 milioni di euro, le regioni e province autonome possono ricorrere all'aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La spesa di 10 milioni di euro non costituisce un onere aggiuntivo, ma si avvale, delle disponibilità di cui alla colonna 2 dell'allegato A, in coerenza a quanto previsto dal comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 28 del presente decreto e nel rispetto delle modalità di remunerazione dei profili professionali coinvolti, come previsti dagli accordi collettivi nazionali vigenti in materia di convenzione per i medici specialisti ambulatoriali interni.

E' stato, poi, previsto che le regioni e le province autonome possano ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo 28, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma è indicato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B richiamato al comma 8, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nell'allegato B del presente decreto. Il ricorso a tale facoltà deve essere nel rispetto delle modalità di remunerazione dei profili professionali coinvolti, come previsti dai CCNL per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e dagli accordi collettivi nazionali vigenti in materia di convenzione per i medici specialisti ambulatoriali interni. La flessibilità concessa alle regioni e province autonome nell'utilizzo delle risorse in base ai propri contesti organizzativi dovranno essere evidenziati nei Piani Operativi regionali per il riassorbimento delle liste d'attesa, di cui al comma 9.

Stante quanto sopra, si stima che per l'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 28 del presente decreto, ne consegua un onere complessivo pari a 478.218.772 euro, a cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 114. La ripartizione delle somme risultante dall'allegato B differisce da quella risultante dalle somme dell' allegato A in quanto si è scelto di ripartire le somme complessive sulla base delle quote di

accesso, del 2020, indipendentemente dall'incidenza della pandemia da Covid 19 a livello regionale e dalle conseguenti riduzioni di prestazioni ad essa correlate, nel presupposto che tutte le regioni e province autonome abbiano ottemperato alle indicazioni ministeriali durante il periodo emergenziale in materia di sospensione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali. Come chiarito sopra, è stato poi previsto che il limite massimo di spesa, per l'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, per ciascuna regione e provincia autonoma è indicato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B richiamato al comma 8, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nel medesimo allegato B del presente decreto.

Articolo 30
Incentivi in favore del personale sanitario

La norma modifica il comma 2, terzo periodo, dell'articolo 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, consentendo alle regioni e alle province autonome di incrementare, per l'anno 2020, con proprie risorse già disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico dei rispettivi sistemi sanitari, gli importi di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto DL n. 18/2020, di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi.

Articolo 31.
Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Il comma 1 prevede, nel quadro più generale dell'intervento per il rilancio dell'Ente e delle sue funzioni strategiche per il sistema sanitario del Paese, la possibilità per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di procedere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ad assunzioni a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, delle seguenti 24 unità di personale: 1 statistico, 2 ingegneri gestionali, 3 ingegneri ambientali, 3 ingegneri clinici, 3 ingegneri informatici, 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e 6 dirigenti medici, 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e 1 dirigente ingegnere gestionale.

La previsione si rende necessaria per assicurare, tramite procedure concorsuali bandite dalla stessa amministrazione, la massima tempestività del reclutamento straordinario previsto, a fronte di una sostanziale copertura.

La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione.

Gli oneri della disposizione sono quantificati come segue.

Per il personale non dirigenziale (16 unità), l'onere annuo lordo a regime, comprensivo degli oneri indiretti, è pari a euro **€ 653.364,33**, come riportato nella **tabella 1**.

Tabella 1

Categoria	N. unità	Stipendio Base	Elemento Perequativo	Acconto nuovo accordo	Indennità di qualificazione professionale	Totale Costo Annuale (escluso tredicesima)	Tredicesima	Premio di produttività	Totale costo annuale compresa tredicesima e produttività	Oneri riflessi a carico Agenas (37,58% = 23,80 CPDEL, 4,88 INADEL, 8,5 IRAP, 0,4 INAIL)	Costo unitario inclusi oneri riflessi
CAT. D	16	€ 1.851,34	€ 19,00	€ 13,46	€ 71,53	€ 23.463,96	€ 1.936,33	€ 4.446,63	€ 29.846,92	€ 10.988,35	€ 40.835,27
Totale		€ 29.621,44	€ 304,00	€ 215,36	€ 1.144,45	€ 375.423,36	€ 30.981,25	€ 71.146,05	€ 477.550,72	€ 175.813,61	€ 653.364,33

Per il personale dirigenziale (8 unità), l'onere annuo lordo a regime, comprensivo degli oneri indiretti, è pari a euro **€ 1.198.920,60**, come riportato nella **tabella 2**.

Tabella 2

Qualifica	Unità	Dirigenza	Stipendio tabellare	Assegno ruolo sanitario	Retribuzione Posizione minima unificata	Retribuzione Posizione Fissa (CCNL Sanità)	Retribuzione di Posizione Variabile	Indennità di Specificità medica	Indennità di Esclusività	Totale Costo Annuale (escluso oneri riflessi)	Tredicesima	Retribuzione di Risultato	Totale costo annuale comprensivo tredicesima	Oneri riflessi a carico Agenas (27,50% - 23,80 CPDEL, 4,65 INADEL, 3,15 INAIL, 0,41 INAIL)	Costo unitario (escluso oneri riflessi)
DIRIGENZA PROFESSIONALE	1	DIRETTORE	€ 3.931,03	€ 40,15	€ 554,30		€ 2.143,29			€ 70.607,26	€ 5.884,77	€ 11.500,00	€ 92.992,03	€ 26.715,91	€ 119.707,93
DIRIGENZA PROFESSIONALE	1	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	€ 3.931,03	€ 40,15	€ 554,30		€ 2.143,29			€ 70.607,26	€ 5.884,77	€ 11.500,00	€ 92.992,03	€ 26.715,91	€ 119.707,93
DIRIGENZA MEDICA	1	MEDICO (Vacante)	€ 3.931,03	€ 24,07		€ 346,15	€ 3.000,00	€ 650,00	€ 393,75	€ 102.135,67	€ 8.386,00	€ 11.500,00	€ 122.021,67	€ 29.000,51	€ 151.022,18
DIRIGENZA MEDICA	1	MEDICO	€ 3.931,03	€ 24,07		€ 346,15	€ 2.000,00	€ 650,00	€ 393,75	€ 97.177,29	€ 8.264,23	€ 11.500,00	€ 116.941,52	€ 27.853,55	€ 144.795,07
	3	TOTALE	€ 11.793,09	€ 104,29	€ 1.162,91	€ 1.038,45	€ 10.286,58	€ 1.950,00	€ 1.181,25	€ 340.527,48	€ 28.419,77	€ 34.500,00	€ 403.447,25	€ 111.285,18	€ 1.198.326,66

Il comma 3 della disposizione assicura la copertura degli oneri predetti, pari complessivamente a **euro 463.071,23** per l'anno 2020 (ipotizzando che le nuove assunzioni non abbiano luogo prima del 1° ottobre 2020) e ad **euro 1.852.284,93** a decorrere dall'anno 2021, ai quali si provvede mediante risorse proprie dell'Agenzia (contributi per attività connesse alla educazione continua in medicina – ECM)

In particolare, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'art. 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenas .

A conferma della capienza del bilancio dell'Ente, si evidenzia che l'Agenzia ha registrato negli ultimi 5 anni un avanzo di circa 7.000.000,00 di euro annui e che l'entrata media dovuta a entrate per contributi ECM ammonta, nell'ultimo quinquennio, a circa 16.000.000,00 annui.

La copertura degli oneri mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AGENAS necessita di una compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 238.482 per l'anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

IV –Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

Articolo 32
Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021

Comma 1. La disposizione prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per 400 milioni di euro nel 2020 e per 600 milioni di euro nel 2021. La predetta somma, che rappresenta quota parte del complessivo incremento del fondo di cui all'art. 235 del decreto-legge n. 34 del 2020, rappresenta limite di spesa per le finalità indicate ai commi 2 e 3.

Il **comma 2** prevede che quota parte della somma, pari a 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 milioni di euro nel 2021 è destinata a due finalità:

alla lettera a) del comma 2 è prevista la possibilità di destinare parte della somma disponibile agli enti obbligati, ai sensi della legge n. 23 del 1996, a fornire i locali ad uso scolastico. Si tratta di un trasferimento corrente ad amministrazioni pubbliche, a titolo di contributo statale, ad una spesa che, ai sensi della predetta legge, è integralmente di competenza di Comuni e Province;

alla lettera b) del comma 2 è prevista la possibilità di destinare parte della somma disponibile alla sottoscrizione di patti di comunità anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, al fine di ampliare il tempo scuola. Giacché si tratta di finanziare attività aggiuntive, oltre quelle obbligatorie previste dai vigenti ordinamenti scolastici, le stesse potranno essere realizzate unicamente nel limite delle risorse stanziate.

Il **comma 3** destina la parte rimanente del fondo di cui al comma 1, per euro 368 milioni nel 2020 e per 552 milioni nel 2021 a due finalità:
lettera a), al potenziamento delle misure di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, è prevista la possibilità di incrementare la quantità di contratti temporanei di docente o di personale ATA da attivare a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni secondo il calendario regionale o dalla presa di servizio (indicativamente il 15 settembre 2020) fino al termine delle lezioni , (indicativamente sino al 10 giugno 2021) in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, al fine di consentire lo sdoppiamento di classi particolarmente affollate i, in relazione all'esigenza di contenere l'emergenza epidemiologica assicurando maggiore igiene e distanziando maggiormente gli studenti. Si prevede, altresì, che il personale così assunto a tempo determinato possa essere sostituito, in caso di assenza, sin dal primo giorno, giacché – tra talune fattispecie di sostituzione del docente così incaricato - l'usuale soluzione di dividere la classe tra le altre funzionanti nel medesimo plesso non è praticabile per ragioni di sicurezza; per le altre fattispecie restano ferme, pertanto, qualora non incompatibili con l'esigenza sopra citata, le modalità di sostituzione previste dalla legislazione vigente, incluso in via prioritaria il ricorso al personale già in carico all'istituzione scolastica.
A tal fine, potrà essere destinato il 10% delle risorse che incrementano il Fondo di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente alla quota destinata all'attivazione dei contratti temporanei, che vengono accantonate a tale fine. Tale percentuale viene determinata sulla base del tasso di sostituzione, a legislazione vigente, del personale delle ordinarie dotazioni organiche del personale scolastico rilevato dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018.
lettera b), all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e delle nuove procedure previste dal decreto-legge n. 126 del 2019 e dal decreto-legge n. 22 del 2020 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche. L'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio non determina, attesa la sua natura temporanea, un incremento dell'importo da considerare ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75.
L'ammontare delle risorse da destinare alle singole finalità di cui ai commi 1 e 2 sopra descritte, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 235 come incrementato dalla presente disposizione, verrà definito con decreto interministeriale MI/MEF nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, come specificato dal comma 5.
Il **comma 4** prevede che per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applichino le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 prevedendo, pertanto, che gli stessi devono svolgersi in presenza.
Il comma 6, tenuto conto della circostanza che la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai Comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale, introduce una misura acceleratoria, consistente nell'ampliamento delle possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli Enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro. In base alla scansione temporale definita dall'ultima legge di bilancio (art. 1, comma 147, lett. b), della legge n. 160/2019) molte graduatorie concorsuali andranno a scadere il 30 settembre prossimo. L'estensione temporale della possibilità di utilizzare dette graduatorie può aiutare le amministrazioni a fronteggiare anche alcune specifiche e nuove esigenze determinate dall'emergenza, come quella di potenziare gli organici dei servizi educativi, nei quali, a partire dall'imminente nuovo anno scolastico, dovrà essere previso un rapporto tra educatori/insegnanti e alunni tale da garantire il necessario distanziamento tra i bambini. La previsione di proroga è limitata

alle graduatorie comunali per il personale diretto a lavorare nei servizi scolastici ed educativi gestiti direttamente da parte dei comuni.
La disposizione di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 7 dispone la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, ai sensi dell'articolo 114.

Art. 33
Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore

Le disposizioni di cui al **comma 1** sono di carattere ordinamentale: pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al **comma 2**, la disposizione, introducendo solamente un meccanismo di flessibilità, in deroga al dell'articolo 4 del DPCM 9 aprile 2001, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, per le regioni, le province autonome e le università, nella materia del riconoscimento delle borse di studio agli studenti fuori sede, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili (come, peraltro, incrementate con il DL Rilancio), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 34
Rifinanziamento del Commissario Straordinario

La disposizione prevede l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per 580 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono assegnate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle attività di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una quota delle predette risorse, pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021, è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie nazionali, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato.
Al relativo onere, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 35
Disposizioni concernenti l'operazione "Strade sicure"

L'intervento mira a prorogare, sostenendone i conseguenti oneri, l'impiego per l'emergenza COVID-19 del contingente di personale delle Forze armate "Strade sicure", costituito dalle 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalle ulteriori 753 unità di cui di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di tali 753 unità, 253 erano state già previste e finanziate con l'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Lo svolgimento, da parte delle 7.803 unità di militari attualmente impiegati nel dispositivo di "Strade sicure", delle incrementali attività condotte, su disposizione dei Prefetti e a sostegno delle Forze di polizia, per assicurare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, ha comportato la necessità di riconoscere e finanziare, con l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente **40 ore/mese** fino al 31 luglio 2020. Poiché è verosimile ritenere, alla luce dei dati epidemiologici disponibili e della perdurante manifestazione di improvvisi ed imprevedibili focolai sull'intero territorio nazionale, che

l'esigenza del dispositivo "incrementato" a 7.803 unità permarrà anche nei prossimi mesi e poiché è necessario continuare a remunerare lo straordinario effettivamente svolto dal personale interessato, l'intervento regolatorio mira a prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate (di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e a riconoscere e finanziare fino al 15 ottobre 2020 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

Per le suesposte esigenze, quindi, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, si rende necessario riconoscere al personale impiegato (7.803 unità) la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese) fino al 15 ottobre 2020.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base i seguenti elementi di calcolo:

- numerico del personale impiegato, pari a 7.803 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: dall'1 agosto al 15 ottobre 2020.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- per le 253 unità (allegato A) già previste e finanziate con l'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
  - lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **452.755 euro**;
  - indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a **566.072 euro**;
  - indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi **21.034 euro**;
  - materiali ed attrezzare varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi **60.000 euro**;
  - vitto, ammontante a complessivi **288.420 euro**, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro-capite*;
  - alloggiamento, ammontante a complessivi **672.980 euro**, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro-capite*;
  - equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi **27.881 euro**;
  - funzionamento automezzi ammontante a complessivi **27.360 euro**;
- per le **500 unità** (allegato B) già previste e finanziate con l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
  - lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **894.773 euro**;
  - indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a **1.118.720 euro**;
  - indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi **40.723 euro**;
  - materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi **100.000 euro**;
  - vitto, ammontante a complessivi **570.000 euro**, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro-capite;

- alloggiamento, ammontante a complessivi **1.330.000 euro**, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro-capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi **55.100 euro**;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi **54.720 euro**

- per le **7.050 unità** (allegato C):
  - lavoro straordinario: incremento da 21 (già finanziate con l'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 8legge di bilancio 2020) a 40 delle ore remunerabili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **6.330.298 euro**.

Pertanto, a fronte dell'impiego dall'1 agosto al 15 ottobre 2020 del dispositivo delle Forze armate cd. "Strade sicure" (7.803 unità), già a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a **12.610.836 euro**. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Allegato A

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	253	29,44	223.450	566.072
Straordinario	253	17,66	178.719	452.755
TOTALE SPESE PERSONALE			**402.169**	**1.018.827**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Vitto strutture civili	253	15,00	113.850	288.420
Alloggio strutture civili	253	35,00	265.650	672.980
equipaggiamento/vestiario	253	1,45	11.006	27.881
funzionamento automezzi	18	20,00	10.800	27.360
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**401.306**	**1.016.641**

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	21.034
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	60.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**81.034**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	402.169	1.018.827
ONERI DI FUNZIONAMENTO	401.306	1.016.641
TOTALE ONERI	**803.475**	**2.035.468**
ONERI UNA TANTUM		81.034
TOTALE GENERALE	**803.475**	**2.116.502**

Allegato B

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44	441.600	1.118.720
Straordinario	500	17,66	353.200	894.773
TOTALE SPESE PERSONALE			**794.800**	**2.013.493**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Vitto strutture civili	500	15,00	225.000	570.000
Alloggio strutture civili	500	35,00	525.000	1.330.000
equipaggiamento/vestiario	500	1,45	21.750	55.100
funzionamento automezzi	36	20,00	21.600	54.720
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**793.350**	**2.009.820**

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	40.723
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	100.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**140.723**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	794.800	2.013.493
ONERI DI FUNZIONAMENTO	793.350	2.009.820
TOTALE ONERI	**1.588.150**	**4.023.313**
ONERI UNA TANTUM		140.723
TOTALE GENERALE	**1.588.150**	**4.164.036**

Allegato C

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Adeguamento costo medio oriario Straordinario 0,9 € per le 21h/mese già previste con art.1 co. 132 L. 160 del 27 dicembre 2019	7.050	0,90	133.245	337.554
Incremento di 19h/mese straordinario per emergenza covid-19	7.050	17,66	2.365.557	5.992.744
TOTALE SPESE PERSONALE			**2.498.802**	**6.330.298**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	Costo per l'esigenza
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**0**	**0**

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**0**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	2.498.802	6.330.298
ONERI DI FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE ONERI	**2.498.802**	**6.330.298**
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	**2.498.802**	**6.330.298**

Articolo 36
Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare

La disposizione autorizza il Ministero della Difesa per l'anno 2020 ad avviare procedure di stabilizzazione di personale di cui all'art. 67 del DPR 236/2012

La spesa totale di euro 4.589.346 scaturisce dagli oneri annuali lordi relativi a n. 145 unità di personale civile da stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un costo pro capite di euro 31.650,66.

PROFILO NSC	STABILIZZAZIONE alla luce del vincolo della dotazione organica	COSTO PROCAPITE (Tab. 2018)	COSTO TOTALE
PROFILO NSC	**UNITA' DA STABILIZZARE**	**COSTO PROCAPITE (Tab. 2018)**	**COSTO TOTALE**
ST70	2	31650,66X 145	€ 4.589.345,70
ST72	53		
ST74	69		
SG64	21		
TOTALE	145		

La platea interessata alla stabilizzazione, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione, è pari a 166 unità.
delle 166 unità, solamente n. 145 unità possono trovare utile collocamento nella disponibilità degli organici della Difesa, secondo la disponibilità risultante dal Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020.
Nello specifico il personale civile in possesso del titolo di studio di scuola primaria (licenza elementare) e secondaria di primo grado (licenza media) è inquadrato, a esaurimento, nei seguenti profili professionali di "addetto" da inquadrare in Area 2-F1:
- ST70: addetto tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici;
- ST72: addetto tecnico edile;
- ST74: addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica;
- SG64: addetto del settore dei servizi generali.

Per questi profili risulta, allo stato, un'adeguata disponibilità in organico e, di conseguenza, l'effettiva possibilità di essere destinatari della stabilizzazione.
Agli oneri derivanti dalla disposizione nel limite di 4.589.346 a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate dal Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 37
Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili per consentire alle diverse componenti del Ministero dell'interno (Amministrazione della pubblica sicurezza e Prefetture –UTG) di assolvere alle complesse attività connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19.
In questo senso, la disposizione tiene anche conto della necessità di stanziare adeguate risorse per corrispondere le previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.
In via preliminare, occorre osservare che l'intervento regolatorio si compone di 5 commi: i primi due sono dedicati alle Forze di polizia e alle polizie locali, il terzo comma è dedicato alle Prefetture-UTG, il 4 al Corpo di polizia penitenziaria mentre il quinto prevede la copertura finanziaria.
Il **comma 1** mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, fino al 15 ottobre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.
Occorre premettere che, con i decreti legge n. 9 del 2020 e n. 18 del 2020, sono state stanziate risorse per le Forze di polizia e le Forze armate, volte a rafforzare l'azione di controllo del territorio e di contenimento dell'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro, nonché per le maggiori attività demandate al Ministero dell'interno.
In particolare, per le Forze di polizia il fabbisogno quantificato con il decreto-legge n. 18 del 2020 era stato stimato per coprire l'impegno di circa 4.000 unità, per un periodo di tre mesi.
A fronte dell'espandersi dell'epidemia, tuttavia, il dispositivo effettivo è arrivato a contare 55.700 unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, cui vanno aggiunte ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai prefetti sul territorio.
Con l'art. 23 del decreto legge n. 34/2020, sono state adottate misure volte a garantire la prosecuzione, fino al termine del 30 giugno 2020, dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia nonché dagli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza, per un'aliquota complessiva di circa 12.000 unità. A tali contingenti vanno poi aggiunte le

ulteriori 1.000 unità che la Guardia di finanza destina all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto alle autorità prefettizie sul territorio.
Ciò premesso, la quantificazione del nuovo fabbisogno è stata effettuata sulla base della pianificazione del contingente di unità da impiegare per il periodo 1° luglio – 15 ottobre 2020, sull'intero territorio nazionale, per le diverse attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte per contenere la propagazione e una eventuale recrudescenza dei contagi da "coronavirus".
Attualmente, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso connesse all'emergenza epidemica in atto, sono impiegate n. **12.350 unità delle Forze di Polizia** e **n. 2.300 unità delle polizie locali**, sia in forza di provvedimenti di aggregazione che mediante l'impiego del personale stabilmente assegnato alle rispettive Questure, Commissariati, Uffici e Reparti dislocati sul territorio.
Con la presente disposizione, il **monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario** necessario all'assolvimento delle maggiori esigenze connesse alla situazione emergenziale in corso, che attualmente ammonta, mediamente, a 18 ore mensili pro-capite, normalmente retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio, viene incrementato, per 12.350 unità delle Forze di polizia (dettagliate nel prosieguo), di ulteriori 24 ore mensili pro-capite, così da arrivare al riconoscimento di 42 ore mensili di lavoro straordinario individuale, un quantitativo considerato idoneo, in base all'attuale quadro esigenziale, a garantire l'efficace gestione, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'emergenza epidemiologica in corso in un'ottica di controllo anche della ripresa delle attività economiche e sociali.
L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e dei gradi che verranno impiegati sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa, viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.
Dal monitoraggio avviato con le Questure dei servizi disposti ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 782/1985, per le maggiori esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, si rileva che, in media, vengono impegnate giornalmente le seguenti unità delle Forze di polizia:

- Polizia di Stato nr. 2.850
- Carabinieri nr. 4.100
- Guardia di Finanza nr. 780
- Polizie locali nr. 2.300

A ciò, vanno aggiunti i Reparti inquadrati assegnati di rinforzo per il controllo delle strutture ove sono ospitati i migranti in regime di quarantena:

- Polizia di Stato nr. 800
- Carabinieri nr. 450
- Guardia di Finanza nr. 150

Inoltre, vengono quotidianamente impiegati per i servizi di scorta a gruppi di migranti da trasferire nelle diverse località del territorio nazionale, le seguenti aliquote – dato mediano - dei Reparti inquadrati:

- Polizia di Stato nr. 90

Oltre a quanto sopra, vengono impiegati quotidianamente, per il rafforzamento delle misure di sicurezza nelle aree di confine, le seguenti unità di rinforzo:

- Polizia di Stato nr. 60
- Carabinieri nr. 30
- Guardia di Finanza nr. 20

Oltre al personale impiegato nei sopra citati servizi, la disposizione riconosce, in chiave remunerativa, anche l'ulteriore contributo, di carattere sia burocratico che operativo, apportato dal personale dei diversi uffici, comandi e reparti delle Forze di polizia per servizi e compiti comunque connessi all'emergenza epidemica in atto, il cui impegno quotidiano è quantificabile come segue:

- 1.200 unità per la Polizia di Stato
- 1.500 unità per l'Arma dei Carabinieri

· 320 unità per la Guardia di Finanza.

Complessivamente, le unità di personale delle Forze di polizia che si prevede di impiegare, fino al 15 ottobre 2020, nelle diverse attività comunque connesse al contenimento della diffusione del contagio da COVID 19, sono così riassumibili:

Ø Polizia di Stato nr. 5.000
Ø Carabinieri nr. 6.080
Ø Guardia di Finanza nr. 1.270
Þ TOTALE Forze di Polizia nr. 12.350
Ø Polizia locale nr. 2.300

Il fabbisogno così determinato per un periodo di 3,5 mesi, dal 1° luglio al 15 ottobre 2020, distinto per Forza di Polizia e consolidato per le polizie locali, tiene in debita considerazione gli stanziamenti ordinari di bilancio attraverso i quali è possibile garantire, come detto, una media pro-capite mensile di 18 ore.

Per quanto concerne le Polizie locali, gli oneri computati, analogamente a quanto già previsto nelle disposizioni recanti misure per la funzionalità delle Forze di polizia, sono riferiti soltanto all'indennità di ordine pubblico in sede.

Per le Forze di Polizia, in considerazione delle risorse disponibili sugli stanziamenti di bilancio, non sono stati computati ulteriori oneri per le indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.

Il comma 2, per le maggiori spese – legate ad accresciute e ricorrenti esigenze - di sanificazione e disinfezione straordinaria degli Uffici, Caserme e Reparti delle Forze di polizia, ivi inclusi i pertinenti impianti, nonché di acquisto di dispositivi di protezione individuale e apposite dotazioni per l'allestimento dei relativi locali aperti al pubblico, quantifica i relativi oneri, pari a **7,8 milioni di euro**, fino al 15 ottobre 2020, che vanno ad integrare quelli già riconosciuti, rispettivamente una tantum e fino al 31° luglio 2020, dall'art. 74, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 34/2020.

Nel dettaglio, le spese dei commi 1-2 sono ripartite come segue.

1. POLIZIA DI STATO

A. Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

-	Mesi	n.	3,5
-	Unità impiegate:	n.	5.000
-	Numero ore mensili da liquidare pro-capite	n.	24
-	Importo orario	€	19,79

24 ore pro-capite x 5.000 unità x 3,5 mesi x € 19,79

subtotale **€ 8.311.800,00**

B. Sanificazione e disinfezione degli uffici e ambienti di lavoro

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante interventi di pulizia straordinaria e lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo è da ricondurre al solo mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in circa € 12.000,00 mensili per 2,5 mesi:

subtotale **€ 3.000.000,00**

(calcolo effettuato su una media di 100 province)

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	**Importo**
Spesa per il personale	€ 8.311.800,00
Spese di sanificazione di uffici e ambienti di lavoro	€ 3.000.000,00
T O T A L E	**€ 11.311.800,00**

2. ARMA DEI CARABINIERI

A. Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

-	Mesi	n.	3,5
-	Unità impiegate:	n.	6.080
-	Numero ore mensili da liquidare pro-capite	n.	24
-	Importo orario	€	19,79

24 ore pro-capite x 6.080 unità x 3,5 mesi x € 19,79

subtotale **€ 10.107.148,80**

B. Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Per far fronte alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica in corso, si segnalano i seguenti fabbisogni, suddivisi per Caserme ricomprese nel Demanio Civile e Militare:

- Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile, fino al 15 ottobre 2020, per un totale di € 675.000,00;
- Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Militare e forestale: incremento del 30% delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere, incluso l'acquisto dei prodotti detergenti. L'onere complessivo è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia fino al 15 ottobre 2020, per un totale di € 1.075.000,00.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile	€	675.000,00
Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Militare	€	1.075.000,00

subtotale **€ 1.750.000,00**

C. Dispositivi di Protezione individuale

Per far fronte alle esigenze di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche) per il personale impiegato, quantificate in 2.500.000 di mascherine, al prezzo di 0,50 euro l'una:

Dispositivi di protezione individuale

2.500.000 mascherine mono uso per un importo di € 0,50

subtotale **€ 1.250.000,00**

TOTALE COMPLESSIVO ARMA DEI CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
A) Spesa per il personale	€ 10.107.148,80
B) Spese di pulizia e igiene degli ambienti	€ 1.750.000,00
C) Spese per dispositivi di protezione individuale	€ 1.250.000,00
T O T A L E	**€ 13.107.148,80**

3. GUARDIA DI FINANZA

A. Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

-	Mesi	n.	3,5
-	Unità impiegate:	n.	1.270
-	Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	24
-	Importo orario	€	19,79

24 ore pro-capite x 1.270 unità x 3,5 mesi x € 19,79

subtotale **€ 2.111.197,20**

B. Sanificazione e disinfezione degli uffici, ambienti e dei pertinenti impianti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante interventi di pulizia straordinaria e il lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere e sanificazione dei pertinenti impianti. L'onere complessivo è da ricondurre al solo mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in circa € 3.000,00 mensili per 2,5 mesi:

subtotale **€ 750.000,00**

(calcolo effettuato su una media di 100 province)

C. Dispositivi di protezione individuale

Approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza impiegato nelle attività di servizio connesse all'emergenza epidemiologica in atto (mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute monouso).

subtotale **€ 850.000,00**

D. Dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico

Approvvigionamento di dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico della Guardia di finanza, quali schermi e barriere divisorie, al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19. L'onere complessivo, da sostenersi una tantum, è quantificabile per ciascuna provincia in circa € 2.000.

subtotale **€ 200.000,00**

(calcolo effettuato su una media di 100 province)

TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	**Importo**
Spesa per il personale	€ 2.111.197,20
Spese di sanificazione degli uffici, ambienti e pertinenti impianti	€ 750.000,00
Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale	€ 850.000,00
Spese per l'acquisto di dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico	€ 200.000,00
T O T A L E	**€ 3.911.197,20**

4. POLIZIE LOCALI

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha imposto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia, richiedendo il concorso delle Polizie locali nei servizi di contrasto alla diffusione del COVID-19, anche per mantenere elevato il livello di prevenzione e repressione della criminalità da parte delle Forze di polizia.
La proiezione di spesa è stata effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per la sorveglianza pubblica finalizzata ad assicurare il rispetto delle prescrizioni normative.
Considerato che attualmente risultano ogni giorno impiegate, in media, 2.300 unità delle polizie locali, per il periodo considerato (1° luglio-15 ottobre 2020) si prevede di mantenere il medesimo *trend.*
La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico, calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.
Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

- mesi	n.	3,5
- unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	2.300
- importo indennità giornaliera ordine pubblico in sede	€.	17,25
2.300 unità x 30 giorni x 3,5 mesi x € 17,25	**€**	**4.165.875,00**

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI € 4.165.875,00

riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare per il periodo 1° luglio – 15 ottobre 2020	
	Importo
Polizia di Stato	€ 11.311.800,00
Arma dei Carabinieri	€ 13.107.148,80
Guardia di Finanza	€ 3.911.197,20
Polizie locali	€ 4.165.875,00
TOTALE	**€ 32.496.021,00**

riepilogo analitico dell'ulteriore fabbisogno da finanziare (distinto per tipologia di spesa) - commi 1-2 per il periodo 1° luglio – 15 ottobre 2020					
Tipologia di spesa	**Polizia di Stato**	**Arma dei Carabinieri**	**Guardia di Finanza**	**Polizie locali**	**TOTALI**
Lavoro straordinario	8.311.800,00	10.107.148,80	2.111.197,20	-	**€ 20.530.146**
Indennità di O.P.	-	-	-	4.165.875,00	**€ 4.165.875**
Sanificazioni	3.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	-	**€ 7.800.000**
TOTALI	**11.311.800,00**	**13.107.148,80**	**3.911.197,20**	**4.165.875,00**	**€ 32.496.021**

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Il **comma 3**, al fine di garantire le attività demandate ai Prefetti, incrementa l'operatività del personale appartenente all'Amministrazione civile, attualmente in servizio presso le Prefetture - U.t.G..

La disposizione prevede, in particolare, una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario fino al 15 ottobre 2020, determinate in 15 ore mensili, per circa 1.650 unità, in servizio presso le sole Prefetture-U.t.G..

Si riporta la stima dei costi, al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media di € 20,33 l'ora.

A. **Straordinario per personale delle Prefetture UtG**

1650 unità x 15 ore mensili x 20,33 €/ora x 2,5 mesi **subtotale € 1.257.919,00**

B. **Spese sanitarie, pulizia e igiene**

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia, la disinfezione degli ambienti e i dispositivi di protezione individuali forniti al personale, nonché spese di funzionamento.

A tal fine occorre mantenere l'aumento delle prestazioni e della periodicità in atto già previsto dalla precedente normativa d'emergenza, mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico e dei relativi servizi igienici.

L'onere complessivo, determinato sulla stima delle richieste pervenute a tale titolo per ciascuna Prefettura, è stato calcolato prendendo come riferimento la spesa mensile ed è stato infine rapportato fino al termine del 15 ottobre 2020.

- Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti (2,5 mesi) € 450.000,00
- Materiale igienico-sanitario e dispositivi di protezione individuale (2,5 mesi) € 300.000,00

subtotale € 750.000,00

	Tipologia di spesa comma 3	**Importo**
A)	Spese di personale	1.257.919,00
B)	Spese sanitarie, pulizia e igiene	750.000,00
Totale		**2.007.919,00**

POLIZIA PENITENZIARIA

Il comma 4 è volto a dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari nel contesto reso più gravoso dal perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine è prevista una spesa complessiva di euro 5.541.200,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 1000 unità per un periodo di mesi quattro per il perdurare dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 70 ore mensili per la specifica esigenza.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 5.541.200,00 in relazione al seguente calcolo:

n. 70 ore pro-capite x n. 1000 unità x 4 mesi x € 19,79 = € 5.541.200,00.

Relativamente alle spese di sanificazione e disinfestazione per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro pari ad euro 1.200.000,00 il calcolo ha interessato la capienza regolamentare degli istituti pari a circa 51.000 detenuti comprendendo tutte le aree, celle, sale colloqui, ecc. per un totale di circa 3 milioni di mq.. Tale superficie, ipotizzando una sanificazione di tutte le zone per sei mesi ed almeno una volta alla settimana, e tenuto conto della spesa delle attrezzature riutilizzabili (circa 500.000).

	Tipologia di spesa comma 4	**Importo**
A)	Spese di personale – straordinario polizia penitenziaria	5.541.200,00
B)	Spese sanificazione	1.200.000,00
Totale		**6.741.200,00**

Il **comma 5** reca, infine, la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 114

Art. 38

Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana

La disposizione proroga il termine di cui all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del DL n. 107 del 2011 – già prorogato con DL n. 162/2019 - al 30.6.2021.

In particolare viene previsto che, fino al 30.6.2021, a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

V – Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

Articolo 39
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

Il comma 1 determina un incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020, finalizzato all'ulteriore ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza Covid-19, pari complessivamente a 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Conseguentemente, la disposizione comporta oneri, per l'anno 2020, pari a 1.670 milioni di euro. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il comma 2 stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad inviare una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. La disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al comma 3 non sono ascritti effetti finanziari in quanto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in 10 annualità a decorrere dall'anno 2022, è solo eventuale e riguarda gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione prevista dal comma 2.

Parimenti, non determinano effetti finanziari il comma 4 e il comma 5, in quanto meramente ordinamentali.

Articolo 40
Incremento ristoro imposta di soggiorno

La norma in esame determina un onere di 300 milioni di euro per l'anno 2020, pari all'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto legge n. 34 del 2020.

Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 41
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

La disposizione recepisce gli Accordi sanciti in data 20 luglio 2020 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica al fine di garantire alle Regioni e Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e ridetermina la dotazione del fondo di cui all'articolo 111 del decreto legge 34 del 2020, nell'importo complessivo di 4,3 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2,6 miliardi di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, con oneri pari a complessivi 2,8 miliardi di euro nel 2020.

La quota del fondo relativa alle autonomie speciali, pari a 2,6 miliardi di euro, è destinata per l'importo complessivo di 2.403.967.722 euro alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e province autonome e per l'importo di 196.032.278 euro al trasferimento a favore della regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

A decorrere dal 2022 la norma determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica di 50 milioni di euro annui, fino a completo recupero da parte del bilancio dello Stato dell'importo di euro 950.751.551 versato nel 2020 alle Regioni a statuto ordinario a ristoro delle minori entrate da lotta all'evasione.

Alla relativa copertura finanziaria, pari a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 42

Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali

L'estensione alle autonomie speciali della sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina nel 2020 effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 88 milioni di euro complessivi, di cui 86,9 milioni di euro per l'ampliamento della capacità di spesa delle autonomie speciali e per le minori quote capitale non versate al bilancio dello Stato e per 1,1 milioni di euro per i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale.

Gli effetti negativi comprendono gli oneri determinati dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e dalle erogazioni dal bilancio dello Stato - ove si registri incapienza del concorso stesso - di importo pari alle quote capitale 2020 pagate dalle Autonomie speciali alla data di entrata in vigore della norma.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 43

Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale

La norma prevede che nel caso in cui una sentenza di primo grado abbia accertato il diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 68 del 2011, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011 (in concreto IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), il Ministro dell'economia e delle finanze possa stipulare un'intesa con la regione interessata per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento della sorte capitale accertata dalla sentenza di primo grado, da riconoscere in due rate, la prima entro il 31 ottobre 2020, pari a 120 milioni di euro e la seconda, entro il 30 giugno 2021, pari a 90 milioni di euro. Nell'intesa la regione rinuncia a ogni pretesa relativa ad accessori e spese legali, mentre lo Stato rinuncia al ricorso in appello.

Tenuto conto delle condizioni fissate dalla norma, la stessa è applicabile al contenzioso che ha interessato la regione Campania nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, condannati in solido in esito alla sentenza n. 1045/2018 della Sezione giurisdizionale regionale della Campania della Corte dei conti al pagamento di un importo complessivo di 249 milioni di euro, di cui 237 milioni di euro quale sorte capitale; sulla questione è allo stato pendente il giudizio di appello innanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Centrale.

Il riconoscimento di un importo massimo pari al 90 per cento della sorte capitale, da ripartire in due rate da riconoscere negli anni 2020 e 2021, comporta un onere di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro per l'anno 2021, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 44

Incremento sostegno Trasporto pubblico locale

La disposizione prevede che la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. La disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica per 400 milioni di euro nell'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art .45

Incremento risorse per progettazione Enti locali

La disposizione introdotta dal comma 1, lettera b) comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 e, contestualmente, per effetto del comma 1, lettera a), minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.

Articolo 46
Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali

La disposizione introdotta dal comma 1, lettera b), comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro nell'anno 2022, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 e, contestualmente, per effetto del comma 1, lettera a), minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 750 milioni di euro per l'anno 2031, 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032-2033 e 300 milioni di euro per l'anno 2034.
Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c), al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, invece, hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica, mente gli oneri previsti dal nuovo comma 148, modificato dal comma 1, lettera e), trovano copertura all'interno delle risorse previste dal comma 139 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018.

Articolo 47
Incremento risorse per piccole opere

Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 500 milioni di euro. La disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 500 milioni di euro nell'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 48
Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane

La disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 125 milioni di euro nell'anno 2021, 400 milioni di euro nell'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114 e, contestualmente, minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034

.

Articolo 49
Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

La disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 50
Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 51
Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

Il comma 1, lettere a) e b), non comporta oneri in quanto prevede uno spostamento di competenze, e delle relative risorse, già iscritte in bilancio a legislazione vigente, dall'anno 2021, rispettivamente dal MISE al Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come da prospetto sotto riportato.

Lettera a)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	dal 2035
Risorse da MISE a Ministero Interno	100,0	105,0	105,0	107,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	82,5	82,5	82,5	100,0	100,0

Lettera b)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	dal 2035
Risore da MEF a Ministero ambiente	41,0	43,0	82,0	83,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	73,0	73,0	73,0	80,0	40,0

Per quanto attiene le risorse trasferite dal MISE al Ministero dell'interno, si precisa che il fondo, tenuto conto delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno, viene complessivamente rideterminato in 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Il successivo **comma 2**, non comporta oneri in quanto prevede uno spostamento di competenze e delle relative risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente per l'anno 2020, pari **26** milioni di euro, dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di conseguenza, il comma 3, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni.

Da ultimo, il comma 3, non comporta oneri in quanto la disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 52
Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali

Non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di norma di natura ordinamentale.

Articolo 53
Sostegno agli enti in deficit strutturale

La disposizione di cui al comma 1 comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022. La successiva disposizione di cui al comma 3 che incrementa il Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2020, pari a 200 milioni di euro.
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede utilizzo delle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 54
Termini per gli equilibri degli Enti locali

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 55
Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si limita ad estendere i termini per la presentazione delle domande di anticipazioni di liquidità di cui all'art. 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse non utilizzate alla data del 24 luglio 2020.
Per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica degli articoli 115 e 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si era fatto riferimento al pieno utilizzo delle risorse rese disponibili nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, del predetto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 56
Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea

La disposizione in esame non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto il pagamento dei debiti non può eccedere le risorse attribuite al fondo, di cui all'articolo 57, comma 2-decies, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge n. 157 del 19 dicembre 2019.

Articolo 57
Disposizioni in materia di eventi sismici

Comma 1. La disposizione, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.
Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio nazionale di protezione civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene previsto un incremento di 300 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il comma 1 determina, pertanto, un onere pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finale.
Comma 2. La disposizione, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020 cosi determinati:

a) 18,5 milioni di euro complessivi al fine di fare fronte agli oneri di cui all' articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a n. 255 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;
b) 14 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-ter del decreto legge n. 189 del 2016;
c) 37,3 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, fino ad un massimo di 700 unità di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, oltre alle 200 unità massime con rapporto di lavoro a tempo determinato previste dal comma 1-ter.

L'onere complessivo derivante dalla proroga al 2021 è pertanto pari a 69,8 milioni di euro, come da tabella riepilogativa sotto riportata.

Norma	2021
DL 189/2016 art. 50 comma 8	18,5 mln
DL 189/2016 art. 3 comma 1 quarto periodo	3 mln
DL 189/2016 art. 3 comma 1 sesto periodo	10 mln
DL 189/2016 art. 3 comma 1 ter	1 mln
DL 189/2016 art. 50-bis	37,3 mln
Totale	**69,8 mln**

Comma 3. Prevede che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1 gennaio 2022, le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato il

personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.
La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto le predette stabilizzazioni possono essere effettuate in relazione a quanto previsto dai piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, redatti da ciascun ente che procede alle stabilizzazioni stesse, nonché attuando le procedure e le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
Comma 4. Si modifica il comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge n.189 del 2016, prevedendo che il contributo massimo per i professionisti incaricati di attività tecniche correlate alla ricostruzione, a carico del Commissario straordinario, sia stabilito nella misura stabilita nel D.M. Giustizia n. 140 del 2012 per gli interventi privati, ridotta del 30%, al netto dell'Iva e dei versamenti previdenziali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma 5. La disposizione autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del dl 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI, con riferimento ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario è integrata di 15 mln di euro per i medesimi anni. La disposizione in esame determina, quindi, un onere pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finale.
Comma 6. La norma intende prorogare la disciplina dell'agevolazione c.d. "Zona Franca Sisma Centro Italia" di cui all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, prevedendo:
• l'estensione dell'agevolazione alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, fatte salve le eccezioni già previste (lettera a);
• la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022 (lettera b);
• l'integrazione dell'autorizzazione di spesa – quale tetto massimo di spesa - di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022 (lettera c).
Viene inoltre previsto che il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, possa prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
Tenuto conto che risultano economie dei bandi precedenti pari a circa 40 milioni di euro, con le risorse stanziate dal presente comma, pari a complessivi 110 milioni di euro, sarà possibile pubblicare un nuovo bando di importo pari a circa 150 milioni di euro, superiore all'importo del bando pubblicato nel 2019.
La disposizione comporta oneri nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo finale di copertura.
Comma 7. La disposizione uniforma le procedure di gestione amministrativo contabili dei Commissari per la ricostruzione a quelle previste per i Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto legge 32 del 2019, come modificato dal decreto legge 76 del 2020. La norma, finalizzata a consentire una migliore valutazione e previsione dei flussi finanziari relativi alla ricostruzione a seguito di eventi sismici mediante la predisposizione e l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei pagamenti degli interventi, ha carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Comma 8. La disposizione, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Catania il 26 dicembre 2018. La disposizione non

comporta oneri per la finanza pubblica tenuto conto che alle attività connesse si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziate con delibere del Consiglio dei Ministri per l'emergenza in questione.

Comma 9. La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2021 di quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 38, del decreto legge n. 148/2017, che per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività' finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ha autorizzato i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti a tempo determinato stipulati in base alla normativa emergenziale vigente e in servizio fino al 31 dicembre 2018. Agli oneri pari a **2**,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Comma 10. La disposizione prevede l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021, dopo quella prevista fino all'anno 2020 dall'articolo 2-bis, commi 35, 36 e 37 del decreto legge n. 148/2017, relativamente alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, nonché dei conseguenti contratti a tempo determinato stipulati con tale personale.

Agli oneri, nel limite di 2.320.000 euro per l'anno 2021, coerente con il fabbisogno effettivo già documentato dalle amministrazioni interessate per gli anni 2017 e 2018 relativo al personale assunto e in servizio fino al 31 dicembre 2018, si provvede ai sensi dell'articolo finale di copertura.

Comma 11. La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2021 di quanto previsto dall'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto legge n. 123/2019, relativamente alla possibilità del Comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Comma 12. La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2021 di quanto previsto dall'articolo 3-bis, del decreto legge n. 113/2016, relativamente all'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e ai i comuni colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Comma 13. La disposizione, modificando l'articolo 14, comma 9, del decreto legge n.244 del 2016, prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia del 2012. Ai fini della quantificazione dell'onere è stata stimata una platea di destinatari pari a circa 50 unità a cui potranno essere attribuite fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario per 11 mesi ed è stato considerato un costo medio orario di lavoro straordinario pari a 13,7 euro.

Unità	Ore mensili	Mesi	Costo orario medio	Onere Mensile	Onere Annuo	Onere annuo comprensivo oneri a carico dello Stato
50	30	11	13,7	20.550	281.535	299.968,35

Si prevede quindi l'integrazione delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 per un importo complessivo di 300.000 euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo finale di copertura.

Comma 14. La disposizione prevede la proroga al 2021 dell'avvalimento della società Fintecna per le attività tecnico-ingegneristiche da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, che analogamente a quanto previsto per le precedenti proroghe sono indicati nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finale.

Comma 15. La disposizione, prevedendo l'impignorabilità e l'esclusione dall'applicazione della legge fallimentare per le risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e per la

ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riveste carattere procedurale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.
Comma 16. Si autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 per l'attuazione - da parte dei commissari delegati per la ricostruzione a seguito del sisma che nel 2012 – della disposizione di cui all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. La norma comporta un onere pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi della disposizione finale di copertura.
Comma 17. Viene prevista la proroga all'anno 2022 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi della norma finale di copertura.
Comma 18. La disposizione interviene sull'articolo 8, comma 1 ter, del decreto legge n.123 del 2019 in materia di agevolazioni, anche di natura tariffaria, adottate dalle competenti Autorità di regolazione nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia, a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni delle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. La disposizione non determina effetti negativi in quanto, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente, le agevolazioni sono coperte facendo ricorso ad apposite componenti perequative.

VI - Sostegno e rilancio dell'economia

Articolo 58
Fondo per la filiera della ristorazione

La disposizione in oggetto è finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese in attività con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima italiana, compresi quelli vitivinicoli.

Lo stanziamento complessivo della misura ammonta a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Sulla base del rapporto annuale 2019 della ristorazione pubblicato da Confcommercio FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), le attività interessate dalla presente norma, al 31 dicembre 2018, risultano essere 125.657 imprese, tenuto conto del riparto di cui alla tabella 3.

In particolare le attività interessate alla misura sono:

- 122.381 di cui al codice ATECO 56.10.11;
- 1871 di cui al codice ATECO 56.29.10;
- 1405 di cui al codice ATECO 56.29.20 (vedi Tab. 4).

TAB. 1

2.3 Il comparto ristoranti

Il numero delle imprese registrate con il codice di attività 56.1 (ristoranti e attività di ristorazione mobile) ammonta a 184.587 unità.

Tab. 11 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile
(Distribuzione delle imprese attive - anno 2018)

Regione	Valori assoluti	valori %
Piemonte	13.166	7,1
Valle d'Aosta	605	0,3
Lombardia	25.843	14,0
Trentino A.A.	3.043	1,6
Veneto	13.813	7,5
Friuli V. Giulia	3.735	2,0
Liguria	6.926	3,8
Emilia Romagna	13.628	7,4
Toscana	13.493	7,3
Umbria	2.587	1,4
Marche	5.022	2,7
Lazio	21.346	11,6
Abruzzo	4.875	2,6
Molise	1.003	0,5
Campania	17.460	9,5
Puglia	11.095	6,0
Basilicata	1.333	0,7
Calabria	6.123	3,3
Sicilia	13.573	7,4
Sardegna	5.918	3,2
Italia	**184.587**	**100,0**

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

Il **comma 11** prevede che agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. All'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 59
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

La disposizione in esame riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale nelle aree della città individuate come zone A o equipollenti, secondo la definizione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. centri storici).

La misura è riferita ai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall'ISTAT hanno registrato, prima dell'emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, e per i comuni capoluogo di città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti.

Il contributo è concesso a condizione che il fatturato e i corrispettivi di giugno 2020 degli esercizi interessati abbia subìto una riduzione di oltre il 33% rispetto al mese di giugno del 2019.

Il contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di giugno 2020 rispetto a giugno 2019. Tale percentuale varia inversamente dal 5 al 15 per cento in base ai ricavi o compensi registrati nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. In particolare, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
- dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
- cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro; di contro, non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per gli altri soggetti. Tali importi minimi sono comunque riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019.

Nella tabella allegata alla presente relazione tecnica sono elencati i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri nella misura prevista dalla disposizione in esame.

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame, sono stati calcolati il numero di soggetti e l'imponibile fatturato nei mesi di giugno degli anni 2019 e 2020 per coloro che sono fiscalmente domiciliati nei comuni interessati dall'applicazione della disposizione stessa e che, in base ai dati risultanti dalle fatture elettroniche, nel mese di giugno 2020 presentano un calo dell'imponibile fatturato maggiore del 33% rispetto al mese di giugno 2019. Non essendo disponibili i dati relativi alle zone A o equipollenti dei comuni interessati, questo approccio determinerà risultati sovrastimati.

La sopra descritta platea di soggetti è stata suddivisa in base al tipo di attività svolta (risultante dal codice ATECO dichiarato in fase di registrazione/variazione anagrafica all'Agenzia delle Entrate), nonché in base alla fascia di ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni fiscali. Ciò in quanto il contributo è riconosciuto soltanto a coloro che svolgono "attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico" e in misura differenziata in base all'ammontare dei ricavi e compensi.

Allo scopo di adeguare la platea di soggetti così individuata (in base ai dati della fatturazione elettronica) alla platea di soggetti interessati dalla disposizione in esame (che, a differenza della prima, non comprende i professionisti, ma include coloro che non utilizzano la fatturazione elettronica, come i soggetti che adottano regimi di tassazione "forfettari" e/o certificano i corrispettivi con scontrini e ricevute), è stato applicato lo stesso coefficiente di rettifica utilizzato in occasione della stima degli effetti del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Infine, sono stati esclusi i dati relativi ai soggetti che dichiaravano, nel senso precedentemente indicato, un codice attività non pertinente rispetto al tipo di attività previsto dalla norma.

L'ammontare del contributo è stato stimato applicando le diverse percentuali sopra indicate (15%, 10% e 5%) all'importo della riduzione di fatturato e corrispettivi ipotizzata per i soggetti appartenenti alle diverse classi di ricavi e compensi, tenendo altresì conto dell'ammontare minimo del contributo previsto (mille euro per le persone fisiche e duemila euro per gli altri soggetti). I risultati sono esposti nella tabella seguente.

Classe di ricavi e compensi	Importo contributo a fondo perduto stimato (milioni di euro)
da 0 a 400.000 euro	318
da 400.001 a 1.000.000	69
maggiore di 1.000.001	177
Totale	**564**

Tanto premesso, come già accennato, la sopra descritta stima degli oneri è stata effettuata in base ai dati relativi all'intero territorio dei comuni interessati, mentre la proposta normativa in esame è applicabile ai soli "centri storici" di tali comuni. Pertanto, considerata la notevole estensione di alcune città (es. Roma, Milano e Napoli) rispetto ai relativi "centri storici" a cui è effettivamente applicabile il contributo a fondo perduto, si ritiene che la stima degli oneri possa essere ridotta, comunque prudenzialmente, a 500 milioni di euro per l'anno 2020. A titolo esemplificativo si segnala che il centro storico di Roma ha una estensione pari a circa l'1% del territorio comunale, il centro storico di Milano rappresenta circa il 5% dell'intero territorio comunale ed il centro storico di Napoli è esteso il 14,5% dell'intero territorio comunale.

Comune	Provincia	Rapporto presenze turistiche stranieri/residenti
1. Venezia	VENEZIA	42,6
2. Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
3. Firenze	FIRENZE	21,5
4. Rimini	RIMINI	15,3
5. Siena	SIENA	11,6
6. Pisa	PISA	9,9
7. Roma	ROMA	7,6
8. Como	COMO	7,2
9. Verona	VERONA	6,4
10. Milano	MILANO	5,8
11. Urbino	PESARO E URBINO	5,7
12. Bologna	BOLOGNA	4,2
13. La Spezia	LA SPEZIA	4,2
14. Ravenna	RAVENNA	4,2
15. Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
16. Bergamo	BERGAMO	3,8
17. Lucca	LUCCA	3,7
18. Matera	MATERA	3,4
19. Padova	PADOVA	3,3

Comune	Provincia	Rapporto presenze turistiche stranieri/residenti
20. Agrigento	AGRIGENTO	3,3
21. Siracusa	SIRACUSA	3,0
22. Ragusa	RAGUSA	3,0
23. Napoli	NAPOLI	2,2
24. Cagliari	CAGLIARI	1,8
25. Catania	CATANIA	1,7
26. Genova	GENOVA	1,6
27. Palermo	PALERMO	1,3
28. Torino	TORINO	1,3
29. Bari	BARI	1,3

Articolo 60
Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

Comma 1. Rifinanziamento della misura Nuova Sabatini

La proposta è volta a garantire continuità alla misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini", istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il sostegno agli investimenti delle PMI in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, incrementando l'autorizzazione di spesa disposta dall'ultima legge di bilancio per l'annualità 2020 (articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

La ripartizione su 6 annualità (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno, dell'importo stanziato) degli importi stanziati dalla predetta legge di bilancio 2020 (480 milioni di euro, al netto degli stanziamenti per la c.d. "Sabatini Sud") ha tenuto conto, infatti, oltre che del meccanismo di impegno pluriennale della misura, anche della modifica introdotta dal decreto crescita che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

Considerato che risulta pressoché esaurita la quota parte di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020, che, secondo i calcoli effettuati in funzione dello storico della misura, sono attribuibili alle istanze con finanziamento non superiore a 100.000 euro (50 milioni di euro, pari a circa il 10% dei 480 milioni stanziati al netto delle risorse per la "Sabatini Sud"), per scongiurare la chiusura dello sportello e per dare attuazione alla norma introdotta dal c.d. decreto Semplificazioni, è disposto un ulteriore stanziamento per il 2020 di 64 milioni di euro, importo stimato secondo le analisi previsionali di seguito riportate.

Alla data del 6 luglio 2020, il contributo corrispondente alle oltre n. 9.200 domande con importo di finanziamento non superiore a 200.000 euro trasmesse dagli istituti di credito al Ministero a partire dal 1° gennaio 2020 nel periodo in questione - ammonta ad oltre 72 milioni di euro, pari a circa il 36% delle risorse complessivamente impegnate nel medesimo periodo (oltre 199,5 milioni di euro). Il medesimo trend registrato dal 1° gennaio al 6 luglio 2020, nell'ipotesi che lo stesso sia confermato, proiettato con calcolo proporzionale sul restante periodo dell'anno (dal 17 luglio al 31 dicembre 2020) determina un assorbimento di risorse per circa 64,5 milioni di euro. A tale importo, si ritiene opportuno, in via prudenziale, considerare un ulteriore:

- 5%, in quanto, a fronte della modifica normativa introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che rende maggiormente attrattiva la misura per finanziamenti

di ridotta entità, potrebbe esservi un incremento complessivo delle istanze di contributo e aumento dell'incidenza sul totale delle iniziative con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro e del relativo assorbimento di risorse;

- 15%, al fine di tener conto dell'analogo incremento del contributo mensile prenotato, registrato nel corso degli ultimi mesi degli anni pregressi (2017, 2018 e 2019) rispetto ai mesi iniziali dei medesimi anni;
- 10%, per far fronte ad un possibile ulteriore incremento delle domande di agevolazione dovuto al fatto che a causa del lockdown che ha interessato la prima parte del 2020, parecchie aziende potrebbero essere state costrette a non poter avviare nuovi investimenti, posticipando, dunque, la realizzazione degli stessi al secondo semestre dell'anno con conseguente posticipo anche della collegata presentazione delle istanze di contributo sulla misura.

Sulla base delle ipotesi rappresentate, l'assorbimento stimato di risorse dall'entrata in vigore della norma di cui al decreto Semplificazioni (17/07/2020) sino al 31 dicembre 2020 è pari, pertanto, a circa 84 milioni di euro. Considerato, altresì, che circa 20 milioni di euro derivanti da revoche, rinunce, ridetermine, ecc. potrebbero rientrare nelle disponibilità della misura a valere sull'anno in corso, per far fronte alle necessità finanziarie, è previsto l'ulteriore stanziamento per un importo pari a 64 milioni di euro.

Comma 2. Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

La norma incrementa, per un importo pari a 500 milioni di euro, la dotazione dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il rifinanziamento si rende necessario per l'indisponibilità di risorse da destinare a nuovi interventi.

In particolare, le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate. All'attualità risulta infatti sospeso per carenza di risorse finanziarie un numero consistente di istanze di accesso che, in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro.

Per quanto attiene alla procedura fast track si evidenzia che, pur tenendo conto del rifinanziamento per complessivi 600 milioni di euro di cui alla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e al "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), risultano ancora sospese per carenza di risorse finanziarie, diverse istanze, che determinano un fabbisogno aggiuntivo quantificabile in circa 100 milioni di euro, correlato principalmente a programmi da realizzare nelle regioni del Centro-Nord.

A quanto sopra rappresentato occorre aggiungere i fabbisogni prospettici dell'intervento che, prevedendo un numero di circa 70 proposte annue sulla base di un trend ormai consolidato, sono quantificabili in almeno 500 milioni di euro annui.

In tale contesto, la norma prevede, pertanto, di destinare alla misura ulteriori 500 milioni di euro per il 2020, così da consentire di mantenere aperto lo sportello dell'importante strumento agevolativo e di poter avviare a valutazione le numerose istanze già pervenute all'Agenzia ed attualmente giacenti.

Al riguardo si precisa che tale dotazione sarà ripartita tra agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto e agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, secondo una chiave di riparto che, sebbene non vincolante e dipendente anche dalla negoziazione delle parti, sulla base dei dati storici riferiti al funzionamento della misura, determina la seguente distribuzione:

- 60% contributo a fondo perduto
- 40% finanziamento agevolato

Comma 3. Rafforzamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

La norma è volta ad incrementare, con un'assegnazione di 200 milioni di euro per il 2020, la dotazione del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

L'istituzione del predetto Fondo si pone in continuità con precedenti iniziative legislative, volte a far fronte a situazioni di difficoltà delle imprese e, in particolare, con l'articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che aveva istituito un analogo strumento, rivolto, tuttavia, alla tutela di situazioni di crisi più specifiche, circoscritte a imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale o, comunque, in possesso dei requisiti per l'ottenimento del marchio storico.

In ragione della situazione di difficoltà nella quale versano sempre più frequentemente imprese anche di grandi dimensioni, soprattutto nell'attuale contingenza economica negativa indotta dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 43 del Decreto Rilancio ha ampliato l'ambito di operatività dell'intervento, sostituendo il Fondo già istituito per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che viene soppresso, con un nuovo strumento in grado di operare per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività d'impresa in tutti i casi in cui la cessazione dell'attività svolta o la delocalizzazione dell'attività stessa o di una sua parte al di fuori del territorio nazionale possa produrre un rilevante impatto sociale ed economico.

Il Fondo, che opererà, secondo le modalità definite da un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro, è destinato al sostegno, oltre che di imprese titolari di marchi storici, anche, più in generale, delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

Dal vigente descritto disegno legislativo dell'intervento, deriva che la dotazione finanziaria di 100 milioni di euro prevista dalla norma istitutiva risulta insufficiente ad una piena efficacia dello stesso, in considerazione:

- delle situazioni di crisi che possono essere interessate dall'applicazione dell'intervento. Per dare un parametro di carattere generale, può considerarsi, infatti, che già al 2019, presso il Ministero dello sviluppo economico, risultavano aperti circa 150 tavoli di crisi e, al presente, per effetto dell'attuale situazione epidemiologica, è presumibile un aumento delle situazioni di crisi, diverse delle quali potrebbero essere interessate potenzialmente dal nuovo strumento;
- della tipologia di interventi e del target delle imprese beneficiarie, che presumibilmente determineranno interventi consistenti, nell'ordine di diversi milioni di euro ciascuno.

Comma 4. Rifinanziamento del Voucher per consulenza in innovazione

La norma destina ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il riconoscimento delle agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione dall'articolo 1, commi 228 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Voucher Innovation Manager").

Tale incremento risulta necessario per garantire efficacia all'intervento, per il quale si prevede di adottare un nuovo bando nel 2021.

Sulla base dell'esperienza registrata con la prima edizione della misura, la dotazione finanziaria, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risulta, infatti, insufficiente a soddisfare l'ampia adesione allo strumento.

Per le annualità 2019 e 2020, dato l'elevato numero di domande pervenute, le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni, ammontanti a complessivi euro 50.000.000,00, sono state integrate con risorse aggiuntive pari a euro 46.098.050,53, rivenienti da economie registrate nell'ambito dell'attuazione dello strumento agevolativo "voucher per la

digitalizzazione delle piccole e medie imprese" di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Il primo bando (2019) ha visto l'approvazione di 3.512 domande per investimenti in consulenza per l'innovazione per un importo complessivo concesso di oltre 92 milioni di euro. Il contributo medio per impresa è risultato pari a oltre 26.000 euro (investimento medio per impresa pari a quasi 57.000 euro).

L'incremento della dotazione per il bando 2021 di 50 milioni di euro potrà, pertanto, comportare il soddisfacimento di quasi 1.900 domande in più rispetto alle circa 950 domande ammissibili con lo stanziamento già disponibile di 25 milioni di euro.

Comma 5. Rifinanziamento della misura Nuova Marcora

La norma è volta a garantire continuità al regime di aiuto istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 2 del 3 gennaio 2015), finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative (c.d. Nuova Marcora).

L'intervento, di natura rotativa, prevede la concessione di finanziamenti agevolati gestiti dalle Società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 49/85, erogati a favore delle società cooperative nella quali le predette Società hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della medesima legge.

Per il finanziamento dell'intervento sono utilizzate le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero dello sviluppo economico n. 7342, piano di gestione 21, n. 2308, piano di gestione n. 01, n. 7483, piano di gestione n. 01, e n. 7483, piano di gestione n. 05, che sono versate alla contabilità n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e iscritte nella sezione del Fondo dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo degli impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi.

A luglio 2020 risulta una disponibilità residua di risorse - tenendo conto del carattere rotativo dell'intervento e dei rientri delle rate di finanziamento - pari a poco più di 16 milioni di euro, che determina un fabbisogno di risorse ulteriori, cui la norma in commento fa fronte attraverso l'assegnazione di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il nuovo stanziamento è motivato:

- dalle stime, in termini di assorbimento patrimoniale, effettuate sulla base dei dati storici delle richieste pervenute;
- dalle stime, in termini di assorbimento patrimoniale, effettuate in considerazione degli impatti economico-finanziari sulle cooperative target causati dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- da modifiche allo studio relativamente al decreto ministeriale 4 dicembre 2014, istitutivo della misura, che, incrementando la durata e l'importo del finanziamento concedibile, impatteranno in maniera rilevante sull'assorbimento finanziario della misura.

Comma 6. Rifinanziamento del Fondo IPCEI

La Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018, l'IPCEI microelettronica. In tale Decisione, la Commissione autorizza un aiuto di Stato per l'Italia, tra gli altri, pari a circa 800 milioni di euro per il periodo 2018-2024.

A stanziare una prima quota di tale fabbisogno si è provveduto attraverso la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) che ha istituito un apposito "Fondo IPCEI Microelettronica", dotandolo di complessivi 410,2 milioni di euro.

Con successivo decreto di concessione, sottoscritto il 19 dicembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico - DGIAI con le parti, lo stanziamento di 410,2 milioni di euro è stato completamente impegnato.

Inoltre, la Commissione europea ha approvato il 10 dicembre 2019 il primo IPCEI batterie (il cosiddetto Summer Batteries IPCEI) che comporta per l'Italia un aiuto di Stato pari a 572 milioni di euro.

E' in corso di approvazione un secondo IPCEI batterie (denominato EUbatIn, approvazione prevista novembre 2020), che comporterà per l'Italia un aiuto di Stato pari a circa 600 milioni di euro.

A fronte di questi sviluppi, la legge di Bilancio 2020, al comma 232, ha integrato il comma 203 della legge di Bilancio 2019 estendendone l'ambito di operatività anche ai futuri IPCEI, trasformando il "Fondo IPCEI per la microelettronica" nel nuovo "Fondo IPCEI" e rifinanziandolo con 100 milioni di euro (per il biennio 2020/2021), contro una richiesta iniziale del MISE di circa 1,2 miliardi di euro per il periodo 2020/2027, motivata dalle effettive necessità finanziarie dello strumento.

I 100 milioni stanziati non sono stati infatti sufficienti per avviare a realizzazione gli investimenti previsti dalla Decisione della Commissione sul primo IPCEI Batterie, in quanto il suddetto rifinanziamento coprirebbe soltanto il 15% dell'ammontare autorizzato, che risulta essere pari a 572 milioni. Per lo stesso motivo non è stato possibile, ad oggi, emanare il previsto decreto attuativo.

A tal fine la norma, per concorrere alla copertura del fabbisogno stimato, indica un incremento finanziario del Fondo pari a complessivi 950 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 7 indica gli oneri complessivi, pari a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 61

Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio

La norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai commissari straordinari eventualmente nominati ai sensi dei commi 1 e 2 non spetta alcun tipo di indennità, stante la prescritta gratuità per gli organi diversi dai collegi dei revisori ex art. 4-bis, comma 2bis, della legge n. 580/1993.

Articolo 62

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

L'articolo in esame riveste natura meramente ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione, infatti, si limita a prevedere la possibilità per gli enti indicati agli articoli da 54 a 60 del decreto legge n. 34 del 2020 ad estendere i regimi di aiuto previsti dai medesimi articoli ad ulteriori categoria di operatori economici.

La quantificazione e relativa copertura degli oneri per la concessione degli aiuti stessi – a valere sulle risorse proprie dei medesimi enti – dovrà essere effettuate al momento dell'adozione delle relative misure.

Articolo 63

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

Al fine di semplificare i procedimenti assembleari volti all'adozione di delibere aventi ad oggetto le opere e gli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, viene introdotto il nuovo **comma 9-*bis*** allo stesso articolo 119, con il quale si prevede che, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 119 sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

La norma apporta modifiche di carattere procedurale; pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 64

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore

Il **comma 1** mira a dotare il Fondo di Garanzia per le PMI istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000, delle risorse necessarie a garantire la piena operatività dello strumento, la cui finalità è, come noto, quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica che affianca e spesso sostituisce le garanzie reali offerte dalle imprese richiedenti accesso al credito. Per tale sua vocazione di supporto alla liquidità, le misure varate nel corso degli ultimi mesi per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19, hanno considerevolmente incrementato, per numero, tipologia e percentuale di copertura, il *basket* dei finanziamenti suscettibili di essere garantiti (e controgarantiti, in ultima istanza, dallo Stato), incrementandone il fabbisogno, a fronte dell'aumento delle posizioni garantite e, correlativamente, dell'esposizione complessiva del Fondo.

In particolare, l'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e l'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, hanno introdotto, tra le altre, l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa, l'accesso automatico e senza valutazione, con garanzia al 100%, per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro – poi innalzato a 30.000 – concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19, l'innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% per le altre tipologie di operazioni finanziarie e l'accesso al Fondo senza valutazione, consentendo, pertanto, l'accesso anche alle imprese più rischiose.

Le misure introdotte dalle norme sopramenzionate hanno rivelato un elevato potenziale di tiraggio del Fondo, consentendo di garantire ad oggi, nei primi 4 mesi di operatività, oltre 700.000 operazioni, per un ammontare finanziato di oltre 40 miliardi.

Per assicurare la continuità operativa del Fondo, l'art. 31 del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34 ha disposto un primo rifinanziamento di 3.950 milioni di euro (in aggiunta al primo stanziamento operato dal d.l. n. 18/2020, pari a 1.500 milioni di euro), a cui si sono aggiunti ulteriori 229 milioni di euro per effetto delle previsioni del d.l. n. 23/2020 e 50 milioni di euro per effetto dell'articolo 49-bis del citato d.l. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dello stesso.

Lo stesso articolo 31, con il comma 2, ha previsto che, al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possano essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.

Tale disposizione ha costituito la base per la definizione dello stanziamento necessario a garantire la continuità operativa del Fondo, sulla base delle considerazioni che seguono.

Il Fondo non necessita di stanziamenti aggiuntivi sugli anni 2020, 2021 e 2022, poiché le riserve attualmente disponibili consentono di fare fronte agli esborsi generati dalle escussioni che potrebbero verificarsi fino al 2022.

Dalle stime del fabbisogno su base pluriennale a copertura delle perdite sullo stock delle garanzie in essere e da concedere nel secondo semestre 2020, forniti dal Ministero dello sviluppo economico, su elaborazione del Comitato di gestione del Fondo medesimo e di Medio Credito Centrale, emerge tuttavia la necessità e l'urgenza di procedere, nell'immediato, alla formalizzazione di una disposizione che rechi uno stanziamento aggiuntivo, su base pluriennale, che consenta di dotare il fondo di disponibilità allineate al profilo temporale delle perdite attese e quantificate in 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1.600 milioni di euro per l'anno 2025.

Lo stanziamento su base pluriennale e commisurato al profilo delle perdite attese assolve alla logica di razionalizzare, anche ai fini dell'incidenza sui saldi di finanza pubblica, l'impegno di risorse che genereranno un fabbisogno di cassa, in annualità successive a quella di assunzione del sottostante impegno giuridico, corrispondenti, anno per anno, alle uscite ritenute possibili, sulla base di una stima

delle effettive probabilità di escussione. In tale prospettiva, lo stanziamento richiesto è necessario a dare certezza giuridica al gestore e a garantire l'ordinaria prosecuzione dell'operatività del Fondo e dunque l'assunzione, ad oggi, di garanzie suscettibili di potenziale escussione nei prossimi anni.
Una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025 è assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Il comma 2 amplia l'ambito delle operazioni finanziarie che possono essere effettuate mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5. La proposta non comporta oneri restando invariati l'importo dell'autorizzazione di spesa e la sua inerenza ad operazioni finanziarie, senza impatto sull'indebitamento netto.
Il comma 3 non comporta oneri in quanto la garanzia dello Stato opera nei limiti della dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI e fino ad esaurimento della stessa
Agli oneri di cui al comma 1 pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 65
Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020

1) Stima dell'assorbimento di risorse connesso con l'effettiva adesione alla moratoria

Sulla base della rilevazione condotta settimanalmente dalla Banca d'Italia presso un ampio campione di banche, **fino al 3 luglio le piccole e medie imprese (PMI) avevano presentato oltre 1,2 milioni di domande di adesione alla moratoria ex art. 56 del DL 'Cura Italia', che facevano riferimento a prestiti per un valore di 157 miliardi**. Di questi, 16 miliardi sono relativi al "congelamento" di linee di credito, 5 miliardi al prolungamento della durata di prestiti a breve termine e 135 miliardi ai mutui per i quali è stata richiesta la sospensione del pagamento delle rate.
È possibile stimare che, in base all'utilizzo attuale, ammontino a circa 700 milioni le risorse pubbliche impegnate per le garanzie statali offerte a fronte di tali operazioni.
Tale stima si basa su ipotesi in larga parte coerenti con quelle adottate per la relazione tecnica al DL Cura Italia e mirate ad approssimare per eccesso, piuttosto che per difetto, il dato reale. Le ipotesi principali sono le seguenti:

- *Prestiti a revoca*
  - in assenza di un maggiore dettaglio nella rilevazione della Banca d'Italia, tutte le adesioni si intendono riferite ad aperture di credito in conto corrente (escludendo quindi i prestiti concessi per anticipi su titoli di credito, es. factoring o "salvo buon fine");
  - l'ammontare del credito accordato (non presente nella rilevazione) è stimato in base al rapporto medio tra il credito utilizzato e accordato indicato nella relazione tecnica al DL Cura Italia (67 per cento);
  - usando la stessa metodologia descritta nella relazione tecnica, il maggiore utilizzo delle linee di credito (che rappresenta l'importo che beneficia della garanzia statale) è posto pari al 90 per cento dell'accordato.
- *Mutui e canoni di leasing*
  - Poiché l'indagine della Banca d'Italia rileva l'ammontare dei prestiti residui ma non quello delle rate sospese, queste ultime sono stimate usando la stessa metodologia descritta nella relazione tecnica al DL Cura Italia, ovvero ipotizzando una durata residua di circa 6 anni, un tasso di interesse dell'1,9 per cento e un ammortamento alla francese con rata annuale.

Pertanto, in base alla rilevazione del 3 luglio (tavola 1, col. 1) l'importo che beneficerebbe della garanzia statale è stimato pari a 35 miliardi di euro, così calcolato (importi arrotondati):

- 5 miliardi per i prestiti a revoca, ovvero la differenza tra il 90 per cento di 24 miliardi di credito accordato (21 miliardi) e i 16 miliardi di credito utilizzato a quella data;
- 5 miliardi di altri prestiti a breve termine;
- 25 miliardi di rate sospese.

2) Stima dell'assorbimento di risorse derivante dall'estensione della moratoria al 31 gennaio 2021

Con l'obiettivo di stimare l'assorbimento di risorse pubbliche connesso con un allungamento della moratoria dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, le adesioni effettive osservate fino al 3 luglio sono state proiettate fino alla data del 31 gennaio 2021.

Per la proiezione sono state adottate le seguenti ipotesi (anche in questo caso mirate ad approssimare per eccesso i fondi necessari per l'allungamento del periodo di moratoria):

- per i prestiti a revoca si assume che fino al 31 gennaio l'incremento mensile delle adesioni sia pari a quello osservato nel mese di giugno (ovvero alla differenza tra gli importi segnalati al 3 luglio e quelli relativi al 29 maggio);
- per i prestiti a breve termine e per i mutui, assumendo che le PMI abbiano già aderito alla moratoria per tutti i pagamenti previsti fino al 30 settembre (6,5 mesi), si ipotizza che l'allungamento a gennaio 2021 (4 mesi) comporti un aumento dei volumi proporzionale al periodo di estensione della misura (ovvero pari al rapporto tra 4 e 6,5).

Sulla base di tali ipotesi è possibile stimare che le risorse pubbliche necessarie a finanziare l'intero periodo di moratoria (dall'entrata in vigore del Dl Cura Italia a fine gennaio 2021) ammontino a 1,13 miliardi (tavola 1, col. 2).

Tavola 1. Stima degli importi interessati dalla moratoria

(miliardi di euro)

	dati adesioni al 3 luglio 2020	**proiezione al 31 gennaio 2021**	Per memoria: dati allegato tecnico DL Cura Italia
Totale importi interessati dalla moratoria	**53**	**85**	**219**
Linee di credito in conto corrente accordate	**24**	**37**	**157**
di cui: utilizzato	*16*	*25*	*101*
Altri prestiti a breve termine	**5**	**9**	**29**
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti)	**25**	**40**	**33**
di cui: quota interesse	*3*	*4*	*3*
quota capitale	*22*	*36*	*29*
Stima dei fondi necessari a finonziare le garanzie	*0,69*	*1,13*	*1,73*

Ciò premesso, considerato che la dotazione della sezione speciale del Fondo PMI di cui al citato art. 56, comma 6 del decreto legge 18/2020, al netto delle riduzioni operate per legge (DL n 23/2020 convertito dalla legge n. 40/2020 e DL n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020), ammonta a 1.400 milioni di euro, si ritiene che al fabbisogno finanziario connesso con il prolungamento della moratoria sino al 31 gennaio 2021 si possa fare fronte con le risorse già assegnate alla sezione speciale.

Inoltre, per evidenti ragioni di efficienza finanziaria, si prevede che le risorse che - una volta scaduto il temine dei 18 mesi per l'escussione della garanzia definito dal comma 8 dello stesso art. 56 come modificato dalla presente proposta - dovessero negli anni successivi (con la chiusura delle procedure di escussione) risultare eccedenti le esigenze della moratoria confluiranno nella dotazione ordinaria del Fondo PMI.

Articolo 66
Interventi di rafforzamento patrimoniale

La norma stabilisce un onere finanziario massimo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 in conto capitale, in termini di saldo netto e fabbisogno in quanto si tratta di una partita finanziaria. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 67
Riassetto gruppo SACE

La disposizione prevede la possibilità di destinare una quota degli apporti in titoli che possono essere effettuati per la costituzione del patrimonio destinato di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del Gruppo SACE. Tale quota è fissata nell'importo massimo di 4.500 milioni di euro per l'anno 2020. La norma non comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare in quanto il predetto importo è ricompreso nell'autorizzazione di spesa del predetto articolo 27. Determina altresì un onere di 4.500 milioni di euro in termini di fabbisogno in conseguenza dell'operazione di trasferimento delle partecipazioni. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. Trattandosi di operazione di natura finanziaria non si registrano effetti in termini di indebitamento netto.

Il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi per le attività previste dall'articolo della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 68
P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine

La disposizione modifica la disciplina dei PIR PMI introdotta dall'art. 1, comma 101, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, aumentando il limite di investimento annuale nei suddetti piani dai vigenti 150 mila euro a 300 mila euro. Resta fermo il limite complessivo pari a 1,5 milioni di euro.

Sulla base della medesima metodologia di stima e degli stessi dati presi a riferimento per la valutazione degli effetti finanziari della norma originaria, la Tabella seguente riporta gli effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già stimati per la misura dell'articolo 136 del DL 34/2020:

			2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
A	Numero piani di investimento		60.000	75.000	90.000	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
B	Ulteriore conferimento medio	€	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
C	Totale conferito nell'anno	€m	4.500	5.625	6.750	7.875	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
D	Totale conferito cumulato	€m	4.500	10.125	16.875	24.750	33.750	42.750	51.750	60.750	69.750	78.750
E	Reddito prodotto in ipotesi di assenza PdR **(d x 2,2%)**	€m	99	222,75	371,25	544,5	742,5	940,5	1138,5	1336,5	1534,5	1732,5
F	Variazione di gettito **(e x 26%)**	€m	**-25,74**	**-57,915**	**-96,525**	**-141,57**	**-193,05**	**-244,53**	**-296,01**	**-347,49**	**-398,97**	**-450,45**

Gli effetti finanziari della disposizione sono i seguenti:

	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
Variazione di gettito	-10,7	-55,2	-93,3	-137,8	-188,8	-240,2	-291,7	-343,2	-394,7	-446,2	-450,5

in milioni di euro

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 69

Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche

Al comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo al contrario suscettibile di generare risparmi di spesa connessi i) alla rideterminazione, in diminuzione, del canone di locazione attualmente corrisposto dalle amministrazioni usuarie degli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001 laddove prevede dopo la cessazione del finanziamento originario dei Fondi l'applicabilità della riduzione del 15% di cui all'art 3 del DL95/2012; ii) alla rideterminazione delle clausole contrattuali attualmente gravose per le Pubbliche Amministrazioni (cfr clausole penali; spese di manutenzione straordinaria a carico del conduttore, ecc) al momento tuttavia non quantificabili in ordine al loro ammontare complessivo.

Tra l'altro la norma regolamenta anche l'ipotesi in cui le Proprietà non volessero addivenire alla stipula dei nuovi contratti secondo le condizioni contenute nei decreti del Ministro, sospendendo per 24 mesi le penali a carico del conduttore attualmente previste nei contratti di locazione in corso nel caso di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici, in assenza di sedi alternative, negli immobili per i quali si verifichi un'ipotesi di scioglimento o degli effetti del rapporto locativo.

Il comma 2 è disposizione di natura programmatica che non comporta direttamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto individua in via generale il capitolo 7754 del Bilancio dello Stato quale contenitore in entrata per il futuro stanziamento di risorse per l'acquisto o il riacquisto di immobili strategici da adibire ad uffici delle amministrazioni statali.

L'attività di supporto alle amministrazioni prevista dall'Agenzia del demanio dal comma 3 in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione, rientra tra le attività istituzionali della medesima Agenzia ed è quindi svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 70

Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 71

Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società

La proposta, al comma 1, è volta ad assicurare, per le assemblee convocate entro la fine di agosto 2020, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'art. 106 del decreto – legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, della legge n. 27/2020, per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.

La previsione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 2 proroga per i FIA italiani riservati il periodo di sottoscrizione delle SGR e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Articolo 72
Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi

La proposta prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'operatività delle norme che consento la sottoscrizione di contratti bancari (art. 4 DL 23/2020), assicurativi e finanziari (art. 33 DL 34/2020), nonché di buoni fruttiferi postali, con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 73
Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160

La disposizione prevede uno stanziamento di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2021 che si aggiungerebbero ai 3 miliardi di euro stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 290 della L. 160/2019 e successivamente destinati dall'art. 265, comma 7 del D.L. 34/2020 alla copertura di talune voci di spesa dello stesso D.L. Rilancio.
Agli oneri derivanti dalle attività affidate a PagoPA S.p.A. e a Consap S.p.A. si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ed ai sensi dell'articolo 114.
La PagoPA S.p.A. utilizzerà quanto sviluppato in relazione all'art.21 del D.L. 124 del 26/10/2019 (come convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157) e questo consente un risparmio in termini di costi e di tempi consentendo di utilizzare tecnologia già esistente all'interno della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
Per la progettazione e realizzazione, all'interno della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, delle funzionalità necessarie alla memorizzazione degli strumenti di pagamento e delle transazioni che danno diritto al rimborso, nonché al calcolo del rimborso e la sua manutenzione i costi sono rappresentati dalla seguente tabella:

Descrizione	2020	2021	2022
Sviluppo funzionalità	1.200.000	0	0
Integrazione Acquirer	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Manutenzione servizio	0	2.000.000	2.000.000

Il costo complessivo massimo per lo sviluppo e gestione delle infrastrutture di calcolo del rimborso è quindi stimato a euro 2,2 Milioni per l'anno 2020, 3 Milioni per l'anno 2021 e a euro 3 Milioni per l'anno 2022.
É previsto, inoltre, che il costo complessivo delle attività affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze a Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., relativi a tutti i servizi inerenti le operazioni di erogazione del rimborso e le ulteriori attività accessorie e strumentali, ivi compresa la gestione del contenzioso, siano non superiori a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 74
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive

Il presente articolo interviene sull'incentivo per l'acquisto di autoveicoli, recentemente rifinanziato e modificato dall'articolo 44 del DL 34/2020
In particolare al comma 1

- vengono modificate le tabelle di ripartizione dell'incentivo, rimodulando anche il contributo
- viene modificato il comma 1-sexies del citato articolo 44, prevedendo un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e demandando ad un decreto MEF la sua attuazione.

- viene semplificato il comma 1-septies del citato articolo 44 eliminando la possibilità per il beneficiario - che ha rottamato un veicolo di categoria M1 - di scegliere tra uno sconto di 750 euro, che si sommava al contributo, ovvero per il riconoscimento di un credito di imposta di pari valore da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa (complicatissima da attuare, sotto il profilo della piattaforma informatica) lasciando in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito di imposta, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020;
- viene semplificato il comma 1-octies destinando le risorse ivi previste all'attuazione delle misure di cui al comma 1-bis ed eliminando la previsione di un decreto attuativo (non più necessario alla luce delle modifiche ai commi 1-sexies e 1-septies).

A sostegno della domanda per consentire la ripresa del settore automobilistico, il comma 2 prevede un ulteriore rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge di bilancio 2019, per un importo pari a 400 milioni per il 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo.
Pertanto, tale incremento si somma ai 70 milioni inizialmente previsti per il 2020 ai quali si sono aggiunti, in virtù dell'art. 44, comma 1 del D.L. Rilancio n. 34 del 2020, altri 100 milioni.
Per il 2021 sono già stati stanziati 200 milioni aggiuntivi dei 70 milioni già previsti dalla legge di bilancio per il 2019.
Nel quadrimestre gennaio-aprile le immatricolazioni si sono pressoché dimezzate rispetto al medesimo periodo del 2019, facendo segnare un -51%, pari a 361 mila immatricolazioni perse.
La misura incrementale potrebbe consentire quindi di sfruttare in misura adeguata le nuove modalità di funzionamento dell'incentivo previsto dall'art. 44 del D.L. Rilancio con cui si mira ad aumentare il tiraggio storico del fondo secondo parametri ante-COVID.
In totale, pertanto, si ritiene necessario incrementare il fondo per il bonus auto elettrica di 400 milioni di euro per l'anno 2020, sia per rivitalizzare la domanda di nuovi veicoli, sia per potenziare ulteriormente la misura incentivante, anche a fronte dei nuovi modelli di auto elettriche, ibride e meno inquinanti che verranno messi in vendita nel corso del 2020.
Viene inoltre prevista una specifica ripartizione di tali risorse aggiuntive in relazione alle diverse tipologie di autoveicoli
Al comma 3, con l'obiettivo di incentivare l'installazione di colonnine elettriche di ricarica, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'erogazione di contributi all'acquisto in favore di professionisti e imprese.
La misura di cui al comma 4 ha lo scopo di favorire la disponibilità (mediante acquisto o noleggio), per le pubbliche di amministrazioni, di autovetture alimentate ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, al fine di ridurre il consumo di combustibili inquinanti e di ridurre i costi dei relativi consumi. In particolare, la disposizione prevede che i veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non siano soggetti ai limiti di cilindrata (1600 cc), imposti alla categoria dei veicoli a motore a combustione interna dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Il comma 5 prevede che agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 75
Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa

Commi 1-3 La norma prevede una deroga alle ordinarie norme sul controllo delle concentrazioni di cui alla legge 287/90 che impongono una autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità Antitrust. In particolare la disposizione in commento dispone che per le operazioni di concentrazioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera e di interesse economico generale, le quali abbiano registrato

perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa dell'emergenza COVID-19, potrebbero cessare le loro attività, non necessitano dell'autorizzazione di cui alla legge 287/90, fermo restando quanto previsto dagli articolo 2 e 3 della legge stessa. Vengono, in ogni caso, salvaguardate le prerogative dell'Autorità Antitrust prevedendo l'onere a carico delle parti di comunicare all'Autorità le operazioni di concentrazione, indicando anche le misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per gli utenti. Entro 30 giorni dalla comunicazione l'Autorità con propria deliberazione, acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure necessarie per tutelare l'utenza.
La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Comma 4. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto modifica l'art. 64-bis, TUF, per estendere il potere di opposizione della CONSOB agli acquisti di partecipazioni in misura pari o superiore alle soglie ivi richiamate (a partire dal 10% dei diritti di voto o del capitale) che determinano una influenza significativa sulla gestione del mercato, anche indipendentemente dalla circostanza che tale operazione determini in concreto un mutamento del controllo del gestore o del soggetto che lo controlla.

Articolo 76
Sospensione scadenza titoli di credito

L'articolo modifica l'articolo 11 del DL "Liquidità", sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che tale sospensione opera fino al 31 agosto 2020, indipendentemente dalla data di emissione del titolo di credito. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

Articolo 77
Misure urgenti per il settore turistico

Alla lettera a) la disposizione inserisce anche le strutture termali tra i soggetti cui il beneficio si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, modificando la disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020 comportando un onere pari a **1,2 milioni di euro**;
Alla lettera b) la norma modifica il medesimo articolo 28, comma 5, e prevede la proroga di un mese, fino a giugno in via generalizzata per tutte le imprese e fino a luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale la modifica dell'arco temporale di riferimento per il riconoscimento del suddetto beneficio, comporta un onere pari a circa **98 milioni di euro**.
Nel complesso le disposizioni di cui alle lettere a) e b) determinano oneri per 99,2 milioni di euro nel 2020.
Il comma 1 lettera c) rifinanzia di 240 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 182 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed estende la platea dei beneficiari di detto fondo anche alle guide e agli accompagnatori turistici.
Il comma 2 prevede l'estensione fino al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico della moratoria straordinaria prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c) del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 per la parte riguardante il pagamento delle rate di mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. La misura trova copertura fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 65, con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre per i mesi di febbraio e marzo 2021 viene prudenzialmente prevista una integrazione di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021 dell'apposita sezione del fondo di garanzia PMI.

Agli oneri complessivi di cui al presente articolo pari a 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 78

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

La disposizione in esame prevede (comma 1) l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU a favore delle seguenti categorie di immobili:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) nonché per gli immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), comprese le pertinenze, immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi, colonie (marine e montane), rifugi di montagna, affittacamere, B&B, residence, appartamenti/case vacanze a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I primi tre punti, lettere da a) a c), fanno riferimento agli immobili già esentati dal pagamento della prima rata IMU per l'anno 2020 per effetto di quanto previsto dall'articolo 177 del D.L. n. 34/2020. Con la norma in esame viene però precisato che l'esenzione della seconda rata per i fabbricati D2 riguarda anche le pertinenze.

Le lettere successive estendono invece l'esenzione della seconda rata a cinema e teatri (lett.d)) e immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ai fini di stimare gli effetti finanziari del comma 1, si ritiene che l'esenzione della seconda rata per le lettere da a) a c) comporti effetti analoghi a quelli stimati con la relazione tecnica del citato articolo 177 pari a complessivi 211,45 milioni di euro, di cui 134,9 milioni di euro a titolo di IMU spettante allo Stato e 76,55 milioni di euro a titolo di IMU spettante ai comuni. Si stimano prudenzialmente ulteriori effetti negativi per le pertinenze degli immobili alberghieri per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro (solo quota- comune).

Con riferimento all'esenzione per cinema e teatri, sulla base dei dati catastali in possesso del Dipartimento delle Finanze, si stima che il gettito IMU su base annua riferibile ai fabbricati D3 con proprietari aventi un codice ATECO attinente all'attività di gestione di spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (includendo anche soggetti con codice ATECO del settore intrattenimenti) risulta pari a 20 milioni di euro.

Prudenzialmente tale importo viene incrementato del 50% per tenere conto di soggetti che svolgono le attività in questione con codici ATECO relativi ad attività di altro tipo. Si perviene pertanto ad una stima di minor gettito su base annua di circa 30 milioni di euro, di cui 20,8 milioni quota Stato e 9,2 milioni quota comune.

L'esenzione della seconda rata IMU per l'anno 2020 per i fabbricati D/3 in cui il proprietario risulta anche gestore dell'attività, determina una perdita di gettito quantificata in 15 milioni di euro, di cui 10,4 milioni quota Stato e 4,6 milioni quota comune.

Con riferimento ai versamenti IMU dei soggetti con codice ATECO inerente le attività di cui alla lettera e) si stimano ulteriori effetti negativi per la seconda rata IMU 2020 pari a 0,65 milioni di euro, di cui 0,35 milioni quota Stato e 0,3 milioni quota comune.

Nel complesso il comma 1 genera effetti finanziari negativi pari a 231,6 milioni di euro, come di seguito riportato.

Comma 1	IMU quota Stato	IMU quota comune	Totale IMU
Comparto turismo (lett. a-b)	130,55	79,4	209,95
Immobili fiere (lett. c)	4,35	1,65	6
Cinema e teatri (lett.d)	10,4	4,6	15
Discoteche e altro (lett.e)	0,35	0,3	0,65
Totale	**145,65**	**85,95**	**231,60**

milioni di euro

Il comma 3 che prevede l'esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività ivi esercitate determina minori entrate IMU per ciascuno dei due anni interessati, pari a 30 milioni di euro di cui 20,8 milioni si riferiscono alla quota spettante allo Stato e 9,2 milioni alla quota comune.
Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114

Articolo 79
Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

Il comma 1 prevede che il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del DL n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2014, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i periodi di imposta 2020 e 2021. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.
Il comma 2 dispone che sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla L. n. 96 del 2006, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della L. 24 n. 323 del 2000, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.
Al comma 3 è previsto, infine, che per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Sotto l'aspetto strettamente finanziario, la disposizione determina **effetti negativi di gettito nel limite di spesa individuato, pari a euro 180 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.**
Ai relativi oneri per 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 80
Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

La disposizione del comma 1, prevede:

- alla lett. a) il rifinanziamento, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2020, dello stanziamento iscritto nel capitolo 2062 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo "Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali;
- alla lett. b), il rifinanziamento, nella misura di 65 milioni di euro per l'anno 2020, dello stanziamento iscritto nel capitolo 5676 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per quanto riguarda i musei e gli istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali".

Il comma 2 è volto a rifinanziare, nella misura complessiva di 90 milioni di euro per l'anno 2020, il Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo. In particolare si prevede l'incremento, sia con riferimento alla sua dotazione corrente – nella misura di 40 milioni di euro (capitolo 1919) sia a quella di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro (capitolo 7250).
Il comma 3 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero, per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
Il comma 4 rifinanzia nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337 della legge n. 208/2015 per l'attuazione degli interventi del piano strategico Grandi progetti beni culturali di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 83/2014
Il comma 5, incrementa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 il Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 440 del 1985 (c.d. Legge Baccelli)
Quanto al comma 5, si rappresenta che attualmente le somme relative al fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 440 del 1985 sono iscritte nel capitolo 230 del bilancio della Presidenza ministri e ammontano – negli anni 2020, 2021 e 2022 - a euro 850.000.
La disposizione, **al comma 6**, include tra le spese detraibili per gli interventi di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 2020 quelle sostenute per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9 se aperte al pubblico.
Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli stimati in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in considerazione della circostanza che, quell'occasione, il recupero di gettito derivante dall'esclusione delle categorie catastali in parola non era stato considerato, a fini prudenziali.
Il comma 7 prevede che agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 81
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

La disposizione istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sponsorizzazione, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle Leghe di sport a squadre riconosciute dal CONI,
La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto dal **comma 6**, pari a 90 milioni di euro nel 2020 che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Il **comma 7** prevede che le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 82
(Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021)

La FISI ha prestato garanzia in favore della Fondazione Cortina 2021, responsabile dell'organizzazione dell'evento sportivo denominato "Mondiali di Sci Cortina 2021", in relazione al finanziamento erogato alla Fonazione medesima dall'Istituto per il Credito Sportivo, per un importo pari a 14 milioni di euro.
In relazione all'eventualità che i Mondiali, ovvero parte degli stessi, vengano cancellati a causa di future emergenze determinate dalla diffusione o dalla recidiva del virus COVID-19, la norma qui

proposta consente alla FISI di chiedere, in ordine alla predetta garanzia, la controgaranzia dello Stato, al fine di tenerla indenne dal peso economico dell'obbligo restitutorio del finanziamento erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo, che il debitore principale (la Fondazione) sarebbe incapace ad adempiere a causa del mancato introito dei ricavi previsti come rivenienti dallo svolgimento dei Mondiali. L'importo massimo garantito è pari a 14 milioni di euro.
Il secondo comma prevede che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti l'evento denominato "Mondiali di Sci Cortina 2021", una relazione sulle attività svolte dal comitato organizzatore denominato "Fondazione Cortina 2021", accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Il terzo comma si limita a modificare l'art. 61, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per allinearne il contenuto al trasferimento di funzioni amministrative – nel frattempo intervenuto, in relazione all'evento sportivo più volte richiamato – tra la Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019" ed il Dipartimento per lo Sport.
A copertura del rischio di default dell'evento sportivo di cui trattasi, si stima congruo accantonare un decimo dell'importo garantito, e quindi 1.400.000 euro. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della società Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 83
(Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale)

La presente proposta è volta a potenziare il Servizio civile universale che, fin dalla sua istituzione, assicura, attraverso l'impegno degli enti e dei giovani operatori volontari, un quotidiano e prezioso contributo a favore dei territori e delle comunità, rispondendo al proprio mandato di difesa non armata e nonviolenta della Patria, che rappresenta la finalità principale dell'istituto, come più volte affermato anche dalla Corte costituzionale in numerose sentenze (sentenze n.164 del 1985, n. 228 del 2004, n. 431 del 2005, n. 309 del 2013, n.119 del 2015).
I progetti di servizio civile in cui sono impegnati i giovani volontari rappresentano, infatti, strumenti importanti per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività, anche in occasione di gravi situazioni emergenziali del Paese, come quella dovuta di recente alla diffusione del COVID-19.
L'iniziativa è coerente con il programma di governo, volto a rafforzare l'istituto, in quanto rappresenta un concreto sostegno alla normativa che ha introdotto la riforma del servizio civile e disciplinato il nuovo servizio civile universale (legge delega n. 106 del 6 giugno 2016 e relativo decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017), che è ancora in fase di attuazione.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022" ha previsto sul "Fondo servizio civile" per l'anno 2020 l'assegnazione definitiva - al netto degli accantonamenti di bilancio - di euro 140.026.867,00 cui si aggiungono 21 milioni di euro stanziati dall'art. 15 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 giugno 2020, n. 77, che portano ad un totale di euro 161.026.867,00.
A tali stanziamenti si sommano le economie di spesa degli anni precedenti da poter utilizzare per l'anno 2020 - pari a euro 41.806354,11 - che determinano un importo complessivo di euro 202.833.221,11. Con queste risorse sarà possibile finanziare programmi di intervento per l'impiego di circa 37.000 giovani, numero inferiore ai circa 40.000 previsti per il 2019 e agli oltre 53.000 pianificati per il 2018.

Su queste basi, la proposta normativa in esame prevede, al comma 1, che la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni, sia incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
Tale misura assicurerebbe l'incremento di circa 4.000 giovani volontari, consentendo così di realizzare un maggior numero di programmi di intervento sul territorio, utili alla comunità con particolare riferimento alle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Alla copertura del predetto intervento si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 84
Disposizioni in materia di autotrasporto

La disposizione al comma 1 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Pertanto la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed attualmente pari a 70 milioni di euro, viene incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, consentendo in tal modo di riconoscere, utilizzando uno stanziamento complessivo di 75 milioni di euro, un beneficio di importo almeno pari a quello relativo all'anno 2019.
Sulla base dei dati relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi 2019 (anno di imposta 2018), il riconoscimento, nell'anno 2020, della medesima deduzione forfettaria autotrasportatori riconosciuta per anno 2019 (pari a 48 euro per viaggio fuori comune e al 35% di 48 euro per quelli entro il comune) determina un onere complessivo per minori entrate di circa 75 milioni di euro.
Agli oneri derivanti da tale disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
La modifica introdotta al comma 2, relativa all'eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo, ha carattere ordinamentale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, atteso che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di tali risorse da parte dei soggetti iscritti all'Albo non rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., rappresenta un'entrata valida su tutti i saldi di finanza pubblica.

Articolo 85
Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico

La disposizione è finalizzata a sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Per tale scopo, al comma 1, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Per "danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da Covid-19" si intende la riduzione dei ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell'offerta di servizio e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Nell'anno 2019 il settore oggetto della disposizione in parola ha registrato un fatturato di circa 250 milioni di euro. Il medesimo settore, nel periodo a partire dal 23 febbraio 2020, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha subito un sostanziale azzeramento dei ricavi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (periodo del lock down) e una significativa riduzione degli stessi

a partire dal mese di giugno stimata in circa il 20% (conseguente alla riduzione del tasso di riempimento per effetto delle disposizioni relative al distanziamento sociale). Conseguentemente è stata stimata nell'anno 2020 una perdita di fatturato di circa 106 milioni di euro (62,5 milioni nei mesi di marzo-aprile e maggio e 43,75 milioni nel periodo da giugno a dicembre). L'importo del fondo pari a 20 milioni euro corrisponde, dunque, a circa il 20% della perdita stimata di fatturato nel 2020 dell'intero settore. Pertanto, lo stanziamento di 20 milioni di euro risulta congruo a compensare i danni subiti dal settore, atteso altresì che la disposizione, al fine di evitare sovra compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno, oltre che della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, si tenga conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico				
Ricavi anno 2019	Ricavo medio mensile anno 2019	Stima riduzione fatturato marzo-maggio 2020	Stima riduzione fatturato giugno-dicembre 2020	FONDO compensazioni danni del settore % della stima delle perdite di fatturato complessivo anno 2020
250.000.000	20.833.333	100%	30%	
Totale	20.833.333	62,500.000	43,750.000	18,9%
		106.250.000		**20.000.000**

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Commi 5 e 6. Tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 ed al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del traffico aereo nazionale di linea ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese viene, poi, previsto che, nelle more del perfezionamento del procedimento di autorizzazione ex articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, da parte della Commissione europea, possa essere erogato a favore ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, previa richiesta, a titolo di anticipazione:

- un importo complessivo non superiore a euro 250 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo presso il MISE di cui al comma 7 dell'articolo 79 del decreto legge n. 18 del 2020 (comma 2);
- un importo complessivo non superiore a euro 50 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo presso il MIT di cui all'articolo 198 del decreto - legge n. 34 del 2020 (comma 3)

Per ambedue le misure l'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso di perfezionamento del citato iter autorizzatorio con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo erogato resta acquisito definitivamente dalle società.

Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le anticipazioni avverranno a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 86
Misure in materia di trasporto passeggeri su strada

La disposizione al comma 1 apporta modifiche ai commi 113 e 114 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con la modifica al comma 113 si prevede l'incremento di ulteriori 50 milioni di euro dei contributi previsti dall'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2020, n. 160, destinati a finanziare gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico.

Con la modifica al primo periodo del comma 114, tenendo conto anche del blocco dovuto all'emergenza da Covid-19, si estende fino al 31 dicembre 2020 il limite temporale entro il quale considerare gli investimenti ai fini del riconoscimento dei contributi.

A riguardo si rappresenta che sono oltre 5.000 le imprese italiane esercenti servizi trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico e che impiegano oltre 25.000 autobus e 3.000 addetti per un fatturato complessivo ante covd-19 di oltre 2 miliardi di euro.

Tale settore, al pari di altri quali quelli relativi al trasporto aereo e al trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha registrato nell'anno 2020 una significativa contrazione di ricavi.

Le imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico, a fronte di una significativa contrazione di fatturato, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività. All'uopo si segnala che negli anni 2018 e 2019 sono stati immatricolati n. 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro. Ipotizzando che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento, si stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 100 milioni di euro.

Immatricolazioni autobus anno 2018 (A)					
Carrozzeria	Totale	Costo unitario	Costo totale	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento per singolo veicolo	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento complessivo
CLASSE III A UN PIANO	1.235	250.000	308.750.000	41.667	51.458.333
CLASSE III A DUE PIANI	63	350.000	22.050.000	58.333	3.675.000
Totale (A)	1.298	-	330.800.000	100.000	55.133.333

Immatricolazioni autobus anno 2019 (B)					
Carrozzeria	Totale	Costo unitario	Costo totale	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento per singolo veicolo	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento complessivo
CLASSE III A UN PIANO	1.440	250.000	360.000.000	41.667	60.000.000
CLASSE III A DUE PIANI	64	350.000	22.400.000	58.333	3.733.333
Totale (B)	1.504	-	382.400.000	100.000	63.733.333

TOTALE (A+B)	2.802		713.200.000	200.000	118.866.667

Pertanto la disposizione, per far fronte alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese richiamate in precedenza, con l'ulteriore modifica apportata al comma 114, prevede che per le medesime finalità di cui al comma 113, ed a valere sulle risorse di cui al medesimo comma pari complessivamente a 53 milioni di euro per l'anno 2020, una quota pari a **30** milioni di euro (pari al **30%** dei 100 milioni di euro stimati in precedenza) delle risorse autorizzate al medesimo comma, che ne costituisce il limite di spesa, sono destinate al ristoro delle rate **di finanziamento** o dei canoni di leasing **con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione,** tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi 114

Articolo 87
Misure urgenti per il trasporto aereo

La disposizione apporta modifiche all'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
In particolare con la modifica al comma 3 viene previsto che l'esercizio dell'attività di trasporto aereo è subordinato alle valutazioni della Commissione Europea.
Viene poi sostituito il 4-bis prevedendo la costituzione della nuova società ai fini anche dell'elaborazione del piano industriale, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto, è approvato dal consiglio di amministrazione, e trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e alle Camere per l'espressione del parere.
La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che al versamento del capitale sociale iniziale, determinato in 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7 del predetto articolo 79.

Articolo 88
Decontribuzione cabotaggio crociere

La disposizione al **comma 1** prevede, fino al 31 dicembre 2020, l'estensione dei benefici, consistenti in sgravi contributivi, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
In base ai dati dall'anno 2019, l'onere medio, a titolo di sgravio contributivo, è di circa 1.400 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel Registro internazionale (causale R900 con CA 9F) ed a circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale (causale R812 con CA 1X).
Inoltre, a riscontro dei valori riportati in precedenza, relativamente alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 457 del 1997, sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, il numero dei lavoratori, ammessi al beneficio di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto – legge nell'anno 2020, ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7.300.000 euro.

In relazione alle misure di cui al **comma 1,** l'estensione in esso contemplata determina l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto – legge n. 457 del 1997 di circa **5000 lavoratori**, cui corrisponde, sulla base dei dati riportati in precedenza, un onere nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 31 dicembre 2020, di complessivi 35 milioni di euro (5000 unità x 1400 euro x 5 mesi).
Il **comma 2** demanda a un decreto interministeriale la disciplina delle modalità attuative delle previsioni contenute nel comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 4. Pertanto, esso ha un contenuto meramente ordinamentale.
Il **comma 3,** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 89
Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo

La disposizione è finalizzata a dare ristoro al settore marittimo duramente colpito dalla crisi conseguente alle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nell'anno 2018 le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, hanno registrato un fatturato complessivo di circa 1,35 miliardi di euro di cui circa 1 miliardo di euro prodotto dalle imprese che svolgono il servizio di lungo raggio e circa 350 milioni di euro prodotto da imprese che operano a corto raggio. Tale settore, al pari di altri quali quelli relativi al trasporto aereo e al trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha registrato una forte contrazione del volume di traffici via mare relativi sia al trasporto di merci che di persone con la conseguente riduzione di fatturato rispetto a quello registrato nell'anno 2018 stimata in circa il 405 milioni di euro (-30%), tenendo conto che nei mesi di marzo, aprile e maggio tali imprese hanno ridotto fino ad azzerare i loro servizi.

Lungo Raggio	Previsione riduzione fatturato dal 01/03/2020 al 31/12/2020		
	Fatturato 2018	% riduzione	Riduzione Fatturato (2020)
	€.		€.
Totale (a)	1.000.000.000	30%	300.000.000

Corto Raggio	Previsione riduzione fatturato dal 01/03/2020 al 31/12/2020		
	Fatturato 2018		Riduzione Fatturato (2020)
	€.		€.
Totali (b)	350.000.000	30%	105.000.000
TOTALE (a+b)	1.350.000.000		405.000.000

La disposizione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (circa 100 mila occupati incluso l'indotto) e la competitività ed efficienza del settore, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, pari a circa il 12,5% della riduzione di fatturato stimata, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio (comma 1).
Pertanto, lo stanziamento di 50 milioni di euro risulta congruo a compensare i danni subiti dal settore, atteso altresì che la disposizione, al fine di evitare sovra compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno, oltre che della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, si tenga conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 90
Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

La disposizione interviene sull'articolo 200-bis del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ampliando la platea dei possibili destinatari del c.d. "buono viaggio" ed incrementando, al contempo la dotazione del Fondo previsto dal medesimo articolo - destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente - per un importo pari 30 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
In base ai dati forniti dalla Direzione generale per la Motorizzazione Civile, attualmente, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono circa 28.000 e quelle adibite al servizio taxi circa 29.000. L'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai commi 1 e 2, prevede che: "1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Rapportando il numero di autovetture adibite al servizio di trasporto pubblico locale non di linea (taxi e ncc) con le risorse attualmente stanziate per l'emissione dei "buoni viaggio", si ottiene che:
a) la platea dei potenziali beneficiari, di cui viene agevolato lo spostamento, è al massimo di 250.000 persone;
b) il contributo pubblico al settore è di circa 80 euro per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione n.c.c..

Nell'evidenziare che il volume d'affari del trasporto pubblico locale non di linea effettuato mediante taxi o n.c.c. si è sostanzialmente azzerato durante il periodo di c.d. lockdown e, in considerazione delle misure di contenimento COVID-19, è attualmente di gran lunga inferiore rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo dell'anno 2019, l'incremento da 5 a 35 milioni di euro della dotazione del fondo consente di favorire non solo la ripresa dell'attività di settore, ma anche la mobilità cittadina mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto diversi da quelli privati e consentendo, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.
Infatti, per effetto dell'incremento da 5 milioni a 35 milioni di euro della dotazione del fondo, si stima:
a) un incremento della platea dei potenziali beneficiari da 250.000 persone a circa 1,8 milioni persone;
b) un incremento del contributo pubblico al settore da circa 80 euro per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione n.c.c.. a circa 600 euro.

Articolo 91
Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative

Il comma 1 disciplina l'istituzione di un'apposita sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 affinché esso possa attribuire finanziamenti agevolati agli enti fieristici, al fine dello sviluppo della loro internazionalizzazione e del loro rafforzamento patrimoniale. A tale fine il comma 2 prevede le necessarie disponibilità finanziarie, rifinanziando ulteriormente il predetto fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 per un importo di 300 milioni per l'anno 2020. Tale rifinanziamento è da considerarsi come un tetto di spesa, in quanto gli impieghi del fondo non possono eccedere le relative disponibilità. In considerazione della natura rotativa del fondo, il suo rifinanziamento non ha impatto sull'indebitamento netto.
Il **comma 3**, anche in relazione all'ampliamento dell'operatività e al conseguente rifinanziamento del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 disposto dai commi 1 e 2, dispone un incremento, per 63 milioni di euro, per l'anno 2020, della componente del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020 destinata a cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che accedono ai finanziamenti agevolati del predetto fondo di cui alla legge n. 394 del 1981. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 è espressamente formulata come tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare per la finanza pubblica oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati nella disposizione normativa.
Le disposizioni del **comma 4** hanno natura ordinamentale, disciplinando l'operatività del fondo venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296/2006. L'ampliamento della platea dei Paesi in cui possono essere realizzate iniziative finanziate da detto fondo non ha, in sé, alcun impatto sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli impieghi sul fondo non possono eccedere le relative disponibilità, che debbono pertanto essere considerate come un tetto di spesa.
Il **comma 5** dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro del suddetto fondo di venture capital. Trattandosi di fondo con natura rotativa, il rifinanziamento non ha impatto sull'indebitamento netto.
Comma 6 Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dal comma 3, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2020, e della relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, lo stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto di 100 milioni di euro, sussistendo la relativa disponibilità.

Comma 7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'artico 114.

Articolo 92
(Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali)

comma 1: prevede un incremento, per l'anno 2020, di 11 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

comma 2: prevede modifiche all'articolo 1, comma 587 della legge 145/2018 necessarie per garantire l'operatività fino al 31 dicembre 2022 del Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai, già istituito con DPCM del 30 marzo 2018 e la cui durata era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2018, n. 145. Tale ulteriore proroga scaturisce dalla decisione di posticipare di un anno (1 Ottobre 2021 – 31 Marzo 2022) lo svolgimento dell'Esposizione universale di Dubai, deliberata con l'unanimità dei votanti dal Bureau International des Expositions (BIE), a seguito di richiesta del Governo degli Emirati arabi uniti motivata dall'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia COVID-19.

Con la lettera a) si adeguano gli stanziamenti alle maggiori esigenze derivanti esclusivamente dalla necessità di garantire la funzionalità del Commissariato, in considerazione della maggiore durata dello stesso, ora prevista al 31 dicembre 2022;
Con la lettera b), si prevede la proroga della durata dell'Ufficio commissariale di un anno, restando ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2018, n. 145;
Con la lettera c), si prevedono disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile, in modo da assicurare la continuità operativa del Commissariato a fronte dello slittamento di un anno dell'evento.

In particolare, il Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai prevede di sostenere, in conseguenza del rinvio di 12 mesi dell'apertura dell'Esposizione universale, le seguenti spese di funzionamento, inclusa IVA, a valere sull'esercizio finanziario 2022:

a. 0,6 milioni di euro per la proroga della durata della Convenzione quadro con Invitalia quale centrale di committenza qualificata del Commissariato;
b. ca. 2,5 milioni di euro per la proroga del DPCM di nomina del Commissario e dei contratti del personale assunto reclutato mediante forme contrattuali flessibili;
c. ca. 400 mila euro per le spese di funzionamento.

a. Gli importi dovuti ad Invitalia per la sua attività di Centrale di Committenza qualificata a supporto del Commissariato, per un importo stimato di euro 600.000 sono stati calcolati sulla base delle attività programmate e della "Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota % rispetto al totale dei costi sostenuti", annualità 2016, validata con nota del MiSE protocollo n. 157322 del 10 maggio 2018, elaborata da Invitalia ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013. Tali costi sono di competenza del 2022, dal momento che la Convenzione in atto con Invitalia è stata stipulata prevedendo la fornitura dei servizi fino al 31 dicembre 2021.

b. Sono inoltre a carico del Commissariato, come stabilito dal citato D.P.C.M. del 29 marzo 2018, gli oneri relativi all'intero trattamento economico del Commissario generale, determinati in euro 276.760 annui (200.000 euro lordo dipendente, ai quali aggiungere 76.760 euro di oneri riflessi).

Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato di sezione

restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In relazione al personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, tenendo presente la circostanza che il Commissariato ha fino ad ora prevalentemente fatto ricorso all'istituto di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, secondo il quale i contratti stipulati non hanno durata predeterminata per legge e comunque non sono prorogabili, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato, esclusa IVA, la quale si applica solamente ove previsto, ed inclusi gli oneri previdenziali:

	Costo unitario medio	**N. persone**	**Onere totale**
a.	€ 130.000	2	€ 260.000
b.	€ 100.000	5	€ 500.000
c.	€ 56.000	10	€ 560.000
	Totale		**€ 1.320.000**

Per far fronte alle ulteriori esigenze operative presso la sede dell'Esposizione Universale, il Commissariato prevede la necessità di reclutare localmente personale con contratto temporaneo regolato dalla legge locale, utilizzando i parametri di cui all'art. 155 del D.P.R. 18/1967 ed al D.M. 16.3.2001, n. 032/655. Considerando la retribuzione annua base, applicata per il personale in servizio negli EAU, personale di concetto € 40.832,00, esecutivo € 37.565,00 ed ausiliario € 24.772,00. Per il personale già selezionato (6 unità) e quello ancora da selezionare (2 unità) si prevedono i seguenti oneri aggiuntivi a carico del Commissariato in conseguenza del rinvio della manifestazione:

	Costo unitario	**N. persone**	**Onere totale**
a.	€ 40.832	6	€ 244.992
b.	€ 24.772	2	€ 49.544
	Totale		**€ 294.536**

Infine, in considerazione della carenza di specifiche figure professionali nei ruoli dell'amministrazione che non ha consentito di fatto di applicare la previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 29 marzo 2018, secondo la quale il Commissariato è composto da fino a quattro dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ad oggi è in servizio presso il Commissariato una sola unità di personale non dirigenziale dei ruoli della pubblica amministrazione), si è dovuto far ricorso a personale esterno, assunto con contratto di somministrazione, all'esito di una procedura di evidenza pubblica bandita dal Commissariato. Tenuto conto del quadro economico a base di gara per n. 3 (tre) dipendenti con figura professionale parametrati economicamente alla II Area, posizione economica F3, del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali, pari ad € 142.599,47 annui, ivi inclusi i buoni pasto, lo straordinario per un monte ore complessivo per n. 3 (tre) dipendenti fino a 120 ore, le festività infrasettimanali diverse da sabato e domenica, esclusa la dotazione di un cellulare di servizio da fornire su richiesta dell'amministrazione ed escluse eventuali ulteriori ore di straordinario eccedenti il citato monte ore retribuite secondo le tariffe previste dal C.C.N.L., entrambi costituenti oneri a piè di lista, considerato altresì il ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, pari al 6% sulla fee posta a base di gara pari al 10%, è possibile stimare un costo unitario totale, comprensivo dei piè di lista, pari a circa € 46.000 annui unitari. Considerata la necessità di estendere di un anno i contratti in essere nonché di reclutare ulteriori 10 unità di personale, anche in

considerazione della circostanza che lo spostamento dell'Esposizione Universale di un anno comporta necessariamente un'azione volta a riposizionare il progetto dell'Italia a Expo Dubai, in conseguenza dello stop forzato causato dalla pandemia da COVID-19 in atto, si prevedono i seguenti oneri aggiuntivi a carico del Commissariato in conseguenza del rinvio della Manifestazione

	Costo unitario	**N. persone**	**Onere totale**
a.	€ 46.000	13	€ 598.000
	Totale		**€ 598.000**

Gli oneri complessivi per il predetto personale pari ad € 2.489.296, gravano sull'esercizio finanziario 2022, tenendo conto della scadenza dei contratti già in essere e delle scadenze programmate dei contratti ancora da stipulare programmata al 2021.

c. Le spese di funzionamento per il 2022 sono quantificabili in circa euro 400.000 sulla base dell'esperienza di quanto effettivamente speso nel secondo semestre 2018 e nel 2019, tenuto conto anche di eventuali imprevisti. Tali oneri sono di competenza dell'esercizio finanziario 2022 originariamente non previsto dalla programmazione finanziaria del Commissariato.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni per l'anno 2020 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Articolo 93
Disposizioni in materia di porti

Il comma 1 reca modifiche all'articolo 199 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. In particolare, si interviene sul comma 7 della disposizione citata prevedendo l'incremento per ulteriori 20 milioni di euro del fondo finalizzato a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 della medesima disposizione. Occorre evidenziare che, alla luce delle stime effettuate, le minori entrate derivanti dalla possibilità per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre una riduzione dei canoni concessori ammontano a circa 70 milioni di euro per l'anno 2020, il cui dettaglio è riportato nella seguente tabella.

Valori in migliaia di euro

STIMA RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE		
Art. 18 L. 84/94	Art. 36 Cod. Nav.	Concessioni Staz Maritt. e servizi pax
€ 23.608	**€ 35.297**	**€ 12.163**

L'incremento recato dalla disposizione in parola determina un aumento da 6 milioni a 26 milioni di euro delle risorse del fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato al finanziamento delle riduzioni dei canoni disposti dalle AdSP e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tal fine, nonché da parte delle Autorità marittime relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale.
Nell'evidenziare che gli effetti derivanti dall'estensione, anche ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici di cui al comma 1 lettera b) ammontano a circa 60 mila euro per l'anno 2020, il previsto incremento del fondo di cui all'articolo 199, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, consente di compensare circa il 40% delle minore entrate derivanti dalla disposta riduzione dei canoni da parte di tutte le AdSP, l'Autorità portuale di Gioia Tauro e le Autorità marittime.
Il comma 2, integrando le previsioni di cui all'articolo 46 del codice della navigazione, ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ai commi 3 e 4 la disposizione è finalizzata a far confluire negli elenchi delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale istituite in attuazione dell'articolo 4 del decreto - legge 29 dicembre 2016 n. 243, i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'articolo 11-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto la proroga per 12 mesi delle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto - legge 29 dicembre 2016 n. 243, quantificando l'onere in 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, avendo individuato in 576 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro la platea dei beneficiari interessati dal provvedimento.
Si segnala che, ai fini della quantificazione degli oneri si è provveduto ad effettuare una stima nella quale il numero di lavoratori, interessati dal provvedimento, è stato assunto come costante per l'intero anno 2020.
Utilizzando il medesimo procedimento, si perviene alla determinazione di un importo medio mensile per ciascun lavoratore di circa 1.620 euro (risorse complessive stanziate 11.200.000 euro/numero di lavoratori 576/12 mesi).
La modifica normativa (estensione delle disposizioni anche i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e in ogni caso per le mensilità comprese fino al 31 dicembre 2020.) riguarda soltanto 56 lavoratori portuali del porto di Gioia Tauro.
Infatti, nel porto di Taranto operano tre imprese ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ossia soltanto quelle titolari di "concessione di aree e banchine": San Cataldo Container Terminal (container, merci varie e ro-ro), ENI (rinfuse liquide), Cemitaly (Cemento). Nessuna di queste imprese ha lavoratori portuali in esubero.
Inoltre, nel medesimo porto non operano imprese ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ossia imprese, non concessionarie, che forniscono servizi portuali al terminalista.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il costo stimato derivante dalla proposta normativa è di circa 408.333 (importo medio mensile per singolo lavoratore 1.620 euro x n. lavoratori 56 x n. mesi 4,5), cui tuttavia non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infatti, alla data del 1° luglio 2020, risultano iscritti i presso le Agenzie citate 512 lavoratori di cui 18 presso il porto di Gioia Tauro e 494 presso il porto di Taranto.
Dunque, nel corso dell'anno 2020, si è verificata una riduzione del numero di lavoratori (576) considerata ai fini della quantificazione dell'onere economico previsto dall'art. 11 – bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di

64 unità, cui corrisponde un risparmio, a partire dalla data del 1° luglio 2020, di circa 622.222 euro (importo medio mensile per singolo lavoratore 1.620 euro x n. 64 lavoratori x n. 6 mesi).
Ne deriva che il risparmio derivante di complessivi 622.222 euro risulta più che sufficiente a coprire gli oneri derivanti dall'estensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016 n. 243 anche ai lavoratori di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari, come già evidenziato, ad euro 408.333.
Il **comma 5** prevede la copertura degli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114

Articolo 94
Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali

La disposizione, prevedendo l il differimento al 30 novembre 2020 del termine del 30 settembre 2020 ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 95
Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia

I **commi da 1 a 15** prevedono l'istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia, con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e prevedendo che la stessa sia dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Si individuano puntualmente le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché gli organi dell'Autorità, le relative funzioni e attribuzioni, le modalità di nomina e l'eventuale determinazione dei compensi, qualora previsti.
In particolare, sono previsti come organi dell'Autorità:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Con specifico riguardo alle funzioni di cui al comma 2 attribuite all'Autorità, si evidenzia che, ad esclusione di quella prevista dalla lettera d) relativa alla gestione e manutenzione del MOSE, si tratta delle medesime funzioni ed attività già titolarità dell'ex Magistrato alle acquae ed attualmente di titolarità del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto. In particolare, con specifico riguardo allo svolgimento della funzione di riscossione dei canoni demaniali (lett. f), delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare (lett. i) e delle tasse afferenti alla gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale (lett. k), si precisa che si tratta delle medesime attività attualmente espletate svolte dall'Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità e dall'Ufficio 4 – Tecnico per la Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, i cui proventi sono integralmente trasferiti al bilancio dello Stato.
Conseguentemente, al pari delle altre funzioni già di competenza dell'ex Magistrato alle acque, il trasferimento di dette funzioni alla nuova Autorità non determina ex se effetti dal punto di vista finanziario, operando l'Autorità il trasferimento dei proventi in modo integrale e secondo le medesime modalità utilizzate dal Provveditorato.
Il **comma 5**, che definisce i compiti e le funzioni attribuite al Presidente dell'Autorità, prevede che al Presidente venga corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti

per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità. Il compenso del Presidente non può in ogni caso superare il limite previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e pari ad euro 240.000 lordi annui. E' inoltre previsto che i dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che assumono l'incarico di Presidente siano collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico e che, all'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
Al **comma 6** che definisce, invece, la composizione e i compiti del Comitato di gestione dell'Autorità, quale organo della medesima, stabilisce che ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
Al **comma 7** si prevede che per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo cui non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
Al **comma 8**, che stabilisce la composizione e le funzioni del Collegio dei revisori dei conti, si prevede altresì che i compensi dei componenti del Collegio sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità il **comma 10** prevede l'assegnazione alla stessa di una dotazione organica di complessive 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale. La dotazione organica dell'Autorità è stata determinata tenendo conto delle unità di personale pubblico e privato (pari a 102, di cui 51 appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di livello non dirigenziale) attualmente utilizzato presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia per lo svolgimento delle attività già di competenza del Magistrato alle Acque e trasferite al predetto Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Al **comma 11** si prevede che al fine di evitare una duplicazione di oneri, il personale che svolge le funzioni trasferite dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia alla nuova Autorità transiti nei ruoli dei quest'ultima, con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Autorità, si evidenzia che, per quanto concerne la determinazione delle spese per il personale, sono stati considerati, ai fini del calcolo del trattamento economico, i costi unitari medi per singola qualifica in coerenza con le previsioni del vigente C.C.N.L. delle Funzioni Centrali, secondo le tabelle retributive EPNE, che l'Autorità applicherà al proprio personale ai sensi del comma 14. All'uopo, si precisa che detto calcolo è stato effettuato avendo riguardo esclusivamente al personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti, in relazione al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (51 unità di livello non dirigenziale) attualmente impiegato per lo svolgimento delle funzioni trasferite all'Autorità, è previsto il transito nei ruoli di quest'ultima ed il contestuale trasferimento da parte del MIT delle corrispondenti risorse economiche. Di talché, l'eventuale nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica è rappresentato esclusivamente dagli eventuali assegni ad personam che sono stati considerati nella stima e trovano capienza negli importi indicati alla voce "altre spese per il personale".

Si precisa che il costo medio unitario è distinto tra il trattamento fondamentale e accessorio fisso e variabile, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + IRAP 8,5% + TFR 5,68%).
Ai fini della quantificazione, si è tenuto conto degli oneri di personale della istituenda Autorità, degli oneri di funzionamento (compresi gli organi) nonché gli oneri derivanti dalla costituzione e avviamento della società (capitale sociale 600.000 euro) indicati nelle tabelle che seguono

CATEGORIA	Personale 2020	costo unitario nuovi ingressi CCNL EPNE	Oneri anno 2020 €
Dirigenti II Fascia tabellare	2	63.070,00	126.140,00
Dirigenti II fascia accessorio	2	49.122,21	98.244,42
Personale aree professionali costo medio		31.802,38	-
Personale aree professionali costo medio accessorio fisso+variabile		9.949,52	-
Totale personale dirigenziale	2		224.384,42
Dirigenti generali tabellare+accessorio	2	241.321,58	482.643,16
Totale			**707.027,58**

spese personale transitato 51 unità (acc.vari + stima assegni ad personam)	51		451.169,48
totale spese di personale			**1.158.197,06**
Spese funzionamento (compresi gli organi)			**714.860,79**
Totale			**1.873.057,85**
Spese periodo settembre- dicembre 2020 personale			386.065,69
Spese periodo settembre - dicembre 2020 funzionamento			238.286,93
onere settembre -dicembre Autorità			**624.352,62**
onere settembre- dicembre 2020 Società			**874.139,00**
di cui apporto di capitale			600.000,00
TOTALE onere 2020			**1.498.491,62**

CATEGORIA	Personale 2021	costo unitario nuovi ingressi CCNL EPNE	Oneri dal 2021 €
Dirigenti II Fascia tabellare	6	63.070,00	378.420,00
Dirigenti II fascia accessorio	6	49.122,21	294.733,26
Personale aree professionali costo medio	41	31.802,38	1.303.897,58
Personale aree professionali costo medio accessorio fisso+ variabile	41	9.949,52	407.930,40
Dirigenti generali tabellare+ acc	2	241.321,58	482.643,16
Totale	49		**2.867.624,40**
Spese personale transitato 51 unità (acc.var+ stima assegni ad personam)	51		451.169,48
Totale spese di personale			3.318.793,88
Spese funzionamento (compresi gli organi)			1.680.356,54
Totale spese Autorità dal 2021			**4.999.150,43**
	100		

Il **comma 16** prevede la copertura degli oneri pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al **comma 17**, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, viene autorizzata la spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Le disposizioni dei **commi da 18 a 20** disciplinano la nomina del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., prevedendo che con il decreto di nomina venga altresì determinato il compenso dovuto spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi a detto compenso sono a carico delle società Consorzio Venezia

Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l. e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione introdotta con il **comma 22**, sostituendo l'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 relativo all'istituzione di un Comitato cui era demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, al fine di aggiornarne la composizione e le modalità di funzionamento introdotte dalla presente norma, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui al **comma 23** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo esclusivamente, nell'ambito delle risorse precedentemente stanziate per la realizzazione del MOSE, una verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perente, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. Parimenti, la riprogrammazione di tali risorse con la delibera CIPE e l'eventuale riassegnazione per il completamento e messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le disposizioni di cui ai **commi 24, 25 e 26** introducono misure di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico nonché per la tutela della pubblica sicurezza per i siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO".
Il **comma 24** prevede che nei siti inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO", sia vietato il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO e l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio, mentre il successivo comma 25 prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, siano individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che vengono dichiarati inefficaci ai sensi del comma 24, stabilendo anche criteri e modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo ai soggetti che, in relazione a progetti di costruzione e esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio, hanno sostenuto i costi per la progettazione e le relative autorizzazioni di tali impianti.
Si prevede, pertanto, al **comma 26** l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, finalizzato all'erogazione, fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore degli beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25.
Sotto il profilo economico e finanziario, si evidenzia che, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (agosto 2020), sussiste un'unica fattispecie astrattamente riconducibile a quella disciplinata dalla lettera b) del comma 24. Si tratta dell'autorizzazione a realizzare nel Comune di Chioggia, nell'area portuale di Val da Rio, un deposito costiero di carburanti, destinato ad accogliere fra l'altro 9.000 mc di gas di petrolio liquefatto - GPL, di cui al decreto interministeriale del Ministero per lo sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e trasporti - MIT 26 maggio 2015 n. 17407. Detto deposito non risulta ancora ultimato né entrato in funzione anche in ragione di provvedimenti di sequestro adottati dall'Autorità giudiziaria. In ogni caso con decreto interministeriale di cui al comma 25 saranno censite tutte le situazioni astrattamente riconducibili alle fattispecie di cui al comma 24.

Quanto alla determinazione della misura massima dell'eventuale indennizzo in relazione alla fattispecie sono evidenziata, si rappresenta che essa è stata effettuata con valutazioni prudenziali, avendo riguardo, in diritto, alle previsioni di cui all'articolo 21 – quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza amministrativa relativamente (si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2358) alle ipotesi di indennizzo conseguenti all'adozione di provvedimenti di revoca "per sopravvenienza di diritto" e, in punto di fatto, alla tipologia ed all'entità di costi normalmente sostenuti in casi analoghi.
In via prudenziale, per tener conto degli effetti della complessiva ricognizione del decreto ministeriale di cui al comma 25, si è quindi stimato un onere complessivo di 29 milioni di euro nel triennio 2020-2022. Quanto alla determinazione annuale della dotazione finanziaria del fondo, si precisa che essa è stata stimata in relazione ai tempi di adozione del decreto interministeriale di cui al comma 25 e delle attività connesse alla verifica della spettanza degli indennizzi, che rendono verosimile prevedere l' adozione del provvedimento amministrativo nell'ultimo bimestre dell'anno 2020, con conseguente spostamento degli oneri economici derivanti dall'eventuale indennizzo in misura prevalente nell'anno 2021 e nell'anno 2022.
Alla copertura degli oneri derivanti dal **comma 26**, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Le disposizioni di cui al **comma 27**, finalizzate ad introdurre ulteriori misure di tutela ambientale per la laguna di Venezia, hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 96
Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria

La disposizione del **comma 1** novella l'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come da ultimo modificato dall'articolo 186 del decreto-legge n. 34/2020 (cd DL Rilancio), al fine di rafforzare il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari nell'anno 2020.
La norma, in particolare, innalza da 60 a 85 milioni di euro il tetto di spesa previsto per la suddetta misura, in considerazione, per un verso, dell'ampliamento della platea disposto in sede di conversione del citato decreto Rilancio -attraverso l'estensione della misura agli investimenti effettuati sulle televisioni nazionali non partecipate dallo Stato- e, per altro verso, della maggiore attrattività del beneficio fiscale, che la stessa norma ha portato nel massimo dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo dell'investimento.
Sulla base delle stime più recenti sull'andamento del mercato pubblicitario nel secondo semestre dell'anno in corso, è ragionevole valutare che, nelle attuali condizioni di mercato, il previsto innalzamento del limite di spesa per il 2020 risulti necessario per soddisfare adeguatamente il potenziale fabbisogno delle richieste, scongiurando un'eccessiva compressione degli importi in sede di riparto proporzionale.
La norma reca un onere pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Il **comma 2** dispone l'incremento dall'8 al 10 per cento del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. E' pertanto corrispondentemente innalzato il limite di spesa da 24 a 30 milioni di euro per l'anno 2020.
La norma è orientata a portare il beneficio fiscale al livello dell'analoga agevolazione riconosciuta negli anni 2004 e 2005 per l'intero comparto editoriale, da ultimo rifinanziata per le sole imprese editrici di giornali dalla legge di bilancio per l'anno 2011. Quest'ultima disposizione prevedeva, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, un credito d'imposta pari al 10% delle spese di acquisto della carta, entro il tetto di spesa di 30 milioni di euro annui. L'importo a suo tempo richiesto fu di 47,2 milioni di euro e, conseguentemente, il credito erogato fu del 6,35% delle spese sostenute

(pari al 63,5% del richiesto). La disposizione ripropone quindi l'originaria configurazione dell'agevolazione, allineando ad essa tanto la percentuale di spesa ammessa al credito d'importo, portata al 10 per cento, quanto il tetto di spesa, innalzato a 30 milioni di euro per il 2020.
Considerato che le tirature annue dei quotidiani e periodici sono diminuite di circa il 40% rispetto al 2011, tale importo appare oggi commisurato al volume atteso della spesa.
La norma reca un onere pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Le disposizioni di cui ai **commi 3, 4 e 5** introducono, limitatamente all'anno di contribuzione 2020, un regime derogatorio straordinario ai fini dell'accesso ai contributi diretti all'editoria ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, orientato a neutralizzare i riflessi finanziari derivanti dalla crisi economica connessa all'epidemia da COVID-19 e a semplificare i relativi procedimenti amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 5, in particolare prevede che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa nell'anno precedente, il suddetto importo venga parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta comunque applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.
Il **comma 6** reca, viceversa, una modifica a regime della suddetta disciplina, finalizzata a consentire l'accesso alla contribuzione diretta alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare, anche in carenza del requisito di almeno due anni di anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo, nonché del requisito di proprietà della testata per la quale si richiede il contributo.
Nel complesso, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non determinano riflessi di finanza pubblica, in quanto la contribuzione diretta alle imprese è finanziata, a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, entro il limite delle risorse annualmente disponibili. In caso di richieste eccedenti tale limite, il contributo è infatti comunque rideterminato mediante riparto proporzionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Il comma 7 prevede la copertura finanziaria recati dai commi 1 e 2 pari a 31 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114.

VII - Misure fiscali

Articolo 97
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

In alternativa a quanto già disposto con il DL 19 maggio 2020, n. 34, la norma prevede un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi. In particolare, gli importi sospesi possono essere versati per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Rispetto alla quantificazione riportata nella RT al DL 34/2020, alla luce del monitoraggio effettuato sulla base dei dati disponibili più aggiornati, si stima che l'ammontare dei versamenti tributari sospesi sia di 4.152 mln di euro di cui 1.362 mln riferiti alle minori ritenute di lavoro dipendente, 175 mln alle minori ritenute di lavoro autonomo (professionisti), 2.451 mln all'Iva, 117 mln all'addizionale regionale e 47 mln all'addizionale comunale.
<u>Ritenute di lavoro dipendente del settore privato</u>

Per valutare l'effettivo impatto delle misure di sospensione sulle ritenute di lavoro dipendente del settore privato è stata utilizzata una metodologia che tiene conto delle dinamiche retributive, degli effetti del calo congiunturale (espresso in termini di minori occupati) e dell'impatto della cassa integrazione. Attraverso tali informazioni è stato stimato un gettito "teorico" delle ritenute che si sarebbe verificato in assenza di sospensioni; il differenziale tra il gettito "teorico" e il gettito effettivo rappresenta l'ammontare delle ritenute sospese, stimate in **1.362 milioni di euro.**

Addizionali regionali e comunali

La stima dei versamenti sospesi per le addizionali regionali e comunali è proporzionale ai versamenti relativi alle ritenute di lavoro. Per l'addizionale regionale la stima dei versamenti sospesi è di **117 milioni di euro;** per l'addizionale comunale è di **47 milioni di euro.**

Ritenute dei professionisti

Nel 2020 si stima una riduzione delle ritenute di lavoro autonomo di circa il 7% e una riduzione del 48% concentrata nel secondo trimestre dell'anno. Sulla base di tali ipotesi è stata elaborata una previsione mensile di gettito in assenza di sospensioni; il differenziale rispetto al gettito effettivo mensile registrato nei mesi di aprile, maggio e giugno rappresenta l'ammontare delle ritenute sospese, pari a **175 milioni di euro**.

Iva sugli scambi interni

Al fine di stimare l'effettivo impatto sul gettito delle sospensioni dei versamenti Iva, previsti dai DL 18 e 23 del 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio, è stata utilizzata una metodologia basata sui dati della fatturazione elettronica. La verifica degli effetti della sospensione, infatti, non può basarsi sul confronto dei versamenti mensili del 2020 con quelli del 2019 poiché la diffusione dell'emergenza sanitaria, a partire dalla fine di febbraio, ha generato un peggioramento del quadro congiunturale. Per isolare gli effetti del peggioramento congiunturale, è stato stimato un gettito teorico utilizzando i dati mensili aggiornati relativi all'imponibile affluiti nella banca dati della fatturazione elettronica. La differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivamente riscosso rappresenta la stima dei versamenti sospesi, pari a **2.451 milioni di euro**.

La ripresa della riscossione del 50% delle imposte sospese a partire dal mese di settembre 2020 in 4 rate di uguale importo è pari a **2.076 milioni di euro;** il restante 50% in 24 rate comporta versamenti annuali di **1.038 milioni di euro per il 2021 e per il 2022, come riporta la seguente Tabella**.

	Versamenti tributari sospesi	**2020**	**2021**	**2022**
		sett-dic	gen-dic	gen-dic
Ritenute	1.362,0	681,0	340,5	340,5
Ritenute professionisti	175,0	87,5	43,8	43,8
Iva	2.451,0	1.225,5	612,7	612,7
Addizionale regionale	116,9	58,4	29,2	29,2
Addizionale comunale	47,1	23,6	11,8	11,8
TOTALE	**4.152,0**	**2.076,0**	**1.038,0**	**1.038,0**

in milioni di euro

La misura, pertanto, comporta i seguenti effetti finanziari relativi ai versamenti tributari:

2020	2021	2022	2023
-2.076	+1.038	+1.038	0

in milioni di euro

Per quanto riguarda i contributi previdenziali le somme interessate dalla sospensione sono state 2.414 milioni di euro per i datori di lavoro dipendente e 526,4 milioni di euro per i lavoratori autonomi. Si stima inoltre una sospensione dei contributi Inail pari a 402 milioni di euro.

La misura, pertanto, comporta i seguenti effetti finanziari relativi ai contributi previdenziali:

2020	2021	2022	2023
-1.672	+836	+836	0

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 98
Proroga secondo acconto ISA

La disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Sono interessati dalla proroga i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari.
La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto per i soggetti ISA e forfetari pari a 5,7 miliardi complessivi, dato che tiene conto dei più recenti andamenti macroeconomici.
Sulla base dei dati della fatturazione elettronica nel semestre gennaio-giugno 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 e dei più recenti andamenti macroeconomici, si stima che il gettito atteso dai soggetti ISA e forfetari con una riduzione del fatturato inferiore al 33% che verseranno alla scadenza del 30 novembre 2020 sia pari a 3,5 miliardi di euro e che il gettito oggetto della disposizione di proroga è pari a 2,2 miliardi (5,7-3,5 miliardi).
Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA e i forfetari con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 genera un onere di 2,2 miliardi nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.
Gli effetti differenziali rispetto alle previsioni di bilancio sono riportati nella tabella seguente:

	2020	**2021**
IRPEF	-700	700
IRES	-1.000	1.000
IRAP	-500	500
Totale	**-2.200**	**2.200**

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 99
Proroga riscossione coattiva

Alla proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020 (termine già modificato dall'art. 154 del DL n. 34/2020), avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, è associato un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione che tenevano già conto del mutato contesto economico, ma che presupponevano una progressiva ripresa a partire dal mese di settembre, in conseguenza del riavvio delle attività e in particolare della notifica delle cartelle di pagamento.

Rispetto a tale scenario, l'estensione del periodo di sospensione fino al 15 ottobre 2020, comporterà un impatto sul gettito della riscossione da ruolo 2020, così stimato:

milioni di euro	**Impatto sul gettito 2020**
TOTALE	**-151,4**
ERARIO	-78,4
ENTI PREVIDENZIALI	-55,1
ALTRI ENTI	-17,9

La disposizione in argomento, inoltre, estende dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 anche la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro (volume medio mensile).

Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un periodo di ulteriori 1,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	**Impatto sul gettito 2020**
TOTALE	**-26,4**
ERARIO	-14,8
ENTI PREVIDENZIALI	-7,3
ALTRI ENTI	-4,3

Con riferimento all'estensione al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, la stima degli effetti sul gettito ha considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate- Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro (volume medio mensile).

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	**Impatto sul gettito 2020**
TOTALE	**-11,8**
ERARIO	-6,6
ENTI PREVIDENZIALI	-3,3
ALTRI ENTI	-1,9

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	**Impatto sul gettito 2020**
TOTALE	**-189,6**
ERARIO	-99,8
ENTI PREVIDENZIALI	-65,7
ALTRI ENTI	-24,1

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 100
Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

Con riferimento alla disposizione in esame occorre tener presente che il quadro normativo riferito alle competenze gestorie in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, prevede che le stesse siano incardinate a livello dei Comuni e delle Regioni e che il SID (Sistema informativo demanio marittimo) sia incardinato presso il MIT e dallo stesso gestito, relazionandosi con gli enti territoriali ai fini dell'implementazione dei relativi dati.
Ciò posto, sulla base dei dati forniti dal MIT, le concessioni sul demanio marittimo con qualunque finalità (turistico-ricreativo, nautica da diporto, cantieristica navale, produttivo e industriali, etc) vigenti al 2019 risultano essere pari a 29.689.
Sulla scorta dei predetti dati forniti dal MIT si rappresenta che:

- l'ammontare richiesto complessivo dei canoni risulta pari a più di 115 mln di euro nel 2019;
- l'ammontare riscosso a qualunque titolo per l'utilizzo di beni/aree del demanio marittimo, risulta pari a 83,3 mln di euro;
- il totale ancora da versare dal 2007 al 2020 risulta pari a circa 235 mln;
- il totale dei canoni riferiti alle pertinenze demaniali marittime per il 2020 ammonterebbe a 5,8 mln di euro.

L'articolo in parola al **comma 2**, abroga – a decorrere dal 2021 - i canoni riferiti ai valori OMI per le pertinenze demaniali marittime, assoggettando le stesse alle misure tabellari previste per le opere di difficile rimozione. Al riguardo, si ipotizza che, a parità di numero di concessioni e presupponendo il pagamento da parte di tutti i concessionari, si realizzi una diminuzione degli importi da richiedere ai concessionari, con una diminuzione del conseguente gettito.
Sulla base dei dati messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti estratti dal SID, che presuppone il corretto inserimento da parte degli Enti gestori, emerge che i canoni richiesti ai concessionari "pertinenziali" nel 2020 ammontano a circa 5,8 mln di euro, comprensivo della nautica da diporto. Tale valore, considerata anche la sospensione degli incameramenti ex art. 49 del cod. nav. disposta dall'art. 182 del D.L. 34/2020, può essere assunto come valore massimo di riferimento annuo di mancato introito a decorrere dal 2021.

Il comma 3 dispone che alle concessioni per la nautica da diporto si applicano, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 3 del presente articolo (ossia senza valori OMI per le pertinenze). Le somme versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono compensate – a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione.
Sulla base dei dati estratti dal SID emerge che i canoni riferiti ai valori OMI richiesti ai concessionari per la nautica da diporto nel periodo compreso tra il 2007 e il 2020 ammontano a complessivi €. 1.765.172.
Non essendo possibile determinare la superficie effettiva delle sole pertinenze relative alla nautica da diporto e stimando in 16 euro/mq. il valore OMI medio, si evidenzia che, a parità di numero di concessioni e presupponendo il pagamento da parte di tutti i concessionari dei canoni, l'applicazione dei valori tabellari relativi alle opere di difficile rimozione pari a 2,65 €./mq. determina una riduzione dell'importo dovuto dai concessionari in relazione alle sole pertinenze di 144 mila euro a partire dall'anno 2020 ed a complessivi 1,3 milioni di euro per il periodo compreso tra l'anno 2007 e l'anno 2019, compensabili dal 2021.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei valori richiamati in precedenza.

Valori Omi locali commerciali	
Forte dei Marmi	30,00
Rimini	15,00
Santa M. Ligure	16,80
Fregene	10,80
Amalfi	32,10
Maratea	5,50
Diamante	9,30
Otranto	9,50
Media a mq.	**16,13**

Anno	Mq. Stimati	Canoni calcolati sulla base dei valori OMI	Canoni calcolati sulla base dei valori tabellari punto 1.3 (opere di difficile rimozione €./mq. 2,65)	Perdita stimata
2007				
2008				
2009	8.646	139.415	22.912	116.503
2010	9.000	145.131	23.851	121.280
2011	9.642	155.480	25.552	129.928
2012	4.372	70.504	11.587	58.918
2013	9.263	149.371	24.548	124.823
2014	9.238	148.955	24.479	124.476
2015	9.192	148.219	24.359	123.861
2016	9.154	147.614	24.259	123.355
2017	9.185	148.107	24.340	123.767
2018	10.431	168.201	27.642	140.559
2019	10.652	171.759	28.227	143.532
2020	10.692	172.415	28.335	144.080
		1.765.172	**290.090**	**1.475.082**

Per quanto attiene alla previsione di cui al comma 4 ai sensi della quale dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.500, si rappresenta che, sempre secondo i dati forniti dal MIT, nel 2019, le concessioni di importo unitario superiore a 2.500 euro annui sono pari a 8.108 per un gettito richiesto di circa 101 mln di euro, mentre quelle di importo inferiore a 2.500 euro annui sono pari a 21.581, con un canone annuo complessivamente richiesto pari a circa 14 mln di euro.
Pertanto, sulla scorta dei predetti dati forniti dal MIT, l'aumento dell'importo minimo a 2.500 euro annui determinerebbe, se tutti i concessionari effettuassero i relativi pagamenti, un gettito pari a circa 54 mln di euro (con un incremento dell'importo pari a circa 39 mln di euro annui).
Per quanto attiene il comma 5, ai sensi del quale si dispone la sospensione, fino al 15.12.2020, dei procedimenti giudiziari e amministrativi inerenti al pagamento dei canoni, compresi quelli di riscossione coattiva, nonché di decadenza della concessione per mancato versamento del canone delle

concessioni marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e per finalità turistico-ricreative, si rappresenta che la sospensione non sembra produrre effetti sul bilancio dello Stato in quanto la stessa cessa prima della chiusura contabile dell'anno e, comunque, è breve il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e la predetta data del 15.12.2020.
Al riguardo, occorre tenere presente che il pagamento delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto cd "pertinenziali" è sospeso fino al 30 settembre 2020 per effetto dell'art. 34 del D.L. 162/2019.
Relativamente alle previsioni dei commi da 7 a 10 che disciplinano la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma, concernenti il pagamento dei canoni per finalità turistico-ricreative derivanti dall'applicazione dei criteri per il calcolo di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (riguardante tutte le varie tipologie di concessioni demaniali marittime ivi elencate), è difficile effettuare un calcolo in merito agli effetti economici che potrebbero discendere a carico del bilancio dello Stato e all'ammontare presunto del gettito derivante dall'applicazione della norma in esame, in quanto l'adesione al meccanismo agevolato è difficile da ipotizzare.
In relazione alla predetta definizione agevolata si evidenzia che, dai dati in possesso del MIT dal 2007 al 2020, l'importo complessivo residuo (differenza tra richiesto e corrisposto) ammonta a circa 235 mln di euro. Pertanto laddove si ipotizzasse un'adesione di circa il 30% degli aventi diritto, sarebbero interessati dalla previsione in questione concessioni per un ammontare dovuto di circa 70,5 mln di euro. Al riguardo, se tutti optassero per il pagamento in un'unica soluzione il gettito previsto ammonterebbe a circa 21 mln, mentre se aderissero al pagamento del 60% del dovuto, in sei rate annuali, gli introiti previsti sarebbero pari a circa 7 mln annui per un totale di 42 mln.
Va evidenziato che i procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti, oggetto di definizione in base alle disposizioni di cui ai cennati commi da 7 a 10, attengono a somme, spesso riferite ad annualità pregresse, per le quali la realizzazione a favore dell'Erario presenta notevoli difficoltà e un ampio margine di alea circa la possibilità di pervenire alla riscossione. Il gettito derivate dai versamenti effettuati per la definizione dei predetti procedimenti, oltre ad esser acquisito con estrema rapidità, assicura la realizzazione di somme che potrebbero anche risultare non inferiori a quanto si potrebbe recuperare nel tempo, con la prosecuzione dei procedimenti in parola.
Valutando – sotto il profilo finanziario – l'articolo in esame nel suo complesso, si considera quanto segue:

- a decorrere dal 2021 gli effetti negativi sul gettito recati dal comma 2 e dal comma 3 (valutati in circa 6,1 milioni annui) trovano ampiamente compensazione nell'effetto positivo derivante dalla disposizione contenuta nel comma 4 (39 milioni annui);
- dal 2021 in poi il margine di maggior gettito recato dal comma 4, che residua a seguito della compensazione del minor gettito di cui ai commi 2 e 3, valutato in 32,9 milioni annui, viene prudenzialmente ridotto al 50 per cento (16,5 milioni) al fine di costituire, con il restante 50 per cento, una adeguata salvaguardia per possibili effetti negativi sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata prevista dai commi da 7 a 10;
- conclusivamente, si può affermare che l'articolo in esame, a decorrere dal 2021, determina un maggior gettito prudenzialmente stimato – come sopra esposto – in 16,5 milioni annui.;
- si determina invece un onere di euro 144.000 nell'anno 2020 – recato dalla disposizione di cui al comma 3 – alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 101
Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale

La presente proposta normativa, garantendo l'acquisizione degli importi dovuti entro l'anno 2020, risulta ad invarianza finanziaria.

Articolo 102
Siti oscuramento

Si ritiene invece che una norma della specie, che migliora l'ambito dei poteri dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrastare i fenomeni illegali e consente un maggior presidio sul controllo dell'offerta tramite siti web, permetta di canalizzare i prodotti verso l'offerta autorizzata e le modalità consentite, con indubbio beneficio anche per l'erario laddove i prodotti del circuito legale consentano il recupero dell'imposizione tributaria

Articolo 103
Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

La disposizione di tipo ordinamentale intende adeguare la legge istitutiva dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, vecchia di oltre 20 anni, alla nuova e attuale fisionomia dell'Agenzia. Alla presente disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 104
Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro

La disposizione mira a rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro.
Alla presente disposizione non si ascrivono effetti finanziari sulle entrate erariali.

Articolo 105
Lotteria degli scontrini cashless

La disposizione prevede che tutte le somme presenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione prevede che per le attività connesse alla lotteria degli scontrini, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare fino a sei contratti di lavoro a tempo determinato per la durata massima di 15 mesi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020 e per un importo individuale non superiore a 40.000 euro complessivi. L'importo massimo di 240.000 euro, riferito ai sei contratti, trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 106
Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

Alla disposizione che introduce solo una precisazione non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 107
Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente

La disposizione in esame proroga dal 31 luglio al 31 ottobre il termine per il versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente e rinvia al 30 settembre 2020 il termine per l'emanazione del decreto di cui all'art. 51, comma 2-bis, del D.L. n. 124/2019.
Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di minori entrate tenuto conto della circostanza che il differimento dei versamenti previsto assicura in ogni caso la riscossione del gettito entro il corrente anno.

Articolo 108
Maggiorazione ex-Tasi

La modifica proposta precisa la modalità di applicazione della maggiorazione dell'aliquota IMU nella misura massima dello 0,8 per mille. Alla disposizione non si ascrivono oneri e si confermano gli effetti finanziari indicati nella relazione tecnica della legge n. 160 del 2019.

Articolo 109
Proroga esonero TOSAP e COSAP

La disposizione in esame proroga per i mesi di novembre e dicembre l'esenzione ai fini TOSAP e COSAP prevista dall'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 a favore delle aziende di pubblico esercizio.

Adottando la stessa metodologia utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'articolo 181 in esame, si stimano ulteriori minori entrate da ristorare ai comuni per l'anno 2020 pari a 42,5 milioni di euro.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 110
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

Commi da 1 a 7

La misura prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (rivalutazione dei beni di impresa), in relazione ai beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili e il riconoscimento dei maggiori valori ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. L'imposta relativa all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è pari al 10%.

Dall'analisi dei versamenti F24 relativi alla riproposizione della norma (L.145/2018) risulta che l'importo a debito di competenza 2019 è pari a circa 390 milioni di euro (codici tributo 1811 e 1813). In considerazione del notevole interesse manifestato dagli operatori in occasione di ogni riproposizione di tale rivalutazione, si assume un esborso finanziario da parte dei contribuenti, anche se con una aliquota ridotta, in linea con quanto rilevato dai dati F24 e valutato in circa 390 milioni di euro. Va peraltro sottolineato che, con un'aliquota inferiore, fissata in misura sensibilmente più bassa rispetto alle aliquote adottate nelle misure che hanno agevolato negli anni scorsi le rivalutazioni dei beni di impresa prevedendo aliquote più elevate (12% e 10%), la stima dell'imposta sostitutiva produce la rivalutazione di maggiori valori rispetto a scenari che assumono aliquote più alte, in considerazione della maggiore convenienza ad aderire alla misura.

Considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%, il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate, da versare a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata e il riconoscimento dei maggiori valori a partire dal 2021, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Imposta sostitutiva	130	130	130	0	0	0
IRES/IRPEF	0	-57,3	-174,5	-119,7	-124,6	-124,6
IRPEF	0	-2,5	-27,4	-19,9	-19,9	-19,9
IRAP	0	-15	-52,4	-32,4	-32,4	-32,4
Totale	**130**	**55,2**	**-124,3**	**-172**	**-176,9**	**-176,9**

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 111
Riscossione diretta società in house

La modifica è diretta a correggere un errore materiale contenuto nella legge di bilancio 2020 e a consentire alle società in *house*, interamente costituite con capitale pubblico, l'incasso diretto delle entrate degli enti locali. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 112
Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

La proposta in esame dispone che, per il solo 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR è incrementato fino a un importo complessivo non superiore a euro 516,46 annuali.
La legislazione vigente prevede, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2018, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro è di circa 30,4 milioni di euro. Per tener conto delle aziende che nel periodo di crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 intendono procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti, detto ammontare viene incrementato di un terzo per un totale di 40,6 milioni di euro.
Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -12,2 milioni di euro, e di -0,7 e -0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.
Considerando la decorrenza per il solo anno 2020 e assumendo che le erogazioni avvengano prima del mese di dicembre, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
IRPEF	-12,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
Totale	**-12,2**	**-1,1**	**0,1**	**0,0**

In milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 113
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

VIII – Disposizioni finali e copertura finanziaria

Articolo 114
Norma di copertura

Il **comma 1** dispone che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l'anno 2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione delle Relazioni al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Conseguentemente, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto e il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La variazione tiene conto del deterioramento dello scenario macroeconomico mondiale e nazionale, come illustrato nel Documento di economia e finanza 2020, dei relativi effetti sul bilancio dello Stato, attestati nel Disegno di legge recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020" (presentato alle Camere l'8 luglio 2020), nonché degli effetti delle precedenti autorizzazioni al ricorso all'indebitamento adottate nel corso del 2020.

Il **comma 3** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024, 611 milioni di euro nel 2025, 646 milioni di euro nel 2026, 702 milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro nel 2028, 821 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e, in termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel 2020, 445 milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022, 569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro per l'anno 2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni di euro per l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
Al comma 4 si prevede, l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Il **comma 5** individua la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, come di seguito indicato:

a) quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per l'anno 2034, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 17,251 milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 annui a decorrere dall'anno 2042, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022, a 198,109 milioni di euro per l'anno 2023, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 293,109 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.293,109 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 793,109 milioni di euro per l'anno 2034, a 68,109 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86 milioni di euro per l'anno 2041 e a 18,109 annui a decorrere dall'anno 2042, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112;

b) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede che alle misure previste dal presente decreto si possano applicare le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il **comma 7** prevede che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto siano tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Il **comma 8** novella il comma 11, dell'articolo 265 del DL 34/2020. La modifica prevede l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale dello Stato nel quale far affluire le risorse erogate dall'Unione europea o dalle sue Istituzioni in favore dell'Italia, per affrontare la crisi determinata dall'emergenza sanitaria, economica e sociale in atto, nel caso in cui si tratti di risorse che hanno la natura di prestito, in modo da poter identificare immediatamente le risorse che, a differenza di quelle incassate come contributo a fondo perduto, verranno destinate a copertura del fabbisogno del Settore statale. Le risorse che hanno, invece, natura di contributo a fondo perduto sono accreditate sul conto di Tesoreria n. 23211 già aperto presso la tesoreria centrale dello Stato. La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma infatti si limita a prevedere una diversa allocazione delle risorse a seconda della loro natura separando quelle che hanno natura di prestiti da quelle che hanno natura di contributi a fondo perduto.

Il **comma 9** dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Articolo 115
Entrata in vigore

L'articolo dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

13 AGO. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
			I- Lavoro											
1	1		Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO)-prestazione	s	c	743,20	247,80		743,20	247,80		743,20	247,80	
1	1		Nuovi trattamenti di cassa integrazione (CIGO)-contribuzione figurativa	s	c	486,90	162,30							
1	1		Fondo di solidarietà assegno ordinario-prestaziome	s	c	1.607,10	535,70		1.607,10	535,70		1.607,10	535,70	
1	1		Fondo di solidarietà assegno ordinario-contribuzione figurativa	s	c	1.043,20	347,80							
1	1		Nuovi trattamenti cassa integrazione in deroga-prestazione	s	c	1.323,10	441,10		1.323,10	441,10		1.323,10	441,10	
1	1		Nuovi trattamenti cassa integrazione in deroga-contribuzione figurativa	s	c	844,00	281,40							
1	2		Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale per ulteriori nove settimane	e	co				223,10	74,40		223,10	74,40	
1	2		Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale per ulteriori nove settimane	s	c	-223,10	-74,40							
1	6		Erogazione assegno ordinario Fondi alternativi-prestazione	s	c	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
1	6		Erogazione assegno ordinario Fondi alternativi-contribuzione figurativa	s	c	600,00								
1	7		Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)-prestazione	s	c	115,90			115,90			115,90		
1	7		Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)-contribuzione figurativa	s	c	40,80								
3			Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	e	co				-363,00	-121,10		-363,00	-121,10	
3			Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	s	c	363,00	121,10							

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
4			Incremento Fondo nuove competenze costituito presso ANPAL per finanziamento ore di formazione e percorsi di ricollocazione del lavoratori	s	c	200,00	300,00			500,00			500,00	
5			Proroga NASPI E DIS- COLL - Indennità	s	c	855,90			855,90			855,90		
5			Proroga NASPI E DIS- COLL - contribuzione figurativa	s	c	462,60								
6			Esonero da versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2020	e	co				-371,80	-1.024,70		-371,80	-1.024,70	
6			Esonero da versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2020	s	c	371,80	1.024,70							
6			Esonero da versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2020 - effetti fiscali	e	t		145,40	340,80		145,40	340,80		145,40	340,80
7	1		Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato entro il 31/12/2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali	e	co				-87,50	-87,80		-87,50	-87,80	
7	1		Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato entro il 31/12/2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali	s	c	87,50	87,80							
7	2		Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato entro il 31/12/2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali- effetti fiscali	e	t		34,20	20,20		34,20	20,20		34,20	20,20
9			Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	680,00			680,00			680,00		
10			Indennità lavoratori marittimi	s	c	26,40			26,40			26,40		
12	2		Incremento trasferimenti alla società Sport e Salute S.p.A per pagamento indennità lavoratori sportivi stagionali	s	c	67,00			67,00			67,00		

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
13	1		Indennità liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato	s	c	530,00			530,00			530,00		
13	2	a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12 D.L. n.34/2020 per le indennità ai lavoratori danneggiati dal COVID-19	s	c	-124,80			-124,80			-124,80		
13	2	b)	Riduzione Fondo reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44, comma 1 D.L. n.18/2020, come rifinanziato da articolo 78 comma 1 lett a) D.L. n.34/2020	s	c	-405,20			-405,20			-405,20		
15			Sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile	s	c	178,00	400,00	400,00	178,00	400,00	400,00	178,00	400,00	400,00
15			Abrogazione articolo 89 d bis del DL n. 34/2020Fondo destinato all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile	s	c	-46,00			-46,00			-46,00		
17			Incremento risorse per Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale (CAF)	s	c	20,00			20,00			20,00		
18			Incremento stanziamenti per il finanziamento dei patronati	s	c	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
20			Variazione della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 94 del Dl 18/2020- Prestazioni	s	c		11,90			11,90			11,90	
20			Variazione della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 94 del Dl 18/2020- contribuzione figurativa	s	c		8,60							
20			Variazione della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 94 del Dl 18/2020- contributo addizionale	s	c		2,40			2,40			2,40	
21	1		Rideterminazione limite di spesa art 25, comma 5 DL 18/2020-bonus baby sitting per personale sanitario pubblico e privato e per personale comparto sicurezza e difesa	s	c	169,00			169,00			169,00		
21	2		Rideterminazione limite di spesa art 85, comma 5 DL 34/2020-indennità lavoratori domestici	s	c	-169,00			-169,00			-169,00		
22			Fondo per la formazione delle casalinghe	s	c	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
24	1		Conferimento incarichi di collaborazione per la durata massima di 15 mesi per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggi	s	c	4,00	16,00		4,00	16,00		4,00	16,00	
24	1		Conferimento incarichi di collaborazione per la durata massima di 15 mesi per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggi- effetti riflessi	e	t/c				1,94	7,76		1,94	7,76	

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
24	2		Incarichi di collaborazione professionale conferibili dalla DG Spettacolo a supporto delle attività del Commissario straordinario delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo1, comma 602 della legge n. 145/2018	s	c	0,03			0,03			0,03		
24	2		Incarichi di collaborazione professionale conferibili dalla DG Spettacolo a supporto delle attività del Commissario straordinario delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo1, comma 602 della legge n. 145/2019	e	t/c				0,01			0,01		
24	4		Rifinanziamento "Fondo giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del d.l. n.76/2013	s	c	0,30	1,00	1,00	0,30	1,00	1,00	0,30	1,00	1,00
24	12	b)	Riduzione Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163	s	c	-0,03			-0,03			-0,03		
24	12	c)	Riduzione Tab A - MIBACT	s	c		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00
27			Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19	e	co				-914,30	-573,20		-1.487,50		
27			Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19	s	c	914,30	573,20							
27			Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19- effetti fiscali	e	t		279,80	60,20		279,80	60,20		279,80	60,20
			II- Salute											
29	9		Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard-finanziamento straordinario personale medico	s	c	478,22			478,22			478,22		
29	9		Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard Unità di personale aggiuntive (dirigenza medica, sanitaria veterinaria e professioni sanitari) che le regioni e le province autonome assumo - effetti riflessi	e	t/c				202,22			202,22		
31	1		Assunzione personale Agenas per il supporto tecnico operativo alle regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19	s	c				0,46	1,85	1,85	0,46	1,85	1,85
31	1		Assunzione personale Agenas per il supporto tecnico operativo alle regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-20- efftti riflessi	e	t/c				0,22	0,90	0,90	0,22	0,90	0,90
31	4		Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	s	k				-0,24	-0,95	-0,95	-0,24	-0,95	-0,95
			III - Scuola e emergenza											

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
32	1		Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione, di cui all'articolo 235 del DL n.34/2020	s	c	400,00	600		400,00	600		400,00	600	
32	1		Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione, di cui all'articolo 235 del DL n.34/202o- effetti riflessi	e	t/c				178,48	267,72		178,48	267,72	
34			Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali	s	k	580	300		580	300		550	300	
35	1		Proroga dell'incremento del personale delle Forze Armate per l' operazione "strade sicure"-oneri di personale	s	c	9,36			9,36			9,36		
35	1		Proroga dell'incremento del personale delle Forze Armate per l' operazione "strade sicure"-oneri di personale-effetti riflessi	e	t/c				4,54			4,54		
35	1		Proroga dell'incremento del personale delle Forze Armate per l' operazione "strade sicure"-oneri di funzionamento	s	c	3,25			3,25			3,25		
37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020-prestazioni lavoro straordinario Polizia di Stato	s	c	8,31			8,31			8,31		
37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020-prestazioni lavoro straordinario Polizia di Stato-effetti riflessi	e	t/c				4,03			4,03		
37	2		Polizia di Stato- Sanificazione e disinfestazione ambienti	s	c	3,00			3,00			3,00		
37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020-prestazioni lavoro straordinario Arma dei Carabinieri	s	c	10,11			10,11			10,11		
37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020-prestazioni lavoro straordinario Arma dei Carabinieri-effetti riflessi	e	t/c				4,90			4,90		
37	2		Arma dei carabinieri- Sanificazione e disinfestazione ambienti	s	c	1,75			1,75			1,75		
37	2		Arma dei carabinieri- spese per dispositivi di protezione individuali	s	c	1,25			1,25			1,25		
37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020-prestazioni lavoro straordinario Guardia di Finanza	s	c	2,11			2,11			2,11		
37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020-prestazioni lavoro straordinario Guardia di Finanza- effetti riflessi	e	t/c				1,02			1,02		

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
37	2		Guardia di finanza - Sanificazione e disinfestazione ambienti	s	c	0,75			0,75			0,75		
37	2		Guardia di finanza - Spese per dispositivi di protezione individuali	s	c	0,85			0,85			0,85		
37	2		Guardia di finanza - Spese per lìacquisto di dotazione per l'allestimento dei locali aperti al pubblico	s	c	0,20			0,20			0,20		
37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020-prestazioni lavoro straordinario Polizie locali	s	c	4,17			4,17			4,17		
37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020-prestazioni lavoro straordinario Polizie locali- effetti riflessi	e	t/c				2,02			2,02		
37	3		Prefetture U.t.G- ulteriore spesa fino al 15/10/2020 per prestazione di lavoro straordinario necessario per fronteggiare l'emergenza COVID-19-	s	c	1,26			1,26			1,26		
37	3		Prefetture U.t.G- ulteriore spesa fino al 15/10/2020 per prestazione di lavoro straordinario necessario per fronteggiare l'emergenza COVID-19- effetti riflessi	e	t/c				0,61			0,61		
37	3		Forze di polizia - esigenze di sanficazione degli uffici e ambienti in uso alle Forze di Polizia , nonché acquisto di dispositivi di sicurezza individuali in considerazione dell'alto rischio di contagio da COVID-19	s	c	0,75			0,75			0,75		
37	4		Prestazioni lavoro straordinario Corpo di Polizia Penitenziaria	s	c	5,54			5,54			5,54		
37	4		Prestazioni lavoro straordinario Corpo di Polizia Penitenziaria- effetti riflessi	e	t/c				2,69			2,69		
37	4		Polizia Penitenziaria- Sanificazione e disinfestazione ambienti	s	c	1,20			1,20			1,20		
			IV- Regioni Enti locali e Sisma											
39	1		Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'articolo 106, comma 1, del DL n. 34/2020- Comuni	s	c	1.220,00			1.220,00			1.220,00		
39	1		Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'articolo 106, comma 1, del DL n. 34/2020- Province e Città metropolitane	s	c	450,00			450,00			450,00		
40	1		Incremento del Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno , di cui all'articolo 1, comma 180 del DL n.34/2020	s	c	300,00			300,00			300,00		

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
41	1		Sostituzione dell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020- Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome	s	c	-1.500,00			-1.500,00			-1.500,00		
41	1		Fondo per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 alle Regioni a statuto ordinario	s	c	1.700,00			1.700,00			1.700,00		
41	1		Fondo per garantire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19	s	c	2.600,00			2.600,00			2.600,00		
41	1		Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	e	ext	-2.403,97								
41	1		Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	s	c				2.403,97			2.403,97		
41	1		Contributo alla Regione Sardegna e alle provine autonome di trento e Bolzano per la quota eccedente il concorso alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020	s	c	196,03			196,03			196,03		
41	1		Riduzione del Fondo per garantire alle Regioni e Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19	s	c	-2.600,00			-2.600,00			-2.600,00		
41	1	c	Riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 in attuazione dell'articolo 111 del Dl n. 34/2020	e	ext			50,00						
41	1		Riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 in attuazione dell'articolo 111 del Dl n. 34/2020- minore spesa per le Regioni	s	c						-50,00			-50,00
42	1		Sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto speciale	e	ext	-71,33								
42	1		Maggiori spazi di spesa le regioni a statuto speciale a seguito del venir meno dei pagamenti della quota capitale dei mutui	s	c				71,33			71,33		
42	1		Maggiore spesa per interessi sostenuti per la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui autonomie speciali	s	c	1,10			1,10			1,10		
42	2		Riduzione del concorso alla finanza pubblica autonomie speciali- ristoro quote capitale mutui già versate	e	ext	-14,86								

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
42	2		Maggiori spazi di spesa connesse alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali- ristoro quote capitale mutui già versate	s	c				14,86			14,86		
42	2		Contributo alla Regione Sardegna- ristoro quote capitale mutui già versate	s	c	0,71			0,71			0,71		
43	1		Disposizioni in materia di contenzioso regionale	s	c	120,00	90,00		120,00	90,00		120,00	90,00	
44	1		Incremento del Fondo per sostenere le imprese del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 200, comma 1 del DL n. 34/2020	s	c	400,00			400,00			400,00		
45	1	a) e b)	Rimodulazione contributi Enti locali per rafforzamento misure per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva	s	k	300,00	300,00			600,00			600,00	
46	1	a) e b)	Anticipo risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 145/2018	s	k		900,00	1.750,00		500,00	950,00		500,00	950,00
47	1	a)	Incremento risorse per piccole opere ai comuni	s	k		500,00			150,00	350,00		150,00	350,00
48	1		Rimodulazione finanziamento interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 63 della legge n. 160/2019	s	k		125,00	400,00		125,00	400,00		125,00	400,00
49	1		Messa in sicurezza per ponti e viadotti di province e città metropolitane	s	k		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00
51	1	a)	Sostituzione articolo 30, commi 14 bis, 14ter e 14 quater del DL n. 34/2019 - Fondo per stabilizzare i contributi a favore dei Comuni per potenziare investimenti , efficientamento enrgetico e sviluppo territoriale	s	k		-200,00	-210,00		-200,00	-210,00		-200,00	-210,00
51	1	a)	Contributo ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per potenziare gli investimenti di messa in sicurezza starde, scuole , edifici e per interventi di efficientamento energetico	s	k		160,00	168,00		160,00	168,00		160,00	168,00
51	1	b)	Istituzione di un fondo presso il ministero dell'Ambiente al fine di promnuovere specifiche strategie di intervento per contrastare l'inquinamento dell'aria presente nella pianura padana	s	k		41,00	43,00		41,00	43,00		41,00	43,00
51	1	c)	Utilizzo delle ulteriori risosrse rifinanziate dall'articolo 24, comma 5 bis del Dl n. 162/2019 per interventi nella aree oggetto di infrazione europea per violazione dei limiti per la qualità dell'aria	s	k		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00
53	1		Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio- economiche	s	c	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00
57	1		Incremento Fondo per le emergenze nazionali	s	k		300,00			300,00			300,00	

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
57	2		Proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria sisma 2016 -oneri di personale	s	k		69,80			69,80			69,80	
57	2		Proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria sisma 2016 -oneri di personale -effetti riflessi	e	t/c					33,85			33,85	
57	5		incremento cantabilità speciale del Commissario per ristoro minori entrate TARI ai Comuni	s	k	15,00	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00	
57	6		Zona franca urbana Sisma centro Italia agevolazioni imprese per riduzione versamenti	s	c		50,00	60,00						
57	6		Zona franca urbana Sisma centro Italia agevolazioni imprese per riduzione versamenti	e	t					-50,00	-60,00		-50,00	-60,00
57	9		Propoga al 2021 assunzioni Comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 6 aprile 2009	s	c		2,90			2,90			2,90	
57	9		Propoga al 2021 assunzioni Comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 6 aprile 2009- effetti riflessi	e	t/c					1,41			1,41	
57	10		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila	s	c		2,32			2,32			2,32	
57	10		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila- effetti riflessi	e	t/c					1,13			1,13	
57	11		Proroga assuznioni personale Comune de L'Aquila	s	c		1,00			1,00			1,00	
57	11		Proroga assuznioni personale Comune de L'Aquila- effetti riflessi	e	t/c					0,49			0,49	
57	12		Proroga assunzioni personale impiegato nei territori colpiti dal sisma Emilia del 2012	s	c		25,00			25,00			25,00	
57	12		Proroga assunzioni personale impiegato nei territori colpiti dal sisma Emilia del 2012- effetti riflessi	e	t/c					12,13			12,13	
57	13		Rimodiulazione oneri prestazioni di lavoro straordinario personale impiegato nei territori colpiti dal sisma del 2012	s	c		0,30			0,30			0,30	
57	13		Rimodiulazione oneri prestazioni di lavoro straordinario personale impiegato nei territori colpiti dal sisma del 2012- effetti riflessi	e	t/c					0,15			0,15	

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
57	14		Proroga attività tecnico-ingegneristiche svolte da Fintecna per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	s	k		2,00			2,00			2,00	
57	16		Incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del Dl n.74/2012	s	k		15,00			15,00			15,00	
57	17		Sospensiore mutui concessi da CDP a Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2013	s	c		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30
			V- Sostegno e rilancio dell'economia											
58			Isituzione di un fondo per la filiera della ristorazione	s	c	600,00			600,00			600,00		
59			Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	s	c	500,00			500,00			500,00		
60	1		Rifinanziamento Nuova Sabatini - Contributo interessi su finanziamenti per acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI	s	k	64,00			64,00			64,00		
60	2		Rifinanziamento dei contratti di sviluppo	s	k	500,00			250,00	250,00		150,00	150,00	
60	3		Incremento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui all'articolo 43, comma 1 del dL 34/2020	s	k	200,00			200,00			200,00		
60	4		Agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione - "Voucher Innovation Manager"	s	c		50,00			50,00			50,00	
60	5		Incremento Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative - Nuova Marcora	s	k	10,00			10,00					
60	6		Incremento del Fondo IPCEI	s	k		950,00			950,00			950,00	
64	1		Incremento fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100 della legge n. 662/1996	s	k									
64	1		Incremento risorse per garanzie ISMEA	s	k									
66			Programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato	s	k	1.500,00			1.500,00					

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
67	1		Riassetto gruppo SACE	s	k				4.500,00					
67	4		Consulenza e assistenza di esperti per le operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto gruppo Sace	s	c	0,08			0,08			0,08		
67	4		Riduzione tabella A MEF	s	c	-0,08			-0,08			-0,08		
68			Incremento del limite annuale all'investimento agevolato da 150 mila euro a 300 mila euro dei benefici fiscali verso i piani di risparmio a lungo termine (PIR), al fine di convogliare risparmio privato verso il mondo delle piccole e medie imprese. (PRI-PMI)	e	t	-10,70	-55,20	-93,30	-10,70	-55,20	-93,30	-10,70	-55,20	-93,30
73	2		Rifinanziamento Cashback - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici- di cui all'articolo 1, comma 290 della legge n. 160/2019	s	c	2,20	1.750,00		2,20	1.750,00		2,20	1.750,00	
74	1	c)	Credito di imposta trasferimento di proprietà sulle automobili acquistate di categoria almeno pari a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km, previa rottamazione di automobili di categoria da euro 0 a euro 3.	s	k	5,00			5,00			5,00		
74	1	d)	Credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.	s	k	5,00			5,00			5,00		
74	2		Incremento fondo di cui all'articolo 1, com ma 1041 della legge n. 145/2020- acquisti veicoli di categoria M1 nuovo di fabbrica	s	k	400,00			400,00			400,00		
74	3		Fondo per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici	s	k	90,00			15,00	75,00		15,00	75,00	
77	1	a) e b)	Proroga ed estensione al settore termale delle condizioni previste per settore turistico per credito d'imposta canoni di locazione, di cui all'articolo 28, comma 3 e comma 5 , DL n. 34/2020	s	c	99,20			99,20			99,20		
77	1	c)	Incremento fondo per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator , le guide e gli accompagnatori turistici	s	c	240,00			240,00			240,00		
77	2		Proroga al 31 marzo 2021 del pagamento rate mutui in scadenza al 30 settembre 2020 a favore delle imprese del comparto turistico	s	k		8,40						8,40	
78	1	a)-e)	Esenzione seconda rata IMU 2020 per il settore turistico per la stessa platea della I rata, e del settore di intrattenimento e spettacolo- quota Stato	e	t	-145,65			-145,65			-145,65		
78	1	a)-e)	Esenzione seconda rata IMU 2020 per il settore turistico per la stessa platea della I rata, e del settore di intrattenimento e spettacolo- quota Comuni	e	t				-85,95			-85,95		

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
78	3		Esenzione IMU 20201 e 2022 per gli immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali - quota Stato	e	t		-20,80	-20,80		-20,80	-20,80		-20,80	-20,80
78	3		Esenzione IMU 20201 e 2022 per gli immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali - quota Comuni	e	t					-9,20	-9,20		-9,20	-9,20
78	5		Ristoro ai Comuni della perdita di gettito deivante dall'esenzione seconda rata IMU 2020 per il settore turistico , intrattenimento e spettacolo- Ristoro con fondo di cui all'articolo 177 del Dl 34/2020	s	c	85,95	9,20	9,20						
79	1		Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere	s	k	180,00	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00	
80	1	a)	Incremento del Fondo, istituito all'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	s	c	60,00			60,00			60,00		
80	1	b)	Incremento ristoro ai musei per mancate entrate da bigliettazione conseguenti l'adozione delle misure di contenimento COVID-19, di cui all'articolo 183, comma 3 del DL n. 34/2020	s	c	65,00			65,00			65,00		
80	2	a)	Incremento Fondo emergenze spettacolo , cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89, comma 1 del DL n. 18/2020	s	c	40,00			40,00			40,00		
80	2	a)	Incremento Fondo emergenze spettacolo , cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89, comma 1 del DL n. 18/2020	s	k	50,00			50,00			50,00		
80	3		Rifinanziamento per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale	s	c	5,00			5,00			5,00		
80	4		Rifinanziamento del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»	s	k	25,00			5,00	20,00		5,00	20,00	
80	5		Incremento fondo previsto dalla legge Bacchelli, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 440	s	c	0,25	0,75	0,75	0,25	0,75	0,75	0,25	0,75	0,75
81			Credito di imposta pari al 30% delle spese di sponsorizzazione a favore delle leghe di sport e squadre riconosciute dal CONIper le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali	s	k	90,00			90,00			90,00		
82			Campionati Mondiali di sci aplno di Cortina - garanzia	s	k	1,40								
82			Riduzione delle risorse della società Sport e salute di cui all'articolo 1 comma 630, delle legge n. 145/2018	s	c	-1,40			-1,40			-1,40		

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
83			Potenziamento servizio civile	s	c	20,00			20,00			20,00		
84			Incremento della deduzione forfettaria di spese non documentate per gli autotrasportatori di cui all'articolo 1, comma 106 della legge n. 266/2005	e	t	-5,00			-5,00			-5,00		
85			Istituzione di un fondo per sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19	s	c	20,00			20,00			20,00		
86			Incremento contributi per il rinnovo parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), di cui dall'art. 1, comma 113, della legge n. 160/2019	s	k	50,00			50,00			50,00		
88			Sgravi contributi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere di cui all'articolo 6, comma 1, del Dl n. 457 /1997	e	co				-28,00	-7,00		-35,00		
88			Sgravi contributi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere di cui all'articolo 6, comma 1, del Dl n. 457 /1998	s	c	28,00	7,00							
89			Istituzione di un fondo per la compensazione al settore del trasporto marittimo dei danni subiti per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel priodo 23 febbraio -31/12/2020	s	c	50,00			50,00			50,00		
90			Incremento fondo in favore delle persone con mobilità ridotta per la concessione di un buono viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	s	c	30,00			30,00			30,00		
91	2		Incremento del fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2 del DL n.251/1981	s	k	300,00			300,00					
91	3		Incremento Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1 del Dl n.18/2020	s	c	63,00			63,00			63,00		
91	5		Incremento della dotazione del fondo rotativo per operazioni di ventur capital di cui all'articolo 1, comma 932 della legge n. 296/2006	s	k	100,00			100,00					
91	6		Riduzione del fondo per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22-ter DL n.18/2020-Prestazione	s	c	-67,76			-67,76			-67,76		
91	6		Riduzione del fondo per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22-ter DL n.18/2020-Contributo figurative	s	c	-32,24								
92	1		Incremento fondo per le missioni internazionali di pace	s	c	11,00			11,00			11,00		
92	2		Partecipazione italiana all'Expo Dubai - oneri di funzionamento e proroga convenzione Invitalia	s	c			1,00			1,00			1,00

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
92	2		Partecipazione italiana all'Expo Dubai - spese di personale	s	c			2,50			2,50			2,50
92	2		Partecipazione italiana all'Expo Dubai - spese di personale effetti riflessi	e	t/c						0,77			0,77
92	3		Riduzione tabella A MAECI	s	c	-11,00		-3,50	-11,00		-3,50	-11,00		-3,50
93	1		Incremento fondo per compensazioni Autorità di sistema portuali per riduzione canoni concessori e contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale, di cui all'articolo 199, comma 7 lettera a)del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	s	c	20,00			20,00			20,00		
95	16		Istituzione di un organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare- spese di personale	s	c	0,39	3,32	3,32	0,39	3,32	3,32	0,39	3,32	3,32
95	16		Istituzione di un organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare- spese di personale- effetti riflessi	e	t/c				0,19	1,61	1,61	0,19	1,61	1,61
95	16		Istituzione di un organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare- apporto capitale	s	c	0,60			0,60					
95	16		Istituzione di un organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare- spese difunzionamento	s	c	0,51	1,68	1,68	0,51	1,68	1,68	0,51	1,68	1,68
95	17		Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE	s	c		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00
95	26		Fondo indennizzi beneficiari autorizzazioni dichiarate inefficaci per l'esercizio di impianti di stoccaggio di GPL	s	c	1,00	15,00	13,00	1,00	15,00	13,00	1,00	15,00	13,00
96	1		Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per crediti di imposta investimenti pubblicitari	s	k	25,00			25,00			25,00		
96	2		Incremento Credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite	s	k	6,00			6,00			6,00		
			VI MISURE FISCALI											
97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-ritenute	e	t	-681,00	340,50	340,50	-681,00	340,50	340,50	-681,00	340,50	340,50
97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-ritenute professionisti	e	t	-87,50	43,80	43,80	-87,50	43,80	43,80	-87,50	43,80	43,80

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-IVA	e	t	-1.225,50	612,70	612,70	-1.225,50	612,70	612,70	-1.225,50	612,70	612,70
97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-Addizionale regionale	e	t				-58,40	29,20	29,20	-58,40	29,20	29,20
97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-Addizionale regionale	s	c	58,40	-29,20	-29,20						
97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-Addizionale comunale	e	t				-23,60	11,80	11,80	-23,60	11,80	11,80
97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-Addizionale comunale	s	c	23,60	-11,80	-11,80						
97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-contributi previdenziali	e	co				-1.672,00	836,00	836,00	-1.672,00	836,00	836,00
97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-contributi previdenziali	s	c	1.672,00	-836,00	-836,00						
98			Proroga secondo acconto ISA- IRPEF	e	t	-700,00	700,00		-700,00	700,00		-700,00	700,00	
98			Proroga secondo acconto ISA- IRES	e	t	-1.000,00	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00	1.000,00	
98			Proroga secondo acconto ISA- IRAP	e	t				-500,00	500,00		-500,00	500,00	
98			Proroga secondo acconto ISA- IRAP	s	c	500,00	-500,00							
99			Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- Erario entrate tributarie	e	t				-48,20			-48,20		
99			Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- Erario entrate extra-tributarie	e	ext				-30,20			-30,20		
99			Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- Enti di previdenza	e	co				-55,10			-55,10		
99			Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- Enti di previdenza	s	c	55,10								

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
99			Proroga sospensione delle verifiche del versamento derivante dalle notifiche di cartelle di pagamento ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (Erario)	e	t				-9,10			-9,10		
99			Proroga sospensione delle verifiche del versamento derivante dalle notifiche di cartelle di pagamento ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (Erario)	e	ext				-5,70			-5,70		
99			Sospensione delle verifiche del versamento derivante dalle notifiche di cartelle di pagamento ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (Enti di previdenza)	e	co				-7,30			-7,30		
99			Sospensione delle verifiche del versamento derivante dalle notifiche di cartelle di pagamento ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (Enti di previdenza)	s	c	7,30								
99			Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione sullo stipendio/pensione (ERARIO)	e	t				-4,00			-4,00		
99			Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione sullo stipendio/pensione (ERARIO)	e	ext				-2,60			-2,60		
99			Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione sullo stipendio/pensione (Enti di previdenza)	e	co				-3,30			-3,30		
99			Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione sullo stipendio/pensione (Enti di previdenza)	s	c	3,30								
100			Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale- Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682-683 della legge n. 145/2018	e	ext	-0,14			-0,14			-0,14		
100			Maggior gettito netto derivante dall' importo annuo, non inefriore a 2.500 euro, del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità.	e	t		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50
109			Proroga esenzione TOSAP e COSAP al 31/12/2020- Comuni	e	t				-42,50			-42,50		
109			Proroga esenzione TOSAP e COSAP al 31/12/2020 ristoro comuni	s	c	42,50								
110			Rivalutazione beni di impresa - IMPOSTA SOSTITUTIVA	e	t		130,00	130,00		130,00	130,00		130,00	130,00
110			Rivalutazione beni di impresa - IRES/IRPEF	e	t			-57,30			-57,30			-57,30

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI RILANCIO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN CONNESSIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
110			Rivalutazione beni di impresa - IRPEF	e	t			-2,50			-2,50			-2,50
110			Rivalutazione beni di impresa - IRAP	e	t						-15,00			-15,00
110			Rivalutazione beni di impresa - IRAP	s	c			15,00						
112			Incremento solo, per il 2020, della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito - IRPEF	e	t	-12,20			-12,20			-12,20		
112			Incremento, solo per il 2020, della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito - addizionale regionale	e	t					-0,70			-0,70	
112			Incremento, solo per il 2020, della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito - addizionale regionale	s	c		0,70							
112			Incremento, solo per il 2020, della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito - addizionale comunale	e	t					-0,40	0,10		-0,40	0,10
112			Incremento, solo per il 2020, della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito - addizionale comunale	s	c		0,40	-0,10						
			VII Disposizioni finali e copertura finanziaria											
114			Onere per interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	s	c	3,00	360,00	470,00	3,00	360,00	470,00	84,00	445,00	518,00
114			Incremento Fondo esigenze indifferibili	s	c	250,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00
114			Riduzione Fondo esigenze indifferibili	s	c	-41,00			-41,00			-41,00		
114			Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali	s	k									
			TOTALE ENTRATE	e		-6.357,86	3.226,90	1.440,80	-7.554,27	3.131,33	2.186,98	-8.134,47	3.711,53	2.186,98
			TOTALE SPESE	s		24.609,11	10.109,47	2.610,15	23.318,19	8.974,17	2.903,95	16.858,59	8.967,57	2.951,95
			SALDO			-30.966,97	-6.882,57	-1.169,35	-30.872,45	-5.842,84	-716,97	-24.993,05	-5.256,04	-764,97
			Utilizzo margini autorizzazione indebitamento non utilizzati con il DL 34/2020											
			TOTALE EFFETTI			-30.966,97	-6.882,57	-1.169,35	-30.872,45	-5.842,84	-716,97	-24.993,05	-5.256,04	-764,97

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO **4**

ART. 1. (NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA) 4
ART. 2. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI) 4
ART. 3. (ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE) 5
ART. 4. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO NUOVE COMPETENZE) 5
ART. 5. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DI NASPI E DIS-COLL) 5
ART. 6. (ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO) 5
ART. 7. (ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI) 6
ART. 8. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE) 6
ART. 9. (NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO) 6
ART. 10. (INDENNITÀ LAVORATORI MARITTIMI) 7
ART. 11. (MISURE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E DELL'OCCUPAZIONE DELL'ARSENALE MILITARE DI TARANTO) 7
ART. 12. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI) 7
ART. 13. (DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INDENNITÀ A VALERE SUL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA) 8
ART. 14. (PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO) 8
ART. 15. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN FAVORE DI SOGGETTI DISAGIATI) 9
ART. 16.-(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO COVID-19 DA PARTE DEI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 148) 9
ART. 17. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE) 9
ART. 18. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRONATI) 9
ART. 19. (ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER I LAVORATORI DELLE EX-ZONE ROSSE) 9
ART. 20. (DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AEREO) 10
ART. 21. (RIDETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA PER BONUS BABY SITTER E LAVORATORI DOMESTICI) 10
ART. 22. (FONDO PER LA FORMAZIONE DELLE CASALINGHE) 11
ART. 23. (NUOVE MISURE IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA) 11
ART. 24. (MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PER LO SPETTACOLO) 11
ART. 25. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI) 13
ART. 26. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA ATTIVA IN QUARANTENA) 13

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE **13**

ART. 27. (AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE DECONTRIBUZIONE SUD) 13
ART. 28. (FONDO FSC AREE INTERNE) 13

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE **13**

ART. 29. (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LISTE DI ATTESA) 14
ART. 30. (INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE SANITARIO) 17
ART. 31. (DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI) 17

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA, UNIVERSITÀ ED EMERGENZA **18**

ART. 32. (MISURE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA, PER I PATTI DI COMUNITÀ E PER L'ADEGUAMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021) 18
ART. 33. (MISURE URGENTI PER LA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE) 19
ART. 34. (RIFINANZIAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO) 19
ART. 35. (DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'OPERAZIONE "STRADE SICURE") 20
ART. 36. (MISURE CONCERNENTI IL PERSONALE CIVILE OPERANTE NEI REPARTI DEL GENIO CAMPALE DELL'AERONAUTICA MILITARE) 20
ART. 37. (MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE PREFETTURE E DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA) 20
ART. 38. (MISURE PER GARANTIRE L'IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE A PROTEZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE BATTENTE BANDIERA ITALIANA) 22

CAPO V DISPOSIZIONI CONCERNENTI REGIONI, ENTI LOCALI E SISMA **22**

ART. 39. (INCREMENTO FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI) 22
ART. 40. (INCREMENTO RISTORO IMPOSTA DI SOGGIORNO) 23
ART. 41. (INCREMENTO FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO) 23
ART. 42. (MUTUI REGIONI A STATUTO SPECIALE - SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI AUTONOMIE SPECIALI) 24
ART. 43. (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENZIOSO REGIONALE) 25
ART. 44. (INCREMENTO SOSTEGNO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) 25
ART. 45. (INCREMENTO RISORSE PER PROGETTAZIONE ENTI LOCALI) 25
ART. 46. (INCREMENTO RISORSE PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI) 26
ART. 47. (INCREMENTO RISORSE PER PICCOLE OPERE) 26
ART. 48. (INCREMENTO RISORSE PER LE SCUOLE DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE) 26
ART. 49. (RISORSE PER PONTI E VIADOTTI DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE) 26
ART. 50. (AGGIORNAMENTO TERMINI RISORSE PER RIGENERAZIONE URBANA) 27
ART. 51. (PICCOLE OPERE E INTERVENTI CONTRO L'INQUINAMENTO) 27
ART. 52. (SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI) 28
ART. 53. (SOSTEGNO AGLI ENTI IN DEFICIT STRUTTURALE) 28
ART. 54. (TERMINE PER GLI EQUILIBRI DEGLI ENTI LOCALI) 29
ART. 55. (ESTENSIONE DEI TERMINI PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ AGLI ENTI LOCALI PER FAR FRONTE AI DEBITI DELLA PA) 29
ART. 56. (DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI IN DISSESTO INTERAMENTE CONFINANTI CON PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA) 30
ART. 57. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI) 30

CAPO VI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA 32

ART. 58. (FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE) 33
ART. 59. (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI) 34
ART. 60. (RIFINANZIAMENTI DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE) 35
ART. 61. (SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI DI ACCORPAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO) 37
ART. 62. (AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICRO IMPRESE) 38
ART. 63. (SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI) 38
ART. 64. (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELL'OCCUPAZIONE ANCHE NEL MEZZOGIORNO, NONCHÉ IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE) 38
ART. 65. (PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 2020) 39
ART. 66. (INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE) 40
ART. 67. (RIASSETTO GRUPPO SACE) 40
ART. 68. (P.I.R. - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE) 40
ART. 69. (LOCAZIONI PASSIVE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) 41
ART. 70. (RINNOVO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI DELLO STATO) 42
ART. 71. (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ) 42
ART. 72. (SOTTOSCRIZIONE SEMPLIFICATA DEI CONTRATTI BANCARI E ASSICURATIVI) 42
ART. 73. (RIFINANZIAMENTO CASHBACK - MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160) 42
ART. 74. (INCREMENTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI Co2 G/KM – AUTOMOTIVE) 43
ART. 75. (OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE A SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITÀ D'IMPRESA E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 64-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58) 44
ART. 76. (SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO) 45
ART. 77. (MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO) 45
ART. 78. (ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO) 46
ART. 79. (ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE) 46
ART. 80. (INTERVENTI FINANZIARI DI EMERGENZA NEL SETTORE CULTURA) 47
ART. 81. (CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE) 47
ART. 82. (MISURE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO CORTINA 2021) 47
ART. 83. (MISURE URGENTI PER POTENZIARE IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE) 48
ART. 84. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO) 49

ART. 85. (MISURE COMPENSATIVE PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI CON AUTOBUS NON SOGGETTI A OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO, NONCHÉ IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO DI LINEA DI PASSEGGERI) 49
ART. 86. (MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA) 50
ART. 87. (MISURE URGENTI PER IL TRASPORTO AEREO) 50
ART. 88. (DECONTRIBUZIONE CABOTAGGIO CROCIERE) 51
ART. 89. (ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI DANNI SUBITI DAL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO) 51
ART. 90. (SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE) 52
ART. 91. (INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI FIERISTICI E DELLE START-UP INNOVATIVE) 52
ART. 92. (DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI INTERNAZIONALI) 53
ART. 93. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI) 53
ART. 94. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI) 54
ART. 95. (MISURE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA) . 54
ART. 96. (RIFINANZIAMENTI E SEMPLIFICAZIONI PER IL SETTORE DELL'EDITORIA) 61

CAPO VII MISURE FISCALI 62

ART. 97. (ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI) 62
ART. 98. (PROROGA SECONDO ACCONTO ISA) 62
ART. 99. (PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA) 62
ART. 100. (CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE) 62
ART. 101. (CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE) 63
ART. 102. (SITI OSCURAMENTO) 63
ART. 103. (SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI) 65
ART. 104. (APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO) 65
ART. 105. (LOTTERIA DEGLI SCONTRINI CASHLESS) 66
ART. 106. (RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE) 66
ART. 107. (DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE) 66
ART. 108. (MAGGIORAZIONE EX-TASI) 66
ART. 109. (PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP) 66
ART. 110. (RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020) 66
ART. 111. (RISCOSSIONE DIRETTA SOCIETÀ IN HOUSE) 67
ART. 112. (RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020) 67
ART. 113. (MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 49 DEL 2020) 67

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA 68

ART. 114. (NORMA DI COPERTURA) 68
ART. 115. (ENTRATA IN VIGORE) 68

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CAPO I
Disposizioni in materia di lavoro

ART. 1.
(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)

La norma consente ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 18/2020) per nove settimane, incrementabili di ulteriori nove, fino ad una durata massima complessiva di diciotto settimane, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18/2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane.
Per quanto concerne invece le ulteriori nove settimane di trattamenti, esse sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, una volta che sia decorso il periodo autorizzato. E' inoltre previsto il versamento di un contributo addizionale da parte del datore di lavoro pari al 9%, ovvero al 18 della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, a seconda che abbiano registrato una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento ovvero che non abbiano registrato alcuna riduzione di fatturato. Nessun contributo è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019.
La domanda va presentata all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, l'Istituto autorizza i trattamenti e individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare in base ai requisiti dallo stesso autocertificati (e sottoposti comunque a verifica successiva). In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
Tale procedura trova applicazione anche all'assegno ordinario erogato dai Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, trattamento per il quale le risorse messe a disposizione sono pari a 1.600 milioni di euro.
E' inoltre prevista la possibilità di richiedere il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli – CISOA (art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge 18/2020), sempre in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo compreso tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020. Anche la domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora constati il suo raggiungimento in via prospettica, non prende in considerazione ulteriori domande.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti)

La norma, modificando l'articolo 22 del decreto-legge 18/2020, prevede la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di nove settimane, in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020 hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro.
Le domande dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto, restando comunque valide quelle già presentate alle Regioni o Province autonome, che provvederanno ad autorizzarle, nei limiti delle risorse loro assegnate, in misura non superiore, per ogni singola associazione sportiva, a nove settimane complessive (tredici per le associazioni aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

ART. 3.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

La disposizione prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.
Tale esonero non include i contributi dovuti all'INAIL ed è previsto per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite.
E' previsto che al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero contributivo si applichi il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, disposto dall'articolo 46 del decreto-legge n. 18/2020 e successivamente prorogato con il decreto-legge n. 34/2020, con la conseguenza, in caso di violazione, della revoca dall'esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
Il beneficio in esame è concesso in conformità a quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

ART. 4.
(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

La norma dispone che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti possano, anche per l'anno 2021, realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di sviluppo delle competenze, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica.
La disposizione prevede inoltre che la rimodulazione dell'orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Infine il "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL)

La norma, al fine di intervenire a sostegno dei lavoratori coinvolti nell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la proroga, alle medesime condizioni, per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, delle prestazioni di NASPI E DIS- COLL la cui fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui all'articolo 92 e che abbiano beneficiato di una prima proroga disposta dal decreto-legge n. 34/2020.
Si prevede inoltre che l'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva sia pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

ART. 6.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato)

La disposizione prevede fino al 31 dicembre 2020 un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i datori del settore agricolo, nonché i contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.
Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Si prevede, inoltre, che l'esonero *de quo* sia riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e che lo stesso sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

ART. 7.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

La disposizione in esame riconosce, fino al 31 dicembre, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali nei casi di assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali, in una misura pari al periodo dei contratti stipulati e comunque per un massimo di tre mesi.
E' previsto, inoltre, che tale esonero sia riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e che lo stesso sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

ART. 8.
(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

La norma prevede la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, quali esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori nonché esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Abrogando il comma 1-bis dell'articolo 93, la disposizione non consente di prorogare ulteriormente Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

ART. 9.
(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Al fine di fronteggiare i danni causati dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19 in determinati settori, maggiormente colpiti dalla crisi economica derivante dal protrarsi del periodo emergenziale, la norma in esame prevede nuove misure di sostegno per i lavoratori.
In particolare viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel medesimo settore che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Inoltre la diposizione riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai: 1) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 2) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; 3) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; 4) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000. Inoltre i soggetti destinatari delle misure sopra evidenziate non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione.
La norma in esame prevede altresì che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019.
Viene poi riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano particolari requisiti descritti al comma 5 lettere a) b) c) della norma in commento.

La disposizione precisa inoltre che le varie indennità sopra descritte non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità collegata al Fondo di ultima istanza di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Tutte le indennità previste nell'articolo in commento non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

ART. 10.
(Indennità lavoratori marittimi)

La disposizione prevede il riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 per i lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'art. 17, comma 2 n. 856 del 1986, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
L'indennità è erogata dall'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

ART. 11.
(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto)

La disposizione autorizza l'assunzione, nel triennio 2020-2022, nei limiti della dotazione organica, di un contingente massimo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico appartenente all'Area II, con posizione economica F2. Quanto precede per assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città e a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell'area tarantina. Le assunzioni di cui trattasi sono in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare laddove prevede la riduzione a 20.000 unità dell'organico del personale civile del Ministero della difesa da conseguire alla data del 1° gennaio 2025. Ciò è confermato dai dati sulle cessazioni per limiti di età del personale di I, II, e III Area funzionale, dai quali emergono pensionamenti certi per 8.734 unità (di cui: n. 465 nel 2018; n. 670 nel 2019; n. 939 nel 2020; n. 1.188 nel 2021; n. 1.545 nel 2022; n. 1.836 nel 2023; n. 2.091 nel 2024), che portano, appunto, al 1° gennaio 2025 a una consistenza effettiva di 16.902 unità (compresi dirigenti, professori e ricercatori) al netto delle possibili assunzioni ordinarie. Si tratta di un dato ben al di sotto della dotazione organica a regime di 20.000 unità e, dunque perfettamente in linea con le assunzioni proposte.

ART. 12.
(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

La misura – che reitera per il mese di giugno 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i "redditi diversi". Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).
I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.
Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito.
Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrare, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.
In definitiva, per il mese di giugno, la platea dei collaboratori sportivi che, non avendo potuto lavorare, hanno diritto all'indennità è stimata in 150.000 unità, per un ammontare complessivo pari a 90 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue di cui al comma 2, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno.

ART. 13.
(Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza)

La norma prevede l'erogazione, anche per il mese di maggio 2020, dell'indennità riconosciuta ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, in attuazione dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (cd. DL Cura Italia), con un innalzamento dell'importo, che passa da 600 a 1.000 euro. L' indennità è erogata in via automatica a coloro che ne abbiano già beneficiato nei mesi passati, e mediante domanda da presentare entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto (cd. DL Agosto) per i professionisti che non hanno già fruito della misura.
Per la concreta attuazione dell'intervento, la disposizione in esame rimanda a quanto contenuto nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, sulla base del quale è stata erogata la medesima indennità per il mese di aprile 2020.

ART. 14.
(Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)

La norma in esame prevede la proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, previste dall'articolo 46 del decreto-legge n. 18/2020 e prorogate con il decreto-legge n. 34/2020, disponendo che il divieto di licenziamento si applica ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, quale misura alternativa introdotta con il presente decreto-legge.
Sono fatti salvi i casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Da tale generale divieto sono escluse alcune precise fattispecie: a) le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; b) le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; c) i casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione, precisando che nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
La disposizione prevede, poi, che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alla normativa vigente, revocare in ogni tempo il recesso a condizione che faccia richiesta di trattamento

di integrazione salariale (articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18/2020) a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In questi casi, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, non prevedendo alcuna sanzione per il datore di lavoro.

ART. 15.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

La disposizione interviene per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 152 del 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi ivi previsti sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Pertanto la norma dispone, per l'effetto, l'abrogazione dell'articolo 89-bis del decreto-legge n. 34/2020 che, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva istituito un fondo destinato a concorrere ad ottemperare alla predetta sentenza.

ART. 16.
(Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

La norma, modificando l'articolo 19 del decreto-legge 18/2020, incrementa di ulteriori 500 milioni di euro le risorse stanziate per l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo, n. 148/2015.

ART. 17.
(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)

La disposizione è finalizzata a incrementare le risorse previste per la remunerazione delle attività rese dai Centri di Assistenza Fiscale e dai "professionisti abilitati" ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nell'anno 2019.
Viene elevato di € 20.000.000,00, per il solo anno 2020, il limite di spesa previsto attualmente in € 216.897.790,00, e, pertanto, le attività rese nell'anno 2020, saranno remunerate, nell'anno 2020, con il complessivo importo di € 236.897.790,00.
In tal modo viene riconosciuto l'apporto dei predetti CAF e professionisti abilitati, tenuto conto che ancora nel 2019 le modalità dichiarate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2014, hanno visto transitare attraverso gli stessi circa l'85% del totale dei 730, (mentre il restante 15% è suddiviso tra accesso telematico diretto dei contribuenti e tramite sostituto d'imposta).
L'articolo stabilisce, altresì, al fine del rispetto del suddetto limite di spesa, che, qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, lettera c, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte nell'anno 2019 saranno proporzionalmente ridotti. Per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020 resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 13 settembre 2016.

ART. 18.
(Disposizioni in materia di patronati)

Per sostenere gli accresciuti compiti di assistenza prestati dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento dei predetti istituti sono incrementati di 20 milioni di euro.

ART. 19.
(Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse)

La norma introduce disposizioni in favore dei datori di lavoro che, prima dell'entrata in vigore del provvedimento in argomento, hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni

per i quali la pubblica autorità, per far fronte all'emergenza epidemiologica, abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare.
Per questi datori, per i quali non abbiano trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID19, è introdotta la possibilità di presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 18/2020), per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 non superiori in ogni caso a 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
Alla domanda, che va presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020, è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione. Inoltre, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020, in mancanza, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora constati il suo raggiungimento in via prospettica, non prende in considerazione ulteriori domande.

ART. 20.
(Disposizioni per il settore aereo)

La norma reca modifiche all'articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, prevedendo una rideterminazione della quota di risorse da destinare all'incremento del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 1-ter del decreto-legge n. 249/2004) ed una rideterminazione del limite di spesa, dei requisiti e delle condizioni, in base ai quali sono autorizzati - previo accordo in sede governativa, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione o delle Regioni interessate - i trattamenti straordinari di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva.
In particolare è specificato che l'azienda deve essere in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolare di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, e non deve essere sottoposta a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo.
Il trattamento può essere autorizzato solo nel caso vi siano prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, o vi siano specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione o dalle Regioni interessate secondo le modalità indicate nell'accordo.
Per consentire il monitoraggio delle risorse finanziarti disponibili, è previsto che il trattamento sia corrisposto direttamente dell'INPS.

ART. 21.
(Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici)

Nel corso del primo semestre 2020 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi volti a sostenere quei lavoratori la cui attività lavorativa è risultata danneggiata dalla crisi economica causata dal Covid-19.
Nella fattispecie, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto all'art. 25 l'erogazione di un buono per i servizi di baby sitting per i lavoratori pubblici, necessari alla cura di minori conseguenti ai provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. La platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, oltre che pubblico anche privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari. La disposizione si applica anche al personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico, impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il bonus, inizialmente stabilito nella misura di 1000 euro, è stato ampliato dal successivo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a 2.000 euro per richiedente. Per tale disposizione è stato disposto un limite di spesa pari a 67,6 milioni di euro (dl. 34/2020, art. 72, comma 2, lett.b).
Tra gli altri interventi, sempre il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto all'art. 85 una particolare indennità volta a sostenere i lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva

superiore a 10 ore settimanali. L'indennità per lavoro domestico viene riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 ed è pari a 500 euro per ciascun mese. Per tale indennità è previsto un limite di spesa pari a 460,0 milioni di euro (dl. 34/2020, art 85, comma 5) in corrispondenza di 460.000 domande previste nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma.
La norma prevede la rideterminazione in aumento del limite di spesa previsto per finanziare l'intervento di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di bonus baby sitter, mediante corrispondente rideterminazione in diminuzione del limite di spesa previsto per finanziare l'intervento di cui all'articolo 85 del decreto-legge n. 34 del 2020 (bonus per i lavoratori domestici).

ART. 22.
(Fondo per la formazione personale delle casalinghe)

Con la disposizione in oggetto il Governo intende intervenire in favore delle famiglie ed in particolare a sostegno del rilievo sociale ed economico delle casalinghe. A tal fine la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato "Fondo per la formazione delle casalinghe" finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, iscritte all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
Tale disposizione si pone quale obiettivo, non secondario, il superamento del gap italiano, che vede il tasso di occupazione femminile fra i più bassi in Europa. In particolare in Italia all'aumentare del numero di figli, il tasso di occupazione diminuisce, a differenza di molti Paesi Europei.

ART. 23.
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

La disposizione amplia la platea dei beneficiari del Reddito di emergenza prevedendone l'estensione ai nuclei familiari che possiedono cumulativamente una serie di requisiti espressamente individuati. Disciplina le modalità e i termini di presentazione della domanda all'INPS, fissandoli al 15 ottobre 2020. Infine per quanto non previsto dalla norma si fa rinvio alle disposizioni che disciplinano il REM, ove compatibili.

ART. 24.
(Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo)

Il comma 1, come già avvenuto in passato per il Parco archeologico di Pompei, nonché per i Musei autonomi del Ministero, consente alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio di conferire incarichi a tempo determinato secondo le procedure previste dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale possibilità è consentita a decorrere dalla pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari dei profili tecnici. Gli incarichi potranno avere una durata massima di 15 mesi. La finalità della norma è assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del territorio assegnate agli uffici ministeriali, attesa la grave carenza di organico che affligge le Soprintendenze, impedendo che sia messa a rischio la funzione di tutela del patrimonio culturale, valore primario della Costituzione ai sensi dell'art. 9 della medesima. Il personale incaricato potrà svolgere anche i compiti di RUP.
Il comma 2 prevede che gli incarichi di collaborazione professionale conferibili dalla DG Spettacolo a supporto delle attività del Commissario straordinario delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di proseguire l'opera di risanamento degli enti, possono essere conferiti per un ulteriore periodo. Si tratta di incarichi venuti a scadenza il 30 giugno 2020 e che appare necessario conferire per un ulteriore periodo, al fine di assicurare un adeguato supporto al Commissario. Considerato che l'incarico di quest'ultimo scade il 31 dicembre 2020, viene previsto che tali incarichi potranno essere conferiti per un periodo di durata comunque non eccedente lo stesso termine.
Il comma 3 prevede che, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere elevata - previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione - fino al 15 per cento. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni

periferiche di soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, e al personale delle aree funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, già in servizio a tempo indeterminato. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che ne stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso per l'accesso alla dirigenza.
Il comma 4 rifinanzia il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5 bis del decreto legge 76 del 2013, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età, con la nuova denominazione "Fondo giovani per la cultura". Tale misura consentirà l'accesso ai giovani nelle professioni culturali e di sostenere le attività di valorizzazione e di tutela dei beni culturali. Le modalità di accesso al fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro del lavoro e della politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
I commi 5 e 6 prevedono che l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, avvenga, oltre che con le modalità ordinariamente previste, anche per corso-concorso selettivo di formazione. Il corso-concorso viene bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) avvalendosi della Scuola dei beni e delle attività culturali, mediante apposita convenzione, e prevede, tra le altre indicazioni, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire, che consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.
Il comma 7 stabilisce che la commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.
Per l'ammissione al corso-concorso, da svolgersi presso la Scuola dei beni e delle attività culturali, è richiesta la laurea specialistica o magistrale oppure il diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché il dottorato di ricerca, o il diploma di specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi anche i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea (comma 8).
Il comma 9 prevede che il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione tramite la Scuola dei beni e delle attività culturali, ha la durata massima di dodici mesi e comprende un periodo di applicazione presso il Ministero. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione all'allievo è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto ai titoli posseduti per l'accesso al corso.
Il comma 10 prevede, ricalcando analoga previsione del regolamento di cui al d.P.R. n. 272 del 2004, che una quota pari al massimo al dieci per cento dei posti di dirigente disponibili sia riservata ai dipendenti di ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 5 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Il Ministero può procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
Il comma 11 chiarisce che, per quanto non diversamente disposto dalla norma, si applicano le disposizioni in tema di reclutamento e formazione dei dirigenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
Infine, i commi 12 e 13 prevedono le relative coperture finanziarie.

ART. 25.
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

La norma reca modifiche agli articoli 247 e 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto "rilancio" al fine di superare la fase sperimentale e prevedere che a regime le prove concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni avvengano presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, al fine di ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto.
Si modifica, altresì, l'articolo 250 del predetto decreto prevedendo che, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, le pubbliche amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento della graduatoria contenuta nell'elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in esito allo svolgimento del Corso Concorso bandito ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 250.

ART. 26.
(Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena)

Lo scopo della norma è quello di delimitare l'ambito di operatività delle disposizioni previste all'articolo 26 esclusivamente all'INPS, espungendo il riferimento agli istituti previdenziali.
La norma alla lettera a), eliminando il riferimento agli Istituti previdenziali pone a carico dello Stato solo gli oneri a carico del datore di lavoro e non anche gli oneri connessi alle misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato; alla lettera b) prevede che sia solo l'INPS, e non gli Istituti previdenziali, a provvedere al monitoraggio degli oneri relativi alle predette misure; alla lettera c) la disposizione precisa che, ove anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto il limite di spesa, l'INPS e non gli enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

CAPO II
Disposizioni in materia di coesione territoriale

ART. 27.
(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate Decontribuzione Sud)

La disposizione prevede, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, una agevolazione pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione del lavoro agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media europea o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. A tal fine, occorre apposita autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Il secondo comma della norma dispone rimette ad un DPCM l'individuazione delle modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.
Il terzo comma attribuisce al MLPS la responsabilità relativa agli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di stato. L'amministrazione concedente è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

ART. 28.
(Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa del fondo di rotazione finalizzato all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea assegnati all'Italia.

CAPO III
Disposizioni in materia di Salute

ART. 29.
(Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)

Tra le iniziative intraprese nel periodo di massima emergenza pandemica da Covid-19, la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con circolari n. 7422 del 16.03.2020 e n. 8076 del 30.03.20200 ha emanato le "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata considerata differibile in corso di emergenza da COVID-19" ed i relativi chiarimenti, concernenti la riprogrammazione delle attività clinicamente differibili in base alla valutazione del rapporto rischio-beneficio, volte a rendere coerenti ed omogenei sul territorio nazionale i numerosi interventi di riorganizzazione assunti a livello locale per il contenimento del rischio di diffusione del virus SARS-CoV2 nelle strutture sanitarie e per il soddisfacimento dell'incremento delle necessità di ricovero.
In base alle citate linee di indirizzo, si individuavano quali "Procrastinabili" le prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti alle classi di priorità[1] D (Differibile) e P (Programmata), i ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C (subordinati a specifica valutazione dal Direttore Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche) ed i ricoveri elettivi di classe D. Le stesse linee di indirizzo raccomandavano altresì la riprogrammazione delle suddette prestazioni non appena possibile.
In seguito alla progressiva riapertura delle attività, disposta con DPCM 26 aprile 2020 e D.L. 16 maggio 2020, n.33 del , la citata Direzione Generale, con circolare n.11408 del 01.06.2020, ha pubblicato le "Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19", finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza.
I problemi connessi al ritardo generato sulle liste d'attesa dalla predetta rimodulazione delle attività con la conseguente necessità di riassorbire la domanda di assistenza non soddisfatta nei mesi di lockdown, uniti al volume di nuove richieste di prestazioni che si aggiungono progressivamente alle liste di attesa, sono stati affrontati con modalità formali ed approcci organizzativi differenti dalle varie Regioni e Province Autonome, a cui spetta la responsabilità di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei tempi corretti rispetto alle necessità di cura e alla patologia, che costituisce una componente strutturale dei LEA (DPCM 29 Novembre 2001, Allegato 5, e DPCM 16 Aprile 2002).
Per quanto differenti, dai modelli individuati a livello regionale emerge come fattore comune uno sforzo organizzativo straordinario, tale da richiedere la rapida definizione di strategie di intervento di livello centrale, che mettano a disposizione delle Regioni e Province Autonome strumenti validi per affrontare efficacemente questo problema.
In seguito ad un rapido confronto plenario con le Regioni e le PA, svoltosi in data 9 luglio 2020, lo scrivente Ufficio ha avviato il "Monitoraggio delle strategie di intervento per recupero liste d'attesa post-emergenza Covid-19", con le seguenti finalità:
1. individuare le dimensioni del fenomeno
2. censire ed analizzare i provvedimenti e le soluzioni organizzative già intraprese a livello regionale;
3. raccogliere e studiare eventuali proposte di strategie di intervento.
Il riscontro pervenuto da parte di 15 Regioni/PA ha consentito una migliore definizione del fenomeno, permettendo di quantificare intorno al 36% la riduzione media delle prestazioni ambulatoriali registrata nei primi mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, con particolari criticità nell'erogazione di visite specialistiche e di alcune prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio. Per le prestazioni ospedaliere la flessione media risulta di circa il 40%, le criticità maggiori sono riportate per i ricoveri di disciplina chirurgica. Anche nell'erogazione delle prestazioni territoriali, con specifico riferimento alle prestazioni di screening oncologico di primo livello, sono state mediamente registrate importanti riduzioni, sia nel numero di inviti che nel numero di test somministrati:
• Screening carcinoma cervice uterina: inviti -37%, test 1° livello -52%
• Screening carcinoma colon retto: inviti -42%, test 1° livello -52%
• Screening carcinoma mammella: inviti -42%, test 1° livello -52%.
Dall'analisi dei provvedimenti regionali in materia, fatte salve alcune differenze nell'approccio alla governance del problema, è emerso un ricorso abbastanza diffuso a soluzioni organizzative analoghe, volte sia all'incremento dell'offerta che alla rivalutazione della domanda, spesso in collaborazione con gli erogatori privati accreditati:
- estensione dell'orario di apertura dei servizi in orario serale, giorni festivi e prefestivi;

- potenziamento dell'erogazione di prestazioni di telemedicina;
- rivalutazione sistematica dell'appropriatezza delle prestazioni prenotate e della classe di priorità attribuita;
- modalità dinamiche di gestione delle agende (es. recall, conferma telefonica degli appuntamenti);
- esecuzione presso strutture private accreditate di interventi chirurgici programmati in lista di attesa presso strutture pubbliche, da parte di equipe pubbliche specificamente autorizzate.

Dal punto di vista economico, le soluzioni già individuate dalle Regioni per poter incrementare l'offerta di prestazioni sono risultate composite, ma prevalentemente riconducibili a tre principali approcci:
- ricorso all'acquisto di prestazioni in attività aggiuntiva,
- ricorso all'aumento delle ore di specialistica ambulatoriale,
- ricorso alla contrattazione con gli erogatori privati accreditati per rimodulazioni dei budget isorisorse tra branche specialistiche o anche per il riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2020.

1. Tra le proposte emerse nel corso del confronto con le Regioni/PA in merito ad eventuali strategie economiche da mettere in atto a livello centrale per fornire nuovi strumenti per affrontare la problematica, si segnala l'ampio consenso manifestato dalle regioni sull'eventuale adozione di provvedimenti che consentano/agevolino l'incremento delle ore di specialistica ambulatoriale e l'incremento della retribuzione prevista per la Dirigenza Medica per l'erogazione di prestazioni aggiuntive ex art.115, comma 2, ed ex art. 24, comma 6, del CCNL 19 dicembre 2019 (60 euro/ora), misure per ammettere alla refertazione i medici specializzandi dell'ultimo e penultimo anno di corso (qualora di durata quinquennale), con esclusione per quelli iscritti alle scuole di specializzazione (anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia), riservando comunque la refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche al medico specialista, nonché misure volte a prevedere deroghe temporanee ai tetti di spesa del privato accreditato.

Anche alla luce degli orientamenti emersi dalla Commissione Salute svoltasi in data 22.07.2020 e degli elementi consegnati alla DGPROGS, si sono individuate una serie di azioni finalizzate al recupero delle liste d'attesa generatesi nei primi sei mesi dell'anno 2020 a seguito dell'emergenza pandemica da SARS-CoV-2. Le soluzioni individuate vanno intese come un ventaglio di approcci alternativi alla problematica, nell'ambito dei quali le regioni e province autonome possono individuare quello più adeguato alla propria situazione organizzativa.

Di seguito, si illustrano in dettaglio le azioni individuate per il recupero delle liste di attesa:

Comma 1:

Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero, le regioni e le province autonome, per il periodo dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, possano ricorrere ad alcuni strumenti straordinari suddivisi per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale nonché di screening.

Comma 2:

È stata prevista per il recupero dei ricoveri ospedalieri la possibilità di:

a) Incrementare, in deroga alla contrattazione, la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e la tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione (cfr. comma 2 lettere a) e b) del presente decreto). Tali incrementi operano limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, hanno carattere temporaneo collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase;

b) reclutare, in deroga in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare per le medesime finalità di cui al comma 1 anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla 24 aprile 2020, n. 27 (cfr. comma 2 lettera c del presente decreto).

Comma 3:

Per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e screening è stata prevista la possibilità di:

a) incrementare la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e la tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive di accertamenti

diagnostici del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione (cfr. comma 3 lettera a) e b) del presente decreto). Tale incremento opera limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, ha carattere temporaneo collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase. Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

b) incrementare fino ad un limite di 10 milioni di euro, rispetto a quanto già disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo lo svolgimento di attività aggiuntive, nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente (cfr. comma 3, lettera b del presente decreto), a valere sulle disponibilità di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 28 del presente decreto.

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive impone il rispetto di alcuni limiti previsti dalla norma vigente per quanto riguarda:

- il volume di prestazioni erogabili in detta modalità: ai sensi dell'art. 4 lettera a) L. 3 agosto 2007, n. 120 i volumi delle prestazioni libero-professionali non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
- gli orari di svolgimento delle prestazioni aggiuntive: ai sensi dell'art. 2, comma 15, al fine di garantire il recupero psico-fisico dei dirigenti medici e sanitari, le ore dedicate allo svolgimento delle predette prestazioni dovranno in ogni caso garantire il rispetto dell'orario massimo di lavoro e dei riposi prescritti dalle disposizioni vigenti.

L'impatto economico degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è stato calcolato stimando separatamente i costi connessi al recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero e delle prestazioni ambulatoriali.

Per le coperture dei suddetti costi, qualora necessario, è prevista la deroga al tetto di spesa del personale stabilito dall'art. 11 del decreto legge n. 35/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Comma 4:

Le possibilità indicate ai commi 2 e 3 vanno intese come un ventaglio di approcci alternativi alla problematica, nell'ambito dei quali le regioni e province autonome possono individuare quello più adeguato alla propria situazione organizzativa. E' stato, quindi, previsto che le regioni e le province autonome possano ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni è indicato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B richiamato al comma 8, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nell'allegato B del presente decreto. Il ricorso a tale facoltà è previsto, altresì, che sia fatto nel rispetto delle modalità di remunerazione dei profili professionali coinvolti, come previsti dai CCNL per il personale dipendente e dagli accordi collettivi nazionali vigenti in materia di convenzione per i medici specialisti ambulatoriali interni. La flessibilità concessa alle regioni e province autonome nell'utilizzo delle risorse in base ai propri contesti organizzativi dovranno essere evidenziati nei Piani Operativi regionali per il riassorbimento delle liste d'attesa, di cui al comma 9.

Commi 5, 6 e 7:

Al fine di recuperare i tempi di attesa e di qualificare ulteriormente il percorso clinico-assistenziale svolto dallo specializzando, preordinato all'acquisizione del titolo universitario, per il perdurare dello stato di emergenza, e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2020, si propone di dotare lo specializzando dell'ultimo e penultimo anno di corso (nel caso di specializzazione di durata quinquennale), ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo stesso specializzando, attraverso la sottoscrizione diretta del referto a seguito dell'effettuazione della relativa visita/prestazione specialistica di controllo ambulatoriale, caratterizzata da minore complessità rispetto ad una prima visita che viene mantenuta invece all'attribuzione del medico specialista.

Restano in ogni caso esclusi gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione in: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.

Comma 8:

E' prevista l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria attraverso l'incremento del livello di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato in proporzione alle quote di accesso del 2020, indipendentemente

dall'incidenza della pandemia da Covid 19 e dalle conseguenti riduzioni di prestazioni ad essa correlate, nel presupposto che tutte le regioni e province autonome abbiano ottemperato alle indicazioni ministeriali durante il periodo emergenziali in materia di sospensione delle attività.
Comma 9:
Tenuto conto di quanto definito in premessa, cioè che le soluzioni illustrate vanno intese come un ventaglio di approcci alternativi alla problematica, nell'ambito dei quali le regioni e province autonome possono individuare quello più adeguato alla propria situazione organizzativa, si propone di prevedere che le regioni e province autonome presentino al Ministero della salute uno specifico Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale vengano dettagliati i modelli organizzativi prescelti, i tempi di realizzazione e la destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi ed il raggiungimento delle finalità di riassorbimento delle liste di attesa saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito nel programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

ART. 30.
(Incentivi in favore del personale sanitario)

La disposizione modica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 2, comma 6, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 al fine di chiarire che gli importi destinati al finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN, possono essere incrementati fino ad un importo aggiuntivo pari al doppio degli stessi, dalle regioni e province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando in ogni caso l'equilibrio economico del sistema sanitario delle regioni e delle province autonome.

ART. 31.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

La disposizione è relativa all'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), organo tecnico scientifico con funzioni di supporto, formazione, ricerca, studio e proposta nei confronti del Ministero della salute e delle regioni.
I molteplici provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, in particolare il decreto legge n. 34 del 2020, hanno attribuito al Ministero della salute e alle regioni numerosi compiti finalizzati, tra l'altro, a rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e a potenziare, a regime, il SSN, attraverso l'adozione di piani di potenziamento e di riorganizzazione della rete assistenziale, territoriale e ospedaliera, nonché di monitoraggio da parte del Ministero della salute relativamente all'attuazione dei programmi operativi posti in essere dalle regioni.
In tale contesto, essendo state intraprese numerose iniziative per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica, che hanno imposto un approccio multidisciplinare e multiprofessionale per individuare soluzioni immediate e a più ampio respiro sulla base anche degli esiti delle misure adottate, l'AGENAS, quale principale organismo di raccordo fra l'amministrazione centrale e le regioni in ambito sanitario, deve essere in grado di assicurare, in modo proficuo, lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di assistenza tecnico-operativa alle regioni e alle singole aziende sanitarie, anche avuto riguardo alla ripresa delle attività ordinarie da parte delle regioni, in relazione ai settori che, a seguito dell'emergenza, hanno subito un conseguente rallentamento, nonché l'ulteriore delicato compito di verifica del livello di soddisfazione dei bisogni finali degli utenti rispetto alle ingenti risorse finanziarie integrative destinate dallo Stato.
A tal fine, viene maggiormente in rilievo il ruolo dell'Agenzia, di coordinamento, attraverso una strategia unitaria con il Ministero della salute, delle attività regionali poste in essere in conseguenza di ogni iniziativa assunta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, e delle successive fasi, anche, e primariamente, in relazione al ripristino dell'ordinaria attività da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e, quindi, da parte della stessa Agenzia.
Ciò posto, per far fronte ai numerosi compiti cui attende l'Agenzia, e in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché per supportare il Ministero nella individuazione di processi di riorganizzazione delle reti assistenziali, anche in un'ottica di possibile ridefinizione del sistema una volta rientrata l'emergenza, si rende necessario un potenziamento della sua struttura attraverso l'aumento della dotazione organica, anche al fine

di ridurre il numero delle collaborazioni che l'Agenzia ha in corso, in parte anche dovute alla circostanza di non poter reperire in organico le figure professionali idonee.
In relazione a quanto sopra, con la norma in esame, si prevede, al comma 1, l'aumento della dotazione organica, con l'introduzione di specifiche figure tecnico professionali, attualmente non presenti, necessarie per assolvere ai compiti istituzionali, quali, 16 unità di Categoria D (1 statistico, 2 ingegneri gestionali, 3 ingegneri ambientali, 3 ingegneri clinici, 3 ingegneri informatici, 4 infermieri con laurea magistrale), 6 unità di dirigente medico e 2 unità di dirigente, di cui un 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e 1 dirigente ingegnere gestionale. Solo la presenza di figure professionali di natura tecnica rende possibile il monitoraggio della qualità della spesa sanitaria e la verifica dell'appropriatezza dei modelli organizzativi a tal fine prescelti dalle regioni nell'esercizio della loro autonomia.
Anche la previsione della figura professionale dell'infermiere con laurea magistrale, appare necessaria, in relazione e in linea con la previsione del potenziamento dell'assistenza infermieristica sul territorio di cui all'articolo 1 del DL 34/2020, per assicurare la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti, la cui condizione di vulnerabilità risulta aggravata dall'emergenza in corso e dalla difficoltà di accedere alle ordinarie prestazioni territoriali.
L'attuale dotazione organica è determinata in 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale. Per le nuove unità di personale, l'Agenas può bandire, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali, per esami, scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per assunzioni a regime a tempo indeterminato.
Il comma 2 dispone che il Presidente e il direttore generale dell'Agenas, al momento sostituiti dal Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 42, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, siano nominati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Pertanto, contestualmente, con la nomina degli organi ordinari, si prevede la cessazione immediata dell'incarico conferito al Commissario.
Difatti, il Commissario, pur rientrando la durata del proprio mandato nella proroga, fino al 15 ottobre 2020, dei termini correlati allo stato di emergenza epidemiologica, come deliberata con il decreto- legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, tuttavia, a seguito dell'assegnazione da parte del Ministro della salute di obiettivi finalizzati a dotare l'Agenzia della struttura tecnico organizzativa necessaria a supportare adeguatamente il Ministero nello svolgimento delle attività afferenti alle aree di intervento indicate, ha completato il proprio mandato producendo una dettagliata relazione dalla quale si evince il raggiungimento degli obiettivi ad esso assegnati. Ciò posto, possono ritenersi superate le ragioni giustificatrici della sua nomina e opportuna la scadenza del suo mandato non avendo più ragion d'essere, con la nomina degli organi ordinari, Presidente e Direttore generale dallo stesso sostituiti.

CAPO IV
Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

ART. 32.
(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

La disposizione, al **comma 1**, incrementa il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito dall'articolo 235 del decreto legge "rilancio" presso il Ministero dell'istruzione.
I **commi 2 e 3** destinano parte delle risorse dell'incremento del fondo di cui al comma 1 per il trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica; alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità; per il potenziamento delle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza e per il trattamento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
Il **comma 4** chiarisce che per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile.

Il **comma 5** prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità e della misura del riparto delle risorse stanziate dalla presente disposizione.
Il **comma 6** proroga al 30 settembre 2021 le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
Il **comma 7** reca la norma di copertura finanziaria.

ART. 33.
(Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore)

La disposizione in esame intende modificare talune norme emanate in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si ritiene possano diventare, eliminatone il carattere transitorio, misure di sistema, definitivamente acquisite al sistema dell'università e dell'alta formazione: ciò anche nella denegata ipotesi che si ricada in nuove misure di contenimento del contagio, che richiedano la tempestiva attivazione delle modalità di didattica a distanza, al fine di assicurare la continuità didattica a beneficio degli studenti.
In particolare, al **comma 1** si modificano gli articoli 100 e 101 del decreto legge n. 18 del 2020. La **lettera a**, con la modifica del comma 2 dell'articolo 100, rimuove la sospensione delle attività delle procedure di selezione degli organi degli enti pubblici di ricerca, eliminando il parallelismo, sussistente sulla base delle disposizioni vigenti, tra tale misura e quella – che invece si ritiene debba permanere – della proroga dei mandanti dei medesimi organi.
Con la **lettera b)** eliminando definitivamente il carattere di transitorietà delle misure introdotte dal decreto Cura Italia (che, sulla base della positiva esperienza prodottasi si ritiene debbano diventare misure di sistema per il mondo dell'università e di tutta l'alta formazione) si conferma la possibilità, a regime (e, dunque: indipendentemente dal termine dello stato di emergenza) di erogare tutte le attività formative e di servizio agli studenti anche con modalità a distanza, equiparandole a tutti gli effetti a quelle svolte in presenza. Si fa presente, peraltro, che per effetto dei rinvii interni, contenuti nel vigente articolo 101, tali disposizioni si estendono all'insieme delle attività – didattiche e valutative – delle università, nonché, in quanto misure compatibili, anche alle istituzioni AFAM.
Al **comma 2**, si introduce una disposizione, resa assolutamente urgente in relazione alle problematiche determinate dalla parziale sospensione dell'attività didattica in presenza. La disposizione introduce, infatti, misure di sostegno agli studenti universitari fuori sede che, a causa della situazione conseguente alla crisi epidemiologica da Covid-19, potrebbero vedersi pregiudicati nella fruizione delle borse di studio loro destinate. Molti studenti, che in base alla normativa dell'articolo 4 del DPCM 9 aprile 2001 erano considerati fuori sede, potrebbero non possedere più le caratteristiche richieste dalla lettera c) del menzionato articolo 4, pur essendo residenti in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, avendo avuto la necessità di rientrare presso la propria residenza in considerazione delle limitazioni alla libertà di circolazione imposte durante la fase del cd lockdown e della introduzione della didattica a distanza. Stante l'impossibilità, nella fase attuale, di poter prevedere con certezza il momento della ripresa della didattica in presenza, si autorizza le regioni, le province autonome e le università, da un lato a rimodulare le borse di studio destinate agli studenti fuori sede sulla base delle necessità che si presenteranno, dall'altro lato si introduce una deroga alla condizione di aver preso alloggio nel luogo della sede del corso frequentato per almeno 10 mesi, prevedendo la possibilità di considerare fuori sede anche lo studente che prenda alloggio per un periodo inferiore a 10 mesi ma comunque per almeno 4 mesi. Con questo intervento, dunque, si introduce un meccanismo di flessibilità – pur sempre nell'ambito delle risorse disponibili – assolutamente necessario in considerazione delle particolari, oggettive circostanze determinate dall'emergenza COVID.

ART. 34.
(Rifinanziamento del Commissario Straordinario)

La disposizione incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle nuove competenze attribuite dal decreto-legge "semplificazione" al commissario straordinario in materia acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Prevede, inoltre, che una quota delle predette risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Demanda, infine, ad

un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario l'individuazione e la disciplina degli interventi di acquisizione di quote di capitale delle industrie operanti nel settore dei vaccini.

ART. 35.
(Disposizioni concernenti l'operazione "Strade sicure")

L'intervento regolatorio mira a prorogare, sostenendone i conseguenti oneri, l'impiego per l'emergenza COVID-19 del contingente di personale delle Forze armate "Strade sicure", costituito dalle 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalle ulteriori 753 unità di cui di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di tali 753 unità, 253 erano state già previste e finanziate con l'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Lo svolgimento, da parte delle 7.803 unità di militari attualmente impiegati nel dispositivo di "Strade sicure", delle incrementali attività condotte, su disposizione dei Prefetti e a sostegno delle Forze di polizia, per assicurare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, ha comportato la necessità di riconoscere e finanziare, con l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese fino al 31 luglio 2020. Poiché è verosimile ritenere, alla luce dei dati epidemiologici disponibili e della perdurante manifestazione di improvvisi ed imprevedibili focolai sull'intero territorio nazionale, che l'esigenza del dispositivo "incrementato" a 7.803 unità permarrà anche nei prossimi mesi, per lo meno fino al 15 ottobre 2020, e poiché è necessario continuare a remunerare lo straordinario effettivamente svolto dal personale interessato, l'intervento regolatorio mira a prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate (di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e a riconoscere e finanziare fino al 15 ottobre 2020 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

ART. 36.
(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare)

L'articolo proposto introduce una disposizione finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori del Genio campale assunti con contratti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e si pone in linea con la nuova formulazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che interviene sulle forme di lavoro flessibile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, individuando limitate e tassative fattispecie di ricorso alle stesse, anche al fine di prevenire il perpetuarsi del fenomeno del precariato.
L'attivazione di un percorso di stabilizzazione per gli operai del Genio campale (che ricalca, nei requisiti e nel criterio di preferenza, la procedura di stabilizzazione prevista dal decreto legislativo n. 75 del 2017) consente di valorizzare le professionalità da tempo maturate e poste al servizio dello stesso Genio campale, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di quest'ultimo e nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. La disposizione è volta ad assicurare la prosecuzione degli interventi edili, elettrici e meccanici attraverso l'inquadramento, a esaurimento, di personale qualificato negli specifici profili professionali della seconda Area funzionale, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, allo scopo di garantire il conseguimento dell'efficienza della Forza armata presso cui lo stesso è impiegato. Tale personale è risultato di particolare pregio per le sue connaturate attitudini professionali durante il periodo emergenziale, avendo assicurato la piena funzionalità delle strutture operative della Forza armata, impegnate nell'attività di contrasto alla pandemia da COVID 19, specialmente durante l'approntamento delle piste dedicate ai voli per il trasporto in biocontenimento.

ART. 37.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria)

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie a disposizione delle varie componenti del Ministero dell'interno (Amministrazione civile e Amministrazione della pubblica sicurezza) affinché queste possano continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
La disposizione prevede una serie di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia, e delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l'acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all'espletamento dei servizi demandati all'Amministrazione della pubblica sicurezza (commi 1 e 2). A queste si aggiungono previsioni riguardanti l'adeguamento del quadro finanziario relativo alle esigenze delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 3).
In particolare, i commi 1 e 2 prevedono, fino al 15 ottobre 2020, misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e delle indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza, nonché la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle medesime Forze statali e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e delle apposite dotazioni per allestire i locali aperti al pubblico.
Come noto, a partire dalla dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020, sono state adottate misure gradualmente sempre più rigorose per il contenimento del contagio da COVID-19.
In particolare, con l'estensione a tutto il territorio nazionale, disposta dal d.P.C.M. del 9 marzo e potenziata dal d.P.C.M. dell'11 marzo u.s., delle stringenti prescrizioni connesse alle esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è reso necessario corredare tali misure restrittive con l'assegnazione, in proporzione al "volume" operativo attivato dalle Forze di polizia ai fini della loro effettiva applicazione, di idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del relativo personale, nonché per garantire la salubrità degli uffici, delle caserme e degli ambienti in uso alle predette Forze, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, anche in questa fase di emergenza epidemiologica, lo svolgimento dei delicati e necessitati compiti istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con riguardo all'attività di controllo, su scala nazionale, dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi o il riacutizzarsi del COVID-19.
La più recente disposizione recante l'attribuzione di risorse aggiuntive per la funzionalità delle Forze di polizia è l'art. 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzato ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dell'interno - Amministrazione della pubblica sicurezza per far fronte ai crescenti impegni emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del coronavirus.
Con riferimento ai compiti espletati dal personale delle Forze di polizia, la disposizione sopra citata stanziava ulteriori risorse, fino al 30 giugno 2020, per la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti a quello delle polizie locali messo a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza.
Al riguardo, si evidenzia come in un'ottica di ripresa delle attività vada coniugata l'esigenza di un mantenimento del livello di sicurezza al fine di evitare una ripresa dell'epidemia. Tale dispositivo di sicurezza – comprensivo anche dei servizi comunque connessi all'emergenza epidemiologica e attivo su tutto il territorio nazionale – continua ad essere necessario non essendo mutato il quadro esigenziale nazionale legato al contenimento della pandemia, tuttora in corso, unitamente alle esigenze di controllo delle frontiere e della gestione dei migranti, che assumono ulteriore rilievo in relazione all'attuale fase pandemica e che giustificano la previsione della estensione delle misure in questione fino al 15 ottobre 2020.
L'impiego dei contingenti delle Forze di polizia, integrato dal concorso *ratione officii* delle Forze armate e delle polizia locali, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto del propagarsi o del riacutizzarsi del contagio da COVID-19, ha consentito finora di soddisfare, con elevati standard di efficacia operativa, le diffuse esigenze di vigilanza e controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte a livello normativo a tutela della salute pubblica.
Il **comma 2**, in considerazione delle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle Forze di polizia, nonché dell'esigenza di procedere all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei relativi locali aperti al pubblico, prevede, per l'anno 2020, una ulteriore autorizzazione di spesa.

Il **comma 3** mira a sostenere l'attività del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale Prefetture -U.t.G., nella gestione della complessa fase di transizione, verso il ritorno alla gestione ordinaria delle particolari competenze affidate. A tale scopo viene autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa necessaria per prestazioni di lavoro straordinario per personale in servizio presso le citate Prefetture-U.t.G., fino al 15 ottobre 2020. Vengono, inoltre, assicurate le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di dispositivi igienico sanitari delle numerose sedi in cui operano le Prefetture e gli uffici ministeriali.
Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, il **comma 4** prevede un'autorizzazione di spesa per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020 nonché per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale e a tutela della popolazione detenuta.
Il **comma 5** reca, infine, la copertura finanziaria.

ART. 38.
(Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana)

L'intervento mira a prorogare la disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana vengano svolti da guardie giurate di particolare rilievo per garantire la sicurezza del naviglio mercantile italiano nella navigazione in acque internazionali a rischio.
Infatti, l'art. 5, commi da 4 al 5-ter, del D.L. 107/2011 consente che i servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana vengano svolti da guardie giurate che abbiano superato specifici percorsi addestrativi.
Tali percorsi sono regolati, *in primis*, dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. n. 139/2019, il quale, attraverso il rinvio all'art. 6 del D.M. n. 154/2009, stabilisce che essi debbano essere svolti secondo i programmi e le modalità stabilite dal disciplinare tecnico adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza il 24 febbraio 2015.
In sintesi, il cennato disciplinare prevede che la fase addestrativa si articoli anche sessioni *in situ* organizzate presso Reparti della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e che, dopo di essa, le guardie giurate debbano sostenere un esame abilitativo innanzi ad apposite Commissioni di esame nominate dal Prefetto.
Il D.M. n. 139/2019 è entrato in vigore pochi giorni prima del termine all'epoca previsto (31 dicembre 2019) entro il quale era possibile effettuare i predetti servizi con guardie giurate che, pur non avendo ottenuto la predetta abilitazione addestrativa, avessero partecipato, per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, a missioni in teatri esteri con incarichi operativi.
Al fine di garantire la continuità dei servizi in questione - di particolare rilievo per garantire la sicurezza del naviglio mercantile italiano nella navigazione in acque internazionali a rischio - l'art. 3, comma 4, del D.L. n. 162/2019 aveva prorogato il citato regime transitorio al 30 giugno 2020.
L'emergenza venutasi a determinare in conseguenza della diffusione del virus "COVID-19", non consente oggi l'organizzazione delle citate sessioni *in situ* né alle Prefetture – impegnate nello svolgimento di preminenti compiti di tutela della salute pubblica, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica - di attivare le competenti Commissioni - composte, peraltro, anche da Funzionari delle Forze di polizia e delle Forze Armate, componenti impegnate nelle molteplici attività connesse all'emergenza stessa – e, quindi, di organizzare le previste sessioni di esame.
Al fine, dunque, di evitare pericolosi iati nell'espletamento delle attività in discorso, la proposta normativa mira a consentire un ulteriore prolungamento del ripetuto sistema transitorio, rinviando l'entrata a regime della disciplina "ordinaria" al 30 giugno 2021.

CAPO V
Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

ART. 39.
(Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)

Il comma 1 della norma in esame, sulla base delle risultanze intermedie del tavolo di cui al comma 2 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020, come evidenziate nelle note metodologiche allegate al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (GU Serie Generale n.182 del 21-07-2020), è finalizzato ad integrare la dotazione del fondo di cui al comma 1 del predetto articolo 106 in favore di province e città metropolitane. Si prevede, altresì, che il predetto incremento è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.
I commi 2, 3 e 4 sono, invece, volti a chiarire e meglio specificare la procedura di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese. A tal fine, il comma 2 introduce un'apposita certificazione a firma del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria, attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio.
Il comma 3 prevede la sanzione per gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 (una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da acquisire al bilancio dello Stato in 10 annualità a decorrere dall'anno 2022).
Il comma 4 prevede che la verifica a consuntivo della perdita di gettito è effettuata entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 del ripetuto articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020.
Il comma 5 autorizza gli enti a deliberare le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle maggiori risorse di cui al comma 1 sino al 31 dicembre 2020.

ART. 40.
(Incremento ristoro imposta di soggiorno)

La norma in esame è finalizzata ad incrementare la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto legge n. 34 del 2020 per l'anno 2020. Si tratta, in particolare del fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. Il riparto dell'incremento in questione è demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ART. 41.
(Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)

La norma recepisce gli Accordi sanciti in data 20 luglio 2020 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid- 19.
Il comma 1, lett. a) e b), è finalizzato a garantire alle Regioni e Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese. A tal fine, viene incrementata la dotazione del fondo di cui all'articolo 111 del decreto legge 34 del 2020. Il comma 1, lett. c), introduce alcuni commi all'articolo 111 del decreto legge 34 del 2020, con i quali viene:

- previsto il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano derivante dagli effetti negativi dell'emergenza Covid-19 attraverso la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 conseguito attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1 e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo. La riduzione del concorso alla finanza pubblica di ciascun ente e l'ammontare del contributo a favore della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, corrispondente alla quota eccedente il concorso alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020, tenendo conto dell'accordo tra la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e fatto salvo quanto previsto dal decreto

legislativo n. 14 del 2016, nonché gli effetti del minor gettito IMU per lo Stato, sono riportati nella relativa tabella (comma 2-bis);

- confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica per la regione Trentino Alto Adige di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 2- ter);
- disciplinata la modalità di determinazione, nel 2022, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 ai sensi dei rispettivi Statuti rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2018-2019, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza Covid-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute (comma 2-quater);
- definito l'importo da corrispondere, fermo restando l'incremento complessivo della dotazione del fondo per l'anno 2020, a ciascuna Regione a statuto ordinario in relazione al ripetuto Accordo del 20 luglio 2020 (comma 2-quinquies);
- prevista la modalità di contabilizzazione nel bilancio regionale (al titolo secondo delle entrate, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri") delle risorse erogate alla Regione Sardegna, alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto ordinario, al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie (comma 2-sexies);
- prevista la determinazione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2021, dell'importo degli effettivi minori gettiti delle Regioni a statuto ordinario, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori (comma 2-septies);
- individuata la modalità di recupero delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, a valere:

a) sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione riscosse a decorrere dal 2021 dalla Struttura di gestione per conto delle Regioni a statuto ordinario, rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna Regione negli anni 2017-2019 con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica;
b) sui versamenti effettuati da ciascuna Regione a statuto ordinario in caso di incapienza dei versamenti al bilancio dello Stato delle maggiori entrate di cui alla lettera a) rispetto alla quota che ciascuna Regione deve annualmente restituire, definita con le modalità previste dal comma 2-novies. In caso di mancato versamento, si procede al recupero a valere delle giacenze delle regioni a statuto ordinario depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale (comma 2-octies);

- stabilito che entro il 30 aprile 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, sono ripartiti tra le Regioni:

a) l'importo complessivo delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione;
b) la quota da restituire annualmente al bilancio dello Stato, fino a concorrenza dell'importo di cui alla lettera a) (comma 2-novies);

- individuata la modalità di contabilizzazione nel bilancio regionale dei versamenti al bilancio dello Stato da effettuare annualmente ai sensi del comma 2-octies (al titolo 1 della spesa, alla voce del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.001 "Trasferimenti correnti a Ministeri") (comma 2-decies);

Il comma 1, lett. d), aggiunge al comma 3 dell'articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020 dopo le parole "può attivare" il seguente periodo: "previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2".
In altri termini, l'utilizzo dei servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato avviene previa condivisione del tavolo tecnico.
Il comma 2 individua la copertura finanziaria.

ART. 42.
(Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali)

La norma prevede al comma 1 l'estensione alle Autonome speciali della sospensione nell'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti spa, prevista per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 111 del decreto legge n. 18 del 2020. La sospensione dei mutui concessi dalla CdP spa riguarda solo quelli della cd. gestione MEF, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Il comma 2 prevede che le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, versate dalle Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 siano recuperate mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e, per la Regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020.
Il comma 3 ridetermina il concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale sulla base di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto legge n. 34 del 2020.

ART. 43.
(Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale)

La norma prevede che in caso una sentenza di primo grado abbia accertato il diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011 (in concreto IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), il Ministro dell'economia e delle finanze possa stipulare un'intesa con la regione interessata per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento della sorte capitale accertata dalla sentenza di primo grado, da riconoscere in due rate.
Nell'intesa la Regione rinuncia a ogni pretesa relativa ad accessori e spese legali, mentre lo Stato rinuncia al ricorso in appello, anche se già presentato.

ART. 44.
(Incremento sostegno Trasporto pubblico locale)

La disposizione in esame incrementa la dotazione del fondo istituito dall'articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, per l'anno 2020 per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale incremento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata secondo i medesimi criteri e modalità di cui al predetto articolo 200. Si ricorda che il Fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
Il comma 2 prevede un meccanismo di conguaglio, per cui qualora in sede di riparto definitivo delle risorse complessive del predetto fondo, la quota assegnata, a titolo di anticipazione, a ciascuna Regione dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.

ART. 45.
(Incremento risorse per progettazione Enti locali)

La modifica introdotta al comma 51 e l'aggiunta del nuovo comma 51-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, all'anno 2021 e prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2020.
Il comma 51-bis prevede, poi, che le maggiori risorse resesi disponibili nell'anno 2020 vengano assegnate ai comuni, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2020, mediante scorrimento della graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in graduatoria. Il medesimo comma stabilisce che gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto e che restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dai commi 57 e 58 dell'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019. A tal fine, si è reso necessario aggiungere, al comma 58, il riferimento al nuovo comma 51-bis.
Da ultimo, la modifica apportata al comma 52 è volta a prevedere che la richiesta di contributo sia completa, tra l'altro, delle le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.

ART. 46.
(Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali)

La modifica introdotta al comma 139 e l'aggiunta del nuovo comma 139-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro, per 900 milioni di euro all'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2021.
Il comma 139-bis prevede, poi, che le maggiori risorse resesi disponibili negli anni 2021 e 2022 vengano assegnate agli enti, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, mediante scorrimento della graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in graduatoria. Il medesimo comma stabilisce che gli enti sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di cui al comma 143 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, dalla data di pubblicazione del decreto e che restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dai commi 146 e 147 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
La modifica introdotta al comma 140 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, invece, introduce l'obbligo di ulteriori informazioni in sede di compilazione della domanda di richiesta di contributo da parte dell'ente locale, in particolare il quadro economico dell'opera ed il cronoprogramma dei lavori.
Al fine di rafforzare i controlli sull'utilizzo delle risorse, è stato sostituito, poi, il comma 148 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevedendo la possibilità di stipulare appositi accordi con altre Amministrazioni competenti, ovvero con la Guardia di finanza, per la verifica delle spese sostenute.
Da ultimo, con l'introduzione del comma 148-ter, tenuto conto della situazione emergenziale in atto, è stata prevista la proroga di tre mesi dei termini di avvio dei lavori riferiti ai contributi agli investimenti assegnati negli anni 2019 e 2020, ai sensi del comma 853 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

ART. 47.
(Incremento risorse per piccole opere)

L'introduzione del comma 29-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio per l'anno 2020), ad opera del comma 1, lettera a), rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi a favore dei comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevedendo di raddoppiare, per il solo anno 2021, i contributi assegnati ai singoli comuni. Le maggiori risorse sono assegnate con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2020.
Inoltre, al fine di disciplinare le modalità di erogazione dei contributi nel caso in cui gli enti avessero coperto con più annualità del contributo un'unica opera, sono introdotte modifiche al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

ART. 48.
(Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane)

Il comma 1, al fine di rafforzare, nel periodo 2020-2024 le misure già previste per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, prevede di anticipare le risorse disponibili per il periodo 2030-2034, pari a 1.125 milioni di euro, agli anni dal 2021 al 2024 prevedendo, contestualmente, una pianificazione delle risorse coerente con gli stati avanzamento lavori.
Il successivo comma 2 prevede, poi, che le maggiori risorse resesi disponibili nel periodo 2021-2024 vengano assegnate agli enti, con decreto del Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

ART. 49.
(Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)

Al fine di rafforzare le misure per gli investimenti, è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021-2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Il fondo è assegnato alle

province e città metropolitane con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'assegnazione è disposta sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. Da ultimo, sono disciplinate le modalità di certificazione e monitoraggio.

ART. 50.
(Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana)

La disposizione apporta modifiche al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio 2020). Chiarisce il ministero proponente e i termini di presentazione della domanda e di assegnazione delle risorse destinate dalla legge di bilancio per il 2020 ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

ART. 51.
(Piccole opere e interventi contro l'inquinamento)

La disposizione al comma 1 introduce modifiche all'articolo 30 - in materia di assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - del decreto legge n. 34 del 2019 a decorrere dall'anno 2021.
In particolare, il Legislatore, al comma 1, lettera a), sostituendo il comma 14-bis dell'articolo 30 del richiamato decreto legge n. 34 del 2019, mira a stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A tal fine, autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018 (Contributi piccoli investimenti dei comuni).
E' previsto, quindi, che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, venga assegnato un contributo di pari importo (nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034) a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che, però, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
Il mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, infatti, è causa di revoca, in tutto o in parte, del contributo entro il 15 giugno di ciascun anno, sempre con decreto del Ministro dell'interno che provvede anche ad assegnare le predette somme recuperate ai comuni secondo priorità e tempistiche specificate nel comma novellato. Da ultimo, la norma prevede l'applicazione dei commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
La lettera b) del comma 1, invece, sostituisce il comma 14-ter del medesimo articolo 30 del decreto legge n. 34 del 2019, prevedendo l'istituzione, sempre a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (in materia di adozione di specifiche strategie di intervento nella pianura padana in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria ivi presente anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino).
Il riparto delle risorse tra le regioni interessate e le misure a cui esse sono destinate sono stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto, tra l'altro, del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili e di quelli relativi al biossido di azoto.
Il monitoraggio degli interventi – che devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) - avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (concernente "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, Lettere e), f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato

di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti").
La lettera c), invece, sostituisce il comma 14-quater del richiamato articolo 30 indicando la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei novellati commi 14 bis e 14 ter.
Il comma 2 della norma in esame, invece, mira a favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria con particolare riguardo ai settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto di alcuni fattori quali: il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2) di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043; della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria.
A tal fine, le risorse per l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter del già citato articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019, sono trasferite nello Stato di Previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Da ultimo, il comma 3 introduce modifiche all'articolo 112-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, autorizzando, in caso di esercizio provvisorio, le variazioni di bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali, per l'anno 2020, riguardanti non solo l'utilizzo delle risorse trasferite, ma anche di quelle assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti.

ART. 52.
(Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali)

Il comma 1 dell'articolo 14 prevede l'abrogazione dei commi 4 e 6 dell'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 e del comma 9-bis dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000.
Con l'abrogazione del comma 4 dell'art. 163 citato viene soppresso l'obbligo per gli enti locali di trasmettere al tesoriere, all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
Con l'abrogazione del comma 6 dell'art. 163 citato viene soppresso l'obbligo, durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi.
Con l'abrogazione del comma 9-bis dell'art. 175 citato, infine, viene soppresso l'obbligo di trasmettere al tesoriere i provvedimenti di variazioni al bilancio di previsione con schema di cui all'allegato n. 8 al d.lgs. n. 118/2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al fine di limitare ai soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare i controlli sui pagamenti l'obbligo degli enti territoriali di trasmettere ai tesorieri gli allegati delle delibere di variazione di bilancio predisposti secondo lo schema di cui all'allegato 8 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.

ART. 53.
(Sostegno agli enti in deficit strutturale)

La norma in esame, al comma 1, attua la sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020 (in materia di riproposizione del piano di riequilibrio con ricalcolo pluriennale, fino a un massimo di venti anni, del disavanzo oggetto del piano modificato) che invita lo Stato a favorire il risanamento finanziario degli enti locali il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative. A tal fine, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT,

superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, risulta inferiore a 395
Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che devono tenere conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1 gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
Il comma 3 prevede un incremento della dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo deve essere destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.
Il comma 4 stabilisce le modalità di contabilizzazione del contributo di cui al comma 3.
Il comma 5 individua la copertura degli oneri di cui al presente articolo.
Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, estendendo la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni previsti dal comma 2 del medesimo articolo 194, garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Stabilisce, altresì, che nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.
Il comma 7 prevede che per i comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 ottobre 2020.
Il comma 8 dispone che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.
Il comma 9 prevede che per gli stessi enti di cui al comma 8 sono sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. Tale sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo, nonché agli altri Commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
Il comma 10 prevede che le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati.

ART. 54.
(Termine per gli equilibri degli enti locali)

La disposizione modifica l'articolo 107, comma 2 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia") prevedendo un ulteriore differimento al 30 novembre 2020 del termine della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali e tenuto conto della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze.

ART. 55.
(Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA)

Il comma 1 prevede che gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL possono chiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'art. 116 del decreto legge n. 34 del 2020, dal 21 settembre al 9 ottobre 2020, a valere delle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La norma esclude espressamente la possibilità di presentare la richiesta da parte degli enti che hanno già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.
Il comma 2 prevede che anche le nuove richieste di anticipazioni possano essere destinate al rimborso della quota capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, a condizione che siano state erogate alla data del 31 luglio 2020.
Il comma 3 prevede che, al fine di dare attuazione al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la CDP spa un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020, in attuazione dell'art. 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il comma 4 prevede che restano applicabili tutte le disposizioni e gli atti già adottati in attuazione degli articoli 115, 116 e 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia, rispettivamente, di: fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali; pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome; riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato.

ART. 56.
(Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea)

L'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n, 157, al comma 2-decies ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato, ai sensi dei successivi commi 2-undecies e 2-duodecies, rispettivamente, per 2,5 milioni alla gestione corrente e per tre milioni alla gestione liquidatoria, per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018, interamente confinanti con i medesimi Paesi.
Beneficiario di detto finanziamento è solo il comune di Campione d'Italia, unica exclave italiana nel territorio svizzero che, pertanto, presenta i requisiti prescritti dalla menzionata disposizione.
Infatti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in data in data 31 marzo 2020, adottato ai sensi del comma 2-terdecies del citato articolo 57, si è provveduto a ripartire il predetto fondo, assegnando integralmente le risorse al suddetto comune, per tre milioni alla gestione liquidatoria e per 2,5 milioni all'amministrazione per la gestione corrente.
La proposta, nell'ottica di favorire un effettivo e tempestivo risanamento dell'ente dissestato, consente il pagamento "integrale" dei debiti contratti con gli enti e le imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea e che sono interamente confinanti con il comune di Campione d'Italia.
Sulla base della citata disposizione, l'Organo straordinario della liquidazione, per i debiti sopra richiamati, provvederà al loro pagamento integralmente, in conformità alle finalità sottese alle richiamate disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019.
La proposta riveste i caratteri di necessità e urgenza in quanto si consente di attuare le finalità perseguite dal comma 2-duodecies dell'art. 57 menzionato, volte proprio all'integrale soddisfo dei creditori di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies.

ART. 57.
(Disposizioni in materia di eventi sismici)

Comma 1 - Proroga Stato emergenza terremoto. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Inoltre, incrementa il fondo per le emergenze nazionali.
Comma 2 - Proroga personale strutture commissariali. La disposizione proroga al 31/12/2021 il termine della gestione straordinaria per lo stato di emergenza per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei limiti di spesa previsti per l'anno 2020.
Comma 3 - Stabilizzazione personale enti per sisma - Autorizza gli enti territoriali ricompresi nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ad assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a

tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.

Comma 4 - Compenso professionisti. La norma dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Comma 5 - Compensazione minori entrate TARI. La disposizione autorizza il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a concedere ai comuni ubicati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma 2016, compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. Per tali finalità integra la contabilità speciale del commissario.

Comma 6 - Zone franche urbane. La norma proroga la disciplina dell'agevolazione c.d. "Zona Franca Sisma Centro Italia" di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, prevedendo l'estensione dell'agevolazione alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022 e l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022. Viene inoltre previsto che il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, possa prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Tenuto conto che risultano economie dei bandi precedenti pari a circa 40 milioni di euro, con le risorse stanziate dal presente comma, pari a complessivi 110 milioni di euro, sarà possibile pubblicare un nuovo bando di importo pari a circa 150 milioni di euro, superiore all'importo del bando pubblicato nel 2019.

Comma 7 - Cronoprogramma della spesa per ricostruzione. La norma dispone che i Commissari straordinari per la ricostruzione post terremoto in relazione alle relative contabilità speciale di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante apposito sistema reso disponibile dalla RGS, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Prevede che il Commissario può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Precvede, altresì, che tali risorse sono trasferite alle amministrazioni competenti sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

Comma 8 - Proroga Stato emergenza terremoto Sicilia. La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del 11 giugno 2019.

Comma 9- Disposizioni a favore dei comuni sisma Abruzzo 2009. La disposizione proroga all'anno 2021 la previsione di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 con cui si autorizzano i Comuni del cratere a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico

Comma 10 - Gestione ordinaria della ricostruzione. La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, assegnate, nel limite massimo di 25 unità, per i due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. A tali proroghe non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato

Comma 11 - Personale a tempo determinato Comune dell'Aquila. La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 la previsione di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 che autorizza il Comune dell'Aquila ad avvalersi di

personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Comma 12 - Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (sisma Emilia). Proroga all'anno 2021 la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art.1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148 con cui si autorizzano le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Comma 13 - Disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012. La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 la previsione di cui al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come modificato dall'art.1 comma 761, della Legge n.205/2017 con cui si autorizzano i commissari delegati a riconoscere alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili.

Comma 14 - Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. La disposizione estende al 2021 la previsione di cui al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in base alla quale Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 .

Comma 15 – Impignorabilità fondi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (sisma Emilia). La disposizione, prevede che, al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, nonché i contributi ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Tali risorse non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Le disposizioni del presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati.

Comma 16 – Sospensione rate mutui. La disposizione estende al 2021 la sospensione rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari accordata, ai soggetti residenti nei comuni interessati dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, che siano relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto.

Comma 17 – Proroga mutui Enti locali - Sisma Emilia. La disposizione proroga al 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui contratti dagli enti locali con CDP.

Comma 18 – Proroga pagamento utenze. In considerazione dello stato di disagio in cui, a seguito degli eventi sismici che si sono succeduti a partire da agosto 2016, le popolazioni continuano a permanere, la disposizione garantisce la proroga delle agevolazioni tariffarie allo stesso perimetro dei soggetti che ne hanno usufruito nei periodi precedenti, senza che gli stessi debbano farsi carico dell'onere di dichiarare in tempi molto stretti lo stato di inagibilità dell'immobile presso cui è ubicata la propria utenza.

CAPO VI
Sostegno e rilancio dell'economia

ART. 58.
(Fondo per la filiera della ristorazione)

La norma prevede, per garantire un sostegno alla riapertura e alla continuità delle imprese di ristorazione a seguito della pandemia Covid-19 e per evitare gli sprechi alimentari, l'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 stabilisce che il fondo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, garantisca alle circa 125 mila imprese in attività con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Prevede, altresì, una disposizione di favore per le imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 per le quali non è necessario dimostrare tale perdita di fatturato per poter accedere al contributo.

Il terzo comma prevede che, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentino una istanza secondo le modalità fissate con del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che il contributo sia erogato con un anticipo del novanta per cento al momento dell'accettazione della domanda a fronte di autocertificazione della sussistenza dei requisiti di accesso e dell'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), nonché della presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, e con il saldo alla certificazione mediante presentazione della quietanza di pagamento che deve essere effettuato con modalità tracciabile. Si tratta di una previsione che intende velocizzare l'intervento e favorire una rapida attuazione dello stesso.

Il comma 4 dispone che l'erogazione del beneficio venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis

Il comma 5 prevede che il contributo non concorra alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevi altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorra alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In analogia con scelte già compiute in passato in merito a provvedimenti che prevedono una mole di domande molto elevate, il comma 6 introduce, al fine di attuare il Fondo, la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura garantendo, altresì, elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, modalità e i limiti di importo di cui al comma 2, il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione del concessionario convenzionato, denominata "piattaforma della ristorazione", ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in formato digitale, il concessionario convenzionato provvede all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al novanta per cento del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2 è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo. Qualora l'attività di cui al presente comma necessiti

dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del concessionario convenzionato procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento è determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.
Il comma 7 definisce le modalità mediante le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche tramite il proprio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) provvede alle verifiche concernenti i contributi erogati.
Il comma 8 stabilisce che l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All'irrogazione della sanzione provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Dispone, inoltre, che Il pagamento della sanzione e del contributo non spettante sia effettuata con modello F24, senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto emesso dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e che, in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati, la riscossione coattiva sia effettuata mediante ruolo.
Il comma 9 prescrive che, qualora il percettore del contributo a fondo perduto cessi l'attività d'impresa successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza ai sensi del comma 3, è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8 è effettuato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.
Il comma 10 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, sono stabiliti i criteri, i limiti e le modalità di erogazione del contributo.
Il comma 11 definisce lo stanziamento necessario alla copertura finanziaria della norma in oggetto, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

ART. 59.
(Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)

La norma reca misure di sostegno finanziario alle attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici, resa particolarmente necessaria a causa della massiccia perdita di presenze turistiche straniere quale conseguenza delle misure restrittive imposte ai fini del contenimento del contagio da coronavirus.
A tal fine, il comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale nelle aree della città individuate come zone A o equipollenti, secondo la definizione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
La misura è riferita ai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall'ISTAT hanno registrato, prima dell'emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, e per i comuni capoluogo di città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti.
Il comma 2 dispone che il contributo è concesso a condizione che il fatturato degli esercizi interessati sia inferiore ai due terzi di quanto fatturato nel mese di giugno del 2019. Il comma definisce inoltre l'ambito territoriale per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea per i quali corrispondente al territorio dell'intero comune.
Il comma 3, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 25 del d.l. n. 34 del 2020, determina le modalità di calcolo dell'ammontare del contributo stabilendo a tal fine l'applicazione di una percentuale sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di giugno 2020 rispetto a giugno 2019. Tale percentuale varia dal 5 al 15 per cento in base ai ricavi o compensi registrati nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il comma 4 stabilisce una soglia massima di contributo a fondo perduto, pari a 150.000 euro, e una soglia minima, pari a mille euro per le persone fisiche e duemila euro per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il comma 5 rinvia, in quanto compatibili, ai commi da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 34 del 2020 in materia di calcolo di base imponibile, presentazione delle istanze, corresponsione dell'importo, attività di controllo, applicazione codice penale in nei casi di percezione del contributo non spettante

Il comma 6 prevede che i contributi in esame non siano cumulabili con il contributo previsto per i ristoratori dall'articolo 56 del decreto-legge, i quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
Il comma 7 determina gli oneri.

ART. 60.
(Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)

Comma 1. Rifinanziamento della misura Nuova Sabatini
La norma proposta è volta ad assicurare continuità operativa alla misura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini) attuata dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.
La misura prevede la concessione da parte del Ministero di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento. Il contributo è erogato alle imprese in sei quote annuali, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: in caso di finanziamento non superiore a euro 100.000,00, per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, il contributo è erogato alle beneficiarie in un'unica soluzione.
Il rifinanziamento previsto dalla norma in commento è volto a dare attuazione all'importante semplificazione della misura prevista dall'articolo 39, comma 1, del recente decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto Semplificazioni). La suddetta disposizione, in modifica dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede, per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 17 luglio 2020, che il contributo che il Ministero dello sviluppo economico concede alle micro, piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti e beni strumentali venga erogato in un'unica soluzione se il valore del finanziamento relativo ai suddetti investimenti non supera i 200.000 euro, in luogo della soglia di 100.000 euro prevista dalla norma introdotta dal citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Considerato che risulta pressoché esaurita la quota parte di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020 destinate alle istanze con finanziamento non superiore a 100.000 euro, la semplificazione sopra descritta determinerebbe l'anticipata chiusura dello sportello in tale annualità. Per scongiurare tale soluzione di continuità la norma prevede un ulteriore stanziamento basato delle stime effettuate in funzione del trend di agevolazioni, potrà garantire l'operatività della misura.
Comma 2. Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti produttivi e per l'attuazione delle politiche industriali nazionali. Nell'ambito della cornice normativa dello strumento è, altresì, prevista la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. fast track).
I Contratti di sviluppo, operanti mediante una procedura valutativa a sportello e gestiti, ai sensi della citata norma istitutiva, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, hanno ricevuto, dalla data di loro operatività, nel 2011, stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali, registrando una forte risposta da parte del tessuto produttivo.
Da ultimo, la dotazione dei contratti di sviluppo è stata incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e dal "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che hanno destinato allo strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020.
Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020 è stato definito l'utilizzo di tali risorse, che sono state destinate al finanziamento delle iniziative rientranti nella procedura fast track. In particolare, la

metà delle risorse complessive (300 milioni di euro) è stata destinata al finanziamento di domande già pervenute e la restante parte al finanziamento di nuove domande in specifici e circoscritti settori particolarmente strategici nell'attuale contingenza (green e biomedicale).
Tale dotazione è, tuttavia, insufficiente a garantire la continuità dello strumento, in particolare per i settori non interessati dalla direttiva; in tal senso, la norma è volta a garantire continuità allo strumento agevolativo attraverso il rifinanziamento dello stesso.

Comma 3 Rafforzamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

L'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
Il citato Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, ed opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
Tenuto conto del prevedibile alto numero di domande che perverranno nell'attuale momento di emergenza economica-sanitaria e della tipologia dimensionale di imprese, si rende necessario incrementare la dotazione del Fondo e, a tal fine, la norma prevede un'assegnazione di ulteriori risorse per l'anno 2020.
Vengono inoltre apportate alcune modifiche ordinamentali, con l'obiettivo di accelerare e ampliare l'operatività del Fondo.

Comma 4. Rifinanziamento del Voucher per consulenza in innovazione

La norma incrementa la dotazione finanziaria disponibile per il riconoscimento delle agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione dall'articolo 1, commi 228 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Voucher Innovation Manager").
L'intervento agevolativo è volto a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
La dotazione finanziaria stanziata per l'intervento è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Tenuto conto della forte adesione registrata nel prima edizione della misura e in previsione di un nuovo bando da adottare nel 2021, per il quale residuano solo 25 milioni di euro, si incrementa la dotazione della misura.

Comma 5. Rifinanziamento della misura Nuova Marcora

La norma è volta a garantire continuità al regime di aiuto istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 2 del 3 gennaio 2015), finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative (c.d. Nuova Marcora).
Tale intervento si affianca ed è complementare a quello previsto dalla legge 49/85 ("Legge Marcora"): prevede, infatti, la concessione di aiuti, sotto forma di finanziamenti agevolati, a favore delle società cooperative nella quali le Società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della citata legge.
In ragione di detta complementarietà la concessione dei finanziamenti e le attività necessarie per l'attuazione dell'intervento sono affidate alle medesime Società finanziarie.
Lo strumento ha carattere rotativo, essendo previsto il riutilizzo per le medesime finalità delle risorse rinvenienti dal pagamento delle rate di finanziamento da parte delle cooperative che accedono alle agevolazioni.
Quanto ai risultati conseguiti, la misura ha dimostrato di essere un efficace sostegno alla nascita di nuove imprese cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi e di cooperative sociali e, nel Mezzogiorno, anche allo sviluppo o alla ristrutturazione di cooperative già esistenti. Ha permesso, infatti, di realizzare un numero rilevante di interventi grazie sostanzialmente a tre fattori:
• il provvedimento prevede un ampio ventaglio di possibilità di intervento, che hanno permesso di rispondere meglio alle molteplici esigenze poste dalle imprese;
• la nuova misura è complementare alla legge Marcora, in quanto il finanziamento agevolato viene erogato insieme a una partecipazione al capitale di rischio disposta ai sensi della predetta legge;

• il modello di gestione del fondo prevede che il soggetto gestore non svolga una semplice attività istruttoria e di monitoraggio, ma diventi partner dell'impresa per dieci anni, e non si limiti alla sola verifica della sostenibilità dei piani aziendali e degli investimenti, svolgendo anche un'attività di assistenza alle cooperative e assicurando un sostegno sia nelle fasi di sviluppo che di fonte ad eventuali criticità.
Tenuto conto dell'importanza della misura, la norma dispone un ulteriore stanziamento di risorse per l'anno 2020.

Comma 6. Rifinanziamento del Fondo IPCEI

La norma è volta a potenziare, in relazione alla dotazione finanziaria, il «Fondo IPCEI» di cui all'art. 1, comma 232, della legge di bilancio per il 2020 per l'attuazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, dello sviluppo, innovazione e prima produzione industriale.
Gli importanti progetti di comune interesse europeo sono aiuti di Stato, disciplinati dalla Comunicazione della Commissione (2014/C 188/02), che consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l'Unione, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati. Essi sono intesi a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere progetti su larga scala che apportano vantaggi significativi all'Unione e ai suoi cittadini.
L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo.
Appare urgente, per far fronte all'esigenza di rilancio degli investimenti post emergenza COVID, potenziare fin da ora il suddetto Fondo rifinanziandolo adeguatamente, per consentire alle imprese italiane di partecipare, assieme ai players degli altri Paesi europei, alla realizzazione dei progetti, potendo contare sul sostegno assicurato dal predetto Fondo.
Il primo IPCEI, in corso di attuazione nel campo della microelettronica, è volto a mettere a punto tecnologie e componenti innovativi che possono essere integrati in un'ampia gamma di applicazioni a valle, relativi all'ambito dell'internet delle cose e degli autoveicoli interconnessi e senza conducente. Il progetto è incentrato su cinque diversi settori tecnologici: chip efficienti sul piano energetico, semiconduttori di potenza, sensori intelligenti, attrezzatura ottica avanzata e sviluppo di nuovi materiali compositi.
In un secondo momento ha avuto avvio l'IPCEI batterie, che va anch'esso nella direzione di consentire la ripartenza del settore dell'Automotive (che pesa per oltre il 10% sul PIL italiano) al termine della complicata fase di emergenza sanitaria attuale, che porterà inevitabilmente a una crisi economica per l'intero Paese. Gli obiettivi sono il rilancio dell'industria e del suo indotto, la riduzione dell'impatto ambientale e la crescita dell'innovatività.
Ad oggi, inoltre, l'Italia partecipa ad un secondo IPCEI batterie (denominato EUbatIn) in corso di autorizzazione dall'esecutivo europeo (entro novembre la Commissione europea dovrebbe addivenire ad una decisione autorizzativa). I due IPCEI batterie, una volta operativi realizzeranno un salto tecnologico che consentirà all'Europa di assumere la leadership mondiale nella produzione di veicoli a trazione elettrica e nello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.
A seguire, è in fase di costruzione un nuovo IPCEI nel settore degli usi industriali dell'idrogeno, del quale l'Italia ha concrete possibilità di assumere la leadership. Inoltre, una eventuale partecipazione dell'Italia ad un secondo IPCEI microelettronica, fortemente voluto dalla Germania, Presidente di turno dell'UE, è attualmente in valutazione. Infine, l'emergenza COVID ha accresciuto l'eventualità di possibili iniziative analoghe in altre catene del valore strategiche (e.g. "salute intelligente").

ART. 61.
(Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio)

In seguito al recente comunicato con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle camere di commercio, appare urgente intervenire per portare a termine la riorganizzazione delle camere di commercio intervenendo con modifiche indispensabili e funzionali alla conclusione del processo di riforma avviato con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, attuativo dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Gli interventi normativi sono volti innanzitutto a concludere i procedimenti di accorpamento delle Camere tuttora in corso in modo da giungere all'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Si prevede che, decorso tale termine, gli organi delle

camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, con l'esclusione del collegio dei revisori, decadono dal trentesimo giorno successivo ed entro tale termine il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, debba nominare con proprio decreto un commissario straordinario nelle camere coinvolte in ogni accorpamento.
Si prevede inoltre che, nelle Camere coinvolte negli accorpamenti i cui organi siano già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge, questi decadono dal trentesimo giorno successivo alla stessa data ed il Ministro dello sviluppo economico dovrà nominare un commissario straordinario. Viene disapplicata, a tale fattispecie, anche la cd. *prorogatio* prevista dall'articolo 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273.
Conseguentemente a tale previsione, viene quindi abrogato il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 580/1993 con cui era stato previsto che gli organi continuino ad esercitare tutte le loro funzioni fino all'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.
Le modifiche all'articolo 1, comma 3 della legge 580/1993 sono necessarie per chiarire definitivamente che le Camere di commercio sono quelle elencate e definite dal DM 16 febbraio 2018 e che sono sedi della camera di commercio la sede legale e, per le camere di commercio nate a seguito di processi di accorpamento, le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate.
Viene modificato anche l'articolo 2 della Legge 580, ai commi 4 e 5, prevedendo in luogo dell'espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico in materia di partecipazioni societarie e costituzione di nuove aziende speciali, la sola comunicazione, a fini informativi, al Ministero dello sviluppo economico.
Al fine, poi, di dare attuazione al principio della rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei processi di accorpamento è stato aggiunto il comma 3-bis all'articolo 14 della Legge 580 prevedendo che le Giunte delle nuove camere nominino al proprio interno uno o più vice presidenti in rappresentanza di tutte le circoscrizioni coinvolte. Con questa previsione viene così eliminata la necessità di inserire nel decreto attuativo di cui all'articolo 12 l'attuazione della rappresentanza equilibrata nei consigli delle camere di commercio accorpate.
Si sostituisce altresì la lett. c) del comma 5 dello stesso art. 14 prevedendo che la Giunta deve definire i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi al fine di consentire lo svolgimento di tutte le funzioni, in particolare quelle promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio. Si tratta di una disposizione che consente di assicurare lo svolgimento omogeneo di tutte le funzioni che la legge attribuisce alle camere di commercio su tutto il territorio coinvolto nel processo di accorpamento.

ART. 62.
(Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)

Estende alle piccole imprese e alle microimprese, che risultavano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, i regimi di aiuto di Stato già previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio) e concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", purché tali imprese:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

ART. 63.
(Semplificazione procedimenti assemblee condominiali)

Al fine di semplificare i procedimenti assembleari volti all'adozione di delibere aventi per oggetto l'approvazione delle opere e degli interventi la cui realizzazione permetta di beneficiare delle detrazioni pari al 110% previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 9-bis prevede che le predette delibere sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (come già previsto – per l'approvazione di taluni degli interventi di cui all'articolo 119 – dall'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

ART. 64.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore)

Comma 1 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La norma rifinanzia il Fondo di Garanzia per le PMI istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000, dotandolo delle risorse necessarie a garantire la piena operatività dello strumento, la cui finalità è, come noto, quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica che affianca e spesso sostituisce le garanzie reali offerte dalle imprese richiedenti accesso al credito. Per tale sua vocazione di supporto alla liquidità, le misure varate nel corso degli ultimi mesi per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19, hanno considerevolmente incrementato, per numero, tipologia e percentuale di copertura, il *basket* dei finanziamenti suscettibili di essere garantiti (e controgarantiti, in ultima istanza, dallo Stato), incrementandone il fabbisogno, a fronte dell'aumento delle posizioni garantite e, correlativamente, dell'esposizione complessiva del Fondo. In particolare, l'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e l'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, hanno introdotto, tra le altre, l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa, l'accesso automatico e senza valutazione, con garanzia al 100%, per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro – poi innalzato a 30.000 – concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19, l'innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% per le altre tipologie di operazioni finanziarie e l'accesso al Fondo senza valutazione, consentendo, pertanto, l'accesso anche alle imprese più rischiose. Le misure introdotte dalle norme sopramenzionate hanno rivelato un elevato potenziale di tiraggio del Fondo, consentendo di garantire ad oggi, nei primi 4 mesi di operatività, oltre 700.000 operazioni, per un ammontare finanziato di oltre 40 miliardi. Per assicurare la continuità operativa del Fondo, l'art. 31 del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34 ha disposto un primo rifinanziamento di 3.950 milioni di euro (in aggiunta al primo stanziamento operato dal d.l. n. 18/2020, pari a 1.500 milioni di euro), a cui si sono aggiunti ulteriori 229 milioni di euro per effetto delle previsioni del d.l. n. 23/2020 e 50 milioni di euro per effetto dell'articolo 49-bis del citato d.l. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dello stesso. Lo stesso articolo 31, con il comma 2, ha previsto che, al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possano essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo. Tale disposizione ha costituito la base per la definizione dello stanziamento necessario a garantire la continuità operativa del Fondo. Il comma 1 prevede, inoltre, che una quota parte di dette somme viene assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Comma 2 - Interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno. La disposizione si inserisce nella finalità di sostegno alle imprese e all'occupazione del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, per ampliarne le opzioni operative. Essa aggiunge agli interventi intermediati dal settore bancario e finanziario, la possibilità per Invitalia di sviluppare direttamente iniziative strategiche di sostegno dell'occupazione e delle imprese, inclusi gli interventi aventi ad oggetto la partecipazione diretta o indiretta al capitale di imprese, anche nel Mezzogiorno, fermo restando lo snodo decisionale dell'organo politico che avvia il processo.

Il **comma 3** prevede una modifica dell'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevedendo che una parte delle risorse del Fondo centrale di garanzia PMIs siano destinata anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il **comma 4** reca la clausola di stand still in base alla quale l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria.

ART. 65.
(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

La norma propone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 31 settembre 2010 dall'art. 56 del decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020. La moratoria era stata introdotta per supportare le PMI nel superare la caduta produttiva connessa con l'emergenza sanitaria, al fine di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente

limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. La misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto legge n.18/2020.
La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
La misura in questione è stata a suo tempo autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107(3)(b) TFUE (C/2020 1984 final del 25 marzo 2020) nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" e si è rivelata utile e apprezzata dalle imprese. Secondo stime della Banca d'Italia, fino al 3 luglio 2020 le piccole e medie imprese (PMI) avevano presentato oltre 1,2 milioni di domande di adesione alla moratoria ex art. 56 del DL 'Cura Italia', che facevano riferimento a prestiti per un valore di 157 miliardi.
A fronte del protrarsi degli effetti economici della crisi sanitaria si propone ora di prorogare automaticamente – salvo rinuncia espressa - la moratoria fino al 31 gennaio 2021, consentendo alle imprese, nel rispetto della previsione di cui al paragrafo 25 (c) del "Quadro Temporaneo", di presentare istanza entro il 31 dicembre 2020.

ART. 66.
(Interventi di rafforzamento patrimoniale)

La proposta normativa è volta al rafforzamento patrimoniale di società controllate dallo Stato, con la finalità di sostenerne la solidità e i relativi programmi di rilancio e sviluppo. La norma prevede la possibilità di utilizzo sia dello strumento dell'aumento di capitale, sia le altre forme alternative di patrimonializzazione previste dalla normativa, come ad esempio le obbligazioni subordinate. A tal fine, la norma dispone che l'autorizzazione alla sottoscrizione di tali strumenti avvenga con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La norma richiama naturalmente gli obblighi derivanti dalla normativa europea e dalla normativa specifica del settore di operatività delle società interessate, prevedendo interventi secondo logiche di mercato e non quali aiuti di Stato. La norma non deroga, e quindi mantiene, le intese e i concerti di altre Amministrazioni previsti dalle disposizioni normative vigenti per l'esercizio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei diritti dell'azionista nelle assemblee delle società.

ART. 67.
(Riassetto gruppo SACE)

Il decreto-legge 23/2020 (cd. DL Liquidità) e il decreto-legge 34/2020 (cd. DL Rilancio) hanno assegnato al Gruppo SACE compiti molto significativi nell'ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell'emergenza da Covid-19 e di rilancio dell'economia.
In particolare, in virtù delle disposizioni citate, il Gruppo svolge un ruolo centrale in relazione alle attività pubbliche di sostegno alla liquidità degli operatori economici e al sostegno pubblico alle esportazioni e ai processi di internazionalizzazione delle imprese, ed ha inoltre una funzione primaria all'interno dell'obiettivo di preservare gli scambi commerciali tra aziende.
In ragione del ruolo del Gruppo SACE, e del conseguente legame che si crea con il bilancio pubblico, la proposta normativa è volta ad avviare un percorso consensuale con CDP S.p.A., in qualità di azionista del Gruppo SACE, con l'obiettivo di definire il riassetto del Gruppo SACE e, in ragione di questo, il trasferimento di partecipazioni azionarie del Gruppo.
La proposta normativa prevede quindi che, ad esito del negoziato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP S.p.A., con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si definisca il riassetto del Gruppo nonché il valore delle partecipazioni da trasferire ritenuto congruo dalle parti. Il Decreto in argomento è sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.
La proposta normativa, infine, chiarisce da un punto di vista ordinamentale che la procedura di consultazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto-legge 23/2020 si estende alle decisioni relative a Simest S.p.A.

ART. 68.
(P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

La disposizione modifica la disciplina PIR PMI introdotta dall'articolo 136 del DL 34/2020, aumentando il limite di investimento annuale nei suddetti piani dai vigenti 150 mila euro a 300 mila euro. Resta fermo il limite complessivo pari a 1,5 milioni di euro.

ART. 69.
(Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche)

La proposta normativa in questione, approssimandosi la scadenza dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001 e dei relativi contratti di locazione (2022 per FIP e 2023 per FPU), considerata la difficoltà di individuare soluzioni allocative alternative a quelle attuali per le Amministrazioni statali assegnatarie degli immobili trasferiti e/o conferiti ai citati fondi, stante la particolare congiuntura economica connessa all'emergenza Covid-19 nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, è finalizzata a regolamentare l'eventuale permanenza di dette Amministrazioni negli immobili già in uso.
La norma demanda all'emanazione di uno o più decreti del Ministro da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, i contenuti dei nuovi contratti stipulati ai sensi dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e ss.mm.ii. (Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) a cura dell'Agenzia del demanio (nel ruolo di conduttore unico). I decreti fisseranno la decorrenza, la durata, gli oneri le maggiorazioni e le penali e le altre condizioni contrattuali. In particolare la determinazione del canone dovrà tenere conto della normativa vigente di cui all'articolo 3 del DL 95/2012 e al tempo stesso del finanziamento originario residuo assunto dai Fondi per l'acquisto degli immobili dei due compendi non rilevando eventuali proroghe dello stesso che possano prolungare sine die le garanzie di redditività assunte dallo Stato.
Ciò tenuto conto delle peculiarità che connotano i contratti di locazione in essere in relazione alla natura finanziaria dell'operazione immobiliare di cui trattasi.
La previsione del comma 2-septies, mira a regolamentare i casi di mancata sottoscrizione dei nuovi contratti di cui al comma 2-sexies. Laddove le Amministrazioni permanessero negli immobili dei Fondi, in assenza di sedi alternative, l'indennità di occupazione sarà pari all'importo del canone sinora corrisposto salvo il locatore non dia prova di un maggior danno subito. Ciò ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente sino ad un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla cessazione o dallo scioglimento dei contratti di locazione in essere. I canoni di locazione continueranno a beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3, comma 8, del DL 95/2012 limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso. In attesa dell'emanazione dei decreti del Ministro di cui al comma 2-sexies ai quali tra l'altro è demandata l'emanazione delle metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, vengono sospese le relative procedure.
La norma prevede, al comma 2, che per i medesimi fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali di cui all'art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia del Demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 e nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici dei predetti immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della proposta complessivamente più conveniente, anche contemperando le molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistico, funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo periodo dell'Amministrazione interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalità istituzionali nell'ambito di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate. In esito all'attività svolta l'Agenzia del Demanio rende specifico parere tecnico anche asseverando le specifiche esigenze dell'Amministrazione richiedente e tenendo conto della natura giuridica del soggetto offerente. Le attività di cui al presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono essere fornite anche a richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti previdenziali.

ART. 70.
(Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato)

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato", emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, "I consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato".
L'ultimo rinnovo inventariale dei beni mobili di proprietà dello Stato è stato effettuato, in ottemperanza alla norma richiamata, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2015, in virtù delle indicazioni diramate con la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 9 settembre 2015, n. 26. Il successivo quinquennio per la formazione dei nuovi inventari dei beni mobili posseduti si compirebbe, pertanto, alla data del 31 dicembre 2020.
Ciò premesso, occorre considerare che, a causa della straordinaria situazione emergenziale determinata dalla diffusione della malattia da coronavirus 2019, è stato necessario adottare, nell'ambito delle amministrazioni statali, eccezionali misure per il contenimento e la gestione dell'epidemia (in primis, l'estensione massiva del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa), precipuamente volte a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei loro familiari.
Pertanto, tenuto conto delle molteplici attività amministrative propedeutiche e funzionali al rinnovo degli inventari dei beni mobili – prima fra tutte, la ricognizione fisica dei cespiti – la norma proposta è finalizzata a prevedere il differimento al 31 dicembre 2021 del termine di riferimento per lo svolgimento delle relative operazioni amministrative e contabili. Siffatto differimento non inciderebbe, peraltro, sull'aggiornamento dei valori dei beni inventariati, in virtù del criterio dinamico dell'ammortamento, di regola, attualmente applicato.
Nel contesto emergenziale corrente, la norma proposta si prefigge, pertanto, di agevolare l'esecuzione delle incombenze amministrative, nonché di prevenire massive richieste di proroga da parte delle singole amministrazioni interessate, consentendo, in tal modo, l'ordinato svolgimento delle operazioni inventariali, ancorché differito nei termini, e scongiurando altresì situazioni di incertezza applicativa

ART. 71.
(Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società)

La norma proposta è volta ad assicurare, per le assemblee convocate entro la fine di agosto 2020, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'art. 106 del decreto – legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, della legge n. 27/2020, per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.
La previsione ha carattere transitorio e cessa in ogni caso i sui effetti al 15 ottobre 2020.
Il comma 2 prevede che, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.M. 5 marzo 2015 n. 30, le società di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori 3 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere di tale proroga, è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.

ART. 72.
(Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi)

La proposta prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'operatività delle norme che consento la sottoscrizione di contratti bancari (art. 4 DL 23/2020), assicurativi e finanziari (art. 33 DL 34/2020), nonché di buoni fruttiferi postali, con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori.

ART. 73.
(Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

La norma è volta ad introdurre delle modifiche all'articolo 1, commi dal 288 al 290, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), al fine di rafforzare la struttura della norma primaria sul cashback e rendere più facilmente realizzabile la sua concreta attuazione.

Si prevede, al tal fine, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e la modalità attuative del rimborso, anche con riferimento ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso. La modifica all'articolo 1, comma 289 della Legge di Bilancio 2020, pertanto, consente di prevedere l'emanazione, ove ritenuto necessario, di più decreti attuativi.
Si prevede, altresì, che per l'attuazione della misura il Ministero dell'economia e delle finanze utilizzi la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affidi, alla società PagoPa S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo strumentale al calcolo del rimborso previsto dai commi 288 e 289 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
E' previsto, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze affidi a Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. tutti i servizi inerenti le operazioni di erogazione del rimborso e le ulteriori attività accessorie e strumentali, ivi compresa la gestione del contenzioso.
La norma individua la Consap S.p.A., società a totale partecipazione statale del Ministero dell'economia e delle finanze, la quale ha per oggetto prevalente, nella misura superiore all'80% del fatturato, l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidatele da Amministrazioni dello Stato sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni. Tra le altre attività e funzioni di interesse pubblico, sono comprese quelle affidate a Consap da Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 102/2009 nonché ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto Consap del 15 dicembre 2016. Consap, dunque, integra le competenze amministrative, finanziarie, operative e di controllo necessarie all'espletamento dell'iniziativa. In proposito è qualificante il rapporto giuridico già intercorrente tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Consap per la gestione di analoghi fondi pubblici, affidati dallo stesso Ministero, in virtù del quale Consap pertanto ha acquisito un background ed un'esperienza consolidatasi negli anni tale da giustificarne l'affidamento.
Tenuto conto che il D.L. 34/2020 (cd. D.L. Rilancio) prevede all'art. 265, comma 7 che i 3 miliardi di euro stanziati sul 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 290 della L. 160/2019 siano utilizzati per coprire voci di spesa dello stesso D.L. Rilancio, l'emendamento proposto, al comma 2, prevede un ulteriore stanziamento di 1,5 miliardi di euro sul 2021. Restano invece i 3 miliardi stanziati sul 2022.

ART. 74.
(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive)

Il presente articolo interviene sull'incentivo per l'acquisto di autoveicoli, recentemente rifinanziato e modificato dall'articolo 44 del DL Rilancio.
In particolare:
1) Vengono modificate le tabelle di ripartizione dell'incentivo, suddividendo la precedente fascia 61-110 g/km Co2 in due sottofasce da 61-90 e 91-110 g/km Co2, rimodulando anche il contributo;
2) Si modifica il comma 1-sexies del citato articolo 44, prevedendo un limite di spesa pari a 5 milioni di euro e demandando ad un decreto MEF la sua attuazione.
3) Viene semplificato il comma 1-septies del citato articolo 44 che, nella formulazione originaria, prevedeva un'opzione in capo al beneficiario che, contestualmente all'acquisto del veicolo, avesse anche rottamato un veicolo di categoria M1. La precedente formulazione, nel dettaglio, attribuiva al beneficiario la possibilità di scegliere tra uno sconto di 750 euro, che si sommava al contributo, ovvero per il riconoscimento di un credito di imposta di pari valore da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa. Nella riformulazione in esame, si elimina la possibilità di ottenere il contributo aggiuntivo (complicatissima da attuare, sotto il profilo della piattaforma informatica) lasciando in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito di imposta, nel limite di spesa di 5 milioni di euro.
4) Al comma 1-octies viene abrogato il DM MEF-MISE in quanto la misura può essere attuata in via amministrativa mediante aggiornamento della piattaforma esistente (cosa peraltro già avvenuta a partire dal 1° agosto 2020). Conseguentemente, non servirà un decreto attuativo per concretizzare l'incentivo auto, ferma restando la necessità del decreto MEF relativo alle misure di cui ai commi 1-sexies e 1-septies;
Al **comma 2**, si rifinanzia la misura di cui all'articolo 44 di ulteriori 400 milioni di euro, che si sommano ai 50 già stanziati. I 400 milioni vengono inoltre ripartiti in quote destinate alle diverse categorie di veicoli acquistate.

Al **comma 3**, con l'obiettivo di incentivare l'installazione di colonnine elettriche di ricarica, viene istituito un fondo con dotazione pari a 90 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi all'acquisto in favore di professionisti e imprese.
La misura di cui al **comma 4** ha lo scopo di favorire la disponibilità (mediante acquisto o noleggio), per le pubbliche di amministrazioni, di autovetture alimentate ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, al fine di ridurre il consumo di combustibili inquinanti e di ridurre i costi dei relativi consumi. In particolare, la disposizione prevede che i veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non siano soggetti ai limiti di cilindrata (1600 cc), imposti alla categoria dei veicoli a motore a combustione interna dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Il **comma 5** reca la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 75.
(Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

La norma prevede una deroga alle ordinarie norme sul controllo delle concentrazioni di cui alla legge 287/90 che impongono una autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità Antitrust. In particolare, la disposizione in commento dispone che per le operazioni di concentrazioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera e di interesse economico generale, le quali abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi, siano ricorse agli ammortizzatori sociali, e che, anche a causa dell'emergenza COVID-19, potrebbero cessare le loro attività, non necessitano dell'autorizzazione di cui alla legge 287/90, rispondendo a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale, fermo restando quanto previsto dagli articolo 2 e 3 della legge stessa. La norma, pertanto, risponde all'intento di evitare la dispersione del valore aziendale in vista della tutela dei livelli occupazionali e di esigenze strategiche dell'economia nazionale.
Vengono, in ogni caso, salvaguardate le prerogative dell'Autorità Antitrust prevedendo l'onere a carico delle parti di comunicare all'Autorità le operazioni di concentrazione, indicando anche le misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per gli utenti. Entro 30 giorni dalla comunicazione l'Autorità con propria deliberazione, acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure necessarie per tutelare l'utenza.
Stante quanto sopra, la disposizione precisa l'ambito della norma disponendo che si tratta di operazioni di concentrazione non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 e, pertanto, non si tratta di concentrazioni di dimensione comunitaria.

L'intervento modifica, altresì, dell'art. 64-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), al fine di garantire un più efficace conseguimento degli obiettivi sottesi alla disciplina del monitoraggio degli assetti proprietari dei gestori del mercato, in modo che gli acquisti di partecipazioni significative o i cambiamenti del controllo siano idonei a garantire la sana e prudente gestione di tali gestori, conformemente alle norme, anche di derivazione europea, che regolano il settore.
In particolare, la nuova formulazione del comma 4 dell'art. 64-bis, TUF, ha l'effetto di estendere il potere di opposizione della CONSOB agli acquisti di partecipazioni in misura pari o superiore alle soglie ivi richiamate (a partire dal 10% dei diritti di voto o del capitale) che determinano una influenza significativa sulla gestione del mercato, anche indipendentemente dalla circostanza che tale operazione determini in concreto un mutamento del controllo del gestore o del soggetto che lo controlla. L'ultimo periodo del comma 4 consente di chiarire che la definizione di controllo rilevante per la normativa in esame è quella recata dall'art. 2359 cod. civ.
Ulteriormente, la disposizione introduce il nuovo comma 4-bis al medesimo articolo 64 TUF in base al quale il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni elencate all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (TUB):
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364 bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: trasmissione degli utili o delle perdite; il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
Modifica, inoltre, il comma 5 dell'art. 64-bis del TUF prevedendo che la CONSOB possa opporsi oltre che ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato, anche all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4.
Al fine di conferire maggiore efficacia all'applicazione delle norme sui requisiti di onorabilità in capo a coloro che detengono una partecipazione significativa e al potere di opposizione dell'Autorità, nei casi di violazione degli obblighi previsti dal medesimo articolo, le modifiche al comma 7 estendono la sospensione, prevista per i diritti di voto esercitabili nell'assemblea del gestore del mercato, anche agli altri diritti attraverso i quali comunque si realizza l'esercizio di una influenza sul gestore del mercato, analogamente a quanto previsto da altre disposizioni del TUF (cfr. ad es., l'art 16, TUF).

ART. 76.
(Sospensione scadenza titoli di credito)

La norma modifica l'articolo 11 del DL "Liquidità", sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che tale sospensione opera fino al 31 agosto 2020.
Con specifico riferimento agli assegni si afferma con chiarezza, che gli assegni portati all'incasso, "non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione" e cioè fino al 31 agosto 2020.
In sostanza, in caso di mancato pagamento, è sospeso il termine per la levata del protesto; non è sospeso invece per gli assegni il termine per la presentazione, in modo che i creditori possano portare all'incasso assegni emessi da debitori "liquidi" che abbiano provvista presso la banca sulla quale l'assegno è tratto o dalla quale è emesso (nel caso di assegno circolare) anche nel periodo di sospensione dei protesti fino al 31 agosto 2020.
In tal modo, si tutela, con chiarezza, il debitore in difficoltà per le conseguenze dell'emergenza sanitaria, che potrebbe non avere provvista sul conto il giorno della presentazione dell'assegno all'incasso, con la sospensione del protesto fino al 31 agosto 2020, ma, nel contempo, per non pregiudicare le ragioni del creditore, non viene in alcun modo sospeso il termine per la presentazione all'incasso di assegni, che conservano così la funzione di strumento di pagamento con l'immediata disponibilità della somma al portatore.
La norma prevede infine che le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n.386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

ART. 77.
(Misure urgenti per il settore turistico)

La disposizione inserisce le strutture termali tra i soggetti cui è riconosciuto il credito d'imposta del 60% sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda destinati allo svolgimento dell'attività, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, modificando la disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL n. 34 del 2020.
Inoltre, la norma modifica il medesimo articolo 28, comma 5, e prevede la proroga di un mese, fino a giugno in via generalizzata per tutte le imprese e fino a luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale (lettera b).
La lettera c) del comma 1 include le guide e gli accompagnatori turistici tra i soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (ordinariamente il beneficio spetta se c'è stata una diminuzione di fatturato/corrispettivi di almeno

il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente), incrementando il Fondo istituito dall'art. 182 del DL Rilancio.
Il comma 2 proroga sino al 31/3/2021, per le imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dall'art. 56 del DL 18/2020 (Cura Italia) per quanto concerne il pagamento della rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020
Le misure sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea relativamente alla disciplina sugli aiuti di Stato.

ART. 78.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo)

La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili classificati nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli classificati nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La norma mira a sostenere economicamente gli operatori del settore turistico e dello spettacolo, con l'esenzione di una imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Il comma 3 abolisce il versamento dell'IMU per gli anni 2021 e 2022 solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, destinati a subire impatti negativi a lungo termine della crisi in corso. Anche in questo caso l'esclusione dall'IMU è concessa a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Trattandosi di un aiuto di Stato che richiede la notifica alle autorità europee, l'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 5 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
Per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all'abolizione della seconda rata dell'IMU e per gli anni 2021 e 2022 dell'IMU dovuta per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 79.
(Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale)

Il comma 1 incentiva l'ammodernamento e riqualificazione, anche in un'ottica successiva all'emergenza sanitaria in atto, di strutture turistiche e termali già operanti sul territorio nazionale. In particolare, viene riproposta, con alcune modifiche, per i due periodi di imposta 2020 e 2021, il credito di imposta introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 la cui misura viene portata dall'originario 30% (previsto dal DL n. 83/2014) al 65% (come già disposto, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 4, della legge 232 del 2016) per le spese sostenute. Il credito di imposta è liquidato in un'unica soluzione, e per quanto non diversamente disposto si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui al suddetto articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014
Il comma 2 individua la platea dei beneficiari: oltre a quelli già individuati dall'articolo 1, comma 4 della legge 232 del 2016, sono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

E', inoltre, previsto l'aggiornamento del decreto attuativo già adottato ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.

ART. 80.
(Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura)

La norma prevede l'incremento di specifici Fondi e autorizzazioni di spesa: Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, c. 2 del d.l. rilancio (co. 1, lett. a); autorizzazione di spesa a sostegno di musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura statali di cui al comma 3 dell'art. 183 del d.l. rilancio (co. 1, lett. b); Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo di cui all'art. 89 DL Cura Italia (comma 2); autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205/2017, per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact, per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (comma 3); autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi del piano strategico Grandi progetti beni culturali, di cui all'art. 7 del decreto legge n. 83/2014 (comma 4); Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli) istituito presso la PCM (comma 5).
La norma, inoltre, estende gli incentivi previsti dall'art. 119 del DL rilancio per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, alle dimore storiche accatastate in Cat. A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

ART. 81.
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

La diposizione è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.
L'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volto ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.
L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.
Tramite uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione dell'agevolazione, anche con riferimento alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
L'investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito di imposta deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

ART. 82.
(Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021)

La FISI ha prestato garanzia in favore della Fondazione Cortina 2021, responsabile dell'organizzazione dell'evento sportivo denominato "Mondiali di Sci Cortina 2021", in relazione al finanziamento erogato alla Fonazione medesima dall'Istituto per il Credito Sportivo, per un importo pari a 14 milioni di euro.
In relazione all'eventualità che i Mondiali, ovvero parte degli stessi, vengano cancellati a causa di future emergenze determinate dalla diffusione o dalla recidiva del virus COVID-19, la norma qui proposta consente alla FISI di chiedere, in ordine alla predetta garanzia, la controgaranzia dello Stato, al fine di tenerla indenne dal peso economico dell'obbligo restitutorio del finanziamento erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo, che il debitore principale (la Fondazione) sarebbe incapace ad adempiere a causa del mancato introito dei ricavi previsti come rivenienti dallo svolgimento dei Mondiali. L'importo massimo garantito è pari a 14 milioni di euro.
Il secondo comma prevede che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti l'evento denominato "Mondiali di Sci Cortina 2021", una relazione sulle attività svolte dal comitato organizzatore denominato "Fondazione Cortina 2021", accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Il terzo comma modifica l'art. 61, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per allinearne il contenuto al trasferimento di funzioni amministrative – nel frattempo intervenuto, in relazione all'evento sportivo più volte richiamato – tra la Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019" ed il Dipartimento per lo Sport.
Inoltre, fa salve le modifiche dei commi 7 e 21 del citato articolo 61 del decreto-legge 50/2017 introdotte dall'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge n. 34/2019 ("crescita") concernenti l'attività del commissario per i mondiali di sci alpino di Cortina che altrimenti andrebbero perse attesa la sostituzione integrale del comma 14-ter del decreto-legge crescita contenuta all'articolo 51.
Il comma 5 reca la copertura finanziaria.

ART. 83.
(Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale)

La presente proposta è volta a potenziare il Servizio civile universale che, fin dalla sua istituzione, assicura, attraverso l'impegno degli enti e dei giovani operatori volontari, un quotidiano e prezioso contributo a favore dei territori e delle comunità, rispondendo al proprio mandato di difesa non armata e nonviolenta della Patria, che rappresenta la finalità principale dell'istituto, come più volte affermato anche dalla Corte costituzionale in numerose sentenze (sentenze n.164 del 1985, n. 228 del 2004, n. 431 del 2005, n. 309 del 2013, n.119 del 2015).
I progetti di servizio civile in cui sono impegnati i giovani volontari rappresentano, infatti, strumenti importanti per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività, anche in occasione di gravi situazioni emergenziali del Paese, come quella dovuta di recente alla diffusione del COVID-19.
L'iniziativa è coerente con il programma di governo, volto a rafforzare l'istituto, in quanto rappresenta un concreto sostegno alla normativa che ha introdotto la riforma del servizio civile e disciplinato il nuovo servizio civile universale (legge delega n. 106 del 6 giugno 2016 e relativo decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017), che è ancora in fase di attuazione.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022" ha previsto sul "Fondo servizio civile" per l'anno 2020 l'assegnazione definitiva - al netto degli accantonamenti di bilancio - di euro 140.026.867,00 cui si aggiungono 21 milioni di euro stanziati dall'art. 15 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 giugno 2020, n. 77, che portano ad un totale di euro 161.026.867,00.
A tali stanziamenti si sommano le economie di spesa degli anni precedenti da poter utilizzare per l'anno 2020 - pari a euro 41.806354,11 - che determinano un importo complessivo di euro 202.833.221,11. Con queste risorse sarà possibile finanziare programmi di intervento per l'impiego di circa 37.000 giovani, numero inferiore ai circa 40.000 previsti per il 2019 e agli oltre 53.000 pianificati per il 2018.
Su queste basi, la proposta normativa in esame prevede, al comma 1, che la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni, sia incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Tale misura assicurerebbe l'incremento di circa 4.000 giovani volontari, consentendo così di realizzare un maggior numero di programmi di intervento sul territorio, utili alla comunità con particolare riferimento alle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 84.
(Disposizioni in materia di autotrasporto)

Il settore dell'autotrasporto ha rivestito un ruolo centrale nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da Coronavirus.
La disposizione al **comma 1** prevede che la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
L'introduzione del **comma 2** reca disposizioni finalizzate all'eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo, per impossibilità di riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso. Le somme verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al capitolo 1330 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le somme restituite vengono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture. A tale riguardo, si evidenzia che il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.
A tale riguardo si evidenzia che l'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ha previsto la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile) di un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi».
L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
In particolare, il Comitato centrale cura la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, provvedendo anche a verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio (lett. *l-ter*). Il Comitato centrale, inoltre, svolge attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (lett. *l-quater*).
L'attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale riguarda le seguenti aree di intervento: *a*) affari generali, gestione del personale, contabilità; *b*) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali; *c*) sicurezza e controlli; *d*) studi e ricerche di settore; *e*) formazione e informazione; *f*) certificazione di qualità.

ART. 85.
(Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

I commi 1, 2 e 3 sono finalizzati a sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Per tale scopo, al **comma 1**, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.

Il **comma 2** demanda ad un successivo decreto interministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la definizione delle modalità applicative della disposizione
Il **comma 3** reca la clausola di stand still in base alla quale l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il **comma 4** indica la copertura finanziaria dei commi 1, 2 e 3.
Il **comma 5** autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad erogare, a titolo di anticipazione un importo **complessivo** non superiore a euro 250 milioni di euro alle **imprese titolari di licenza di trasporto aereo che adempiano ad oneri di servizio pubblico** che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta. Tale disposizione ha la finalità, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio in corso presso la Commissione UE dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, **comma 2,** del decreto legge cura Italia.
Dispone, inoltre, che tale anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi, maggiorato di 1.000 punti base, venga restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo istituito dal d.l. cura Italia per finanziare misure di compensazione dei danni subiti in conseguenza diretta dell'emergenza COVID-19 dalle imprese del settore aereo che adempiono ad oneri di servizio pubblico. In caso di perfezionamento della procedura autorizzatoria con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente **dai beneficiari.**
Il **comma 6** per le stesse finalità, motivazioni descritte al comma precedente autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a euro 50 milioni di euro dagli operatori nazionali del settore aereo, diversi da quelli previsti dall'articolo dal comma precedente, che siano in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.

ART. 86.
(Misure in materia di trasporto passeggeri su strada)

La disposizione, al **comma 1**, apporta modifiche ai commi 113 e 114 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Con la modifica al comma 113 si prevede l'incremento dei contributi previsti dall'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2020, n. 160, destinati a finanziare gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico. Si precisa che si tratta di risorse destinate alle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri su strada mediante autobus non soggetti a contribuzione pubblica, escludendo, in tal modo, dal novero dei beneficiari le imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, in quanto già destinatarie delle misure di ristoro di cui all'articolo 200 del decreto-legge "Rilancio" del 19 maggio 2020, n. 34.
Con la modifica al primo periodo del comma 114, tenendo conto anche del blocco dovuto all'emergenza da Covid-19, si estende fino al 31 dicembre 2020 il periodo di riferimento entro il quale considerare gli investimenti ai fini del riconoscimento dei contributi. Inoltre viene previsto che per le medesime finalità di cui al comma 113, una quota pari a 40 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro delle rate o dei canoni di leasing, con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.
Il **comma 2** indica la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 87.
(Misure urgenti per il trasporto aereo)

La norma prevede modifiche all'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare viene modificato il comma 3, in cui le parole "L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea." sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea".
La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 4-bis con il seguente: "4-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, è autorizzata, con le modalità di cui al comma 4, la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale è determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonché alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso. La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea.".

ART. 88.
(Decontribuzione cabotaggio crociere)

La disposizione al **comma 1** prevede, fino al 31 dicembre 2020, l'estensione dei benefici, consistenti in sgravi contributivi, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
Il **comma 2** demanda a un decreto interministeriale (del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità attuative delle previsioni contenute nel comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Il **comma 3** reca la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 89.
(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo)

Il settore marittimo, al pari di altri settori quali quelli relativi al trasporto aereo e al trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno dovuto necessariamente ridurre o sospendere i propri servizi, registrando, conseguentemente, una forte contrazione del volume di traffici via mare relativi sia trasporto di merci che di persone.
A riguardo si evidenzia che le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei servizi di trasporto passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, risultano di fondamentale importanza al fine di garantire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale con le isole maggiori e i collegamenti da e per i principali porti italiani (le sole imprese armatoriali che operano a corto raggio hanno trasportato circa 17 milioni di passeggeri nell'anno 2019).
La proposta, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del settore, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio (**comma 1**).
Il **comma 2** rinvia ad un successivo decreto interministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la fissazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese armatoriali che operano navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei collegamenti combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno.

Inoltre, al fine di evitare sovra compensazioni, la disposizione prevede che nella quantificazione del danno, oltre che della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, si deve tener conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
Il **comma 3** subordina l'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
Il **comma 4** reca la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 90.
(Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)

La disposizione interviene sull'articolo 200-bis del decreto – legge del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ampliando la platea dei possibili destinatari del c.d. "buono viaggio" ed incrementando, al contempo la dotazione del fondo previsto dal medesimo articolo.
In particolare, la **lettera a)** del comma 1 prevede la sostituzione del comma 1 del citato articolo 200-bis, incrementando da 5 a 35 milioni di euro per l'anno 2020, del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. Al contempo, viene estesa la platea dei beneficiari ai soggetti e nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno.
Al contempo, mediante la sostituzione dell'attuale comma 2 del citato articolo 200-bis, prevista dalla **lettera b)**, si stabilisce che la distribuzione delle risorse in favore dei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia debba avvenire secondo criteri che contemperano l'entità della popolazione residente (criterio in base al quale si prevede un'assegnazione pari al 50% delle risorse del fondo) e il numero di licenze taxi o di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate dai medesimi commi (criterio in base al quale si prevede un'assegnazione pari al 30% delle risorse del fondo). Attualmente, l'articolo 200 – bis, comma 2, del decreto – legge c.d. rilancio prevede un'assegnazione di risorse fondata essenzialmente sull'entità della popolazione residente.
In considerazione dell'ampliamento della platea dei beneficiari, la **lettera c)** modifica il comma 4 dell'attuale articolo 200 – bis, specificando, al contempo, che l'individuazione da parte dei Comuni dei beneficiari e dell'entità dei contributi avvenga nei limiti delle risorse assegnate mediante il decreto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 200 – bis, come modificato dalla presente disposizione.
Il **comma 2** reca la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 91.
(Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative)

Il comma 1 istituisce un'apposita sezione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dedicata a supportare i processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, in particolare per favorire il loro rafforzamento patrimoniale e il processo di aggregazione tra gli stessi, al fine di aumentarne la competitività in contesti internazionali. Gli interventi potranno realizzarsi tramite assunzione di capitale di rischio e altri strumenti finanziari partecipativi (temporanei e di minoranza) ovvero tramite finanziamenti, anche nel contesto di operazioni di aggregazione nel settore.
La disposizione del comma 2 prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, per sostenere la nuova operatività attesa.
Il comma 3 incrementa le disponibilità per cofinanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese che accedono al fondo 394/81, come previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Il comma 4 prevede l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo di Venture Capital a tutti gli Stati e territori esteri, anche appartenenti all'Unione europea e la possibilità per il Fondo di intervenire anche a supporto di iniziative promosse da *start-up* innovative. SIMEST affianca le imprese nazionali nelle loro strategie di internalizzazione, favorendone l'ingresso in mercati esteri, attraverso l'acquisizione di partecipazioni societarie fino ad un limite massimo del 49% del capitale di imprese costituite all'estero. Nei paesi extra-UE alla partecipazione diretta di SIMEST può essere affiancata la partecipazione aggiuntiva del

predetto Fondo di Venture Capital. L'intervento del Fondo, gestito da SIMEST per conto del MAECI, si sostanzia in una partecipazione temporanea di minoranza, aggiuntiva alla partecipazione diretta di SIMEST ma comunque entro il 49% complessivo, nel capitale sociale di società costituite da imprese nazionali all'estero. L'estensione dell'ambito territoriale di operatività del Fondo di Venture Capital aumenta sensibilmente la capacità di sostegno del Fondo alle strategie di sviluppo internazionale delle imprese italiane, rispondendo alle effettive esigenze delle stesse con riferimento ad alcuni mercati di primaria importanza. Tale estensione, peraltro, incrementa significativamente il numero di imprese italiane supportate nei processi di internazionalizzazione.
Il comma 5 rifinanzia il fondo di venture capital per l'anno 2020, per sostenere l'incremento degli interventi attesi del Fondo a seguito dell'estensione territoriale della sua operatività e della possibilità di effettuare investimenti in iniziative promosse da *start-up*.

ART. 92.
(Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali)

Il comma 1 incrementa, per l'anno 2020, di 11 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. La misura si rende necessaria in relazione agli impegni imposti dal Parlamento al Governo in sede di autorizzazione delle missioni internazionali per l'anno 2020.
Il comma 2 si rende necessario per garantire l'operatività fino al 31 dicembre 2022 del Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai, già istituito con DPCM del 30 marzo 2018 e la cui durata era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2018, n. 145. Tale ulteriore proroga scaturisce dalla decisione di posticipare di un anno (1 Ottobre 2021 – 31 Marzo 2022) lo svolgimento dell'Esposizione universale di Dubai, deliberata con l'unanimità dei votanti dal Bureau International des Expositions (BIE), a seguito di richiesta del Governo degli Emirati arabi uniti motivata dall'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia COVID-19.
Pertanto al fine di conseguire pienamente gli obiettivi, ribaditi dal rappresentante del Governo in sede di BIE, sottesi alla partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale, nel rispetto degli impegni assunti con il Governo degli Emirati Arabi Uniti:

- con la lettera a) si adeguano gli stanziamenti alle maggiori esigenze derivanti esclusivamente dalla necessità di garantire la funzionalità del Commissariato, in considerazione della maggiore durata dello stesso, ora prevista al 31 dicembre 2022;
- con la lettera b), si prevede la proroga della durata dell'Ufficio commissariale di un anno, restando ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2018, n. 145;
- con la lettera c), si prevedono disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile, in modo da assicurare la continuità operativa del Commissariato a fronte dello slittamento di un anno dell'evento.

ART. 93.
(Disposizioni in materia di porti)

La disposizione, **al comma 1,** apporta modifiche all'articolo 199 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. In particolare, si interviene sul comma 7 della disposizione citata prevedendo l'incremento del fondo finalizzato a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fine, nonché a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1.
Il **comma 2** integra le previsioni di cui all'articolo 46 del codice della navigazione (recante la disciplina in materia di subingresso nella concessione), precisando, in funzione pro-concorrenziale, che, anche in caso di subingresso, rimangono fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994 ("In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità

concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.").
Il **comma 3** modifica l'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito in legge 27 febbraio 2017 n. 18, prevedendo che nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment e persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un massimo non superiore a 36 mesi, prorogati a 48 mesi dall'articolo 11-bis del decreto legge 162/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono state istituite le Agenzie di somministrazione di lavoro portuale e per la riqualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro.
Sul punto si rappresenta che, in forza della disposizione normativa succitata, nel 2017 sono confluiti negli elenchi delle Agenzie 576 lavoratori portuali in esubero delle imprese di Taranto e Gioia Tauro.
La presente proposta apporta modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito in legge 27 febbraio 2017 ed è finalizzata a far confluire negli elenchi delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale istituite in attuazione dello medesimo articolo, i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Al comma 4, si prevede che disposizione di cui al comma 3 si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

ART. 94.
(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)

L'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017 prevede, al comma 1, che per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.
Il comma 4 del citato articolo 13-bis stabilisce che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2020. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.
Tanto premesso, mediante la disposizione in parola si prevede il differimento al 30 novembre 2020 del termine del 30 settembre 2020, attualmente previsto dall'articolo 13-bis, comma 4, del decreto – legge n. 148 del 2017, per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

ART. 95.
(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia)

Il comma 1 della disposizione proposta istituisce l'Autorità per la laguna di Venezia con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e prevedendo che la stessa sia dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. Il comma 1 prevede, altresì, che l'Autorità sia sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo quando previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo. Infine, si provvede, ad abrogare il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che prevedevano, a seguito della soppressione del Magistrato alle Acque, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, recante l'individuazione delle funzioni già esercitate dal citato Magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque, nonché delle occorrenti risorse umane, finanziarie e strumentali.

Al comma 2 si individuano le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Al riguardo si evidenzia che le sopra citate leggi delineano il quadro normativo a carattere "speciale" per la tutela della Laguna di Venezia. Con la legge n. 366 del 1963 recante "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado" è stato definito il perimetro della Laguna, prevedendo che "la Laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca di Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brontolo) ed è compreso tra il mare e la terraferma". Con la medesima legge veniva affidata al Magistrato alle acque la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del bacino lagunare.

La prima legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia") ha definito tre obiettivi ritenuti prioritari per la salvaguardia di Venezia: la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica, prevedendo per il perseguimento dei citati obiettivi, l'emanazione di successivi provvedimenti attuativi da parte dei diversi soggetti (Stato, anche attraverso il Magistrato alle Acque di Venezia, Regione e enti locali).

Successivamente è stata approvata la seconda legge speciale n. 798 del 1984 recante "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" che, oltre alla previsione di nuove linee di finanziamento per la Laguna di Venezia, ha previsto, all'articolo 4, l'istituzione di un Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, composto dai rappresentanti dei vari enti coinvolti.

La medesima legge n. 798 del 1984 ha, inoltre, definito i criteri generali del progetto per l'attenuazione dei livelli delle maree in laguna "anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili" (quello che successivamente ha assunto la denominazione di MO.S.E. - MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) e stanziato i primi fondi per la relativa attuazione.

Infine, l'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 ha disposto la soppressione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, trasferendo le relative funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

In particolare, ai sensi del comma 2, l'Autorità:

a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798, il programma triennale per la tutela della Laguna di Venezia, un programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE;

b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e

straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;

d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, può costituire, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, **i cui rapporti con l'Autorità sono disciplinate mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione**;

e) svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;

f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;

g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798;

h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;

j) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna;

k) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse;

l) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;

m) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;

n) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale;

o) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso;

p) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche;

q) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna;

r) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.

Al comma 3, si stabilisce che l'Autorità provvede anche a promuovere lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e con possibilità di avvalersi della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.

Il comma 4 individua quali organi dell'Autorità: il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 5, con riferimento ai compiti spettanti al Presidente dell'Autorità, attribuisce allo stesso funzione di rappresentante legale dell'Autorità e di responsabile del suo funzionamento e della sua organizzazione, attraverso l'emanazione di tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla disposizione o dallo statuto agli altri organi. Si prevede che il Presidente venga scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità e che venga nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, è

rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Nel medesimo comma 5 si precisa, altresì, che i dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Presidente è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il comma 6 stabilisce la composizione e le funzioni del Comitato di gestione dell'Autorità, prevedendo che sia composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. Al fine di consentire la immediate operatività del Comitato e di procedere celermente all'adozione dello Statuto dell'autorità, si prevede che, in sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione siano individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorità. Il medesimo comma 6 stabilisce inoltre che ai componenti del Comitato di gestione non spetti alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Ai fini della vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si prevede che le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità siano trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero può negare per ragioni di legittimità o di merito l'approvazione. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti.
Al comma 7 si prevede l'istituzione di un Comitato consultivo di cui si avvale l'Autorità per lo svolgimento dei propri compiti. Tale Comitato consultivo è composto da cinque componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienza in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
Il comma 8 stabilisce la composizione, le modalità di nomina e di determinazione dei compensi del Collegio dei revisori dei Conti.
Il comma 9 della disposizione prevede che lo statuto dell'Autorità sia adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorità, e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorità, reca i principi generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorità, istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalità previste dallo statuto. Nel medesimo comma 9 si prevede, inoltre, che la Corte dei conti eserciti il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorità con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e che l'Autorità possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini delle funzioni attribuite all'Autorità al comma 10 si dispone l'assegnazione di un contingente dell'esercizio di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale. In particolare, si prevede che il regolamento di amministrazione disciplini l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità e fissi le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorità nel limite massimo di 100 unità.
Al comma 11, si prevede che i dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni dall'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Al comma 12 si stabilisce che l'Autorità possa avvalersi, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Al comma 13 si autorizza l'Autorità, nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, all'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale, e delle rimanenti unità di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione dell'Autorità.
Si prevede, inoltre, che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale siano svolte secondo le modalità individuate agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree. Al riguardo si ricorda che i richiamati articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedono, rispettivamente, che le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all' articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo e che i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici possono essere applicati dalle singole amministrazioni.
Al comma 14, si prevede che al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive, sezione EPNE.
Al fine di garantire la continuità dello svolgimento di tutte le funzioni e attività relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare, il comma 15 della disposizione prevede che, nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento di amministrazione, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuino ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
Il comma 16 dispone che l'Autorità sia dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività, prevedendo che i beni che costituiscono il patrimonio iniziale siano individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione reca, altresì, la copertura finanziaria.
Al comma 17 si prevede, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, l'autorizzazione di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni da 2021 al 2034.

Al fine di trasferire all'Autorità tutte le attività relative alla gestione e manutenzione del MOSE al comma **18** si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nomini il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene altresì determinato il compenso del Commissario liquidatore, calcolato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento del compenso del Commissario liquidatore sono a carico delle società sopra citate. Al riguardo si precisa che il "Consorzio Venezia Nuova" è l'ente che realizza le attività di salvaguardia dell'ecosistema lagunare finalizzate alla difesa dalle acque alte e al riequilibrio idromorfologico dello specchio lagunare, in quanto concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche del Veneto, e Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia). La Comars.c.a.r.l. è una società consortile appositamente costituita dalle tre principali imprese consorziate a Consorzio Venezia Nuova (Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa, Grandi Lavori Fincosit Spa e Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa).
Il comma **19** stabilisce che la nomina del Commissario liquidatore determini la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, delle società e delle quali il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi, prevedendo che gli organi delle società entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto.
Il comma **20** individua i compiti del Commissario Liquidatore ovvero di ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali procedere alla consegna dell'opera all'Autorità e sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione. Al riguardo il medesimo comma 20 stabilisce che lo scioglimento delle citate società avvenga successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima. Si attribuisce inoltre al Commissario Liquidatore il compito di verificare e accertare le attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l., nonché la facoltà di procedere all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.
Il comma **21** dispone che il Commissario Liquidatore assuma tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Al riguardo si ricorda che il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) ha previsto, per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, la nomina - con apposito d.P.c.M. da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma a tutt'oggi non ancora emanato - di un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2019 è stato nominato il Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del MOSE.
Sempre al comma **21** si prevede che il Commissario liquidatore concluda le proprie attività entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorità. Il Commissario liquidatore costituisce, a valere sulle disponibilità del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al fine di coordinare la vigente normativa relativa alla salvaguardia della Laguna di Venezia con le disposizioni introdotte dalla norma, con il comma **22** si provvede a sostituire l'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 relativo all'istituzione di un Comitato cui era demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge. Si provvede, pertanto, al comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ad istituire un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro

dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia e dal Sindaco di Chioggia o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei comuni di Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
Al comma 2 del medesimo articolo 4 si prevede che il Presidente dell'Autorità per le acque lagunari, assuma la funzione di segreteria del Comitato stesso, mentre al comma 3 sono attribuiti al Comitato i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, nonché l'approvazione degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e la ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione.
Al comma 4 dell'articolo 4 si stabilisce che il Comitato trasmetta al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi mente al comma 5 si demanda ad un regolamento del Comitato la definizione degli aspetti organizzativi, le modalità e la frequenza con le quali esso si riunisce, nonché le modalità di votazione dei suoi componenti.
Il comma 23 prevede che, nell'ambito delle risorse precedentemente stanziate per la realizzazione del MOSE, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provveda alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE.
Si stabilisce pertanto che all'esito della verifica, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione di tali risorse e che con la predetta delibera le somme disponibili anche iscritte in conto residui, siano assegnate per il completamento e messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 25 si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
Il comma 24 introduce misure di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico nonché per la tutela della pubblica sicurezza per i siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO". 25. In particolare si prevede per tali finalità che in tali siti è vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio.
Il comma 25 prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, siano individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che vengono dichiarati inefficaci ai sensi del comma 24. Si prevede, altresì, che con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste. Tale previsione si rende necessaria al fine di garantire un indennizzo ai soggetti che, in relazione a progetti di costruzione e esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio, hanno sostenuto i costi per la progettazione e le relative autorizzazioni di tali impianti.
Il comma 26 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un fondo con una dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione, fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci. La disposizione reca la copertura finanziaria.
Il comma 27 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e tutela dell'ambiente, mediante l'introduzione della possibilità di installare motori elettrici sulle imbarcazioni dedicate al trasporto pubblico al fine di abbattere le emissioni nocive e migliorare la qualità dell'aria nella città di Venezia nonché mediante disposizioni volte a disciplinare, all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione per le navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea.

In particolare, si prevede una modifica all'articolo 1, comma 1, punto 21), del citato decreto n. 435 del 1991, modificando la definizione di "Motonave" e prevedendo che la propulsione della nave possa essere, oltre che da motore endotermico, anche elettrico o combinazione degli stessi. Parimenti, per le medesime finalità, si introducono modifiche all'articolo 81 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, prevedendo che nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 96.
(Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria)

Al fine di rafforzare il quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, l'articolo dispone il rifinanziamento di alcune delle misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020 (commi 1, 2, 3 e 4), nonché una temporanea modifica della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di giornali e periodici, di cui al decreto legislativo n. 70/2017, finalizzata alla sterilizzazione degli effetti della crisi pandemica per le imprese eleggibili al contributo per l'annualità in corso (commi 5, 6, 7 e 8).
Nel merito, il **comma 1** dispone l'incremento del tetto di spesa previsto dalla disciplina speciale del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50/2017, come da ultimo modificata dall'articolo 186 del decreto-legge n. 34/2020 (cd decreto Rilancio), al fine di fronteggiare la caduta degli investimenti pubblicitari delle imprese su giornali e televisioni per effetto della crisi da COVID-19.
La norma, in particolare, innalza da 60 a 85 milioni di euro il suddetto tetto di spesa, in considerazione, per un verso, dell'ampliamento della platea di potenziali beneficiari della misura disposto in sede di conversione del citato decreto Rilancio, e per altro verso della maggiore attrattività del beneficio fiscale, portato nel massimo dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo dell'investimento.
Il **comma 2** modifica la disciplina del credito d'imposta per la carta introdotta in via straordinaria per il 2020 dall'articolo 188 del decreto Rilancio, quale ulteriore misura di sostegno fiscale ai prodotti editoriali cartacei. In particolare, la disposizione innalza dall'8 al 10 per cento l'importo del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2019. E' pertanto corrispondentemente incrementato da 24 a 30 milioni di euro il tetto di spesa per l'anno 2020.
Le disposizioni dei commi da 3 a 6 incidono sulla disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici.
Al fine di facilitare l'accesso al contributo per la sola annualità di contribuzione 2020, anno nel quale si rifletteranno gli effetti negativi della epidemia da Covid-19, il **comma 3** dispone un'attenuazione del parametro concernente la percentuale tra copie vendute e copie distribuite, orientata a garantire alle imprese l'ammissione al beneficio anche a fronte della significativa diminuzione di vendite subita nel corso del 2020 per effetto dell'emergenza sanitaria.
Nella stessa ottica, con il **comma 4** si consente alle imprese, per l'esercizio di contribuzione 2020, di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo. Si richiede tuttavia che i costi pagati posticipatamente siano compresi nella certificazione dei costi che ogni anno è richiesta alle imprese, e che un'apposita certificazione sull'effettivo pagamento dei costi sia trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pena la perdita del diritto all'anticipo del contributo successivo, e fermo restando l'obbligo dell'impresa a rifondere quanto indebitamente percepito in corrispondenza dei costi non pagati.
Il **comma 5** introduce un vincolo alla misura minima del contributo, che consente di salvaguardare efficacemente il livello di finanziamento di ogni singola impresa, impedendo che possa scendere ad un livello inferiore a quello del 2019, ma senza incidere sui criteri di calcolo del medesimo contributo per l'anno 2019. Si prevede a tal fine che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa nell'anno precedente, il suddetto importo venga parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si applica in ogni caso il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto, che garantisce il rispetto del tetto di spesa costituito dallo stanziamento annuale per la contribuzione diretta.

Il **comma 6** reca una novella del decreto legislativo n. 70 del 2017 orientata a introdurre apposite deroghe ai requisiti di accesso alla contribuzione diretta per le cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare. In particolare, le deroghe riguardano il requisito di almeno due anni di anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo, nonché il vincolo della proprietà della testata per la quale si richiede il contributo.

CAPO VII
Misure fiscali

ART. 97.
(Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)

In alternativa a quanto già previsto dagli articoli 126 e 127 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la norma prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi.
In particolare, detti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
I versamenti interessati da tale ulteriore rateizzazione sono i medesimi per i quali gli artt. 126, commi 1, 2 e 3 e 127 del DL 34/2020 avevano già previsto il pagamento entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate a partire dalla medesima data.

ART. 98.
(Proroga secondo acconto ISA)

La norma interessa i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA e i contribuenti che adottano i regimi forfetari prorogando al 20 aprile 2021 il ter il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La proroga è limitata ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità e ai contribuenti che adottano i regimi forfetari che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

ART. 99.
(Proroga riscossione coattiva)

La norma proroga, dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

ART. 100.
(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

Il comma 1 prevede l'estensione anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Il comma 2 sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi (superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento) con il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione, facendo comunque salvi i pagamenti già eseguiti secondo il sistema di calcolo precedente all'entrata in vigore della disposizione.
Il comma 3 stabilisce che alle concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari di cui al comma 2, previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Viene precisato che le somme versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione.
Viene precisato al comma 4 che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.500.
Con il comma 5 si dispone la sospensione fino al 15 dicembre 2020, dei procedimenti amministrativi pendenti e l'inefficacia di quelli già adottati relativi al pagamento dei canoni demaniali marittimi compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in presenza di pertinenze e per la nautica da diporto.
Viene precisato, al comma 6, che le diposizioni in tema di sospensione dei procedimenti amministrativi e di definizione agevolata non si applicano qualora siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia.
I commi da 7 a 18 disciplinano la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma, concernenti il pagamento dei canoni per finalità turistico-ricreative derivanti dall'applicazione dei criteri per il calcolo di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. In particolare il comma 7, in funzione deflattiva del contenzioso, introduce una procedura di definizione agevolata dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti concernenti il pagamento dei canoni pertinenziali relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e turistico commerciali, attraverso il versamento in unica soluzione del 30% e rateizzato, fino ad un massimo di 6 annualità, per un importo pari al 60% di quanto dovuto.
Ai sensi del comma 8, la domanda di definizione agevolata va presentata entro il 15 dicembre 2020 e il versamento va effettuato entro il 30 settembre 2021 (dell'intero importo, o della prima rata se rateizzato).
La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi dovuti costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
Viene da ultimo precisato che la presentazione della domanda di definizione entro il 15 dicembre 2020, sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

ART. 101.
(Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)

A causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogati i termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara e viene conseguentemente fissata la data del 1° dicembre 2021 per la stipula della nuova convenzione. Si stabilisce, altresì, che con decreto direttoriale saranno successivamente stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata suddetta, in modo da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.

ART. 102.
(Siti oscuramento)

Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale e l'offerta illegale di prodotti da fumo e similari, combattere l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco e del tabacco, assicurare l'ordine pubblico, la salute e la tutela del consumatore, salvaguardando il divieto dell'attività di offerta non autorizzata attraverso rete telematica o di telecomunicazione di tali prodotti o servizi, l'articolo 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente integrato con l'introduzione dei commi 50-bis, 50-ter e 50-quater, ha attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare, nel rispetto degli obblighi comunitari, uno o più provvedimenti recanti le regole sulla possibilità di rimozione dei casi di offerta, attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione:
- di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in difetto di titolo autorizzatorio o abilitativo, o comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento;
- di tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dei relativi sistemi di distribuzione e vendita attualmente previsti dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dall'art. 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6;
- di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, per la vendita a distanza, per la violazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 12, del citato decreto legislativo n. 6/2016.

Per ampliare e rendere più efficace l'attività di contrasto l'art. 1, comma 50-bis, alla lettera b) ha esteso i poteri dell'Agenzia anche nei confronti di siti che, pur non offrendo direttamente gioco o vendita di prodotti da fumo o inalazione, sono volti a pubblicizzare l'offerta di gioco con vincita in denaro o la vendita on line di prodotti da fumo o inalazione non autorizzati o a mettere a disposizione degli utenti appositi software riguardanti procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti disposta da questa Agenzia. La norma attribuisce all'Agenzia anche il potere sanzionare i fornitori di servizi nel caso in cui non ottemperino all'ordine di inibizione. Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.

A tale disposizione normativa, è stata data attuazione con appositi decreti direttoriali, con cui si è provveduto a disciplinare gli aspetti e le modalità riguardanti la procedura di inibizione dei siti di gioco non autorizzato da parte dei fornitori dei servizi di rete, nonché i profili di collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni nella conseguente attività di monitoraggio volta ad accertare l'esatto adempimento delle disposizioni impartite in materia di inibizione da parte dei fornitori stessi ed, infine, gli aspetti procedurali relativi all'eventuale conseguente irrogazione di sanzioni. Tali modalità attuative sono poi state estese anche al settore dei tabacchi lavorati e dei liquidi da inalazione senza combustione contenenti nicotina.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 660, ha aggiunto al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'articolo 62-quinquies, con il quale è stata introdotta l'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo ossia le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette; al comma 6 è previsto altresì il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, di tali prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. Tale norma a fronte del divieto citato non dispone il rinvio ai predetti commi 50, 50-bis, 50-ter e 50-quater, con la conseguenza di non prevedere adeguata inibizione cautelare e conseguente sanzione per i casi di violazione accertata.

La norma, pertanto, al fine di conferire efficacia ed incisività alle disposizioni introdotte, prevede per tale tipologia di prodotti le medesime modalità procedurali già previste e sperimentate in materia di inibizione di offerta di gioco on line non autorizzato e prodotti da fumo e inalazione, integrando tale dettato legislativo con la previsione, in caso di inosservanza da parte dei fornitori dei servizi di rete dei provvedimenti adottati in attuazione di tale disposizione, delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata, in analogia con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La norma, quindi, mantiene le prerogative già esistenti e le integra, estendendo su ulteriori prodotti e attività, su cui già si esplica l'azione di controllo e presidio all'illegalità da parte dell'Agenzia, le medesime modalità procedurali già previste e sperimentate in materia di inibizione di offerta non autorizzata di gioco on line e dei prodotti da fumo o inalazione, completando tale dettato legislativo con la previsione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata, in caso di inosservanza da parte dei fornitori dei servizi di rete dei provvedimenti adottati in attuazione di tale disposizione.

Un maggior dettaglio sulle modalità attuative, nonché sui prodotti e servizi su cui si esplica l'azione di contrasto, sarà poi contenuto nei provvedimenti delegati che l'Agenzia adotterà successivamente, nell'ambito della cornice legislativa vigente.

ART. 103.
(Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

La disposizione prevede la possibilità di costituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze una apposita società in house avente come socio unico l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per lo svolgimento dei servizi di:
a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l'analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell'Agenzia;
b) uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento ad ADM di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti da ADM nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.
Lo svolgimento dell'attività della costituenda società è assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In caso di costituzione della società lo statuto deve prevedere che l'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico e che la società medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.
Infine, si prevede una norma di riconciliazione e pulizia legislativa secondo cui ogniqualvolta siano evocati in disposizioni ancora in vigore denominazioni non più attuali, si intenda fare riferimento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per indicare un complesso di uffici e organi che sono stati da oltre venti anni ricondotti sotto l'egida dell'Agenzia.

ART. 104.
(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)

L'articolo 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 nel modificare il comma 7 dell'art. 110 del TULPS, in materia di apparecchi da divertimento senza vincita in denaro ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sentite le Commissioni parlamentari competenti per la redazione delle regole tecniche per la produzione di detti apparecchi.
Lo schema di decreto è stato notificato nel 2016 alla Commissione Europea per la procedura di informazione prevista dalla direttiva UE 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Su tale decreto sono state formulate osservazioni sia di tipo normativo ma soprattutto di tipo tecnico dal mondo della produzione dei giochi e, più in generale dagli *stakeholders* in quanto non più aderente agli standard tecnologici richiesti, nonché non più rispondente alle esigenze di sicurezza richieste per far fronte alle numerose frodi informatiche e al progressivo diffondersi dei cd "totem", finti apparecchi senza vincita in denaro o che simulano altri servizi tecnologici (ad esempio ricariche telefoniche) ma che in realtà sono apparecchi con vincita in denaro completamente illegali.
Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro e di regolamentare, in particolare, le tipologie di apparecchi previsto dall'articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e c-ter), attualmente prive di regole tecniche di produzione.
La norma, al comma 1, amplia e rende più rigidi i divieti per gli apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS, prevedendo che oltre a non poter riprodurre il gioco del poker e le sue regole fondamentali, tali modelli di apparecchi non possano presentare giochi che richiamino il funzionamento degli apparecchi comma 6 del citato art. 110 TULPS o che inducano nel giocatore una medesima aspettativa di vincita.
Il comma 2 sostituisce integralmente il precedente comma 7-ter dell'articolo 110 prevedendo, come unica novità, che le regole tecniche di produzione degli apparecchi comma 7 siano definite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore della disposizione, lasciando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la competenza alla determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui trattasi. Tale modifica intende semplificare un percorso regolamentare complesso e non in linea con il profilo eminentemente tecnico delle regole di produzione, spostando, pertanto, limitatamente a tali profili tecnici, la competenza all'Agenzia deputata alla regolamentazione e al controllo del gioco.
Il terzo comma ribadisce e rafforza la necessità che i premi rilasciati da questo tipo di apparecchi siano di modico valore anche se frutto del cumulo di più tagliandi.

Il quarto comma abroga il comma 7-quinquies dell'articolo 110 TULPS, ormai obsoleto e non più attuabile.

ART. 105.
(Lotteria degli scontrini cashless)

In conseguenza della proroga della decorrenza dell'avvio della Lotteria dei corrispettivi prevista dal decreto legge "rilancio", all'articolo 141, la disposizione prevede che le risorse disponibili sullo stato di previsione del ministero dell'economia sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. Dette spese che sono gestite d'intesa con il Dipartimento delle Finanze, dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi, a partire dal 1° ottobre 2020, di sei unità di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

ART. 106.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

L'operatività del vigente art. 136-bis del DL Rilancio relativo alla "rivalutazione dei beni delle cooperative agricole" è sottoposta alla ordinaria richiesta di autorizzazione alla Commissione UE ex art 108 TFUE, il cui completamento richiede generalmente un periodo di 7/8 mesi. Sostituendo tale previsione con il riferimento al Temporary Framework "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", si accorciano di gran lunga i tempi di risposta della DG COMP e si può ottenere una risposta compatibile con la rivalutazione da effettuare nei bilanci da approvare entro il prossimo 30 settembre 2020.

ART. 107.
(Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)

La norma proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente e rinvia al 30 settembre 2020 il termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale che specifica le modalità di trasmissione dei dati richiesti, necessari per il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria ed essenziali per scongiurare ogni rischio di contenzioso.

ART. 108.
(Maggiorazione ex-Tasi)

La norma elimina una imperfezione della legge di bilancio per il 2020, precisando la modalità di applicazione della maggiorazione dell'aliquota IMU nella misura massima dello 0,8 per mille.
La modifica ha lo scopo di consentire anche ai comuni che hanno applicato la maggiorazione della TASI sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D di continuare a mantenere la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico dei comuni stessi.

ART. 109.
(Proroga esonero TOSAP e COSAP)

La disposizione in esame proroga l'esenzione TOSAP e COSAP prevista dall'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 a favore delle imprese di pubblico esercizio (che sarebbe scaduta al 31 ottobre 2020) fino al 31 dicembre 2020. Sempre al 31 dicembre 2020 sono prorogate:
- la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico;
- la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc) senza chiedere preventiva autorizzazione.

ART. 110.
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020)

La disposizione prevede la possibilità per le imprese di rivalutare, con valenza solo contabile, i beni materiali

e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La finalità che si intende perseguire è quella di consentire a tali soggetti l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.
Rispetto alla disciplina di rivalutazione volontaria di più recente introduzione (i.e. quella contenuta nei commi 696 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), la rivalutazione introdotta prevede, infatti, la possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni senza che tale maggior valore abbia riconoscimento fiscale (in altre parole l'eventuale rivalutazione operata in bilancio non comporta necessariamente una corrispondente rivalutazione di carattere fiscale, essendo a tale ultimo fine necessario l'assolvimento dell'imposta sostitutiva).
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio riferito all'esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene; diversamente dalle precedenti agevolazioni del medesimo tenore non è, pertanto, necessario che essa debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il maggior valore attribuito ai beni in contabilità per effetto della rivalutazione può, tuttavia, essere riconosciuto anche ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Tale facoltà è riconosciuta mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Pertanto, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita le quote di ammortamento, anche finanziario, dei beni rivalutati e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 102, comma 6, del TUIR, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore dei beni.
Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

ART. 111.
(Riscossione diretta società in house)

La norma corregge un'imperfezione recata dalla legge di bilancio 2020, relativamente al versamento diretto delle somme riscosse per conto degli enti locali.
In particolare, si corregge un errore materiale contenuto nei commi 786 e 788 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, laddove si consente l'incasso diretto delle entrate degli enti locali anche ai soggetti di cui al numero 4, lett. b), comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire le società a capitale misto pubblico-privato.
La norma, pertanto, esclude per tali soggetti la possibilità di ricevere direttamente i versamenti delle entrate locali e restituisce tale facoltà alle società in house interamente costituite con capitale pubblico.

ART. 112.
(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020)

La disposizione raddoppia, per l'anno 2020, la soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito. Il limite, pertanto è portato da 258,23 € a 516,46 €.

ART. 113.
(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020)

La norma inserisce reca una disposizione volta a rettificare un mero errore materiale contenuto al comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (attuazione della direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2020, n. 146. In particolare, sono espunte le parole: "di merito da parte della Commissione tributaria competente" e, al loro posto, sono inserite le seguenti: "passata

in giudicato". Si elimina, quindi, un errore materiale relativo alla mancata modifica della formulazione di detto comma 3 in corrispondenza alle modifiche sulla stessa questione apportate agli articolo 6 comma 2, 7 comma 4, 9 comma 6, 16 comma 9 e 18 comma 5 del medesimo decreto legislativo in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri.
Tali modifiche che hanno recepito una osservazione formulata dalle Commissioni parlamentari, in coerenza con il dettato della direttiva, hanno chiarito che l'istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Capo VIII
Disposizioni finali e copertura finanziaria

ART. 114.
(Norma di copertura)

La norma reca la copertura finanziaria delle disposizioni del presente decreto.

ART. 115.
(Entrata in vigore)

La norma reca l'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto